Classification E.O. 12065 Section 3-402/5(b)(3) NO. 785021

ACC 10000|146|1537 L.S.C. / 428 G COLLECTIVE AGREEMENTS - VERCELLI

(1953-1960)

July 2 - Sept 1956

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1/2

EMENTS - VERCELLI

45

V E R C E L L I

1	Banking	
2	All Industry	2.7.45
3	All Industry	16.7.45
4	All Industries	
5	All Industries (Gattinara Santhià Trino)	
6	All Industries (Valsesia districts)	
7	Metallurgical Mechanical	
8	Metallurgical (S.A.I.F.T.A.)	
9	Printing	
10	Palstic & Bakelite	
11	Shoe-Making	
12	Textiles (Firms Iutificio Vercellese)	
13	All Industries	
14	Home Work	
15	Carpets	
16	Pottery (S.A.F.I.R.)	
17	Wood Industry	
18	Beer & Soda Water	
19	Knitting Industry	
20	Building	
21	Metallurgical	
22	Cotton	
23	Artificial Fibres	
24	Chemical	
25	Insurance	
26	Home Work	
27	Wood Work	
28	Chalk (Calce)	
29	Cinema	
30	Tanning	
31	Consorzio Agrario	
32	Pastry Making	
33	Silver Industry	
34	Milling And Pasta Making	
35	Electric Railway	
36	Restaurants & Canteens	
37	Cement	
38	Jute producing	
39	Asbestos producing	
40	Paper Work	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

17 Wood Industry
18 Beer & Soda Tater
19 Knitting Industry
20 Building
21 Metallurgical
22 Cotton
23 Artificial Fibres
24 Chemical
25 Insurance
26 Home Work
27 Wood Work
28 Chalk (Calce)
29 Cinema
30 Tanning
31 Consorzio Agrario
32 Pastry Making
33 Silver Industry
34 Milling And Pasta Making
35 Electric Railway
36 Restaurants & Canteens
37 Cement
38 Jute producing
39 Asbestas producing
40 Paper Work
41 Accprdions (Fisarmoniche
42 Wood
43 Hat Manifacturers
44 Clothing
45 All Industries (Managers Only)
46n All Industryes (Office Employees)
47 Commercial Firms of iron, Metals, and machinery
48 " " " Electricity and Hidraulics
49 Industrial Firm "Viano Giovanni" (remodelling of Horus and Claws)
50 Clerical emploees of industry
51 Tailoring
52 Insurance Agencies (contingency)
53 Wood-Cutters
54 Barbers
55 General Wholesale
56 Trade and Repairs of Typewriters
57 Strowhat industries
58 Watchmen
59 Firm " Passaglia Mario"

6393

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

59

VERCELLI

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF THE WORKERS (WOMEN) OF MSSRS. PASSAGLIA MARIO IN BIANZE' (VERCELLI PROVINCE). (No. 315).

1. The agreement, which is effective from the 3rd of September 1945, concedes new hourly basic pay rates scaled according to categories of workers (women) and ranging from 10,50 lire per hour for the highest paid grades to 5 lire per hour for the lowest paid grades.-

2. All previous allowances and advances are absorbed by the new pay rates.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

31.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.
31.12.45

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

31.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.
31.12.45

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

6394

Ra 26/1/46

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

ACCORDO SALARIALE PER LE MAESTRANZE DIPENDENTI DALLO STABILIMENTO DI BISNATE E DELLA DITTA PASSARELLA MARIO (OFFICINE MECCANICHE PER UTENSILI IN SERIE).-

Stipulato il 7 dicembre 1945

Decorrenza 1 settembre 1945

Con l'applicazione dei nuovi salari sono annullati ed assorbiti tutti i presi gli acconti concessi in denaro o in natura in visione degli adeguamenti salariali.-

Viene fissato l'inquadramento dei dipendenti (donne) in 3 categorie

L'apprendistato viene stabilito in anni 2, 2 ,1 a secondo dell'età di assunzione e non superando l'età di anni 18.-

Le paghe vengono fissate in L. 60 e L. 141 (giornaliere) contro precedenti L. 70 e L. 62.-

Le apprendiste percepiscono un salario orario che va da L. 5 a L. 8 a secondo dell'età.-

---

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Con l'applicazione dei nuovi salari sono annullati ed assorbiti tutti i premi gli acconti concessi in denaro o in natura in visione degli adeguamenti salariali.-

Viene fissato l'inquadramento dei dipendenti (donne) in 3 categorie

L'apprendistato viene stabilito in anni 2, o ,3 a secondo dell'eth di assunzione e non superiori l'eth di anni 18.-

Le paghe vengono fissate in £. 160 e £. 141 (giornaliere) contro precedenti £. 70 e £. 60.-

Le apprendiste percepiscono un salario orario che va da £. 9 a £. 8 a secondo dell'eth.-

---

Torino 7 dicembre 1945

6393

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDS No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

BEST COPY POSSIBLE
FILMED AS FOUND
IN COLLECTION

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 78-5021

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE MAESTRANZE ADDETTE ALLO STABILIMENTO DI BIANZE' DELLA DITTA MARIO PASSAGLIA ESERCENTE CONFEZIONE BIANCHERIA PER UOMO, IN BERIE - (3/9/1945) -

- - - - - - - - - -

L'anno 1945, addì 7 del mese di Dicembre, presso la Sede della Ditta Mario PASSAGLIA, in Bianzé,

TRA l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr. Carlo Dacò assistito dal Sig. Giulio Boschetto dell'Associazione stessa, con l'intervento del Sig. Mario Passaglia titolare della Ditta, assistito dal Rag. Aristodemo Grimaldi,

E la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona dei Sig. Enrico Gasolaro, assistito dal Sig. Primo-G. De-Sanctis della Camera stessa e della Commissione Interna della Ditta Passaglia,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per le maestranze addette alla Stabilimento Passaglia:

Art. 1) - A far tempo dal 3/9/1945, le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

DONNE: 1ª categoria (si intendono di 1ª categ.le lavoranti che hanno la capacità di compiere tutti i lavori inerenti al capo completo, nonchè le stiratrici a macchina e le amidatrici)...£. 10,50

2ª categoria (si intendono le preparatrici a mano dei davanti, cucitrici a macchina dei davanti, cucitrici spalla, attaccatura collo, preparatrici polsi a mano, cucitrici polsi a macchina, attaccatrici maniche alla spalla, chiusura maniche e fianchi, macchiniste attaccatrici polsi alle maniche, orlatrici, verificatrici, appuntellatrici, stiratrici a mano ....." 9,25

3ª categoria (si intendono le operaie addette alla scalfatura, preparatrici di polsi a macchina, ribattitrici polsi, attaccabottoni, rinforzo maniche, (filetta) - se non è data a lavoranti apprendiste- pulitrici-se la mansione non è disimpegnata dalle apprendiste), cucitrici rapporto ....." 8,--

APPRENDISTATO DONNE: assunte da 14 a 15 anni (durata apprendistato anni 3) - Per il 1° Semestre ....." 5,--

" " 2° " ....." 5,60

" " 3° " ....." 6,20

" " 4° " ....." 6,80

" " 5° " ....." 7,40

" " 6° " ....." 8,--

assunte in età da 15 a 18 anni (durata apprendistato anni 2) - Per il 1° Semestre ....." 5,--

" " 2° " ....." 6,--

" " 3° " ....." 7,--

" " 4° " ....." 8,--

Art. 2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi di paga restano

completo,nonchè le stiratrici a macchina e le amidatrici;...." 11,-

2ª categoria (si intendono le preparatrici a mano dei davanti,cucitrici a macchina dei davanti,cucitrici spalla,attaccatura collo,preparatrici polsi a mano,cucitrici polsi a macchina,attaccatrici maniche alle spalle,chiusura maniche e fianchi,macchiniste attaccatrici polsi alle maniche,orlatrici,verificatrici,rappiellatrici,stiratrici a mano ....." 9,25

1ª categoria (si intendono le operaie addette alla scalfatura,preparatrici di polsi a macchina,ribattitrici polsi,attaccabottoni,rinforzo maniche,(filetta) - se non è data a lavoranti apprendiste- pulitrici-se la mansione non è disimpegnata dalle apprendiste),cucitrici rapporto ....." 8,--

APPRENDISTATO DONNE: assunte da 14 a 16 anni (durata apprendistato anni 3) - Per il 1° Semestre ....." 5,--

" " 2° " ....." 5,60

" " 3° " ....." 6,20

" " 4° " ....." 6,80

" " 5° " ....." 7,40

" " 6° " ....." 8,--

assunte in età da 16 a 18 anni (durata apprendistato anni 2) - Per il 1° Semestre ....." 5,--

" " 2° " ....." 6,--

" " 3° " ....." 7,--

" " 4° " ....." 8,--

ART. 2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi di paga restano - a partire dalla data del presente contratto - annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalla Azienda.

ART.3) - Il presente accordo ha carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale e le parti s'impegnano sin d'ora a ritenerlo senz'altro scaduto con l'emanazione di tale regolamentazione.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p.L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE p.LA CAMERA DEL LAVORO VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI
IL DIRETTORE
(dag.Giuseppe Cabrio)

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Registrato il 14.12.1945
sul registro cronologico al n. 101
Pag. 14
Posizione di archivio III/13/A

IL DIRETTORE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 78502

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

58

WATCHMEN
VERCELLI

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF DISCONTINUOS WORKERS AND WATCHMEN ETC. IN INDUSTRIAL FIRMS IN THE VERCELLI AND VALSESIA DISTRICTS OF VERCELLI PROVINCE. (No. 319).

1. The agreement concedes new pay rates ranging from 186,95 lire per day for the highest paid grade to 93,60 lire per day for the lowest paid grade.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

31.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER

Approved

31. 12.45

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec 26/1/46

6390

ACCORDO SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA- DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI PER IL VERCELLESE E LA VALSESIA

STIPULATO L'11 DICEMBRE 1945.-

DECORRENZA- DALLA DATA DI DECORRENZA DEI SINGOLI ACCORDI DI CATEGORIA- GIÀ STIPULATI ED IN CASO DI MANCANZA DI PRECEDENTI ACCORDI DAL 1°.9. 1945.-

I DIPENDENTI VENGONO INQUADRATI IN QUATTRO RAGGRUPPAMENTI.-

LE PAGHE VENGONO FISSATE PER GLI UOMINI IN £. 186,95 E IN £. 175,55 PER OTTO ORE DI LAVORO CONTRO PRECEDENTI £. 85,25 E £. 82,45.-

PER LE DONNE IN £. 149,95 E £. 143,30 CONTRO PRECEDENTI £. 68,55 E £. 64,65.-

I DIPENDENTI INFERIORI AI 18 ANNI VENGONO RETRIBUITI CON UN SALARIO GIORNALIERO DI £. 116,60 E £. 93,30 CONTRO PRECEDENTI £. 67,55 E 65.-

---

TORINO 27 DICEMBRE 1945.+

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

I DIPENDENTI VENGONO INQUADRATI IN QUATTRO RAGGRUPPAMENTI.-

LE PAGHE VENGONO FISSATE PER GLI UOMINI IN £. 186,95 E IN £. 175,55 PER OTTO ORE DI LAVORO. CONTRO PRECEDENTI £. 89,25 E £. 82,45.-

PER LE DONNE IN £. 149,95 E £. 143,30 CONTRO PRECEDENTI £. 68,55 E £. 64,65.-

I DIPENDENTI INFERIORI AI 18 ANNI VENGONO RETRIBUITI CON UN SALARIO GIORNALIERO DI £. 116,60 E £. 93,60 CONTRO PRECEDENTI £. 67,55 E 65.-

---

TORINO 27 DICEMBRE 1945.+

6389

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA. -

- - - - - - -

L'anno 1945, addì 11 del mese di dicembre, in Vercelli, presso la Sede dell'Associazione Industriale Vercellese,

Tra l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE, in persona del Dr.Carlo Daccò assistito da un gruppo di Industriali della Zona,

E LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI, in persona del sig.Enrico Casolaro, assistito da rappresentanze delle Commissioni Interne,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro, dipendenti da aziende industriali del Vercellese e della Valsesia;

ART.1) - A far tempo dalla decorrenza dei singoli accordi per la perequazione salariale, sottoscritti per le varie categorie d'industria ed in mancanza di essi, dal 1/9/1945, le paghe giornaliere (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate :

CATEGORIE		PAGHE GIORNALIERE orario giornaliero normale di lavoro per 10 ore	per 8 ore
U O M I N I			
Raggruppamento A)			
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati, capi-guardie	L.	130,==	112,==
Raggruppamento B)			
Uomini aventi altre mansioni di età superiore ai 18 anni	"	116,==	100,==
di età dai 16 ai 18 anni	"	81,==	70,==
di età inferiore ai 16 anni	"	59,==	51,==
D O N N E			
Raggruppamento C)			
Infermiere patentate	"	84,==	73,==
Raggruppamento D)			
Donne aventi altre mansioni	"	77,==	66,==

ART.2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

za di essi, dal 1/9/1945, le paghe giornaliere (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate :

CATEGORIE		PAGHE GIORNALIERE orario giornaliero normale di lavoro per 10 ore	per 8 ore
U O M I N I			
Raggruppamento A)			
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati, capi-guardie	L.	130,==	112,==
Raggruppamento B)			
Uomini aventi altre mansioni di età superiore ai 18 anni	"	116,==	100,==
di età dai 16 ai 18 anni	"	81,==	70,==
di età inferiore ai 16 anni	"	59,==	51,==
D O N N E			
Raggruppamento C)			
Infermiere patentate	"	84,==	73,==
Raggruppamento D)			
Donne aventi altre mansioni	"	77,==	66,==

ART.2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte. Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole Ditte, a condizioni più favorevoli del presente contratto, conserveranno il loro valore nell'ambito dell'Azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso

p.L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE p.CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 79502

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI [illegible]

Registrato il 14.12.1945

al n. 1103

Posizione di archivio III / X / 5

IL DIRETTORE

declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

PROSPETTO COMPARATIVO CON PARI INDUSTRIA MECCANICA TORINESE

PER LE CATEGORIE SIMILARI.

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n. 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categoria similari industrie metallurgiche
Uomini-Raggrup. .	89,25	186,95	97.75	Operai qualif.
" " B	82,45	175,35	87.10	Manovali spec.
Idem oltà 16-18 anni	67.—	116,60	49,60	" 16-18 anni
" " Infer.16 a.	57,65	95,60	37,95	Idem 14-16 anni
Donne Agg.O.	68,55	149,95	81,40	Donne 1ª cat.
" " B	64;65	143,50	78,85	" 2ª "

(paga giornaliera per 8 ore di lavoro)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

...TTIVO CON PAGHE INDUSTRIA MECCANICA

...IE SIMILARI.

Lavori Siderurgici in settore Industriale

Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categoria similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
136,95	97,75	Operai spec.	98,35	
175,35	87,10	Manovali spec.	84,35	
116,60	49,60	" 1ª	69,10	
93,60	37,35	Idem 1-16 anni	57,75	
149,95	81,40	Donne 1ª spec.	70,60	
143,50	76,85	" 2ª "	66,75	

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

57

5 - ROMA/HAT
VERCELLI

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF THE PERSONNEL OF STRUTTAT INDUSTRIES IN THE VERCELLI AND VALSESIA DISTRICTS OF VERCELLI PROVINCE. (No. 311).-

1. The agreement, which is effective from the 15th of September 1945, concedes daily pay rates ranging from 194,90 lire for the highest paid grades to 79,35 lire for the lowest paid grades.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

31.12.45

E. SCICLUNA, Major
Regional Labor Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approval.
31.12.45

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. 25/1/46

6386

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI INDUSTRIE BERRETTI E CAPPELLI DI PAGLIA PER IL VERCELLESE E LA VALSESIA.-

Stipulato il 7 dicembre 1945

Decorrenza 15 settembre 1945.-

Condizioni aziendali più favorevoli restano in vigore.-
Gli anticipi ed i premi restano annullati ed assorbiti dai nuovi salari.-
Le paghe orarie vengono fissate per gli uomini in £. 194,90 e in £. 179,35 contro precedenti £. 98,95 e £. 81,50 per le donne in £. 156,60 contro precedenti £. 72,95.-
Gli apprendisti percepiscono un salario di £. 86,95 se uomini e di £. 79,35 se donne contro precedenti £. 58,90 e £. 55,80.-

---

Torino 7 Dicembre 1945.-

6385

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 785021

VERBALE DI ACCORDO SALARIAL PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE DELLE MAESTRANZE ADDETTE ALL'INDUSTRIA DEI BERRETTI ED ALLA LAVORAZIONE DEI CAPPELLI DI PAGLIA DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA - (15/9/1945) -

L'anno 1945, addì 7 del mese di dicembre, in Vercelli, presso la Sede della Associazione Industriale Vercellese,

Tra l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr.Carlo Dacò assistito dal sig.Giulio Boschetto dell'Associazione stessa, con l'intervento degli industriali della categoria,

E la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del sig.Enrico Caselaro, assistito dal sig.Prime Giovanni De Sanctis della Camera stessa e dalla rappresentanza delle Commissioni Interne,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per le maestranze addette ai berrettifici ed alla laverazione dei cappelli di paglia:

ART.1) - A far tempo dal 15 settembre 1945, le paghe orarie, esclusa l'indennità di contingenza, vengono così fissate :

UOMINI -

Superiori ai 18 anni -	operai specializzati ..... L.	15,==
idid.	operai qualificati ..... "	14,==
id.id.	operai comuni ..... "	13,==

DONNE -

superiori ai 20 anni	"	10,==

APPRENDISTATO - Apprendisti assunti fra i 14 e i 16 anni (durata apprendistato anni 2½) .....

		UOMINI	DONNE
1° semestre	L.	5,50	5,==
2° "	"	6,25	5,60
3° "	"	7,==	6,25
4° "	"	7,75	6,85
5° "	"	8,50	7,50

Apprendisti assunti in età fra i 16 e i 18 anni, (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	"	5,50	5,50
2° "	"	6,50	6,15
3° "	"	7,50	6,80
4° "	"	8,50	7,50

ART.2) - con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano, a partire dalla data del presente contratto annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed assegni per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte. Gli eventuali Accordi salariali già esistenti presso singole Ditte, a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati [illegible]

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Superiori ai 18 anni - operai specializzati ..... L. 15,==
idid. operai qualificati ..... " 14,==
id.id. operai comuni ..... " 13,==

DONNE -
superiori ai 20 anni ..... " 10,==

APPRENDISTATO - Apprendisti assunti fra i 14 e i 16 anni (durata apprendistato anni 2½) .....

		UOMINI	DONNE
1° semestre	L.	5,50	5,==
2° "	"	6,25	5,60
3° "	"	7,==	6,25
4° "	"	7,75	6,85
5° "	"	8,50	7,50
Apprendisti assunti in età fra i 16 e i 18 anni, (durata dell'apprendistato: anni 2):			
1° semestre	"	5,50	5,50
2° "	"	6,50	6,15
3° "	"	7,50	6,80
4° "	"	8,50	7,50

ART.2) - con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano, a partire dalla data del presente contratto annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accordi per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte. Gli eventuali Accordi salariali già esistenti presso singole Ditte, a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'Azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

ART.3) - Il presente accordo ha carattere provvisorio in attesa delle nuove regolamentazioni di carattere generale e le parti si impegnano sin d'ora a ritenerlo senz'altro decaduto con l'emanazione di tale regolamentazione.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p.L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE p.LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI
IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 75021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CATEGORIA	Salario netto presente (vecchio n. X)	Salario netto in base nuovo contratto (nuovo n.)	[illegible]	[illegible]
Operai specializ.	96,55	134,90	93,95	Operai specializ.
" qualificati	91,35	125,95	94,60	" qualificati
" comuni	81,50	119,35	97,75	" comuni
Donne qual. e 20 an.	72,95	156,60	33,65	Donne I^a cat.
Apprend. I^a annu. 18 a 19 anni				
Comuni	56,90	86,95	28,05	
Donne	55,80	79,35	23,55	
Apprend. I^a annu. 16 a 18 anni				
Comuni	58,90	86,95	28,05	
Donne	55,80	79,35	23,55	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Industria Cumelli di Puglia di Verce 11

Salario netto in base minimo contratto (specific n.2)	Differenziali	Categorie simil. Ind. industria metal. artigiane	Salario netto	Operaio ord.
194,30	93,95	Operai specif.	98,95	
185,95	94,60	" qualific.	91,35	
179,35	97,75	" comuni	81,50	
156,60	83,65	Donne I^a categ.	70,65	
86,95	28,05			
79,35	23,55			
86,35	28,05			
79,35	23,55			

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

56

REPAIRS
TYPEWRITERS

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

VERCELLI

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF THE PERSONNEL OF COMMERCIAL FIRMS ENGAGED IN THE TRADE AND REPAIRS OF TYPEWRITERS IN VERCELLI PROVINCE (N. 308)

1. The agreement, which is effective from the 1st of Oct. 1945, concedes pay rates scaled according to category varying from 6835 lire to 2486 lire per month for clerikal employees and from 232 lire to 94 lire per day for workers.

2. The agreement provides for the payment of arrears of pay varying from 3000 lire to 1200 lire.

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

31.12.45

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

31.12.45

6382

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. 26/1/46

ACCORDO SALARIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE DITTE COMMERCIALI DI VENDITA E RIPARAZIONE MACCHINE DA SCRIVERE

In Provincia di V E R C E L L I

Stipulato il 5/12/1945

Decorrenza 1/10/1945

Corresponsione di arretrati per la retroattività dell'Accordo stabiliti in:

L. 3.000 per i meccanici
L. 2.700 per i pulitori
L. 1.200 per gli apprendisti.

Gli stipendi per gli impiegati (uomini) vengono fissati in Lire 6.835 ed in L. 5.462 contro precedenti L. 4.775 e L. 3.557 per le donne in L. 5.927 e L. 4.837 contro precedenti L. 4.017 e ~~xxxxxx~~ L. 3.032.

Gli impiegati uomini e donne inferiori ai 21 anni hanno uno stipendio che gradatamente diminuisce fino a L. 2.690 e L. 2.486 contro precedenti L. 1.825 e L. 1.705.

Gli operai aggiustatori hanno un salario giornaliero di L. 232,= i meccanici di L. 226 gli apprendisti di L. 94 e 109, secondo l'età, contro precedenti L. 118 - 113 - 58 e 68.

6381

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

L. 2.700 per i pulitori

L. 1.200 per gli apprendisti.

Gli stipendi per gli impiegati (uomini) vengono fissati in Lire 6.835 ed in L. 5.462 contro precedenti L. 4.775 e L. 3.557 per le donne in L. 5.927 e L. 4.837 contro precedenti L. 4.017 e ~~xxxx~~ L. 3.032.

Gli impiegati uomini e donne inferiori ai 21 anni hanno uno stipendio che gradatamente diminuisce fino a L. 2.690 e L. 2.486 contro precedenti L. 1.825 e L. 1.705.

Gli operai aggiustatori hanno un salario giornaliero di L. 232,= i meccanici di L. 226 gli apprendisti di L. 94 e 109, secondo l'età, contro precedenti L. 118 - 113 - 58 e 68.

6381

AF/PM

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prot

Vercelli, 5 DICEMBRE 1945

Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 10.15 - 12.01

- ACCORDO SALARIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE DITTE COMMERCIALI DI VENDITA E RIPARAZIONI MACCHINE DA SCRIVERE -

—oOo—

L'anno 1945 - il giorno 5 dicembre - in Vercelli - tra l'Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli, rappresentata dai Sigg.

- CASTAGNA Francesco — Commerciante Macchine scrivere
- GALLEANI Rag.Piero — Segretario Associazione Commercianti

debitamente delegati dall'Associazione stessa, coll'autorizzazione al Rag.Piero Galleani a sottoscrivere l'accordo anche in rappresentanza della Categoria dei Datori di Lavoro,

e la locale Camera del Lavoro, rappresentata dai Sigg. :

- BONTEMPO Gerardo — Rappresentante dei Lavoratori
- MANABOLDO Bruno — Segretario Camera Lavoro Sett. Commerci

con delega da parte della Camera del Lavoro al Sig; Manabaldo Bruno , a sottoscrivere l'accordo.

6380

ART. 1 - Il presente accordo salariale si riferisce ai dipendenti delle Ditte Commerciali di vendita e riparazione macchine da scrivere. Quanto è contenuto nel presente contratto deve intendersi applicato alle categorie nelle stesso contemplate.

ART. 2 - Avendo detto contratto decorrenza dal 1° Ottobre u.s.come per le altre Categorie commerciali, le parti interessate, in pieno accordo, hanno stabilito di concedere degli arretrati nella seguenti misure :

OPERAI MECCANICI.....L. 3.000 (Tremila)
OPERAI MILITARI.....L. 2.700 (Duemilasettecent

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 178502

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prot.

Vercelli, 5 DICEMBRE 1945

Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 10.14 - 19.04

- ACCORDO SALARIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE DITTE COMMERCIALI DI VENDITA E RIPARAZIONI MACCHINE DA SCRIVERE -

-----oOo-----

L'anno 1945 - il giorno 5 dicembre - in Vercelli - tra l'Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli, rappresentata dai Sigg.

- CASTAGNA Francesco — Commerciante Macchine scrivere
- GALLEANI Rag.Piero — Segretario Associazione Commercianti

debitamente delegati dall'Associazione stessa, coll'autorizzazione al Rag.Piero Galleani a sottoscrivere l'accordo anche in rappresentanza della Categoria dei Datori di Lavoro,

e la locale Camera del Lavoro, rappresentata dai Sigg. :

- BONTEMPO Gerardo — Rappresentante dei Lavoratori
- RANABOLDO Bruno — Segretario Camera Lavoro Sett. Commerci

con delega da parte della Camera del Lavoro al Sig: Ranaboldo Bruno , a sottoscrivere l'accordo.

6380

ART. 1 - Il presente accordo salariale si riferisce ai dipendenti delle Ditte Commerciali di vendita e riparazione macchine da scrivere. Quanto è contenuto nel presente contratto deve intendersi applicato alle categorie nello stesso contemplate.

ART. 2 - Avendo detto contratto decorrenza dal 1° Ottobre u.s.come per le altre Categoria commerciali, le parti interessate, in pieno accordo, hanno stabilito di concedere degli arretrati nella seguenti misure :

OPERAI MECCANICI.....L. 3.000 (Tremila)
OPERAI FULITORI.....L. 2.700 (Duemilasettecent

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Categoria Commercianti

- CASTAGNA Francesco — Commerciante Macchine scrivere
- GALLEANI Rag.Piero — Segretario Associazione Commercianti

debitamente delegati dall'Associazione stessa, coll'autorizzazione al Rag.Piero Galleani a sottoscrivere l'accordo anche in rappresentanza della Categoria dei Datori di Lavoro,

e la locale Camera del Lavoro, rappresentata dai Sigg. :

- BONTEMPO Gerardo — Rappresentante dei Lavoratori
- MANABOLDO Bruno — Segretario Camra Lavoro Sett. Commerci

con delega da parte della Camera del Lavoro al Sig; Manaboldo Bruno , a sottoscrivere l'accordo.

6380

ART. 1 - Il presente accordo salariale si riferisce ai dipendenti delle Ditte Commerciali di vendita e riparazione macchine da scrivere. Quanto è contenuto nel presente contratto deve intendersi applicato alle categorie nello stesso contemplate.

ART. 2 - Avendo detto contratto decorrenza dal 1° Ottobre u.s.come per le altre Categorie commerciali, le parti interessate, in pieno accordo, hanno stabilito di concedere degli arretrati nelle seguenti misure :

OPERAI MECCANICI.....L. 3.000 (Tremila)
OPERAI FULITORI.....L. 2.700 (Duemilasettecent
APPRENDISTI.....L. 1.200 (Milleduecento)

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

E' da tener presente che a norma di legge, i seguenti minimi di retribuzione sono al lordo di R.M.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785071

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prot.

Vercelli, _____

Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 16.74 - 12.01

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

II°-CATEGORIA	UOMINI	DONNE
Con età superiore ai 21 anni.....	5.300	4.300
Con età inferiore ai 21 anni.....	4.000	3.200
III°-CATEGORIA		
Con età superiore ai 21 anni.....	3.800	3.100
Con età dai 20 ai 21 anni.....	3.450	2.850
Con età dai 19 ai 20 anni.....	3.100	2.600
Con età dai 18 ai 19 anni.....	2.750	2.350
Con età dai 17 ai 18 anni.....	2.400	2.100
Con età dai 16 ai 17 anni.....	2.000	1.800
Inferiori ai 16 anni.....	1.550	1450

PERSONALE CON MANSIONI OPERAIE

Aggiustatore..... L. 20 orarie
Meccanico di macchine da scrivere..... L. 19 orarie
Pulitore di macchine da scrivere..... L. 16 orarie

A P P R E N D I S T I

Dai 14 ai 16 anni..... L. 6.50 orarie
Dai 16 ai 17 anni..... L. 7.50 orarie
Dai 17 ai 18 anni..... L. 8.50 orarie

ART. 3 - ORARIO DI LAVORO
L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, ripartite in 8 ore giornaliere.

ART. 4 - INDENNITA' CARO-VITA
Viene corrisposta nelle misure stabilite come da accordo avvenuto con la locale Camera del Lavoro.

ART. 5 - Il presente accordo salariale ha effetto dal 5 dicembre 1945, e si intende tacitamente rinnovato mese per mese, se una delle parti non l'avrà disdetto nel termine e con procedura di legge.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Con età dai 20 ai 21 anni.....	3.450	2.850
Con età dai 19 ai 20 anni.....	3.100	2.600
Con età dai 18 ai 19 anni.....	2.750	2.350
Con età dai 17 ai 18 anni.....	2.400	2.100
Con età dai 16 ai 17 anni.....	2.000	1.800
Inferiori ai 16 anni.....	1.550	1450

PERSONALE CON MANSIONI OPERAIE

Aggiustatore..... L. 20 orarie
Meccanico di macchine da scrivere..... L. 19 orarie
Pulitore di macchine da scrivere..... L. 16 orarie

A P P R E N D I S T I

Dai 14 ai 16 anni..... L. 6.50 orarie
Dai 16 ai 17 anni..... L. 7.50 orarie
Dai 17 ai 18 anni..... L. 8.50 orarie

ART. 3 - ORARIO DI LAVORO
L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, ripartite in 8 ore giornaliere.

ART. 4 - INDENNITA' CARO-VITA
Viene corrisposta nelle misure stabilite come da accordo avvenuto con la locale Camera del Lavoro.

ART. 5 - Il presente accordo salariale ha effetto dal 5 dicembre 1945, e si intende tacitamente rinnovato mese per mese, se una delle parti non l'avrà disdetto nel termine e con procedura di legge.

Letto, approvato, sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
(Rag. Piero Gall...)

p. LA CAMERA DEL LAVORO
(Bruno Rabbeldo)

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

p. L'UFFICIO DEL LAVORO
(Rag. Giuseppe Gabrio)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Registrato il 14. 12. 1945

al registro cronologico al N. 102

Pag. 14

Posizione di archivio IV/1/P

IL DIRETTORE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Categoria	Importo retribuzione precedente (allegato n. I)	Importo retribuzione in lire italiane contenuto (allegato n. 4)	Paga	Lire tedesche da detrarre per ogni lira italiana
Ass.amm.impiegatizio				
XI Cat.sup.21 anni Uomini	4775	6835	2060	
Donne	4017	5827	1810	
Idem inf.21 anni Uomini	3428,80	5309	1670,20	
Donne	2721,50	4512	1790,50	
XX Categoria sup.21 anni Uomini	3557,90	5462,90	1905.—	
Donne	3032,10	4837,15	1805,05	
Idem 20-21 anni Uomini	3048,10	5054,20	1906,10	
Donne	2817,10	4610,10	1793.—	
Idem 19-20 anni Uomini	2351,15	4351,15	1760.—	
Donne	2381,20	3986,95	1605,75	
Idem 18-19 anni Uomini	2473,10	4143,10	1670.—	
Donne	2263.—	3770.—	1507.—	
Idem 17-18 anni Uomini	2336,25	3352,25	1216.—	
Donne	2037,80	2979,80	942.—	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Varietà e riparazioni macchine da scrivere

	6235	2060			
	5927	1910			
	5309	1870,20			
	4512	1790,50			
	5462,90	1905.—			
	4837,15	1805,05			
	5054,20	1906,10			
	4620,10	1793.—			
	4351,15	1760.—			
	3986,95	1605,75			
	4143,10	1670.—			
	3770.—	1507.—			
	3352,25	1216.—			
	2979,80	942.—			

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

Segue ./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

785021

[illegible] CONTRATTO [illegible]
[illegible] DI LAVORO [illegible]

Segue : Vendit[illegible]

Categoria	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza piena	Categorie abil[illegible] Lavoratrici metallurgiche
Adem 17 anni				
Uomini	2040,15	2[illegible],25	930,10	
Donne	1206,30	2707,30	901.—	
Adem inf. 16 anni				
Uomini	1825,15	2690,25	865,10	
Donne	1705,30	2486,45	781,15	
Operai specializzati	118,95	232,50	113,55	Operai specia[illegible]
Meccanici macchine semi vere	113,65	226,30	112,65	" "
Fresatori macchine "				
Apprendisti				
14-16 anni	58,10	94,55	36,45	Apprendisti [illegible] fino 16 anni
16-17 "	61,60	102,10	40,50	Apprendisti [illegible] anni
17-18 "	68,30	109,70	41,40	" "

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Segue : Vendita e riparazioni macchine da scrivere.

VENDITA

Guadagno netto in base nuovo contratto (vecchio m.a)	Differenza paga	Categorie simili - Altri industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
2892,25	990,10			
2707,30	901.—			
2690,25	865,10			
2406,45	761,15			
232,50	113,55	Operai speciali.	98,95	
226,30	113,85	" "	98,95	
94,55	36,45	Apprendisti sotto i 16 anni	55,80	
102,10	40,50	Apprendisti 16-18 anni	61,85	
109,70	43,00	" " "	66,85	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

55 GENERAL
WHOLEHOUSE
VERCELLI

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF EMPLOYEES AND WORKERS IN MAGAZZINI GENERALI IN VERCELLI PROVINCE (No 299)

1. The agreement, which is effective from the 1st of September 0945, concedes basic pay rates ranging from 6500 lire to 1450 lire per month for male and female employees and from 18.75 lire to 9.50 lire per hour for workers.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

29/12/45

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONTE

Approved

T. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. 26/1/46

6376

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DA MAGAZZINI GENERALI

VERCELLI

Stipulato: 16/11/45

Decorrenza 1/9/45

Gli stipendi lordi mensili, esclusa l'indennità di contingenza variano da £.1550 a £.6500. per gli uomini.

Per le stesse categorie delle donne gli stipendi sono pressochè uguali a quelli degli uomini.

Agli operai specializzati £. 10,75 orarie
" " comuni inferiori ai 21 anni £. 9,30 orarie

Torino, dicembre 1945

6375

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNBC No. 785021

declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prot.

Vercelli,
Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 16.74 - 12.61

15 novembre 1945

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DAI MAGAZZINI GENERALI

Il giorno 15 novembre 1945, in Vercelli presso la sede dell'Assoc. dei Commercianti della Provincia di Vercelli - in via G.Ferraris n° 15; tra la Associazione stessa, rappresentata dai sigg. :

Milanesio geom. Giuseppe - rappr. dei Magazzini Gener.
Galleani rag. Piero - segret. Assoc. Comm.

tutti debitamente delegati dall'Associazione stessa, con l'autorizzazione al rag.Galleani a sottoscrivere l'accordo anche in rappresentanza dei datori di lavoro;

e la Camera del Lavoro rappresentata da:

sig. Ranaboldo Bruno " rappr. Camera del Lavoro
" Rossetti Agostino " " " prestatori d'opera

con delega al sig.Ranaboldo a sottoscrivere l'accordo.

Art.1) - Il presente accordo salariale si riferisce ai Magazzini Generali Quanto è contenuto nel presente contratto deve intendersi applicato alle categorie sopraprevista ed ha valore giuridico per tutta la Provincia esclusa la zona biellese.

Art.2) - Le parti in questione di comune accordo stabiliscono i seguenti minimi di retribuzione che verranno applicati con decorrenza 1° [illegible] 1945.

ART.3) - L'indennità di caro-vita e di maneata mensa è stabilita nella misura che sono in vigore per tutte le altre categorie del Commercio (accordo 1 luglio 45).

Art.4) - Il presente accordo salariale ha effetto dal 1° [illegible] 1945, e si intende tacitamente rinnovato mese per mese, se una delle due parti non l'avrà disdetto nei termini e con la procedura di legge.

[illegible]

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

E;fra la Associazione stessa,rappresentata dai sigg. :

Milanesio geom. Giuseppe - rappr. dei Magazzini Gener.
Galleani rag. Piero - segret. Assoc. Comm.

tutti debitamente delegati dall'Associazione stessa,con l'autorizzazione al rag.Galleani a sottoscrivere l'accordo anche in rappresentanza dei datori di lavoro;

e la Camera del Lavoro rappresentata da:

sig. Ranaboldo Bruno - rappr. Camera del Lavoro
" Rossetti Agostino - " " prestatori d'opera

con delega al sig.Ranaboldo a sottoscrivere l'accordo.

Art.1) - Il presente accordo salariale si riferisce ai Magazzini Generali

Quanto è contenuto nel presente contratto deve intendersi applicato alle categorie sopraprevviste ed ha valore giuridico per tutta la Provincia esclusa la zona biellese.

Art.2) - Le parti in questione di comune accordo stabiliscono i seguenti minimi di ~~xxxx~~ retribuzione che verranno applicati con decorrenza 1° SETTEMBRE 1945.

Art.3) - L'indennità di caro-vita è di comune accordo stabilita nella misura che sono in vigore per tutte le altre categorie del Commercio (accordo 1 luglio 45).

Art.4) - Il presente accordo salariale ha effetto dal 1° SETTEMBRE 1945, e si intende tacitamente rinnovato anno per anno,se una delle due parti non l'avrà disdetto nei termini e con le procedure di legge.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

Da tener presente che a norma di legge i seguenti minimi sono alla lorda di M.O.

Personale con mansioni impiegatizie.

		uomini	donne
I^ categoria			
2^ "	" sopra ai 21 anni	£ 5.500,=	£ 4.300,=
" "	" sotto ai 21 anni	" 5.300,=	" 4.300,=
		" 4.000,=	" 3.200,=

segue ./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Tra la Associazione stessa, rappresentata dai sigg. :

Milanesio geom. Giuseppe - rappr. dei Magazzini Gener.
Galleani rag. Piero - segret. Assoc. Comm.

tutti debitamente delegati dall'Associazione stessa, con l'autorizzazione al rag. Galleani a sottoscrivere l'accordo anche in rappresentanza dei datori di lavoro;

e la Camera del Lavoro rappresentata da:

sig. Ranaboldo Bruno - rappr. Camera del Lavoro
" Rossetti Agostino - " " prestatori d'opera

con delega al sig. Ranaboldo a sottoscrivere l'accordo.

Art.1) - Il presente accordo salariale si riferisce ai Magazzini Generali

Quanto è contenuto nel presente contratto deve intendersi applicato alle categorie sopraprevista ed ha valore giuridico per tutta la Provincia esclusa la zona biellese.

Art.2) - Le parti in questione di comune accordo stabiliscono i seguenti minimi di ~~xxxx~~ retribuzione che verranno applicati con decorrenza 1° OTTOBRE 1945.

ART.3) - L'indennità di caro-vita e di mancata mensa è stabilita nelle misure che sono in vigore per tutte le altre categorie del Commercio (accordo 1 luglio 45).

Art.4) - Il presente accordo salariale ha effetto dal 1° OTTOBRE 1945, e si intende tacitamente rinnovato mese per mese, se una delle due parti non l'avrà disdetto nei termini e con le procedure di legge.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

Da tener presente che a norma di legge i seguenti minimi sono alx lordo di R.M.

Personale con mansioni impiegatizie.

		uomini	donne
1ª categoria		£ 6.500,=	6.500,=
2ª "	" sopra ai 21 anni	" 5.360,=	4.300,=
" "	" sotto ai 21 anni	" 4.000,=	3.200,=

segue ./.

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prot.

Vercelli. 1° novembre 1945

Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 18.74 - 12.61

segue-accordo Magaz.Gen.

		uomini	donne
3ª categoria	sopra ai 21 anni	£ 3.600,=	3.100,=
" " "	dai 20 ai 21 anni	" 3.450,=	2.850,=
" " "	dai 19 ai 20 " "	" 3.100,=	2.600,=
" " "	dai 18 ai 19 " "	" 2.750,=	2.350,=
" " "	dai 17 ai 18 " "	" 2.400,=	2.100,=
" " "	dai 15 ai 17 " "	" 2.000,=	1.800,=
" " "	sotto ai 16 anni...	" 1.550,=	1.450,=

Operai

operai specializzati	£ 18,75	orarie
operai qualificati	" 17,70	" "
operai comuni	" 16,65	" "
" " " " inferiori ai 21 anni	" 9,50	" "

Fatterini £ 988,= quindicinali
Portinai - Guardie notturne(in considerazione che usufruiscono alloggio-luce-ecc) £ 15,65 orarie

LETTO - APPROVATO - SOTTOSCRITTO.

VERCELLI 1° NOVEMBRE 1945

6375

p.L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
(Dott. Pollegioni Piero)

p.LA CAMERA DEL LAVORO
(Bruno Ramaboldo)

p.L'UFFICIO PROV.DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

"	"	"	"	dai 18 ai 19 anni	" 2.750,= 2.350,=
"	"	"	"	dai 17 ai 18 "	" 2.400,= 2.100,=
"	"	"	"	dai 16 ai 17 "	" 2.000,= 1.860,=
"	"	"	"	sotto ai 16 anni	" 1.550,= 1.450,=

Operai

Operai specializzati	£	18,75	orarie
Operai qualificati	"	17,70	" "
Operai comuni	"	16,65	" "
" " " " inferiori ai 21 anni	"	9,50	" "

Fattorini £ 988,= quindicinali

Portinai - Guardie notturne(in considerazione che usufruiscono alloggio-luce-ecc) £ 15,65 orarie

LETTO = APPROVATO = SOTTOSCRITTO.

VERCELLI 16 NOVEMBRE 1945

6373

P.LA CAMERA DEL LAVORO
(Bruno Ramaboldo)

P.L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
(Rag. Pietro Piero)

P.L'UFFICIO PROV.DEL LAVORO
IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1062

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785071

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

54

BARBERS

VERCELLI

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF BARBERS IN VERCELLI PROVINCE. (No. 297).

1. The agreement, which is effective from the 1st of November 1945, concedes basic pay rates scaled according to class of shops and ranging from 100 lire per day for 1st class to 84 for third class.-

2. Reasonable reductions are provided for juveniles.-

3. The agreement fixes also the amount of the contingency indemnity at 120 lire per day for both men and women.-

4. R.I.L.A.C. recommends approval on condition that the contingency indemnity for women does not exceed the level of 110 lire fixed by the Milan Agreement.-

31.12.45

P. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved
31.12.45

6371

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. 26/1/46

SG/oc

497

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DA PARRUCCHIERI
VERCELLI

Stipulato 22/10/45

Decorrenza: 1/11/45

Il salario giornaliero varia a seconda della categoria dei negozi e cioè £.100 per la prima, £.90 per la seconda e £.84 per la terza.

Diminuzioni sono previste per i lavoratori dai 14 ai 18 anni.

L'indennità di contingenza è pari a quella di Milano mentre quelle delle donne la supera.

Sono contemplati gli istituti delle ferie, assenze,ecc.

Torino, dicembre 1945

6370

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

ACCORDO SALARIALE OPERAI PARRUCCHIERI

Vengono fissati i seguenti minimi giornalieri rapportati alla giornata base di IO ore e settimanale di 56 ore :

LAVORANTI IN NEGOZI DI I° CATEGORIA L. I00.== giornaliere
" " " " 2° " " 90.== "
" " " " 3° " " 84.== "

Agli inferiori di I8 anni verrà corrisposto :

50% dai I6 ai I8 anni
40% " I4 " I6 " } dei rispettivi minimi di categoria

Per nuove assunzioni di apprendisti, potranno di volta in volta venire accordati provvisori salari d'accordo con la Camera del Lavoro.

Ai suddetti minimi verranno aggiunte le seguenti indennità di contingenza in vigore nel territorio sotto la giurisdizione della Camera del lavoro di Biella. :

Uomini e donne capi famiglia.....L.I20.== giornal.
" " non capi famiglia ....." I00.== "
" " " " " dai I8 ai 20 anni 90.== "
" " inferiori ai I8 anni. .....L. 50.== "

Agli uomini e donne capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.I5 giornaliere ragguagliabili ad ore per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

FERIE = Ai giovani apprendisti verranno corrisposti giorni IO di ferie annue.

ASSENZE = Tutte le assenze ingiustificate dai permessi concessi non verranno pagate, nel caso che l'assenza sia ingiustificata per giorni non dipendenti da lui, operai, verrà a questi corrisposto il 75% della paga globale.

LICENZIAMENTO = Il preavviso di licenziamento viene fissato in giorni otto e liquidato con una indennità pari ad una settimana ogni anno di servizio, sale indennità verrà calcolata sulla paga globale.

MALATTIA INFORTUNIO = Oltre quanto corrisposto dagli Istituti interessati, le Ditte corrisponderanno L.50 giornaliere per il periodo massimo riconosciuto dalla Cassa Malattie (carenza giorni tre).

Tra le parti si è concordato che se sulle nuove disposizioni in materia previdenziale, il dipendente viene ad ottenere una corresponsione che sia eguale o superi l'attuale si elimineranno le sette L. 50/?

Viene stabilito che nei casi in cui venga accertato il servizio per conto proprio da parte di un Lavorante, questo sarà passibile di licenziamento immediato.

Tutte le norme di cui sopra contemplate nel presente accordo e non

6369

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Agli uomini e donne capi famiglia con uno o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.15 giornaliere regolarmente accreditabili ad ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

MALATTIA = Ad ogni operaio verranno corrisposti giorni IO di malattia regolari.

ASSENZE = Tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi non verranno pagati, nel caso che l'assenza sia inattiva per ragioni non dipendenti dalla volontà dell'operaio, verrà a questi corrisposto il 75% della paga globale.

LICENZIAMENTO = Il preavviso di licenziamento viene fissato in giorni otto e liquidato con una indennità pari ad una settimana ogni anno di servizio, sulla indennità verrà calcolata sulla paga globale.

MALATTIA INFORTUNIO = Oltre quanto corrisposto dagli Istituti interessati, le Ditte corrisponderanno L.50 giornaliere per il periodo massimo riconosciuto dalla Cassa Malattie (carenza giorni tre).
Tra le parti si è concordato che se sulle nuove disposizioni in materia previdenziale, il dipendente viene ad ottenere una corresponsione che, sia eguale o superi l'attuale si eliminerannno le sette L. 50.?

Viene stabilito che nei casi in cui venga accertato il servizio per corto proprio da parte di un Lavorante, questo sarà passibile di licenziamento immediato.

Tutte le norme vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo restano in vigore.

Il presente accordo entra in vigore il I° novembre 1945 ed è provvisorio, cesserà quindi di esistere non appena sarà stipulato un contratto Regionale o Nazionale.

La liquidazione arretrati a tutto il 31 ottobre 1945, stabilita in L.2.000.==, verrà divisa in quattro rate di L.500.== mensili da corrispondersi al personale entro la prima settimana di ogni mese a partire dal novembre 1945

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

P/ L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

Soprintendente

P/ LA CAMERA DEL LAVORO

IL DIRETTORE

Biella, 22 Ottobre 1945

0369

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 1985

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Registrato il 4. 12. 1945

sul registro cronologico al n. 92

Pag. 13

Posizione di archivio 14/5/P

IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PARIS INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI.

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n. 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza a favore del nuovo contratto	Categorie simili Operai industrie metallurgiche
Lavoranti in magazzino				
2ª categoria	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3ª "	[illegible]	[illegible]	[illegible]	" "
4ª "	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Manovali 18-20 anni				
4ª categoria	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5ª "	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"
6ª "	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"
Manovali 20-21 anni dal 1° categoria	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4ª categoria	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"
5ª "	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...RATIVO CON PADRE INDUSTRIA METALLURGICA

SIMILARI.

Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga (1) (2) (3)	Categoria dei pari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
209,20	55,30	Operaio spec.	55,35	
229,50	57,50	" specializ.	57,55	
274,80	53,80	Manov. ordin.	54,35	
218,15	60,35	Appr. 1/2 anno	56,15	
230,60	60,45	"	61,45	
235,20	60,10	"	62,75	
233,90	57,20	Appr. 3/4-1/2 a.	59,70	
233,30	60,30	"	59,80	
237,50	57,20	"	59,50	

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Rivalli 53

WOOD-CUTTERS

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WOOD-CUTTERS ETC. IN THE RIVELLA DISTRICT OF VEROELLI PROVINCE. (No. 296).

1. The agreement, which is effective from the 1st of August 1945, concedes basic pay rates varying from 220 lire for the highest paid grades to 134 lire per day for the lowest paid grades.-

2. The agreement fixes also the amount of the contingency indemnity at 120 lire per day for both men and women.-

3. R.I.J.A.C. recommends approval of the agreement on condition that the contingency indemnity for women does not exceed the level of 110 lire fixed by the Milan Agreement.-

31.12.45

N. SICILIA, Major
Regional Labor Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PARONETTO

Approved
31.12.45

- 2 - 6367

M. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rcd. 26/1/46

SO/mm.

ACCORDO SALARIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA INDUSTRIE BOSCHIVE
" B I E L L A "

STIPULATO : 9.11.1945
DECORRENZA : 25.6.1945 per l'indennità di contingenza.
1.8.1945 paghe e altre clausole contrattuali.

Giornata lavorativa di 8 ore - e 48 settimanali -

Paghe oscillanti fra L. 134 e L. 220 giornaliere.

Per il lavoro compiuto di sera, è prevista l'esclusione della corresponsione dell'indennità per perdita stagionale e pioggia.

L'indennità di contingenza è pari a quella di maggio salvo per le donne che la superano.

Speciali indennità per i casi di malattia, infortuni e gravidanza.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Decorrenza : {25.7.1945 per l'indennità di contingenza.
1.8.1945 paghe e altre clausole contrattuali.

giornata lavorativa di 8 ore - e 40 settimanali -

****

Paghe oscillanti fra L. 134 e L. 220 giornaliere.

Per il lavoro garantito ad anno, è prevista l'esclusione della corresponsione dell'indennità per perdita stagionale e pioggia.

L'indennità di contingenza è pari a quella di Milano salvo per le donne che la supera.

Speciali indennità per i casi di malattia, infortuni e gravidanza.

*****

Torino, dicembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ADDI' 5 NOVEMBRE 1945 IN BIELLA, TRA LA CAMERA DELL'INDUSTRIA BIELLESE E LA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA, IN PERSONA DEI LORO RAPPRESENTANTI, A CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE PRECEDENTEMENTE INIZIATE, SI E' STIPULATO IL SEGUENTE ACCORDO, DA APPLICARSI AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE BOSCHIVE E FORESTALI DI BIELLA E CIRCONDARIO :

- - 6365

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ACCORDO PER I LAVORATORI DELLE INDUSTRIE BOSCHIVE
E FORESTALI DI BIELLA E CIRCONDARIO

Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni e rinnovi di contratti collettivi o di norme e regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe, indennità, premi, ecc.) che in quelle normative generali, non può aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle parti attuali contraenti.

Qualsiasi eventuale accordo diretto fra le aziende e le proprie maestranze, non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle competenti organizzazioni sindacali, a nessun effetto.

La Camera del lavoro di Biella si impegna a non provocare richieste dirette da parte delle Commissioni Interne o di altri ed a svolgere azione disciplinare verso le Commissioni che prendessero tali iniziative.

Le ore di sciopero per i motivi suddetti non saranno retribuite.

PAGHE

Vengono fissati i seguenti guadagni giornalieri per le giornate effettivamente lavorate, rapportati alla giornata base di 8 ore di lavoro ed alla settimana di 40 ore.

		Minimo	Indennità perdita stagionale e pioggia	Totale
Carbonai e boscaioli				
1ª Categoria	oltre 1000 m.	196	24	220
	fino a " "	136	24	160
2ª Categoria	oltre 1000 m.	180	24	204
	fino a " "	126	24	150
3ª Categoria	oltre 1000 m.	120	24	144
	fino a " "	110	24	134
Carrettieri (per 6 giornate lavorative di 9 ore)		160	—	160

6364

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

prendessero tali iniziative.

Le ore di sciopero per i motivi suddetti non saranno retribuite.

PAGHE

Vengono fissati i seguenti guadagni giornalieri per le giornate effettivamente lavorate, rapportati alla giornata base di 8 ore di lavoro ed alla settimana di 40 ore.

		Minimo	Indennità perdita stagionale e pioggia	Totale
Carbonai e boscaioli				
1ª Categoria	oltre 1000 m.	196	24	220
	fino a " "	136	24	160
2ª Categoria	oltre 1000 m.	180	24	204
	fino a " "	126	24	150
3ª Categoria	oltre 1000 m.	120	24	144
	fino a " "	110	24	134
Carrettieri (per 6 giornate lavorative di 9 ore)		160	—	160

6364

Le donne sono comprese nella 3ª categoria.

Si conviene pure che, se una ditta garantisce il lavoro per tutto l'anno al proprio dipendente, con pagamento a settimana o a quindicina fissa, senza quindi alcuna perdita stagionale o per pioggia (quali ad esempio i magazzinieri, carrettieri, custodi di cantiere ecc.), nella paga non va conglobata la quota fissata per le perdite stagionali e pioggia.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

FABBRO FACENTE FUNZIONE DELLA I^ CATEGORIA

Operai capaci di salire su qualsiasi pianta per legarla con funi onde abbatterla nel luogo più conveniente, tagliare piante di qualunque dimensione, rasente al suolo, secondo le leggi forestali, ridurre qualsiasi pianta in dimensioni obbligate, farla scendere a valle e caricarla su autocarri e carri.

Impiantare fili o paloretti di qualunque misura e farli funzionare, aggiustare fili e funicelle in caso di rottura.

FABBRO FACENTE FUNZIONE DELLA 2^ CATEGORIA

Operai capaci di abbattere piante in genere secondo le leggi forestali, a ridurle in pezzature commerciale, a lavorare con fili a sbalzo, dopo averne fatto gli impianti sotto la guida di operai di I^ categoria.

FABBRO FACENTE FUNZIONE DELLA 3^ CATEGORIA

Operai capaci di ridurre la legna già abbattuta in pezzature commerciale, raunarla ed accatastarla; addetti al trasporto di materiale vario per i fili, con muli ed a spalla; addetti al carico ed allo scarico della teleferica, al carico di autocarri o di carri nella stazione di arrivo della legna.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Viene di comune accordo deciso di corrispondere la seguente indennità di contingenza :

a) uomini e donne capi famiglia con una persona effettivamente a carico che non lavori . . . . . L. 120.= giorn.

Agli uomini e alle donne capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15 giornaliere ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

b) Uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 . . . . . L. 100.= "

c) Uomini e donne non capi famiglia dai 18 ai 20 anni . . . . . " 80.= "

6363

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNSC NO. 78507

Operai capaci di ricavare la legna già abbattuta in pezzature commerciale, raduunarla ed accatastarla; addetti al trasporto di materiale vario per i fili, con muli ed a spalla; addetti al carico ed allo scarico della teleferica, al carico di autocarri o di carri nelle stazione di arrivo della legna.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Viene di comune accordo deciso di corrispondere la seguente indennità di contingenza :

a) uomini e donne capi famiglia con una persona effettivamente a carico che non lavori . . . . . L. 120.= giorn.

Agli uomini e alle donne capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15 giornaliere ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

6265

b) Uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 . . . . . .L. 100.= "

c) Uomini e donne non capi famiglia dai 18 ai 20 anni . . . . . ." 90.= "

d) Uomini e donne inferiori ai 18 anni . . . . . ." 80.= "

L'indennità di contingenza e l'indennità dei giorni previsti non costituiscono parte integrale della retribuzione ad alcun effetto.Esse sono pertanto esenti da ogni contributo a scopo previdenziale,assicurativo ed assistenziale.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 79502

MAGGIORAZIONI

Le seguenti maggiorazioni vanno calcolate sulla paga base degli operai retribuiti a giornata :

per il lavoro da 40 a 48 ore 10%
per il lavoro oltre le 48 ore 20%
per il lavoro festivo 50%

In via provvisoria, senza che questo possa essere invocato come precedente ad alcun effetto, le maggiorazioni sopra segnate verranno effettuate anche sull'indennità di contingenza, nella quale non devono comprendersi gli assegni supplementari per le persone a carico.

MALATTIA

Oltre alle indennità corrisposte dall'Istituto Nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori, previste dalla circolare dell'Ente in data 1° settembre 1945, la ditta corrisponderà un'indennità fissa di L. 25 per 5 giorni settimanali, per tutto il periodo riconosciuto dall'Istituto, carenza esclusa.

Tale quota sarà assorbita, fino a concorrenza della stessa, dalle eventuali future migliorie del trattamento corrisposto dall'Istituto.

INFORTUNIO

Continuerà ad essere corrisposta l'indennità giornaliera di lire 50, prevista dal precedente accordo, per giorni 5 settimanali.

Essa sarà assorbita dalle eventuali future migliorie del trattamento previdenziale che verrà stabilito dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni.

GRAVIDANZA E PUERPERIO

L'indennità di lire 50 giornaliere, prevista dal precedente accordo, continuerà ad essere corrisposta da un mese prima del parto a cinque mesi dopo (totale mesi 6).

Tale corresponsione sarà effettuata per giorni 6 (sei) settimanali.

Resta inteso che tale somma sarà assorbita da qualsiasi trattamento previdenziale, che potesse essere istituito per questo titolo.

ALLATTAMENTO

Per le operaie lavoranti ad orario continuo, spetta un'ora per allattamento . Per le operaie lavoranti a giornata, verrà concessa un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio. Durata massima mesi 12 dopo il parto.

ASSENZE

Tutte le assenze ingiustificate e i permessi concessi non verranno pagati. Le assenze facoltative, che si prolungano oltre la settimana, danno

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

636

il fattore migliorie del trattamento corrisposto dall'Istituto.

INFORTUNIO

Continuerà ad essere corrisposta l'indennità giornaliera di lire 50, prevista dal precedente accordo, per giorni 5 settimanali.
Essa sarà assorbita dalle eventuali future migliorie del trattamento previdenziale che verrà stabilito dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni.

GRAVIDANZA E PUERPERIO

L'indennità di lire 50 giornaliere, prevista dal precedente accordo, continuerà ad essere corrisposta da un mese prima del parto e cinque mesi dopo (totale mesi 6).
Tale corresponsione sarà effettuata per giorni 6 (sei) settimanali.
Resta inteso che tale somma sarà assorbita da qualsiasi trattamento previdenziale, che potesse essere istituito per questo titolo.

ALLATTAMENTO

Per le operaie lavoranti ad orario continuo, spetta un'ora per l'allattamento . Per le operaie lavoranti a giornata, verrà concessa un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio. Durata massima mesi 12 dopo il parto.

ASSENZE

Tutte le assenze ingiustificate e i permessi concessi non verranno pagati. Le assenze arbitrarie, che si prolungano oltre la settimana, danno alla ditta il diritto di immediato licenziamento.

PREAVVISO DI INDENNITA' DI SERVIZIO

Il licenziamento dell'operaio e le sue dimissioni potranno aver luogo mediante avviso dato il sabato sera per il sabato successivo. Trattandosi di attività stagionale, non si farà luogo all'indennità di servizio.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ORARIO

Si precisa che, se anche non si raggiungeranno le 40 ore settimanali per motivi climaterici, non vi sarà obbligo di pagamento del minimo, in quanto nel predetto minimo è compresa l'indennità per perdite stagionali e pioggia. Si pagheranno unicamente le ore di effettivo lavoro.

Si conviene inoltre che la ditta garantirà il lavoro soltanto in relazione ai lotti ceduti in appalto od a giornata agli operai che lavorano a squadre. Ultimato l'abbattimento di ogni singolo lotto, sia la ditta che l'operaio si riterranno prosciolti da ogni impegno reciproco. Per tutti gli operai si applicherà il contratto stagionale.

INDENNITA' VIVERI

Si mantiene per il solo mese di luglio la corresponsione delle L. 500.= che viene a cessare dal 31 agosto 1949.

Il presente accordo ha durata indeterminata. Eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno 15 giorni e verrà sostituito con contratti che si stipuleranno in sede regionale, interregionale o nazionale.

Il presente accordo entra in vigore con effetto retroattivo dal 25 giugno 1949 per quanto riguarda l'indennità di contingenza e del 1° agosto 1949 per le paghe e per tutte le altre clausole ed avrà carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere regionale, interregionale o nazionale.

Con l'emanazione di tale regolamentazione totale o parziale le parti si impegnano sin d'ora a ritenere decaduto senz'altro il presente accordo, il quale non potrà essere invocato come precedente ad alcun effetto.

Per le materie non regolate dal presente accordo, valgono le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie boschive e forestali, stipulato il 14 giugno 1935 e relativi accordi integrativi provinciali.

La Camera del Lavoro riconosce la necessità per l'avvenire che qualsiasi nuovo accordo non dovrà avere una decorrenza anteriore al primo periodo di paga successivo alla data di stipulazione dell'accordo stesso.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...vigore a partire dal 15 agosto 1945.

Il presente accordo ha durata indeterminata. Eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno 15 giorni e verrà mostituito con contratti che si stipuleranno in sede regionale, interregionale o nazionale.

Il presente accordo entra in vigore con effetto retroattivo dal 25 giugno 1945 per quanto riguarda l'indennità di contingenza e dal 1° agosto 1945 per la paga base e per tutte le altre clausole ed avrà carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere regionale, interregionale o nazionale.

Con l'emanazione di tale regolamentazione totale o parziale le parti si impegnano sin d'ora a ritenere concluso senz'altro il presente accordo, il quale non potrà essere invocato come precedente ad alcun effetto.

6361

Per le materie non regolate dal presente accordo, valgono le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie bocchive e forestali, stipulato il 14 giugno 1935 e relativi accordi integrativi provinciali.

La Camera del Lavoro riconosce la necessità per l'avvenire che qualunque nuovo accordo non dovrà avere una decorrenza anteriore al primo periodo di paga successivo alla data di stipulazione dell'accordo stesso.

P. CAMERA DELL'INDUSTRIA
BIELLESE

P. CAMERA DEL LAVORO

IL DIRETTORE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Date	Salario netto trimestre precedente (specchio n. 1)	Salario netto in base alla nuova aliquota (specchio n. 2)	Differenza	Differenza tra imposta trattenuta e imposta dovuta
Scaglioni di imponibile				
1° " "				
2° " "				
3° " "				
4° " "				
5° " "				
6° " "				

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Salario netto (base nuovo contratto (media n. 6)	Differenza paga	Percentuale aumento indici metallurgici	Salario netto	Osservazioni
301,70	245,70	[illegible]	96,05	
345,75	315,80	"	45,95	
390,40	337,30	"	52,50	
357,35	338,75	"	18,60	
348,50	346,80	"	01,70	
328,35	341,35	"	13,30	

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

052

INSURANCE
CONTINGENCY
VERCELLI

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT AND AGREEMENT FOR A CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF EMPLOYEES IN INSURANCE AGENCIES IN VERCELLI PROVINCE. (No. 293).

1. The agreement, for which a retroactivity as from the 1st of January 1945 proposed by the contracting parties has been rejected by R.I.J.A.C. and amended to the 1st of May 1945, concedes a 30% increase of all wages and a contingency indemnity which is less than that of the Milan Agreement.-

2. The agreement concedes also a special allowance to all employees varying from 3000 lire to 1200 lire.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

28.12.1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rcc 26/1/45

6359

SG/mm. 293

ACCORDO SALARIALE INDENNITA' CONTINGENZA DIPENDENTI DA AGENZIE DI ASSICURAZIONE = VERCELLI =

STIPULATO : 13.11.1945
DECORRENZA : 1.11.1945

Nell'accordo è contemplato un'indennità di contingenza inferiore a quella di Milano, una maggiorazione del 30% degli stipendi con decorrenza 1° gennaio, una gratifica speciale.

6358

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Nell'accordo è contemplato un'indennità di contingenza inferiore a quella di Milano, una maggiorazione del 30% degli stipendi con decorrenza 1° gennaio, una gratifica speciale.

6358

Torino, dicembre 1945

Declassified E.O. 12065 Sec. 3.4(b)(1) NND 963021 By NARS Date 7/25/01

4/6/0

C. G. I. L.

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

VERCELLI

24.01 - 24.05 - 15.69

INDIRIZZO: PIAZZA SOLFERINO
CASELLA POSTALE N. 92

Prot. n. UFFICIO SEGRETERIA Vercelli, 13 novembre 1945

(da citare nella risposta)

Oggetto:

ACCORDO STIPULATO TRA LE AGENZIE DI ASSICURAZIONI E LA CAMERA DEL LAVORO IL 13. 11. 1945

Addì 13.11.1945, nella Sede della Camera del Lavoro di Vercelli, tra una rappresentanza di datori di lavoro delle AGENZIE DI ASSICURAZIONI della Piazza di Vercelli, e la Camera Confederale del Lavoro, in persona dei Sigg. FERRERO UGO - RANABOLDO BRUNO assistiti da una rappresentanza di Impiegati interessati, si è stipulato il seguente accordo:

Gli Agenti delle Agenzie di Assicurazione corrisponderanno ai propri dipendenti, con effetto 1° novembre 1945 le seguenti somme in aggiunta agli stipendi e compensi dell'indennità di guerra:

1) - Capi famiglia..... £. 2.100.=

2) - Uomini e donne superiori ai 21 anni..... " 1.700.=

3) - Uomini e donne inferiori ai 21 anni..... " 1.400.=

4) - Le £. 2.100 sono comprensive della 1 persona a carico; per le altre persone a carico £. 300.= ciascuna sino alla concorrenza di tre persone; successivamente £. 150.= per persona a carico.

5) - Resta inteso che a datare dal 1° gennaio 1945 gli stipendi aumentati del 30% in data 1.12.43 e comprensivi dell'indennità di presenza, verranno nuovamente maggiorati del 30% a partire dal 1° gennaio 1945.

6357

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NOT

1250 21

Adì 13.11.1945, nella Sede della Camera del Lavoro di Vercelli, tra una rappresentanza di datori di lavoro delle AGENZIE DI ASSICURAZIONI della Piazza di Vercelli, e la Camera Confederale del Lavoro, in persona dei Sigg. FERRERO UGO - RANABOLDO BRUNO assistiti da una rappresentanza di Impiegati interessati, si è stipulato il seguente accordo :

Gli Agenti delle Agenzie di Assicurazione corrisponderanno ai propri dipendenti, con effetto 1° novembre 1945 le seguenti somme in aggiunta agli stipendi e compensabili dell'indennità di guerra :

1) - Capi famiglia.....£. 2.100.=

2) - Uomini e donne superiori ai 21 anni....." 1.700.=

3) - Uomini e donne inferiori ai 21 anni....." 1.400.=

4) - Le £. 2.100 sono comprensive della 1 persona a carico ; per le altre persone a carico £. 300.= ciascuna sino alla concorrenza di tre persone; successivamente £. 150.= per persona acarico.

5) - Resta inteso che a datare dal 1° gennaio 1945 gli stipendi aumentati del 30% in data 1.12.43 e comprensivi dell'indennità di presenza, verranno nuovamente maggiorati del 30% a partire dal 1° gennaio 1945.

6) - L'indennità di mancata corresponsione mensa verrà regolarmente pagata in ragione di £. 250.= mensili.

7) - I datori di lavoro si impegnano di corrispondere entro e non oltre il 30 dicembre p.v. una gratifica per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del

*/.

6357

Documento C.G.I.L. 12065 Sezione 1-402/NMEC NO.
1945021

presente accordo così suddivisa :

£. 3.000 per capi famiglia
£. 2.000 per i dipendenti superiori ai 21 anni
£. 1.200 per i dipendenti inferiori ai 21 anni.

b) - Si intende che l'accordo verrà variato e adeguato nei casi di stipulazione di contratti di lavoro regionali o nazionali portanti migliorie salariali e di aumenti che si verificassero nel costo della vita.

GLI AGENTI DI - ASSICURAZIONI

LA CAMERA DEL LAVORO

L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO

IL DIRETTORE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - VERCELLI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Registrato il 4. 12. 1945

al n. 96

Pag. 14

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO

IL DIRETTORE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - VERCELLI

.....

.....

.....

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Registrato il 4. 12. 1945

sul registro generale al N. 96

Pag. 14

Posizione di archivio V. 6. 8

IL DIRETTORE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

(96)

PROSPETTO COMPARATIVO CON L'ARTE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI.

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n. 2)	Differenza paga	Categorie similari industria metallurgica
Cassieri con funzioni prevalenti di cassa	3835	5379	1544	=
Contabili	3492	5036	1544	
Aiuto contabili	3357	4901	1544	
Idem con 3 a.di serv.	3431	4975	1544	
Dattilografe	3101	4645	1541	
Applicati	3415	4959	1544	
Commessi esattori	3229	4773	1544	
Fattorini	3093	4637	1544	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

...O COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

...EGORIE SIMILARI.

AGENTI DI ASSICURAZIONE

...etto ...te ...n.I)	Salario netto in base nuovo contratto (cerchio n. 2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
	5379	1544	=	=	
	5036	1544			
	4901	1544			
	4975	1544			
	4645	1544			
	4959	1544			
	4773	1544			
	4637	1544			

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

G1

TAILORING

VERCELLI

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF DOMICILE WORKERS ENGAGED IN THE TAILORING TRADE IN VERCELLI PROVINCE. (No. 292).

1. The agreement, which is effective from the 1st of October 1945, concedes piecework pay rates ranging from 170 lire to 120 lire per piece.-

2. These rates are inclusive of contingency indemnity.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

G5

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

28.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rcc 26/1/46

6353

SC/cc

292

ACCORDO SALARIALE TARIFFE LAVORANTI SARTE A DOMICILIO = VERCELLI =

Stipulato 10/10/45

Decorrenza 1/10/45

Sono fissate le seguenti tariffe per le lavoranti sarte a domicilio, comprensive dell'indennità di contingenza:

Pantaloni	£.	170
Gilet	"	120

Torino, dicembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

comprensive dell'indennità di contingenza:

Pantaloni £. 170

Gilet " 120

Torino, dicembre 1945

6354

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

comprensive dell'indennità di contingenza:

Pantaloni £. 170

Gilet " 120

Torino, dicembre 1945

6354

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785071

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10.10.45 presso la Camera del Lavoro di Vercelli presenti i sigg. Casalaro Enrico e Camera Luigi per la Camera del Lavoro.

I sigg. Bordone, Celoria, Francia, e Leone in rappresentanza delle categorie sarti, assistiti dal rag.Bodo per l'Unione degli Artigiani si è convenuto quanto segue:

A partire dal I ottobre le tariffe per le lavoranti sarte a domicilio sono fissate nella seguente misura:

Pantaloni	L. 170
Gilet	" 120

Il filo per la confezione è a carico della lavorante.

Le tariffe di cui sopra assorbono l'indennità di contingenza.

Il presente accordo è valevole per la circoscrizione della Camera del Lavoro di Vercelli.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso:

P. L'UNIONE DEGLI ARTIGIANI DI VERCELLI
(Rag. Bodo)

P. LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI
(E.Casalaro)

IL DIRETTORE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Visto il 4.12.1945

Numero cronologico di 91

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Il filo per la confezione è a carico delle laverante.

Le tariffe di cui sopra assorbono l'indennità di contingenza.

Il presente accordo è valevole per la circoscrizione della Camera del Lavoro di Vercelli.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso:

p. L'UNIONE DEGLI ARTIGIANI DI VERCELLI
(F. Segretario)

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI
(E. Cancelare)

IL DIRETTORE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Visto il 4.12.1945

Visto cronologico al n. 91

Posizione di archivio III/13/P

IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Sec.3-402/NNDC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

For pentaerythritol	50 mm	270 mm	90 mm	—
" glycol	90 mm	180 mm	70 mm	—

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

270 mm	90 mm	"	"	
180 mm	70 mm	"	"	

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

50 CLERICAL EMPLOYEES

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

VERCELLI

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF CLERICAL EMPLOYEES IN INDUSTRIAL FIRMS IN THE BIELLA DISTRICT OF VERCELLI PROVINCE. (No. 291).-

1. The agreement, which is effective from the 1st September 45, concedes basic pay rates varying from 3000 lire per month to 3400 lire per month.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

31.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved
31.12.45

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. 26/1/46

6331

ACCORDO SALARIALE PER IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA

BIELLA

Stipulato: 2/11/45

Decorrenza: 1/9/45

Sono determinate 3 categorie impiegatizie con 8 sotto classi.

Gli stipendi variano da £.3400 a £.9000 mensili, escluso l'indennità di contingenza.

Stipendi previsti per 40 ore di lavoro settimanali con obbligo di corresponsione dell'intero stipendio e della speciale indennità di £.1200 anche in caso di riduzione o sospensione del lavoro.

Contrasto fra art.4, ultimo paragrafo, e art.11.

Torino, dicembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

corresponsione dell'intero stipendio e delle speciali [illegible]
anche in caso di riduzione o sospensione del lavoro.

Contrasto fra art.4, ultimo paragrafo, e art.11.

Torino, dicembre 1945

6350

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACCORDO PER GLI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI DIPENDENTI DALL'INDUSTRIA BIELLESE

* * - * *

ADDI' 2 NOVEMBRE 1945 IN BIELLA, TRA LA CAMERA DELL'INDUSTRIA BIELLESE E LA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA, IN PERSONA DEI LORO RAPPRESENTANTI, A CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE INIZIATE NEI GIORNI PRECEDENTI, SI E' STIPULATO IL SEGUENTE ACCORDO DA APPLICARSI AGLI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI DIPENDENTI DALL'INDUSTRIA BIELLESE :

6349

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACCORDO PER GLI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI
DIPENDENTI DALL'INDUSTRIA BIELLESE

I) ASSEGNAZIONE ALLE CATEGORIE

Gli impiegati delle aziende industriali del Biellese sono suddivisi nelle categorie sotto elencate:

CATEGORIA I^ A - Impiegati di concetto con mansioni direttive su di una vera e propria attrezzatura tecnica od amministrativa, con facoltà di decisione e di organizzazione e con possibilità di iniziative discrezionali dell'impiegato stesso, assoggettati alle sole direttive generali date dal titolare o dal personale qualificato dirigente.

CATEGORIA I^ B - Impiegati di concetto con mansioni direttive e di responsabilità circa il buon andamento di ben determinati rami di produzione, contabilità, impianti o servizi ausiliari.

Si aggiunge, a maggior chiarimento delle due classifiche suddette, che le funzioni e le denominazioni delle categorie I^ A o B possono anche essere simili; ma, agli effetti di un esatto inquadramento in A o B, occorre tenere presente l'importanza dell'azienda e della funzione economica e tecnica effettivamente svolta dal dipendente.

CATEGORIA 2^ A - Impiegati di concetto in grado di completare un determinato lavoro o procedimento con poteri discrezionali, basandosi unicamente sulle indicazioni di massima ricevute dai propri superiori.
In particolare, nel campo tecnico, impiegati di concetto in grado di sovrintendere ad un ciclo completo di lavoro o procedimento con poteri discrezionali.

CATEGORIA 2^ B - Impiegati di concetto con mansioni di fiducia, lo svolgimento delle quali richiede una particolare pratica o specializzazione (ivi compresi quelli in grado di sovrintendere ad un settore del ciclo di lavoro o procedimento con poteri discrezionali), basandosi unicamente sulle indicazioni di massima ricevute dai propri superiori.

Si aggiunge a maggior chiarimento delle due classifiche suddette, che le funzioni e le denominazioni delle categorie 2^ A o B, possono anche essere simili; ma, agli effetti di un esatto inquadramento in A o B, occorre tener presente l'importanza dell'azienda

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

contabilità, impianti e servizi ausiliari.

Si aggiunge, a maggior chiarimento delle due classifiche suddette, che le funzioni e le denominazioni delle categorie 1^ A e B possono anche essere simili; ma, agli effetti di un esatto inquadramento in A e B, occorre tenere presente l'importanza dell'azienda e della funzione economica e tecnica effettivamente svolta dal dipendente.

CATEGORIA 2^ A - Impiegati di concetto in grado di completare un determinato lavoro o procedimento con poteri discrezionali, basandosi unicamente sulle indicazioni di massima ricevute dai propri superiori.
In particolare, nel campo tecnico, impiegati di concetto in grado di sovraintendere ad un ciclo completo di lavoro o procedimento con poteri discrezionali.

CATEGORIA 2^ B - Impiegati di concetto con mansioni di fiducia, lo svolgimento delle quali richieda una particolare pratica o specializzazione (ivi compresi quelli in grado di sovraintendere ad un settore del ciclo di lavoro o procedimento con poteri discrezionali), basandosi unicamente sulle indicazioni di massima ricevute dai propri superiori.

Si aggiunge a maggior chiarimento delle due classifiche suddette, che le funzioni e le denominazioni delle categorie 2^ A e B, possono anche essere simili; ma, agli effetti di un esatto inquadramento in A e B, occorre tener presente l'importanza dell'azienda e della funzione economica e tecnica effettivamente svolte dal dipendente.

6318

CATEGORIA 2^ C - Vengono assegnati a questa categoria i primi assistenti, intendendo per primo assistente colui che, comunque denominato, accedisce con funzioni di permanente collaborazione agli assestamenti necessari per il normale funzionamento di un gruppo di macchine o di una fase del ciclo di lavoro e sorveglianza nell'ambito di esso l'andamento del lavoro operaio.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

CATEGORIA 3° A - Impiegati d'ordine con mansioni che richiedono preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.

CATEGORIA 3° A bis - Vengono assegnati a questa categoria i secondi assistenti, intendendo per secondo assistente colui che, comunque denominato, coadiuva con funzioni di permanente collaborazione il primo assistente o il preposto al reparto ed è in grado di supplire in casi di necessità al suo diretto superiore.

CATEGORIA 3° B - Impiegati d'ordine con mansioni che, all'infuori dei normali requisiti generici, non richiedono preparazione o pratica d'ufficio (dattilografe, copisti, scrivani, ecc.)

Per maggior chiarezza, si conviene che le categorie 3° B e 3° A bis si applicano solo ai primi assistenti ed ai secondi assistenti.

Per l'assegnazione alle categorie dovrà essere presa in esame, oltre all'attività che un dipendente svolge attualmente nella ditta, anche l'attività svolta negli ultimi 7 anni nella medesima ditta.

2) - CUMULO DELLE MANSIONI

Il cumulo delle mansioni, con carattere di continuità, riguardanti più di una categoria, darà diritto all'assegnazione alla categoria superiore.

3) - PERSONALE LAUREATO O DIPLOMATO

Il personale laureato o diplomato deve essere assegnato per diritto rispettivamente almeno alla categoria 2° A e B.

Per il personale laureato o diplomato di nuova assunzione, vengono applicate le seguenti percentuali sugli stipendi base mensili :

I° anno - Laureati : 60% della cat. 2° A - Diplomati : 60% della Cat. 2° B

2° anni - " : 80% " " 2° A - " : 80% " " 2° B

Questi primi due anni di servizio non saranno computati agli effetti degli aumenti periodici di anzianità.

4) - STIPENDI BASE MENSILI

	Uomini	Donne
		3317

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC 80.

785021

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NSC MR 78-5021

di che un dipendente svolge attualmente nella ditta, anche l'attività svolta negli ultimi 7 anni nella medesima ditta.

2) - CUMULO DELLE MANSIONI

Il cumulo delle mansioni, con carattere di continuità, riguardanti più di una categoria, darà diritto all'assegnazione alla categoria superiore.

3) - PERSONALE LAUREATO O DIPLOMATO

Il personale laureato e diplomato deve essere assegnato per diritto rispettivamente almeno alla categoria 2^ A o B.

Per il personale laureato e diplomato di nuova assunzione, vengono applicate le seguenti percentuali sugli stipendi base mensili :

1° anno - Laureati : 60% della cat. 2^ A - Diplomati : 60% della Cat. 2^ B

2° anni - " : 80% " " 2^ A - " : 80% " " 2^ B

Questi primi due anni di servizio non saranno computati agli effetti degli aumenti periodici di anzianità.

4) - STIPENDI BASE MENSILI

			Lavoro	Donne
CATEGORIA	1^	A	L. 9.000	L. 9.000
		B	" 8.000	" 8.000
CATEGORIA	2^	A	" 7.500	" 7.500
		B	" 6.500	" 6.300
		C	" 5.500	" 5.300
CATEGORIA	3^	A	" 4.500	" 4.400
		A Ms	" 4.000	" 3.900
		B	" 3.500	" 3.400

6347

7985021

Agli impiegati sotto i 21 anni verrà corrisposto :

il 95% dai 18 ai 21 anni
l' 80% " 16 " 18 "
il 70% " 14 " 16 "

} dei rispettivi minimi di categoria

In virtù del contratto precedentemente in vigore, per il quale le mensilità di stipendio si intendono garentite per 40 ore settimanali, in caso di riduzione di orario di lavoro o sospensione di lavoro, continueranno ad essere corrisposte per 40 ore settimanali sia lo stipendio che la L. 1200 di carovita, indipendentemente dal minor rimborso da parte della Cassa Integrazione.

5) - DETERMINAZIONE DELLA PAGA ORARIA

Per la determinazione della paga oraria si divide la retribuzione mensile per 173, fino all'eventuale determinazione di altro divisore da stabilirsi in sede interregionale o nazionale.

6) - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

Gli impiegati che hanno compiuto il 21° anno di età avranno diritto ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misure percentuali sotto indicate, da calcolarsi sempre sullo stipendio base mensile :

Per il 1° e 2° biennio . . . . . aumento biennale del 4%
Per il 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° biennio . . . . . " " " 3%

Ai fini dell'anzianità per il computo degli aumenti periodici, si considera quella maturata dall'impiegato nell'azienda dall'inizio del rapporto di lavoro come impiegato, non computando l'anzianità maturata prima del compimento del ventunesimo anno di età.

La decorrenza degli aumenti periodici ha effetto dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Per gli impiegati in servizio alla data del presente accordo verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, una anzianità massima di otto anni.

Nel caso in cui lo stipendio fisso mensile di fatto goduto da ciascun impiegato prima dell'applicazione del presente accordo sia superiore al minimo contrattuale precedentemente in vigore per la categoria a cui lo stesso appartiene, la differenza fra i rispettivi importi sarà considerata come assegno di merito ad in tale qualità sarà mantenuta e non sarà assorbita dagli aumenti periodici di anzianità maturati o da maturarsi in relazione al presente accordo.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Gli impiegati che hanno compiuto il 21° anno di età avranno diritto ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura percentuali sotto indicata, da calcolarsi sempre sullo stipendio base mensile :

Per il 1° e 2° biennio . . . . . aumento biennale del 4%
Per il 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° biennio . . . . . " " " 5%

Ai fini dell'anzianità per il computo degli aumenti periodici, si considera quella maturata dall'impiegato nell'azienda dall'inizio del rapporto di lavoro come impiegato, non computando l'anzianità maturata prima del compimento del ventunesimo anno di età.

La decorrenza degli aumenti periodici ha effetto dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Per gli impiegati in servizio alla data del presente accordo verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, una anzianità massima di otto anni.

Nel caso in cui lo stipendio fisso mensile di fatto goduto da ciascun impiegato prima dell'applicazione del presente accordo sia superiore al minimo contrattuale precedentemente in vigore per la categoria a cui lo stesso appartiene, la differenza fra i rispettivi importi sarà considerata come assegno di merito ed in tale qualità sarà mantenuta e non sarà assorbita dagli aumenti periodici di anzianità maturati o da maturarsi in relazione al presente accordo.

Per la 1ª applicazione, gli scatti saranno computati sui minimi della categoria a cui attualmente l'impiegato appartiene.

Per la 3ª categoria, restano assorbiti gli aumenti già concessi a titolo di anzianità.

Il periodo passato alle armi per richiamo (escluso quindi il servizio di leva) dovrà essere considerato come anzianità a tutti gli effetti.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

7) - PASSAGGI DI CATEGORIA

L'impiegato che, dopo l'applicazione del presente accordo, passa in categoria superiore, percepirà lo stipendio base della nuova categoria, maggiorato degli aumenti periodici di anzianità già maturati.

I successivi aumenti biennali saranno computati sui minimi della nuova categoria.

Nei trapassi di categoria le frazioni di biennio saranno considerate maturate nella categoria superiore.

Esempio: Impiegato di Cat. 2ª A con 5 anni di anzianità che passa nella Cat. 1ª B, godrà del seguente stipendio :
L. 8.000 + L. 600 (aumenti periodici di due bienni in Cat. 2ª A) = L.8.600,=

Dopo un anno in Cat. 1ª B, avrà diritto all'aumento del 3° biennio sullo stipendio base della nuova categoria e cioè :
L. 8.000 + L. 600 + L. 400 = L. 9.000.=

8) - MAGGIORAZIONI

Lavoro da 40 a 48 ore	10 %
Lavoro straordinario oltre 48 ore, in giorni feriali . .	20 %
Lavoro notturno compreso nei turni avvicendati	25 %
Lavoro notturno	35 %
Lavoro compiuto in giorni festivi	50%

In via provvisoria, senza che questa disposizione possa essere invocata come precedente ad alcun effetto, le maggiorazioni sopra segnate verranno effettuate anche sull'indennità di contingenza, nella quale non devono comprendersi gli assegni supplementari per le persone a carico.

9) - TRASFERTE

Le spese sostenute e comprovate dal personale dovranno essere integralmente rimborsate.

10) - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stati stabiliti come segue, indipendentemente dagli anni di anzianità:

a) = mesi 1 di preavviso per impiegati di 1ª Categoria
b) = " 2 " " " " " 2ª " "
c) = " 3 " " " " " 3ª " "

6345

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

8) - MAGGIORAZIONI

Lavoro da 40 a 48 ore . . . . . 10 %
Lavoro straordinario oltre 48 ore, in giorni feriali . . 20 %
Lavoro notturno compreso nei turni avvicendati . . . . . 25 %
Lavoro notturno . . . . . 35 %
Lavoro compiuto in giorni festivi 50%

In via provvisoria, senza che questa disposizione possa essere invocata come precedente ad alcun effetto, le maggiorazioni sopra segnate verranno effettuate anche sull'indennità di contingenza, nella quale non devono comprendersi gli assegni supplementari per le persone a carico.

9) - TRASFERTE

Le spese sostenute e comprovate dal personale dovranno essere integralmente rimborsate.

10) - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stati stabiliti come segue, indipendentemente dagli anni di anzianità:

a) - mesi 3 di preavviso per impiegati di 1^ Categoria
b) - " 2 " " " " " 2^ "
c) - " 1 " " " " " 3^ "

11) - INDENNITA' DI CAROVITA DI L. 1200 PREVISTE DAL PRECEDENTE ACCORDO

In virtù della consuetudine del trattamento di miglior favore, l'indennità di carovita di L. 1200 di cui al precedente accordo 1/I/1945, continua ad essere computata ai seguenti effetti:
- indennità di licenziamento
- trattamento economico per malattia
- 13^ mensilità

nei quali casi non verrà computata l'indennità di contingenza.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 75502

12) - INDENNITA' DI SERVIZIO

La rescissione del rapporto di lavoro sia per dimissioni che per licenziamento comporta in ogni caso la corresponsione di una indennità di servizio pari ai 30/30 dello stipendio ultimo percepito, ivi compresa la tredicesima mensilità, per tutte le categorie e per ogni anno di servizio dal I° luglio 1937.

Per l'anzianità di servizio, precedente al I° luglio 1937, la indennità di licenziamento verrà liquidata in base alle norme dell'art. 10 del R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825 e cioè in misura non inferiore alla metà dell'importo di tante mensilità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati.

Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.

Salvo il caso di particolari convenzioni più favorevoli all'impiegato ed in deroga agli usi esistenti (cfr. L. 22 gennaio 1934 n. 40), la parte di stipendio eccedente le L. 200.000 annue, di cui l'impiegato sia provvisto all'atto del licenziamento, non è computabile agli effetti della determinazione della indennità di servizio.

13) - CESSIONE O TRASFORMAZIONE D'AZIENDA

In conformità al contratto collettivo vigente, la cessione o la trasformazione in qualunque modo dell'azienda non risolve di per sé il contratto d'impiego ed il personale ad esso addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

Restano in vigore tutte le norme vigenti, tra cui il contratto collettivo di lavoro del 5 agosto 1937 e l'accordo impiegati del I/I/1945, non contemplate nel presente e non in contrasto col medesimo.

Il presente accordo entra in vigore dal I° settembre 1945 ed avrà carattere provvisorio in attesa del nuovo contratto collettivo a carattere interregionale o nazionale.

Con l'emanazione di tale contratto collettivo, le parti si impegnano fin d'ora di accettare la nuova regolamentazione ed il presente accordo non potrà essere invocato come precedente ad alcun effetto, salvo che il nuovo contratto collettivo non porti la clausola che le condizioni di miglior favore verranno mantenute.

Il presente accordo ha durata indeterminata. L'eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno 30 giorni.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

mensile eccedente le L. 100.000 annue, di cui l'impiegato sia provvisto all'atto del licenziamento, non é computabile agli effetti della determinazione della indennità di servizio.

13) - CESSIONE O TRASFORMAZIONE D'AZIENDA

In conformità al contratto collettivo vigente, la cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di per sé il contratto d'impiego ed il personale ad esso addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

Restano in vigore tutte le norme vigenti, tra cui il contratto collettivo di lavoro del 5 agosto 1937 e l'accordo impiegati del 1/1/1945, non contemplate nel presente e non in contrasto col medesimo.

Il presente accordo entra in vigore dal 1° settembre 1945 ed avrà carattere provvisorio in attesa del nuovo contratto collettivo a carattere interregionale o nazionale.

Con l'emanazione di tale contratto collettivo, le parti si impegnano fin d'ora di accettare la nuova regolamentazione ed il presente accordo non potrà essere invocato come precedente ad alcun effetto, salvo che il nuovo contratto collettivo non porti la clausola che le condizioni di miglior favore verranno mantenute.

Il presente accordo ha durata indeterminata. L'eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno 30 giorni.

p. LA CAMERA DELL'INDUSTRIA BIELLESE

p. LA CAMERA DEL LAVORO

6314

IL DIRETTORE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

[illegible] DIFFERENZIATIVO PER PARTE INDUSTRIA DELLA GOMMA
PER LE CATEGORIE OPERAI. [illegible]

CATEGORIA	Salario netto precedente (allegato n.1)	Salario netto in base al nuovo contratto (allegato n. 2)	Differenza paga	Categoria ind. Ind. industrie met. e ing.
OPERAI Cat.1° A	6900	11352,90	4452,90	1° Cat. unica
" " " B	6090	9916,10	3826,10	"
" " 2° A	5700	9022,—	3322,—	2° Cat. unica
" " " B	4850	8173,80	3323,80	"
" " " C	"	7165,60	"	"
" " 3 A	4300	6267,40	1967,40	3° Cat. unica
" " " A bis	"	5903,30	"	"
" " " B	3050	5442,20	2392,40	"
OPERAI Cat.1° A	6900	11352,90	4452,90	1° Cat. unica
" " " B	6090	9516,10	3426,10	"
" " 2 A	5700	9022,—	3322,—	2° Cat. unica
" " " B	4850	7992,30	3142,30	"
" " " C	"	7165,60	"	"
" " 3 A	4300	6267,40	1967,40	3° Cat. unica
" " " A bis	"	5903,30	"	"
" " " B	3050	5442,20	2392,40	"
OPERAI Cat.1° A	6900	11352,90	4452,90	1° Cat. unica
" " " B	6090	9516,10	3426,10	"
" " 2 A	5700	9022,—	3322,—	2° Cat. unica
" " " B	4850	7992,30	3142,30	"
" " " C	"	7165,60	"	"
" " 3 A	4300	6267,40	1967,40	3° Cat. unica
" " " A bis	"	5903,30	"	"
" " " B	3050	5442,20	2392,40	"

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...TIVO CON ...

...OBELLI.

...TERIORI SOSPENSIVE DA DETRARSI

...	Salario netto in base nuovo contratto (allegato n. 2)	Differenza Lire	Categoria ind. Lavoratori industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
	1137,50	486,50	1ª Cat. unica	486,95	
	951,10	346,30	"	"	
	3065,—	538,—	2ª Cat. unica	602,05	
	8173,80	3013,20	"	"	
	7265,60	—	"	"	
	6767,40	2167,40	3ª Cat. unica	656,50	
	5903,30	—	"	"	
	5449,20	1958,40	"	"	
	12352,50	4652,30	1ª Cat. donne	4656,95	
	9536,10	3426,10	"	"	
	8088,—	3032,—	2ª " donne	3032,05	
	7278,20	3013,20	"	"	
	5011,50	—	"	"	
	6764,60	2756,60	3ª Cat. donne	2764,65	
	5212,50	—	"	"	
	5258,40	2198,40	"	"	

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

491

HORUS AND CLAWS VERCELLI

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF THE WORKERS OF THE INDUSTRIAL FIRM "VIANO GIOVANNI" IN VERCELLI ENGAGED IN REMODELLING OF HORUS AND CLAWS (N. 281)

1. The agreement, which is effective from the 1st of Sept. 45, concedes new pay rates varying from 202,15 lire per day to 102,5o lire per day.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

31.12.45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

31.12.45

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. LSC 29/1/46

6342

SG/mm.

281

ACCORDO SALARIALE PER MAESTRANZE ADDETTE LAVORAZIONE CORNA E MAGLIE
DELLA DITTA VIANO GIUSEPPE = VERCELLI =

STIPULATO : 2.11.1945
DECORRENZA : 1.9.1945

Trattasi di un accordo aziendale.

Le paghe giornaliere oscillano fra un massimo di £. 202,15 ed un minimo di £. 102,50 contro precedenti rispettive £. 98,95 e £. 55,80.

Torino, dicembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC MO. 79507

Trattasi di un accordo aziendale.

Le paghe giornaliere oscillano fra un massimo di £. 202,15 ed un minimo di £. 102,30 contro precedenti rispettive £. 98,95 e £. 55,80.

Torino, dicembre 1945

6341

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NND MO. 795021

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLA LAVORAZIONE DELLE CORNA E UNGHIA DELLA DITTA VIANO GIOVANNI di VERCELLI (1° Settembre 1945) -

L'anno 1945, addì 2 del mese di Novembre in Vercelli presso la Sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE,

TRA l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr. Carlo Dacò assistito dal Sig. Giulio Boschetto dell'Associazione stessa con l'intervento del Rag. Giovanni Viano proprietario della Ditta omonima;

E LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del Sig. Luigi Camana assistito dal Sig. Enrico Casolaro della Camera stessa e della Commissione Interna della Ditta Giovanni Viano;

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai addetti alla lavorazione delle corna e unghia della Ditta Viano Giovanni di Vercelli:

Art. 1) - A far tempo dal [illegible] 1945, le paghe orarie (escluse l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

Operai specializzati	£.	16,==
" qualificati	"	15,==
" comuni sopra i 18 anni	"	14,==
" " dai 16 ai 18 anni	"	11,==
" " sotto i 16 anni	"	9,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	13,==
" " dai 16 ai 18 anni	"	10,50
" " sotto i 16 anni	"	9,20
Operaie di 1ª categoria	"	10,50
" " 2ª " sopra i 18 anni	"	10,==
" " 2ª " dai 16 ai 18 anni	"	9,50
" " 2ª " sotto i 16 anni	"	8,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	9,50
" " dai 16 ai 18 anni	"	9,==
" " sotto i 16 anni	"	8,25
Apprendisti di 1ª assunzione tra i 16 ed i 18 anni	"	9,==
" " 1ª " sotto i 16 anni	"	7,50
Donne apprendiste di 1ª assunzione sotto i 16 anni	"	7,50

Art. 2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi di paga restano-a partire dalla data del presente contratto,annullati ed assorbiti per il futuro-tutti gli eventuali premi,elargizioni ed acconti per perequazioni ed aumenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dell'Azienda.

Art. 3) - Il presente accordo ha carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale e le parti si impegnano sin d'ora a ritenerlo senz'altro decaduto con l'emanazione di tale regolamentazione.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

[illegible]

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLA LAVORAZIONE DELLE CORNA E UNGHIA DELLA DITTA VIANO GIOVANNI di VERCELLI (1° Settembre 1945) -

- - - - - - - - -

L'anno 1945, addì 2 del mese di Novembre in Vercelli presso la Sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE,

TRA l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr. Carlo Dacò assistito dal Sig. Giulio Boschetto dell'Associazione stessa con l'intervento del Rag. Giovanni Viano proprietario della Ditta omonima;

E LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del Sig. Luigi Camana assistito dal Sig. Enrico Casolaro della Camera stessa e dalla Commissione Interna della Ditta Giovanni Viano;

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai addetti alla lavorazione delle corna e unghie della Ditta Viano Giovanni di Vercelli:

Art. 1) - A far tempo dal [illegible] 1945, le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

Operai specializzati	£.	16,==
" qualificati	"	15,==
" comuni sopra i 18 anni	"	14,==
" " dai 16 ai 18 anni	"	11,==
" " sotto i 16 anni	"	9,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	13,==
" " dai 16 ai 18 anni	"	10,50
" " sotto i 16 anni	"	9,20
Operaie di 1^ categoria	"	10,50
" " 2^ " sopra i 18 anni	"	10,==
" " 2^ " dai 16 ai 18 anni	"	9,50
" " 2^ " sotto i 16 anni	"	8,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	9,50
" " dai 16 ai 18 anni	"	9,==
" " sotto i 16 anni	"	8,25
Apprendisti di 1^ assunzione tra i 16 ed i 18 anni	"	9,==
" " 1^ " sotto i 16 anni	"	7,50
Donne apprendiste di 1^ assunzione sotto i 16 anni	"	7,50

Art. 2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi di paga restano a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dall'Azienda.

Art. 3) - Il presente accordo ha carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale e le parti si impegnano sin

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

" Comuni sopra i 18 anni	"	14,==
" " dai 16 ai 18 anni	"	11,==
" " sotto i 16 anni	"	9,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	13,==
" " dai 16 ai 18 anni	"	10,50
" " sotto i 16 anni	"	9,20
Operaie di 1^ categoria	"	10,50
" " 2^ " sopra i 18 anni	"	10,==
" " 2^ " dai 16 ai 18 anni	"	9,50
" " 2^ " sotto i 16 anni	"	8,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	9,50
" " dai 16 ai 18 anni	"	9,==
" " sotto i 16 anni	"	8,25
Apprendisti di 1^ assunzione tra i 16 ed i 18 anni	"	9,==
" " 1^ " sotto i 16 anni	"	7,50
Donne apprendiste di 1^ assunzione sotto i 16 anni	"	7,50

Art. 2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi di paga restano-a partire dalla data del presente contratto,annullati ed assorbiti per il futuro-tutti gli eventuali premi,elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dall'Azienda.

Art. 3) - Il presente accordo ha carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale e le parti si impegnano sin d'ora a ritenerlo senz'altro decaduto con l'emanazione di tale regolamentazione.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
VERCELLESE

p. LA CAMERA DEL LAVORO
DI VERCELLI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI
IL DIRETTORE
(Rag. Giuseppe Cabrio)

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ESEMPIO N. 2 - SALARIO NUOVO.

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metalmeccaniche
Operai specializz.	96,95	200,15	103,20	Op.Specializz.
" qualificati	91,35	194,50	103,15	" qualific.
" comuni oltre 18 a.	84,55	187,—	102,45	Comuv.spec.
Idem 16-18 anni	70,65	126,70	56,05	Idem 16-18 a.
Idem sotto 16 anni	63,35	117,20	54,85	Idem sotto 16 a.
Manov.comuni oltre 18 a.	81,50	179,30	97,80	Manov.Comuni
Idem 16-18 anni	64,40	124,90	60,50	Idem 16-18 a.
Idem sotto 16 a.	57,20	110,—	52,80	Idem sotto 16 a.
Donne 1ª oltre 18	71,25	140,40	67,15	Donne 1ª qual.
Idem 2ª oltre 18 a.	61,90	156,60	66,70	" 2ª "
Idem 16-18 anni	56,75	117,10	50,35	Idem
Idem sotto 16 anni	61,60	109,70	45,10	Idem sotto 16a.
Manov.comuni oltre 18 a.	63,40	152,80	89,40	Donne " qua.
Idem 16-18 anni	51,60	112,00	53,50	Idem
Idem sotto 16 anni	55,20	107,20	52,—	Idem sotto 16a.
Apprend.1° anno 16-18a.	61,60	122,05	50,—	App.1°anno.16-18
Idem sotto 16 anni	59,00	102,10	43,20	Idem sotto 16 a.
Donne Idem	55,80	102,50	46,70	Donne Idem

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Salario netto in base nuovo contratto (accordo n.2)	Differenze pga	Categoria similari industria metalmeccaniche	Salario netto	Osservazioni
202,15	103,20	Op.Specializz.	98,95	
194,50	103,15	" qualific.	91,35	
187,—	102,45	Manov.spec.	84,55	
126,70	58,05	Idem 16-18 a.	69,10	
117,20	54,15	Idem sotto 16a.	57,65	
179,30	97,80	Manovali comun.	83,50	
124,90	68,50	Idem 16-18 a.	56,40	
116,—	59,80	Idem sotto 16a.	56,20	
160,40	67,45	Donne 1^ cat.	70,65	
156,60	86,70	" 2^ "	69,75	
117,30	50,65	Idem	66,75	
109,70	45,10	Idem sotto 16a.	57,—	
152,80	89,20	Donne 1^ cat.	63,63	
112,—	53,90	Idem	62,75	
107,20	50,—	Idem sotto 16a.	54,65	
122,45	59,—	Ragg.1^ arr.16-18	61,25	
102,10	43,20	Idem sotto 16 a.	59,10	
102,50	46,70	Donne idem	54,65	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Vercelli ELETRICIAN B- 19
HYDRAULICS

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN COMMERCIAL FIRMS ENGAGED IN THE ELECTRICITY AND HYDRAULICS TRADE IN VERCELLI PROVINCE. (No. 266).

1. The agreement, which is effective from the 1st of October 1945, concedes increases bringing the pay rates up to 205 lire per day for the highest paid grades and to 79,35 lire per day for the lowest paid grades.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

31.12.1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec LSC
29/1/46

6398

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE
COMMERCIALI DI ELETTRICITA', IDRAULICA, ECC. « V E R C E L L I »

Stipulato: 5/11/45

Decorrenza: 1/10/45

Paga giornaliera massima £. 205 e minima £. 79,35 contro precedenti £. 101 e £.55,80.
Nulla di speciale da rilevare

Torino, dicembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Nulla di speciale da rilevare

Torino, dicembre 1945

6937

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prot.

Vercelli, 5 novembre 1945

Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 10.74 - 12.61

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DI AZIENDE
DI ELETTRICITA = IDRAULICA = LATTONIERA

Il giorno 5 novembre 1945, nella sede dell'Associazione dei Commercianti della Provincia di Vercelli, tra la medesima e la Camera del Lavoro, presenti:

Sig. Rocarolo Egidio — rappr. dell'Associazione Comm.
" Moroni Giocanda — " " della Categoria
" Castaldi Nina — " " " "
" Ranabaldo Bruno — " " della Camera del Lavoro e dei prestatori d'opera

si è stipulato quanto segue:

a far tempo dal 1° ottobre 1945, tutte le ditte commerciali di elettricità, idraulica e lattoniera delle circoscrizione della Camera del Lavro di Vercelli applicheranno i seguenti minimi di paga comprensivi dell'indennità di presenza con esclusione della indennità di contingenza (caro-vita) e dell'indennità di mensetta mensa.

Uomini superiori ai 18 anni

operai specializzati	£ 16,00	orario
operai qualificati	" 14,00	" "
operai comuni	" 13.00	" "

Uomini inferiori ai 18 anni

apprendisti dai 14 ai 16 anni	" 4,50	" "
(limitatamente ad un periodo di mesi tre)	"	
apprendisti dai 14 ai 16 anni		
(dopo il primo periordodi mesi tre)	" 5,50	" "
apprendisti dai 16 ai 18 anni	" 6,50	" "

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Commercianti della provincia
del Lavoro, presenti:

Sig. Recarolo Egidio	=	rappr. dell'Associazione Comm.
" Moroni Giocanda	=	" " della Categoria
" Castaldi Rina	=	" " della Camera del Lavoro
" Ranaboldo Bruno	=	e dei prestatori d'opera

si è stipulato quanto segue:

a far tempo dal 1° ottobre 1945, tutte le ditte commerciali di elettricità, idraulica e latteriera della circoscrizione della Camera del Lavro di Vercelli applicheranno i seguenti minimi di paga comprensivi dell'indennità di presenza con esclusione della indennità di contingenza (caro-vita) e dell'indennità di mensa.

Uomini superiori ai 18 anni

operai specializzati	£ 16,00	orarie
operai qualificati	" 14,00	" "
operai comuni	" 13,00	" "

Uomini inferiori ai 18 anni

apprendisti dai 14 ai 16 anni (limitatamente ad un periodo di mesi tre)	" 4,50	" "
apprendisti dai 14 ai 16 anni (dopo il primo periodo di mesi tre)	" 5,50	" "
apprendisti dai 16 ai 18 anni	" 6,50	" "

per apprendisti assunti in età superiore ai 16 anni e con età 18-20 anni " 10,50 " "

L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura di cui all'accordo stipulato in data 1 luglio 1945.

Resta precisato che l'indennità di contingenza è dovuta solo tanto per le ore di effettiva prestazione.

La medesima è dovuta per le ferie annuali e le festività infrasettimanali.

segue/.

6336

Distretto R.D. 12065 Sezione 3-402/NARC NO. 785021

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prot.

Vercelli, 5 novembre

Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 15-74 - 12-01

« FOGLIO N° 2 »

seguito dell'accordo salariale per la azienda di elettricità-idraulica-battoniera.

Tutti i presenti erano debitamente delegati dalle proprie categorie e associazioni, con l'autorizzazione al rag. Gallegani Piero a sottoscrivere l'accordo anche in rappresentanza dei sopra elencati componenti la Commissione Sindacale datori di lavoro, mentre per la Camera del Lavoro di Vercelli e per la categoria prestatori d'opera è autorizzato a firmare l'accordo il sig. Ranabodo Bruno.

LETTO - CONFERMATO - SOTTOSCRITTO

VERCELLI 5 NOVEMBRE 1945

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
di Vercelli
(rag. Piero Gallegani)

p. La Camera del Lavoro
di Vercelli
(Ranabodo Bruno)

L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

6335

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

la Commissione Sindacale datori di lavoro,mentre per la Camera del Lavoro di Vercelli e per la categoria prestatori d'opera è autorizzato a firmare l'accordo il sig. Ramsbodo Bruno.

LETTO = OSSERVATO = SOTTOSCRITTO=

VERCELLI 5 NOVEMBRE 1945

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
di Vercelli
(rag. Piero Callegani)

p. la Camera del Lavoro
di Vercelli
(Ramsbodo Bruno)

L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

6335

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

...MENTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA MET...

...ER LE CATEGORIE SIMILARI.

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categoria similari industrie metallurgiche

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...ORATIVO CON PARTE INDUSTRIA METALLURGICA

...E CATEGORIE SIMILARI.

...)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categoria simi=lari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni

67 IRON-METALS-MACHINERY

VERCELLI

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF THE PERSONNEL OF COMMERCIAL FIRMS ENGAGED IN THE IRON, METALS AND MACHINERY TRADE IN VERCELLI PROVINCE. (No. 264).

1. The agreement, which is effective from the 1st of October 1945, concedes wages varying from 5725 lire per month to 5025 lire per month and from 1060 lire per week to 519 lire per week.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

31.12.45

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER. PIEMONTE

Approved.

6333

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER. PIEMONTE

Approved.

6333

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

LSC
Rec. 29/1/46

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ob/

264

AUMENTO SALARIALE PER I DIPENDENTI
DI ALCUNE CATEGORIE PARTICOLARI
E MANSIONI
VERCELLI

Stipendio : 15/11/945 Decorrenza : 1/10/45

Nella categoria impiegatizia lo stipendio annuo massimo è di £.5.775,- e minimo di £.5035,- contro precedenti £.3960,- e £.3470,-

Agli operai, aventi di fatica, salario settimanale di £.1050 contro precedenti £.917,-

Torino, 15 Novembre'45

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

£.1744.- e £.3170.-

Agli operai, veniti di fatica, salario settimanale di £.1060 contro precedenti £.370.-

Torino, 15 Novembre '45

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prot.

Vercelli, I5 novembre I945

Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 18.74 - 12.01

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DI AZIENDE
FERRO = METALLI = MACCHINE

L'anno I945, il giorno I5 novembre in Vercelli, tra l'Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli, rappresentata dai sigg. :

sig.	Berra Antonio	-	Commerciante in Ferramenta
"	Ariotti Angelo	-	" " " " "
"	Gonella Tito	-	" " " " "
"	Pavia Cesare	-	" " " " "
"	Galleani rag.Piero		Segretario Assoc.Commercianti

tutti debitamente delegati dall'Associazione stessa, con l'autorizzazione al rag.Galleani a sottoscrivere l'accordo anche in rappresentanza dei datori di lavoro; e la locale Camera del Lavoro rappresentata dal sig.

Ranaboldo Bruno

con delega allo stesso di sottoscrivere l'accordo.

Art.I) - Il presente accordo salariale si riferisce alle Aziende di Ferro-Metalli e Macchine. Quanto é contenuto nel seguente contratto deve intendersi applicato alle categorie soprapreviste ed ha valore giuridico per tutta la Provincia escluso la zona del biellese.

Art.2) - Le parti in questione di comune accordo stabiliscono i seguenti minimi di retribuzione che verranno applicati con decorrenza I° OTTOBRE I945

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

Da tener presente che a norma di legge i seguenti minimi so=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

sig. Berra Antonio – Commerciante in Ferramenta
" Ariotti Angelo – " " " " "
" Gonella Tito – " " " " "
" Pavia Cesare – " " " " "
" Galleani rag.Piero Segretario Assoc.Commercianti

tutti debitamente delegati dall'Associazione stessa,con l'autorizzazione al rag.Galleani a sottoscrivere l'accordo anche in rappresentanza dei datori di lavoro;e la locale Camera del Lavoro rappresentata dal sig.

Ranaboldo Bruno

con delega allo stesso di sottoscrivere l'accordo.

Art.1) - Il presente accordo salariale si riferisce alle Aziende di Ferro-Metalli e Macchine.Quanto é contenuto nel seguente contratto deve intendersi applicato alle categorie sopraviste ed ha valore giuridico per tutta la Provincia escluso la zona del biellese.

Art.2) - Le parti in questione di comune accordo stabiliscono i seguenti minimi di retribuzione che verranno applicati con decorrenza I° OTTOBRE 1945

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

Da tener presente che a norma di legge i seguenti minimi sono al lordo di R.M.

Personale con mansioni impiegatizie.

Commesso	£ 3.400,=	mensili
Aiuto-commesso	£ 2.700,=	" "
Fatturista	£ 3.000,=	" "

segue ./.

Collezione E.O. 12063 Sezione I-402/MISC No. 185021

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prot.

Vercelli, 15 novembre 1945

Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 10.14 - 12.01

segue Ferro metalli e Macchine

Operai

Uomini di fatica £ 550,= settimanali

Apprendisti

dai 15 ai 16 anni £ 1000,= mensili
" 14 ai 16 anni (in sospeso nell'attesa che si addivenga ad un accordo sulla cifra tra l'Associazione Commercianti e la Camera del Lavoro).

L'indennità di caro-vita e di mancata mensa é stabilita nelle misure che sono in vigore per tutte le altre categorie del commercio(vedi acc. I° luglio u.s.)

Il presente accordo salariale ha effetto dal I° OTTOBRE 1945- e si intende rinnovato mese per mese tacitamente, se una delle due parti non l'avrà disdetto nei termini e con le procedure di legge.

LETTO=APPROVATO=SOTTOSCRITTO

VERCELLI 15 NOVEMBRE 1945.

p.L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
(Rag.Piero Galleani)

p. LA CAMERA DEL LAVORO
(Ranabolde Bruno)

p.L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO
IL DIRETTORE

Documento ad uso esclusivo personale. Vietata la riproduzione a fini commerciali. Archivio Storico CGIL Vercelli "Walter Rosa" - Fondo Camera del Lavoro - Serie 1-402/ARBG no. 1950211

Apprendisti

dai I6 ai I8 anni £ I000,= mensili
" I4 ai I6 anni (in sospeso nell'attesa che si addivenga ad un accordo sulla cifra tra l'Associazione Commercianti e la Camera del Lavoro).

L'indennità di caro-vita e di mancata mensa é stabilita nelle misure che sono in vigore per tutte le altre categorie del commercio(vedi acc. I° luglio u.s.)

Il presente accordo salariale ha effetto dal I° OTTOBRE I945- e si intende rinnovato mese per mese tacitamente,se una delle due parti non l'avrà disdetto nei termini e con le procedure di legge.

LETTO=APPROVATO=SOTTOSCRITTO

VERCELLI I5 NOVEMBRE I945.

p.L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
(Dag.Piero Galleani)

p. LA CAMERA DEL LAVORO
(Ranaboldo Bruno)

p.L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO
IL DIRETTORE

6330

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

[illegible]

[illegible]

CATEGORIE	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari [illegible] Jugoslavia
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
Operai				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5[illegible]	-
Appr.1[illegible]-1[illegible] anni (mese)	1[illegible]	[illegible]	1[illegible]4[illegible]	-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

VERBALE DI ACCORDO
1/9/1945

All Industries 46
Vercelli
Lettera circolare

L'anno 1945, addì 11 del mese di ottobre in Vercelli, presso la Sede dell'Associazione Industriale Vercellese;

tra l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr.Carlo Dacò, assistito da un gruppo di Industriali,

e la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del Sig.Domenico Volpe, assistito dal Sig.Enrico Casolaro e dalle rappresentanze delle Commissioni Interne Impiegati,

ritenuta l'opportunità di perequare le retribuzioni degli impiegati delle varie categorie d'industria con quelle degli operai secondo i recenti accordi perequativi per i medesimi concordati;
si conviene di fissarela seguente tebella dei minimi di stipendio:

1°	categoria.....	£.	6.500.-
2°	categoria:.uomini sopra i 21 anni.....	"	5.300.-
"	" donne sopra i 21 anni.....	"	4.300.-
"	" uomini sotto i 21 anni.....	"	4.000.-
"	" donne sotto i 21 anni.....	"	3.200.-
3°	" uomini sopra i 21 anni.....	"	3.800.-
"	" " dai 20 ai 21 anni.....	"	3.450.-
"	" " dai 19 ai 20 anni.....	"	3.100.-
"	" " dai 18 ai 19 anni.....	"	2.750.-
"	" " dai 17 ai 18 anni.....	"	2.400.-
"	" " dai 16 ai 17 anni.....	"	2.000.-
"	" " sotto i 16 anni.....	"	1.550.-
"	" donne sopra i 21 anni.....	"	3.100.-
"	" " dai 20 ai 21 anni.....	"	2.850.-
"	" " dai 19 ai 20 anni.....	"	2.600.-
"	" " dai 18 ai 19 anni.....	"	2.350.-
"	" " dai 17 ai 18 anni.....	"	2.100.-
"	" " dai 16 ai 17 anni.....W	"	1.800.-
"	" " sotto i 16 anni.....	"	1.450.-

Le eccedenze di fatto (assegni di merito) sui vecchi minimi (stipendio base maggiorato dello scatto di anzianità) rimarranno invariati nel loro valore in cifra ed aggiunte ai nuovi minimi. Tutti gli scatti di anzianità - sia quelli già concessi che quelli che verranno a maturare - ferme restando le percentuali in atto, saranno, a partire dalla stessa data del 1° settembre 1945, calcolati sui nuovi minimi di stipendio.

Tutti gli acconti e le perequazioni già concessi dal 1/9/45 in poi, saranno dedotti.

Il presente accordo, che vale anche per tutti i rapporti di impiego risolti dopo il 1/9/45, avrà decorrenza dal 1/9/45 e verrà sino a tutto il 31/10/45, salva restando la sua proroga sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi sindacali sostitutivi del presente.

Il presente accordo è valido per le zone del Vercellese e della Valsesia.

Letto,confermato e sottoscritto come in appresso:

p. l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
F.to Dacò

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Volpe

Reclassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF INDUSTRIAL EMPLOYEES IN VERCELLI PROVINCE. (No. 919.

1. The agreement, which is effective from 1st September 1945, is identical to that approved by A.M.G. for Torino Province.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of approval and I recommend agreement be approved.-

22.11.1945

R. Scott.

R. SCOTT
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

ACCORDO SALARIALE IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA- VERCELLI

- Decorrenza: 1° settembre 1945.
- L'accordo è uguale a quello stipulato per la provincia di Torino e ratificato dall'A.M.G.

Torino 31-10-1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

6326

Fort Mo 31-10-1945

45 Vercelli

VERBALE D'ACCORDO PER LA PEREQUAZIONE DEGLI STIPENDI AI "DIRIGENTI" DI AZIENDE INDUSTRIALI DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA

all industrie
(manufacturing only)

L'anno 1945, addì 12 del mese di novembre, in Vercelli, presso la sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VERCELLESE,

TRA L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VERCELLESE rappresentata dal dr.Carlo Jacob, assistito da un gruppo di [illegible],

E il SINDACATO NAZIONALE FASCISTA DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA, in persona dei sigg.ing.Enrico Pesce, rag.[illegible] Chierino e ing.Augusto Brizi,

premesso che la considerata [illegible] "pinelli" riguardante il trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali ha creato situazioni sperequate e non è stata uniformemente applicata,

riconosciuta la necessità di apportare alle retribuzioni dei dirigenti un adeguamento che sostituisca e sostituisca detta ordinanza,

in attesa di addivenire nel più breve termine ad una più organica regolamentazione del trattamento dei dirigenti,

si è convenuto di apportare alle retribuzioni godute alla data del 31 dicembre 1944, le seguenti variazioni :

Tutte le retribuzioni ragguagliate a mese che non raggiungevano le L.7.500, vengono portate a raggiungere questa cifra.- Inoltre tutte le retribuzioni, siano inferiori, siano superiori alle L.7.500,- vengono maggiorate del 60% sulle prime lire 10.000 e del 30 % oltre tale limite fino alle successive lire 30.000,-

Gli aumenti suddetti avranno decorrenza dal 1/1/1945 e sostituiranno, assorbendoli fino a concorrenza, quelli derivanti dalla applicazione della ordinanza sopra menzionata e quelli di carattere generale, applicati, in sostituzione, da singole aziende.

Per la determinazione della retribuzione base, si dovrà tener conto dei criteri seguiti nell'applicazione delle revisioni di cui alle premesse e di cui al comma precedente.

Letto, approvato e sottoscritto come in appresso :

p.l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI p.il SINDACATO DIRIGENTI DI AZIENDE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

riconosciuta la necessità di apportare alle retribuzioni dei dirigenti un miglioramento che sostituisca e perfezioni detta ordinanza,

in attesa di addivenire nel più breve termine ad una più organica regolamentazione del trattamento dei dirigenti,

si è convenuto di apportare alle retribuzioni godute alla data del 31 dicembre 1944, le seguenti variazioni :

Tutte le retribuzioni ragguagliate a mese che non raggiungevano le L.7.200, vengono portate a raggiungere questa cifra.- Inoltre tutte le retribuzioni, siano inferiori, siano superiori alle L.7.200,= vengono maggiorate del 60% sulle prime lire 10.000 e del 30 % oltre tale limite fino alle successive lire 10.000,=

Gli aumenti suddetti avranno decorrenza dal 1/1/1945 e costituiranno, assorbendoli fino a concorrenza, quelli derivanti dalla applicazione della ordinanza sopra menzionata e quelli di carattere generale, applicati, in sostituzione, da singole aziende.

Per la determinazione della retribuzione base, si dovrà tener conto dei criteri seguiti nell'applicazione delle revisioni di cui alle premesse e di cui al comma precedente.

Letto, approvato e sottoscritto come in appresso :

p.l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE

p.la SINDACATO DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA
(Rag.Giuseppe Cabrio)

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC NO. 795021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Registrato il 17. 11. 1945

sul registro cronologico al N. 82

Pag. 14

Posizione di archivio III/17/P

IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 795021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF MANAGING DIRECTORS OF INDUSTRIAL FIRMS IN VERCELLI. (No. 254).

1. This agreement, in which the retroactivity as from the 1st of January 1945 proposed by the contracting parties, has been rejected by R.I.J.A.C. and amended to the 1st of May 1945, provides for a new monthly minimum of 7?500 lire. and for a 60% increase to all wages up to 10.000 lire and a 30% increase to all amounts over 10.000 lire.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

T. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

12.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

6324

ACCORDO SALARIALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
= VERCELLI =

STIPULATO : 12.11.1945
DECORRENZA : 1. 1.1945

In attesa di una completa regolamentazione, gli stipendi che non raggiungono le £. 7.500 mensili vengono portati a tale cifra.

Inoltre maggiorazione del 60% sulla prime £.1000 e del 30% sulle successive £. 10.000

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC NO. 785021

In attesa di una completa regolamentazione, gli stipendi che non raggiungono le £. 7.500 mensili vengono portati a tale cifra.

Inoltre maggiorazione del 60% sulla prima £.1000 e del 30% sulle successive £. 10.000

Torino, novembre 1945

6323

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Vercelli
Clothing

N. _____ prot.

Vercelli, 3 NOVEMBRE 1945

Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 18.74 - 13.61

ACCORDO SALARIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA MAGAZZINI DI VENDITA DI ARTICOLI DELL'ABBIGLIAMENTO-ARREDAMENTO-E MERCI VARIE -

—oOo—

L'anno 1945 - il giorno 3 Novembre - in Vercelli- tra l'Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli, rappresentata dai Sigg. :

- BRIACCA	Francesco	Commerciante calzature
- CAPRA	Mario	Commercianti tessuti
- PROVA Comm.	Marino	Commer.e grossista chincaglierie
- PROVA Avv.	Alberto	Commerciante pelliccerie
- LEVIS Rag.	Francesco	Grossista tessuti
- TACCHINI	Enrico	Commerciante vetroceramica
- GALLEANI Rag.	Piero	Segretario Associazione Commercianti

tutti debitamente delegati dall'Associazione stessa, coll'autorizzazione al Rag.Piero Galleani a sottoscrivere l'accordo anche in rappresentanza dei sopra elencati componenti la Commissione sindacale, - e la locale Camera del Lavoro - rappresentanta dai Sigg. :

- GINELLA	Romolo	Rappresentante dei Lavoratori
- SALA	Angelo	" " "
- RANABOLDO	Bruno	Segretario Camera Lavoro Sett.Comm.
- CAMANA	Luigi	Rappresentante Camera Lavoro

con delega da parte della Camera del Lavoro al Sig. Ranabolde Bruno a sottoscrivere l'accordo anche per conto dei sopra indicati componenti ,

si è s t i p u l a t o il seguente accordo salariale con validità a carattere Provinciale , con esclusione della sola zona del Biellese.

6322

Art. 1 - Il presente ACCORDO SLARIALE si riferisce ai Magazzini di vendita all'ingrosso e al dettaglio, di articoli dell'arredamento,

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

- BRIACCA Francesco — Commerciante calzature
- CAPRA Mario — Commercianti tessuti
- PROVA Comm. Marino — Commer.e grossista chincaglierie
- PROVA Avv. Alberto — Commerciante pellicceria
- LEVIS Rag. Francesco — Grossista tessuti
- TACCHINI Enrico — Commerciante vetroceramica
- GALLEANI Rag. Piero — Segretario Associazione Commercianti

tutti debitamente delegati dall'Associazione stessa, coll'autorizzazione al Rag.Piero Galleani a sottoscrivere l'accordo anche in rappresentanza dei sopra elencati componenti la Commissione sindacale, - e la locale Camera del Lavoro - rappresentanta dai Sigg. :

- GINELLA Romolo — Rappresentante dei Lavoratori
- SALA Angelo — " " "
- RANABOLDO Bruno — Segretario Camera Lavoro Sett.Comme:
- CAMANA Luigi — Rappresentante Camera Lavoro

con delega da parte della Camera del Lavoro al Sig. Ranabeldo Bruno a sottoscrivere l'accordo anche per conto dei sopra indicati componenti ,

si è s t i p u l a t o il seguente accordo salariale con validità a carattere Provinciale , con esclusione della sola zona del Biellese.

6322

Art. 1 - Il presente ACCORDO SLARIALE si riferisce ai Magazzini di vendita all'ingrosso e al dettaglio, di articoli dell'arredamento, dell'abbigliamento e di merci varie.
Quanto è contenuto nel presente contratto deve intendersi applicato alle categorie nelle stesse previste.

Art. 2 - Le parti in questione, di comune accordo, stabiliscono di accordare i seguenti minimi di retribuzione che verranno applicati con decorrenza 1° Ottobre 1945.- Farà eccezione la Ditta U.P.I.M che darà effetto a quanto stipulato con decorrenza 1°Novembre 45 avendo a sua volta concesso l'aumento del 100 % in data 1° Settembre 1945. -

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prot.

Vercelli, 3 NOVEMBRE 1945

Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 16-74 - 12-61

T A B E L L A DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

(E' da tener presente che a norma di legge , i seguenti minimi di retribuzione sono al lordo di R.M.)

Art. 1)- PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

1ª CATEGORIA

		UOMINI	DONNE
a)-PERSONALE CON MANSIONI DIRETTIVE : Direttori d'Aziende- Gerenti e Gestori- Concessionari.....	L.	7.500	6.500
b)-Corrispondenti in più lingue straniere - Interpreti	"	6.500	6.500

2° CATEGORIA

a)-PERSONALE CON MANSIONI DI CONCETTO: Capi contabili - Capi cassieri - Magazzinieri - Consegnatari.....	"	4.500	4.000
B)-Commesse con mansioni di vendita [redacted] -Viaggiatori -Contabili Magazzinieri -Stenodattilografi...;	"	3.400	2.600

3° CATEGORIA

a)-Aiuto commessa - aiuto contabile - aiutanti vetrinisti-fatturisti...	"	2.600	2.100

4° CATEGORIA

a)-Autisti - Guardie notturne.....	"	3.400	——
b)-Fattorini - Portieri.....	"	3.000	——

5° CATEGORIA

a)-APPRENDISTI

6221

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

		UOMINI	DONNE
a)-PERSONALE CON MANSIONI DIRETTIVE : Direttori d'Aziende- Gerenti e Gestori- Concessionari.....	L.	7.500	6.500
b)-Corrispondenti in più lingue straniere - Interpreti	"	6.500	6.500
2° CATEGORIA			
a)-PERSONALE CON MANSIONI DI CONCETTO: Capi contabili - Capi cassieri - Magazzinieri - Consegnatari.....	"	4.500	4.000
B)-Commesse con mansioni di vendita [redacted] -Viaggiatori -Contabili Magazzinieri -Stenodattilografi...;	"	3.400	2.600
3° CATEGORIA			
a)-Aiuto commessa - aiuto contabile - aiutanti vetrinisti-fatturisti...	"	2.600	2.100
4° CATEGORIA			
a)-Autisti - Guardie notturne.....	"	3.400	———
b)-Fattorini - Portieri.....	"	3.000	———
5° CATEGORIA			
a)-APPRENDISTI			
Con età superiore ai 18 anni.....	"	1.500	1.300
Dai 16 ai 18 anni	"	1.000	800
Dai 14 ai 16 anni	"	800	600

6321

N.B. L'indennità di presenza stabilita nella misura di L. 18.- per gli uomini e di L. 10.- per le donne , fa parte integrante dello stipendio.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prot.

Vercelli, 3 NOVEMBRE 1945

Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 10.74 - 12.61

ART. 2 - ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali effettive - ripartite in 8 ore giornaliere.

ART. 3 - SABATO INGLESE

E' facoltà dei Datori di Lavoro dei Magazzini all'ingrosso dei predetti di abbigliamento e di merci varie di concedere il Sabato Inglese ai propri dipendenti.

Quei Datori di Lavoro che accorderanno il Sabato Inglese avranno la facoltà di richiedere che le ore non effettuate di lavoro siano ripartite fra le altre giornate lavorative della settimana.

ART. 4 - SUDDIVISIONE CATEGORIE

Al fine di chiarire e nel contempo disciplinare la suddivisione in categorie del personale dipendente, si stabilisce quanto segue :
1° CATEGORIA - (Come trovasi contemplata nell'art. 1 comma a) - va riconosciuto sempre il proprietario o gerente dell'Azienda.
E' da ritenersi assolutamente incompatibile la posizione di proprietario con quella di commesso.
Nelle successive categorie si,suddividerà quel personale dipendente che esplica una specifica attività attinente alla propria mansione di lavoro come da regolare contratto di assunzione.
E' da far presente che non trovasi nella piena legalità quel datore di lavoro che avendo alle sue dipendenze (ad esempio) tre commesse,assegni la qualità a tutte e tre di"aiuto commesso ",ma bensì ad una la classifica di COMMESSa, ed alle altre due quella di aiuto commesso.

ART. 5 - INDENNITA' CARO-VITA 6320

L'indennità di caro-vita è stabilita nelle misure riportate nella tabella seguente, che per maggiore chiarezza e pratività viene assemmata in un unico schema.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

ART. 4 - SUDDIVISIONE CATEGORIE

Al fine di chiarire e nel contempo disciplinare la suddivisione in categorie del personale dipendente, si stabilisce quanto segue :
1° CATEGORIA - (Come trovasi contemplata nell'art. 1 comma a) - va riconosciuto sempre il proprietario e gerente dell'Azienda.
E' da ritenersi assolutamente incompatibile la posizione di proprietario con quella di commesso.
Nelle successive categorie si,suddividerà quel personale dipendente che esplica una specifica attività attinente alla propria mansione di lavoro come da regolare contratto di assunzione.
E' da far presente che non trovasi nella piena legalità quel datore di lavoro che avendo alle sue dipendenze (ad esempio) tre commesse,assegni la qualità a tutte e tre di"aiuto commessa ",ma bensì ad una la classifica di COMMESSa, ed alle altre due quella di aiuto commessa.

6320

ART. 5 - I N D E N N I T A' C A R O - V I T A

L'indennità di caro-vita è stabilita nelle misure riportate nella tabella seguente, che per maggiore chiarezza e praticità viene assemmata in un unico schema.
Fanno parte dell'indennità di caro-vita : l'indennità di mancata costituzione mensa nella misura di L. 8.-giornaliere e la soppressa indennità di guerra.
Inoltre è da chiarire che l'indennità di caro-vita viene adeguata a quella già percepita dai lavoratori dell'industria che risulta maggiorata,di L. 8.- nei confronti di quella dei lavoratori del Commercio. - Pertanto i Datori di Lavoro dovranno corrispondere gli arretrati a partire dal 1° Luglio u.s. data d'inizio di detta indennità .

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prot.

INDENNITA' CAROVITA

Uomini e donne Capifamiglia con una persona a carico		Uomini e donne capifam.con due o più figli a carico limit.alle prime tre pers.oltre la prima		Uomini e donne non capifamiglia superiori ai 20 anni		Uomini e donne non capi famiglia dai 18 ai 20	
Operai al giorno	Impieg. al mese	Operai al giorno	Impieg. al mese	Operai al giorno	Impieg. al mese	Operai al giorno	Impieg. al mese
110	2.750	12.75	318.75	93	2.325	76	1.9[illegible]

ART. 6 - Il presente accordo salariale ha effetto dal 1° Ottobre 1945 ... tamente rinnovato mese per mese, se una delle due parti non ... termini e con le procedure di legge .

Letto,approvato e sottoscritto.

VERCELLI 3 NOVEMBRE 1945

p.L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
(Rag. Piero Galleani)

p. LA CA...
(Dr...

p.L'UFFICIO PROV.DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

D E N N I T A' C A R O - V I T A

e donne co= on due o pi carico li= e prime tre tre la prim	Uomini e donne non capifamiglia superiori ai 20 anni		Uomini e donne non capi famiglia dai 18 ai 20 anni		Uomini e donne non capifamiglia inferiori ai 18 anni	
	Impieg. al mese	Operai al giorno	Impieg. al mese	Operai al giorno	Impieg. al mese	Operai al giorno	Impieg. al mese
	318.75	93	2.325	76	1.900	55.60	1.390

ordo salariale ha effetto dal 1° Ottobre 1945 - e si intende ta=l= e mese per mese, se una delle due parti non l'avrà disdetta nei e procedure di legge .

o sottoscritto.

IANTI
ni)

p. LA CAMERA DEL LAVORO
(Bruno Buozzi)

P. LA CAMERA DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF EMPLOYERS AND WORKERS IN THE CLOTHING TRADE IN VERCELLI PROVINCE (N° 229)

1. This agreement, which is effective from the 1st of Oct. 45, concedes monthly basic wages varying from 7500 lire for directors to 500 lire for female apprentices between 14 and 16 years of age.

2. The agreement fixes also a daily contingency indemnity varying from 110 lire for heads of family with one dependent to 55.60 lire for juveniles.

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

10/12/1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Eugene K. Mc Phee
Colonel Vrd.
Regional Commissioner

8218

SG/mnk.

229

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELL'ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO E MERCI VARIE =
VERCELLI

STIPULATO : 3.4.1945
DECORRENZA : 1.10.1945

.....

Per la 1^ categoria sono fissate le seguenti mercedi mensili, oltre l'indennità di contingenza: £. 7.500 per gli uomini e £. 6.500 per le donne.

Agli apprendisti dai 14 ai 16 anni £. 800 per gli uomini e £. 600 per le donne.

L'indennità di contingenza è inferiore a quella di Milano.

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Per la 1^ categoria sono fissate le seguenti mercedi mensili, oltre l'indennità di contingenza: £. 7.500 per gli uomini e £. 6.500 per le donne.

Agli apprendisti dai 14 ai 16 anni £. 300 per gli uomini e £. 500 per le donne.

L'indennità di contingenza è inferiore a quella di Milano.

Torino, novembre 1945

.....

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Vercelli B 13

Hat manufactures

- - - - - - - -

ACCORDO SALARIALE CAPPELLAI ALTA ITALIA

ACCORDO INTEGRATIVO DEL BIELLESE

I rappresentanti delle Industrie del Cappello di pelo del Biellese ed i rappresentanti degli Operai dalle stesse dipendenti, si sono riuniti per stipulare un accordo, valevole per la sola zona del Biellese, a parziale modifica ed integrazione di quello stipulato a Milano presso la Federazione Italiana degli Industriali del Cappello il 20 Settembre 1945 decorrente dal 17 Settembre 1945.

I concetti informatori cui si sono ispirate le due parti sono quelli che già furono a base dei vecchi accordi di categoria e pertanto si tenne conto, nella fissazione delle paghe, dei tre fattori principali, tecnica, responsabilità, fatica, sui quali deve logicamente basarsi ogni valutazione dell'opera umana.

Con la citata decorrenza del 17 Settembre 1945 alle Maestranze dei cappellifici del Biellese verranno pertanto applicate le seguenti condizioni:

CATEGORIE E PAGHE ORARIE -

UOMINI :

a) Soffiatori - cernatori - arconatori - follatori a mano - rollettine - americane- aggiustatori imbastiture e slanati - informatori a mano ed a macchina - lavoranti in nero - rifilatori a mano — Lit. 16,50

b) Aiutanti alla campana - allargatesta e battiala o spianatori ala - pressatori - rifilatori a macchina — Lit. 15,==

c) Tintori - ingommatori - aiutanti alle macchine informatrici — Lit. 14,==

d) Manovali (sopra i 18 anni) — Lit. 12,75

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

I rappresentanti delle Industrie del Cappello di pelo del Biellese ed i rappresentanti degli Operai dalle stesse dipendenti, si sono riuniti per stipulare un accordo, valevole per la sola zona del Biellese, a parziale modifica ed integrazione di quello stipulato a Milano presso la Federazione Italiana degli Industriali del Cappello il 20 Settembre 1945 decorrente dal 17 Settembre 1945.

I concetti informatori cui si sono ispirate le due parti sono quelli che già furono a base dei vecchi accordi di categoria e pertanto si tenne conto, nella fissazione delle paghe, dei tre fattori principali, tecnica, responsabilità, fatica, sui quali deve logicamente basarsi ogni valutazione dell'opera umana.

Con la citata decorrenza del 17 Settembre 1945 alle Maestranze dei cappellifici del Biellese verranno pertanto applicate le seguenti condizioni:

CATEGORIE E PAGHE ORARIE -

UOMINI :

a) Soffiatori - campanatori - arconatori - follatori a mano - rollettine - americane- aggiustatori imbastiture e slanati - informatori a mano ed a macchina - lavoranti in nero - rifilatori a mano Lit. 16,50

b) Aiutanti alla campana - allargatesta e battiala o spianatori ala - pressatori - rifilatori a macchina Lit. 15,--

c) Tintori - ingommatori - aiutanti alle macchine informatrici Lit. 14,--

d) Manovali (sopra i 18 anni) Lit. 12,75

./.

6219

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DONNE :

a) Sodatrici a mano - visitatrici imbastiture e slanaggi - sbarbatrici - pomiciatrici Lit. 13,==

b) Pesatrici pelo - sodatrici a macchina - caricatrici campana - aiutanti alla campana - addette alle slanatrici - addette alle coques e mezzere - addette al follone o pistone - vellutatrici - tosatrici o taglierine velour - rasatrici o raffinatrici - guernitrici finite (attaccatrici di marocchino e nastro) - rifilatrici a macchina - macchiniste del guernissaggio (bordatrici, sorgettatrici, balenatrici ecc.) - confezionatrici di fodere e fondini - stiratrici di fodere - addette alla stamperia e litografia Lit. 12,==

c) Addette alla marcatura imbastiture - addette alla selezione imbastiture o slanature o feltri - addette alla centrifuga - addette all'essicatoio - addette alla marcatura e pesatura feltri - attaccafodere (applicatrici di fodere e fondini) Lit. 11,==

d) Imballatrici - addette alla mensa - addette agli scatolifici - addette alla pulizia e lavori ausiliari Lit. 10,==

MAGGIOR FAVORE -

Pur dovendosi ritenere che sono giuridicamente decadute le condizioni di maggior favore determinate dalla differenza tra le paghe orarie di fatto ed i minimi finora vigenti, a causa della stipulazione di un accordo ex novo che si ispira a principi totalmente diversi da quelli che furono alla base del precedente contratto e come particolare conseguenza della creazione di quattro categorie uomini e di quattro categorie donne in sostituzione delle rispettive una e due di prima, le seguenti verranno eccezionalmente conservate nella pratica:

Soffiatori :

Ad essi viene mantenuta la corresponsione di Lit. 10.= giornaliere non ragguagliabili ad ora, in considerazione del lavoro malsano cui sono addetti.

Categoria A uomini :

Per i seguenti operai le quotazioni orarie effettive, superiori alla base di L. 16.50, saranno le sottoindicate fissate in dipendenza della maggior paga oraria percepita finora rispetto al minimo :

		Paga oraria precedente
Follatori di I^ categoria	Lit. 17.40	(Lit. 11.40)
" " 2^ "	" 16.75	(" 10.75)
Soffiatori	" 16.95	(" 10.95)
Campanatori	" 17.20	(" 11.20)

COTTIMO -

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

6315

pulizia e lavori ausiliari Lit. 10,==

MAGGIOR FAVORE -

Pur doveniosi ritenere che sono giuridicamente decadute le condizioni di maggior favore determinate dalla differenza tra le paghe orarie di fatto ed i minimi finora vigenti, a causa della stipulazione di un accordo ex novo che si ispira a principi totalmente diversi da quelli che furono alla base del precedente contratto e come particolare conseguenza della creazione di quattro categorie uomini e di quattro categorie donne in sostituzione delle rispettive una e due di prima, le seguenti verranno eccezionalmente conservate nella pratica:

Soffiatori :
Ad essi viene mantenuta la corresponsione di Lit. 10.= giornaliere non ragguagliabili ad ora, in considerazione del lavoro malsano cui sono addetti.

Categoria A uomini :
Per i seguenti operai le quotazioni orarie effettive, superiori alla base di L. 16.50, saranno le sottoindicate fissate in dipendenza della maggior paga oraria percepita finora rispetto al minimo :

		Paga oraria precedente
Bollatori di I^ categoria	Lit. 17.40	(Lit. 11.40)
" " 2^ "	" 16.75	(" 10.75)
Soffiatori	" 16.95	(" 10.95)
Campanatori	" 17.20	(" 11.20)

COTTIMO -

Le tariffe di cottimo dovranno essere stabilite in modo da consentire all'operaio laborioso e di normale capacità lavorativa, un guadagno orario non inferiore alla paga ad economia maggiorata del 15%. Agli operai cottimisti che non raggiungessero la produzione normale, per cause non dipendenti dalla Ditta, non sarà reintegrato il minimo di cottimo. In caso di mancanza di lavoro non dovrà essere diminuito il pesaggio ma l'orario di lavoro. Comunque il pesaggio dovrà essere effettuato in maniera tale da consentire sempre all'operaio il superamento del minimo di cottimo contrattuale.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

APPRENDISTATO UOMINI : Inizio dell'apprendistato in età superiore ai 16 anni.

a) Lavoranti in nero : (mesi 24)	I° semestre	Lit.	9.==
	2° "	"	10.==
	3° "	"	11.==
	4° "	"	12.==
b) Follatori finiti : 3 passaggi (mesi 15)	I° trimestre	"	9.==
	2° quadrimestre	"	10.==
	3° "	"	11.==
	4° "	"	12.==
c) Follettine : (mesi 12)	I° quadrimestre	"	10.==
	2° "	"	11.==
	3° "	"	12.==
d) Soffiatori : (mesi 6)	I° trimestre	"	14.== oltre a L. 10
e) Campanatori : (mesi 4)	2° "	"	15.== giorn.per il lavoro malsano
f) Aiutanti alla campana : (mesi 2)	I° bimestre	"	14.==
	2° "	"	15.==

APPRENDISTATO DONNE

		Donna	Uomo
a) Guarnitrici finite (marocch. e nastro)- stamperia e litografia: (mesi 18)	I° mese	Lit. 10.==	L. 13.==
	2° "	" 11.==	" 14.==
b) Solatrici a mano : (mesi 6)	I° semestre	Lit. 7.==	
	2° "	" 7.70	
	3° "	" 8.40	
c) Addette alla cocleg e mezzere : (mesi 2)	I° trimestre	" 11.==	
	2° "	" 12.==	
d) Attaccafodere e fondini: (mesi 4)	I° mese	" 10.==	
	2° "	" 11.==	
e) Lucchiriste del guarnimento : (bordatrici, sorgettatrici, balenatrici ecc.) : (mesi 6)	I° bimestre	" 9.==	
	2° "	" 10.==	
	I° trimestre	" 10.==	
	2° "	" 11.==	
f) Confezioniste di fodere : (mesi 4)	I° bimestre	" 10.==	
	2° "	" 11.==	

6214

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

		Donna	Uomo
f) Aiutanti alla campana :	I° mese	Lit. 10.==	L. 13.==
(mesi 2)	2° "	" 11.==	" 14.==

APPRENDISTATO DONNE

a) Guarnitrici finite (marocch. e nastro)- stamperia e litografia:	I° semestre	Lit.	7.==
	2° "	"	7.70
(mesi 18)	3° "	"	8.40
b) Soldatrici a mano :	I° trimestre	"	11.==
(mesi 6)	2° "	"	12.==
c) Addette alle cognee e mazzere :	I° mese	"	10.==
(mesi 2)	2° "	"	11.==
d) Attaccafodere e fondini:	I° bimestre	"	9.==
(mesi 4)	2° "	"	10.==
e) Macchiniste del guarnissaggio : (bordatrici, sorgettatrici, balenatrici ecc.) :	I° trimestre	"	10.==
	2° "	"	11.==
(mesi 6)			
f) Confezioniste di fodere :	I° bimestre	"	10.==
(mesi 4)	2° "	"	11.==
g) Pomiciatrici :	I° quadrimestre	"	11.==
(mesi 8)	2° "	"	12.==
h) Vellutatrici, tosatrici o taglierine velour, rasatrici o raffinatrici :	I° trimestre	"	10.==
	2° "	"	11.==
(mesi 6)			
i) Imballatrici :	I° bimestre	"	8.==
(mesi 4)	2° "	"	9.==

./.

6214

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

L'apprendista che inizia l'apprendistato in età inferiore ai 16 anni rimarrà tre mesi in più alla prima tariffa, di modo che il periodo di apprendistato sarà superiore di mesi tre a quello normale. Ciò vale per i seguenti apprendisti: lavoranti in nero, follinatori finiti, rollettine. In detto periodo l'apprendista dovrà essere abilitato a tutte le lavorazioni eseguite nel reparto (operaio finito). Sarà facoltà della Ditta, in accordo con l'operaio insegnante, di promuovere l'apprendista a operaio, anche prima del termine prefisso. Resta inteso che quando all'apprendista venga definitivamente affidata una macchina o comunque questi sia in grado di svolgere attività produttiva normale, allo stesso competerà il trattamento salariale della categoria cui appartiene e tanto a prescindere dall'età.

RAGAZZI TUTTO FARE : (Garzoni)

Assunti in età tra gli anni:	14/15	15/16	16/17	17/18
Ragazzi : Paga iniziale Lit.	7.==	8.==	9.==	10.==
Ragazze : " " "	5.60	6.30	7.==	7.70

con scatti semestrali di L. 0,50. Al compimento del 18° anno di età, percepiranno la paga della rispettiva categoria B.
Qualora dovessero venir passati a un apprendistato, ne assumeranno la paga per esso fissata ed i relativi scatti.

SPECIALIZZATI DELL'INDUSTRIA DEL CAPPELLO :

Uomini : categ. unica: pesatori di tintoria (droghe) - riparatori di cappelli finiti ecc. all'ora Lit. 17.75

Donne : categ. A) verificatrici ecc. " " " 16.==

" B) aiuto verificatrici ecc. " " " 14.50

PERSONALE AUSILIARIO :

Ausiliari specializzati di I° categ.: Fuochisti patentati - antisti - meccanici - tornitori ed aggiustatori di I° categ. - elettricisti di I° categ. - falegnami di I° categ. - falegnami modellatori di I° categ. - muratori di I° categ. all'ora Lit. 18.50

Ausiliari specializzati di 2° categ.: Fuochisti - meccanici - tornitori ed aggiustatori di 2° categ. - elettricisti di 2° categ. - falegnami di 2° categ. - falegnami modellatori di 2° categ. - muratori di 2° categ. all'ora Lit. 17.==

TRASFERIMENTO DI REPARTO

I°) Trasferimento temporaneo : L'operaio che viene assegnato temporaneamente ad un reparto nel quale vige una paga oraria superiore a quella da lui fino allora percepita, godrà della paga del nuovo reparto.

6313

Camera C.O. 12055 Sez. 1-402/1960 Ko.

7850721

le paga della rispettiva categoria D.
Qualora dovessero venir passati a un apprendistato, ne assumeranno la paga per esso fissata ed i relativi scatti.

SPECIALIZZATI DELL'INDUSTRIA DEL CAPPELLO :

Uomini : categ. unica: pesatori di tintoria (drogne) - riparatori di cappelli finiti ecc. all'ora Lit. 17.75

Donne : categ. A) verificatrici ecc. " " " 16.--

" B) aiuto verificatrici ecc. " " " 14.50

PERSONALE AUSILIARIO :

6313

Ausiliari specializzati di I° categ.: Fuochisti patentati - autisti - meccanici - tornitori ed aggiustatori di I° categ. - elettricisti di I° categ. - falegnami di I° categ. - falegnami modellatori di I° categ. - muratori di I° categ.
all'ora Lit. 18.50

Ausiliari specializzati di 2° categ.: Fuochisti - meccanici - tornitori ed aggiustatori di 2° categ. - elettricisti di 2° categ. - falegnami di 2° categ. - falegnami modellatori di 2° categ. - muratori di 2° categ. all'ora Lit. 17.--

TRASFERIMENTO DI REPARTO

1°) Trasferimento temporaneo : L'operaio che viene assegnato temporaneamente ad un reparto nel quale vige una paga oraria superiore a quella da lui fino allora percepita, avrà nella paga del nuovo reparto per tutto il periodo di permanenza nello stesso e ritornando alle mansioni primitive percepirà nuovamente la paga oraria per le stesse fissata. Qualora invece fosse superiore la paga originaria questa verrà mantenuta durante tutto il periodo di assegnazione al nuovo reparto. Il trasferimento temporaneo avrà durata massima di mesi 6 oltre i quali dovrà intendersi che la nuova assegnazione dell'operaio è definitiva.

2°) Trasferimento definitivo : A quell'operaio che venisse definitivamente trasferito ad un nuovo reparto, verrà mantenuta la quotazione oraria del reparto

./.

Collective E.O. 11065 Section 1-102/NRDC No. 185021

d'origine qualora essa fosse superiore a quella del reparto di nuova assegnazione. Se invece la paga oraria del nuovo reparto è superiore, essa viene senz'altro applicata.

Fermi i diritti di cui al punto primo, resta inteso che le Ditte hanno facoltà di trasferire temporaneamente gli operai da un reparto all'altro per esigenze della produzione, senza che essi possano a ciò rifiutarsi.
Chi viene invece trasferito di reparto in seguito a sua richiesta, godrà della paga fissata per il nuovo lavoro senza diritto ai benefici previsti dai punti uno e due per il caso in cui la nuova paga fosse inferiore alla precedente.

Come sopra detto il presente accordo, che integra e modifica quello stipulato a Milano, ha decorrenza dal 17 settembre 1945 e durata illimitata. Eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere comunicata con preavviso scritto di almeno 15 giorni.
Le due parti si impegnano di esaminare sempre in uno spirito di lealе e franca collaborazione, tutte quelle eventuali divergenze che potessero nascere in relazione all'applicazione del presente accordo.

Per l'appianamento di eventuali divergenze, particolarmente gravi e di difficile risoluzione, le parti ritengono opportuno di nominare prossimamente una apposita commissione paritetica alla quale, resta intesa fin d'ora, si dovrà ricorrere solo in casi estremi, non altrimenti risolvibili.

Nell'attesa che il presente accordo venga completato con la parte normativa rimarranno valide le disposizioni attualmente in vigore.

Lucerna Mese, 10 ottobre 1945

6212

Per gli Industriali del Cappello
del Milanese

Per gli Operai del Cappello
del Milanese

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND No. 795021

laborazione, tutte quelle eventuali divergenze che potessero nascere in relazione all'applicazione del presente accordo.

Per l'appianamento di eventuali divergenze, particolarmente gravi e di difficile risoluzione, le parti ritengono opportuno di nominare prossimamente una apposita commissione paritetica alla quale, resta inteso fin d'ora, si dovrà ricorrere solo in casi estremi, non altrimenti risolvibili.

Nell'attesa che il presente accordo venga completato con la parte normativa rimarranno valide le disposizioni attualmente in vigore.

Andorno Micca, 10 ottobre 1945

6212

P. gli INDUSTRIALI DEL CAPOLUOGO
del MANDAMENTO

P. gli OPERAI DEL CAPOLUOGO
del MANDAMENTO

IL DIRETTORE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE HAT-INDUSTRIES IN BIELLA - VERCELLI (N° 236)

1. The agreement, which is effective from the 17th of Sept. 1945, concedes new basic hourly pay rates varying from 17.40 lire for skilled workers to 7 lire for female apprentices with less than six months of service.

2. A special hourly pay rate of 18.50 lire is conceded to skilled and specially trained foremen, mechanics, carpenters etc.

3. An indemnity of 10 lire a day is conceded to "blowers" in view of their unhealthly work.

4. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

10/12/1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONT

Approved

6311

Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

EG/mm.

236

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DA INDUSTRIE DEL CAPPELLO
= BIELLA =

STIPULATO : 10.10.1945
DECORRENZA : 17. 9.1945

Le paghe orarie vanno da £. 16,50 per gli uomini operai di categoria A a £. 12,75 per i maschi sopra i 18 anni.

Per le donne da £. 13 a £.10.

Ai soffiatori è riconosciuta un'indennità giornaliera di £.10.

E' mantenuta la maggiore paga di fatto percepita finora rispetto ai nuovi minimi.

Agli uomini specializzati dell'industria del cappello è riconosciuta la paga oraria di £. 17,75. Agli ausiliari specializzati £. 18,50.

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND No. 785021

operai di categoria A a £. 12,75 per i maschi sopra i 18 anni.

Per le donne da £. 13 a £.10.

Ai soffiatori è riconosciuta un'indennità giornaliera di £.10.

E' mantenuta la maggiore paga di fatto percepita finora rispetto ai nuovi minimi.

Agli uomini specializzati dell'industria del cappello è riconosciuta la paga oraria di £. 17,75. Agli ausiliari specializzati £. 18,50.

Torino, novembre 1945

6319

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA FISSAZIONE SALARIALE PER LE STRADE ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL LEGNO DI APPENDICE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI - (10/9/1945) - ---------

42

L'anno 1945, addì 24 del mese di Ottobre in VERCELLI presso la Sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE,

TRA L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persone del Dr. Carlo Jacob assistito dalla rappresentanza degli Industriali esercenti l'industrie del legno ed affini,

E LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del Sig. Benedetto Volpe assistito dai Sigg. Casolaro e Ghisio e delle rappresentanze delle Commissioni interne operaie,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai addetti alle aziende esercenti fabbriche di mobili, di serramenti, segherie, legnami tranciati e compensati e aziende affini del Vercellese e della Valsesia:

Art. 1) - A far tempo dal 10 Settembre 1945, le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

UOMINI: Segantini e modellatori specializzati ..... £. 16,--
Operai specializzati e qualificati di 1ª categoria ..... " 15,--
" qualificati di 2ª categoria ..... " 14,--
Operai comuni e ausiliari ..... " 12,50
Apprendisti dai 18 ai 20 anni ..... " 8,--
" " 17 ai 18 anni ..... " 7,--
" " 16 ai 16 anni ..... " 5,--
per un massimo di 4 anni (vedi relativo contratto di lavoro 9 Febbraio 1944).
Ragazzi sopra i 18 anni ..... " 12,--
" dai 16 ai 18 anni ..... " 9,--
" " 14 ai 16 anni ..... " 7,--

DONNE: 1ª categoria ..... " 9,--
2ª " sopra i 18 anni ..... " 8,25
2ª " sotto i 18 anni ..... " 7,--
3ª " sopra i 18 anni ..... " 7,50
3ª " sotto i 18 anni ..... " 6,50

per le fabbriche di imballaggi ed affini, per le industrie del sughero, e per le fabbriche dei mobili in giunco, ecc., i minimi di cui sopra sono da ridursi del 15%.

Art. 2) - Con questo accordo viene ad essere convalidata la situazione di fatto e quindi si intende che le differenze tra le paghe di fatto ed i minimi precedenti sono attribuite ad elementi di contingenza e non devono venire portate in aggiunta ai nuovi minimi.

6309

Art. 3) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed assegni per presenzioni ed

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

operai costumi e qualifiche ..... " 5,--
apprendisti dai 18 ai 20 anni ..... " 6,--
" " 15 ai 18 anni ..... " 7,--
" " 14 ai 16 anni ..... " 3,--
per un massimo di 4 anni (vedi relativo contratto di lavoro 9 febbraio 1943).
manovali sopra i 18 anni ..... " 12,--
" dai 15 ai 16 anni ..... " 9,--
" " 14 ai 15 anni ..... " 7,--

DONNE: 1ª categoria ..... " 9,--
2ª " sopra i 18 anni ..... " 6,25
2ª " sotto i 18 anni ..... " 7,--
3ª " sopra i 18 anni ..... " 7,30
3ª " sotto i 18 anni ..... " 6,50

per le fabbriche di imballaggi ed affini, per le industrie del sughero, e per le fabbriche dei mobili in giunco, ecc., i minimi di cui sopra sono da ridursi del 15%.

Art. 2) - Con questo accordo viene ad essere convalidata la situazione di fatto e quindi si intende che le differenze tra le paghe di fatto ed i minimi precedenti sono attribuite ad elementi di contingenza e non devono venire portate in aggiunta ai nuovi minimi.

Art. 3) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accenti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora goduti in natura ed in denaro dalle singole Ditte. - Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole Ditte e condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo. - Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle organizzazioni competenti.

Art. 4) - Il presente accordo che entra in vigore dal 10/9/1945 ha carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale e le parti si impegnano sin d'ora a ritenerlo senz'altro decaduto con la emanazione di tale regolamentazione.

.../.../...

6389

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Letto, confermato e sottoscritto come in epreseo.

p. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

p. LA CAMERA DEL LAVORO
di TERNI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
TERNI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN FOOD-INDUSTRIES IN TERRITORIAL PROVINCE. (No. 241).

1. This agreement, which is effective from the 10th September 1945, concedes increases bringing the hourly basic rates up to 16 lire for skilled male workers and to 6,50 lire for unskilled female workers (3rd category) under 16 years of age.-

2. The agreement is an official recognition of a "de-facto" situation. Therefore, any differences between the "de-facto" wages and the previous pay rates are absorbed by the new pay rates.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

10.12.45

R. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Crt.
Regional Commissioner - Piemonte

6308

SG/mm.

241

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO E AFFINI = VERCELLI =

STIPULATO : 24.10.1945
DECORRENZA : 10.9.1945

Le nuovi tabelle orarie prevedono per i segantini e modellatori £. 16 e per i manovali dai 14 ai 16 anni £. 7.

La paga per le donne, operaie 1ª categoria, è di £. 12 - per quelle sotto i 16 anni di IIIª categoria £. 6,50.

La differenza fra le paghe di fatto e i minimi precedenti non devono venire portate in aggiunta ai nuovi minimi.

6307

Torino, novembre 1945.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785071

Le nuovi tariffe orarie prevedono per i segantini e modellatori £. 16 e per i manovali dai 14 ai 16 anni £. 7.

Le paga per le donne, operaie 1^ categoria, è di £. 12 - per quelle sotto i 16 anni di III^ categoria £. 6,50.

Le differenze fra le paghe di fatto e i minimi precedenti non devono venire portate in aggiunta ai nuovi minimi.

6367

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC No. 785021

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE PER LE MAN[illegible] FRANCE ADDETTE ALLA FABBRICAZIONE DELLE "ARMONICHE" DEL [illegible] E DELLA VALSESIA (17/9/1945). -

41

Verbali 69

- - - - - - -

L'anno 1945, addì 26 del mese di Ottobre in VERCELLI presso la Sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE. (Accordions)

TRA l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr. Carlo Dadè assistito dal Sig. Giulio Bonchetto dell'Associazione stessa e dagli Industriali esercenti l'industria della fabbricazione delle armoniche ,

E LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del Sig. Luigi Comana assistito dal Sig. Alfredo Cerasso e dalle rappresentanze delle Commissioni interne operaie.

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai addetti alla fabbricazione delle "armoniche" del Vercellese e della Valsesia:

Art. 1) - A far tempo dal 17/9/1945, le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

		Uomini	Donne
Operai provetti	£.	15.-	9.-
" qualificati	"	14.-	8.-
" comuni	"	13.-	7.-
Garzoni fino a 16 anni	"	9.-	6.-
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	"	7.-	5.-
" " 18 ai 20 "	"	8.-	7.-

Art. 2) - Per quanto riguarda gli scatti degli apprendisti (in questi compresi anche i garzoni fino ai 18 anni) si seguirà la norma degli scatti sancitali previsti dal contratto "Spinelli" per l'industria metalmeccanica in data 28/9/1945, nel senso che la differenza tra i minimi di cui sopra e la paga dell'operaio qualificato (£. 14.-) verrà ripartita in tante quote progressive quanti sono gli scatti previsti.

Art. 3) - Con questo accordo viene ad essere convalidata la situazione di fatto e quindi si intende che le differenze tra le paghe di fatto ed i minimi precedenti sono attribuite ad aumenti di contingenza e non devono venire portate in aggiunta ai nuovi minimi.

Art. 4) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accenti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalla singola Ditta. - Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito della scienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere premi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo. - Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova tariffa

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Operai provetti	£.	13,--	9,50
" qualificati	"	14,--	8,50
" comuni	"	11,--	7,--
Garzoni fino a 16 anni	"	5,--	4,--
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	"	7,--	5,--
" " 18 ai 20 "	"	8,--	7,--

Art. 2) - Per quanto riguarda gli scatti degli apprendisti (in quanti compresi anche i garzoni fino ai 16 anni) si seguirà la norma degli scatti semestrali previsti dal contratto "Spinelli" per l'industrie metalmeccaniche in data 28/5/1945, nel senso che le differenze tra i minimi di cui sopra e la paga dell'operaio qualificato (£. 14,--) verrà ripartita in tante quote progressive quanti sono gli scatti previsti.

Art. 3) - Con questo accordo viene ad essere convalidata la situazione di fatto e quindi si intende che le differenze tra le paghe di fatto ed i minimi precedenti sono attribuite ad assegni di contingenza e non devono venire portate in aggiunta ai nuovi minimi.

Art. 4) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed aumenti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte. - Gli eventuali assegni salariali già esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo. - Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle Organizzazioni competenti.

Art. 5) - Il presente accordo che entra in vigore col 17/9/1945 ha carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale e le parti si impegnano a darvi a rinnovarlo sull'altro decorso con la emanazione di tale regolamentazione.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
VERCELLESE

p. LA CAMERA DEL LAVORO
di VERCELLI

UFF. PROV. DEL LAVORO - Vercelli
IL MINISTRO
(Dott. Giuseppe [illegible])

6306

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785071

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN FACTORIES PRODUCING ACCORDIONS IN VERCELLI PROVINCE. (No. 244).-

1. This agreement, which is effective from the 17th of September 1945, concedes new hourly basic pay rates varying from 15 lire for skilled male workers to 4 lire for female apprentices between 16 and 18 years of age.-

2. The agreement is an official recognition of a "de-facto" situation. Therefore, any differences between the "de-facto" wages and the previous pay rates are absorbed by the new pay rates.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. Scicluna, Major
Regional Commissioner - Piemonte

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

6305

SG/mm.

244

ACCORDO SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLA FABBRICAZIONE DELLE ARMONICHE = VERCELLI=

STIPULATO : 26.10.1945
DECORRENZA : 17.9.1945

****

Operai provetti - orarie	£.	15,==
Apprendisti dai 16 ai 18 anni - orarie	£.	5,==
Donne per le stesse categorie, rispettivamente	£.	9,50
e	£.	4,==

Le differenze per le paghe di fatto e i minimi precedenti non devono essere portate in aumento dei nuovi minimi.

6304

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

****

Operai provetti - oraria	£.	15,==
Apprendisti dai 16 ai 18 anni - oraria	£.	5,==
Donne per le stesse categorie, rispettivamente	£.	9,50
e	£.	4,==

Le differenze per le paghe di fatto e i minimi precedenti non devono essere portate in aumento dei nuovi minimi.

6304

Torino, novembre 1944

****

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA DETERMINAZIONE SALARIALE PER LE PERSONE ADDETTE ALL'INDUSTRIA OPERATRICE E TRASFORMATRICE DELLA CARTA E DELLA CARTONE DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA (17/9/1945)

40 40

L'anno 1945, addì 22 del mese di Ottobre in VERCELLI, presso la Se. dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE.

TRA L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr. Carlo Dessì assistito dalle rappresentanze degli industriali esercenti l'industria operatrice e trasformatrice della carta e del cartone,

E LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del Sig. Luigi Cavana assistito dai Sigg. Consiglio e Delio [illegible] rappresentanze delle Commissioni operai

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai addetti all'industria operatrice e trasformatrice della carta e del cartone del Vercellese e della Valsesia:

Art. 1) - A far tempo dal 17 Settembre 1945, le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

Retribuzioni per la trasformazione della carta e cartoni:

UOMINI: Operai specializzati ..... £. 16,65
" qualificati ..... " 14,75
" comuni ..... " 13,40

DONNE: Operaie specializzate ..... " 9,30
" qualificate ..... " 8,60
" comuni ..... " 8,25

Per tutte le lavorazioni ortotrasmiche:

UOMINI: Operai ausiliari specializzati ..... £ 16,30
" " qualificati ..... " 14,55
Maschili specializzati sopra i 18 anni ..... " 13,15
" " dai 16 ai 18 anni ..... " 8,60
" " sotto i 16 anni ..... " 7,90
" comuni sopra i 18 anni ..... " 12,60
" " dai 16 ai 18 anni ..... " 8,25
" " sotto i 16 anni ..... " 6,40

DONNE: Femminili comuni sopra i 18 anni ..... " 7,90
" " dai 16 ai 18 anni ..... " 6,75
" " sotto i 16 anni ..... " 6,05

APPRENDISTI di 1^ assunzione tra i 16 e i 18 anni ..... " 7,55
" " 1^ " sotto i 16 anni ..... " 6,30
APPRENDISTE di 1^ assunzione tra i 16 e i 18 anni ..... " 6,75
" " 1^ " sotto i 16 anni ..... " 6,05

6303

Art. 2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accordi per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole Ditte e Consigliati più favorevoli del presente contratto saranno mantenuti loro valore

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

"	qualificate	"	8,00
"	comuni	"	8,25

Per tutte le lavorazioni cartotecniche:

MASCHI:	Operai maniglieri specializzati	£	16,30
"	" qualificati	"	14,53
	Manovali specializzati sopra i 18 anni	"	13,15
"	" dai 16 ai 18 anni	"	8,60
"	" sotto i 16 anni	"	7,90
"	comuni sopra i 18 anni	"	12,60
"	" dai 16 ai 18 anni	"	8,35
"	" sotto i 16 anni	"	6,40
FEMINE:	Manovali comuni sopra i 18 anni	"	7,90
"	" dai 16 ai 18 anni	"	6,75
"	" sotto i 16 anni	"	6,05
APPRENDISTI	di 1^ assunzione tra i 16 e i 18 anni	"	7,53
"	" 1^ " sotto i 16 anni	"	6,30
APPRENDISTI	di 1^ assunzione tra i 16 e i 18 anni	"	6,75
"	" 1^ " sotto i 16 anni	"	6,05

6303

Art. 2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a parte delle date dal presente contratto, annullati ed assorbiti tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accanti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle Organizzazioni competenti.

Art. 3) - Si conferma che, con l'applicazione del presente contratto non si viene ad apportare alcuna modifica alla categoria fissata nel contratto "Spinelli".

Art. 4) - Il presente accordo che entra in vigore col 17/9/1945 ha carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale e le parti si impegnano sin d'ora a ritenerlo senz'altro decaduto con la emanazione di tale regolamentazione.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p.l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VERCELLESE

p.LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN INDUSTRIES ENGAGED IN REWINDING PAPER AND CARDBOARD FOR SPECIAL PURPOSES IN VARIOUS PROVINCES. (No. 245).-

1. The agreement, which is effective from the 17th of September 1945, concedes new hourly basic rates varying from 16,65 lire for skilled male workers to 6,05 lire for female apprentices under 16 years of age.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

10.12.45

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene H. McPhee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

6302

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI
ADDETTI ALL'INDUSTRIA GENERATRICE
E TRASFORMATRICE DELLA CARTA E
CARTONE - V E R C E L L I

Stipulato il 22/10/45 Decorrenza 17/9/45

Paghe orarie oscillanti da £. 13,40 a £. 19,65 per gli uomini e £.8,25 e £.9,30 per le donne, nel reparto trasformazione carta e cartone.-

Nel reparto lavorazioni cartaceo-affini £.16,30 e £.6,40 per gli uomini, e £.7,90 e £.6,05 per le donne.-

Novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Paghe orarie oscillanti da £.13,40 a £.15,65 per gli uomini e £.8,25 e £.9,30 per le donne, nel reparto trasformazione carta e cartone.-

Nel reparto lavorazioni cartotecniche £.16,30 e £.6,40 per gli uomini, e £.7,90 e £.6,05 per le donne.-

Novembre 1945

6301

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PER LA DETERMINAZIONE SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLO STABILIMENTO DI GIGLIANO DELLA DITTA "SILA" - Società I.R. Lavorazione Amianto.

---39 Protocollo 64

L'anno 1945, addì 25 del mese di Ottobre in VERCELLI, presso la Sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VERCELLESI.

Assistenza Sindacale

DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VERCELLESI in persona del Dr. Carlo Bona assistito dal Rag. Giulio Bovenetto con l'intervento del Sgom. Giuseppe Valfiorn - comproprietario della Soc. It. Lavorazione Amianto "SILA",

E la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del Sig. Luigi Cavana assistito dal Sig. Prim-Giovanni De Conetis e dalla Commissione Interna della Sila

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai della Ditta "SILA"-Società Italiana Lavorazione Amianto di Gigliano:

Art. 1) - A far tempo dal primo periodo di paga successivo al 1° Settembre u.s. le paghe orarie (escluso l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

Uomini	Operai specializzati	£. 15,==
	" qualificati di 1ª categoria	" 14,20
	" " " 2ª "	" 13,==
	Manovali comuni sopra i 18 anni	" 12,==
	" " dai 16 ai 18 anni	" 10,==
	" " sotto i 16 anni	" 6,50
Donne	Operaie specializzate	" 10,50
	" qualificate di 1ª categoria	" 10,==
	" " " 2ª " sopra i 18 anni	" 9,50
	" " " 2ª " sotto i 18 anni	" 7,50
	Manovali comuni sopra i 18 anni	" 8,50
	" " fra i 16 e i 18 anni	" 8,==
	" " sotto i 16 anni	" 7,03

Art. 2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi di paga restano - a partire dalla data del presente contratto, annullati ed accantonati per i futuri - tutti gli eventuali premi, elargizioni ed assegni per passaggi di categoria o miglioramenti salariali finora accordati in natura od in denaro dall'azienda

Art. 3) - Il presente accordo ha carattere provvisorio in attesa delle nuove regolamentazioni di carattere generale e le parti si impegnano sin d'ora a rivederlo sull'altro secondo le disposizioni di tale regolamentazione.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
Vercelli

p. la CAMERA DEL LAVORO
di Vercelli

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Maschi	operai specializzati	£.	15,--
	" qualificati di 1ª categoria	"	14,20
	" " " 2ª "	"	14,--
	manovali comuni sopra i 18 anni	"	13,--
	" " dai 16 ai 18 anni	"	10,--
	" " sotto i 16 anni	"	8,50
Donne	Operaie specializzate	"	10,50
	" qualificate di 1ª categoria	"	10,--
	" " " 2ª " sopra i 18 anni	"	9,50
	" " " 2ª " sotto i 18 anni	"	7,50
	manovali comuni sopra i 18 anni	"	8,50
	" " tra i 16 e i 18 anni	"	8,--
	" " sotto i 16 anni	"	7,25

Art. 2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi di paga restano - a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro - tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accordi per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dall'Azienda.

Art. 3) - Il presente accordo ha carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale e le parti si impegnano sin d'ora a ritenerlo senz'altro decaduto con l'osservanza di tale regolamentazione.

Letto, confermato e sottoscritto ove in appresso.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
VERCELLESE

p. LA CAMERA DEL LAVORO
DI VERCELLI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI
IL DIRETTORE
(Rag. Giuseppe Cobrio)

6300

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE ASBESTOS PRODUCING FIRM "S.I.L.A." IN CIGLIANO (VERCELLI PROVINCE) (N° 243)

1: This agreement, which is effective from the 1st of September 1945; concedes new hourly basic pay rates varying from 15 lire for skilled male workers to 7.25 for unskilled females under 16 years of age.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

10/12/1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Eugene R. Mc Phee
Colonel Crd.
Regional Commissioner

6593

SG/mm.

243

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DELLA DITTA "S.I.L.A."
- LAVORAZIONE AMIANTO DI CIGLIANO - VERCELLI -

STIPULATO : 26.10.1945
DECORRENZA : 1.9.1945

Uomini: operai specializzati - orarie £. 15,--
manovali sotto i 16 anni £. 8,50

Donne : operaie specializzate £. 10,50
manovali sotto i 16 anni £. 7,25

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Uomini: operai specializzati - orarie		£. 15,—
manovali sotto i 16 anni	-	£. 8,50
Donne : operaie specializzate		£. 10,50
manovali sotto i 16 anni		£. 7,25

Torino, novembre 1945

629

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Sub Vercelli 62 38

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE PER LE MAE= STRANZE ADDETTE ALLO STABILIMENTO DI VERCELLI DELLA S.A.JUTIFICIO VER= CELLESE.

1/9/1945

- - - - - - - - - - - - - - - -

L'anno 1945, addì 11 del mese di ottobre in Vercelli presso la Sede dell'Associazione Industriale Vercellese,

tra l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE, rappresentata dal Dott.Carlo Dacò, assistito dal sig.Giuseppe Bisio Direttore Generale della S.A.Jutificio Vercellese,

e la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI, rappresentata dal sig.Domenico Volpe, assistito dal sig.Enrico Cascolaro e dalla Commissione Interna della S. A A.Jutificio Vercellese,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo a valere per gli operai addetti allo stabilimento di Vercelli della S.A.Jutificio Vercellese:

ART.1) - A far tempo dal 1 settembre 1945, i guadagni globali delle maestranze operaie, per le ore di effettiva prestazione lavorativa (esclusa la sola indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori a quelli previsti dalla seguente tabella :

UOMINI - operai specializzati	L.	15,==	orarie
" qualificati 1^ categ.....	"	14,20	"
" " 2^ "	"	14,==	"
" comuni sopra i 16 anni	"	13,==	"
" " da 16 a 18 anni	"	10,==	"
" " sotto i 16 anni ?.....	"	8,50	"
" manovali comuni sopra i 16 anni	"	12,==	"
" " fra 16 e 18 anni	"	9,50	"
" " sotto i 16 anni	"	8,25	"
DONNE - Operaie specializzate	"	10,50	"
" qualificate 1^ Categ.....	"	10,==	"
" " 2^ " sopra i 16 anni ...	"	9,50	"
" " sotto i 16 anni	"	7,50	"
" comuni sopra i 18 anni	"	8,50	"
" qualificate dai 16 ai 18 anni	"	8,==	"
" " sotto i 16 anni	"	7,25	"
Manovali sopra i 18 anni	"	8,50	"

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

operai addetti allo stabilimento di Vercelli della S.A.Hutificio Vercellese:

ART.1) - A far tempo dal 1 settembre 1945, i guadagni globali delle maestranze operaie, per le ore di effettiva prestazione lavorativa (esclusa la sola indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori a quelli previsti dalla seguente tabella :

UOMINI -	operai specializzati	L.	15,==	orarie
"	qualificati 1^ categ.....	"	14,20	"
"	" 2^ "	"	14,==	"
"	comuni sopra i 18 anni	"	13,==	"
"	" da 16 a 18 anni	"	10,==	"
"	" sotto i 16 anni ?.....	"	8,50	"
"	manovali comuni sopra i 18 anni	"	12,==	"
"	" fra 16 e 18 anni	"	9,50	"
"	" sotto i 16 anni	"	8,25	"
DONNE -	Operaie specializzate	"	10,50	"
"	qualificate 1^ Categ.....	"	10,==	"
"	" 2^ " sopra i 16 anni ...	"	9,50	"
"	" sotto i 16 anni	"	7,50	"
"	comuni sopra i 18 anni	"	8,50	"
"	qualificate dai 16 ai 18 anni	"	8,==	"
"	" sotto i 16 anni	"	7,25	"
Manovali	sopra i 18 anni	"	8,50	"
"	dai 16 ai 18 anni	"	8,==	"
"	sotto i 16 anni ;;;.....	"	7,25	"

L'Azienda una volta operata la perequazione salariale di cui al presente accordo, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per i riconosciuti meriti ove ben inteso permangano le dette ragioni di merito.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

In caso di lavoro a cottimo, le tariffe di cottimo dovranno consentire per ciascun reparto, in un periodo di quattro quindicine, un guadagno medio che superi del 10 % i livelli salariali di cui alla tabella suddetta.

Al lavoratore che non raggiungesse il livello di cui al comma precedente non per sua colpa o volontà, la relativa differenza verrà integrata.

ART.2) - Con l'applicazione dei minimi salariali di cui sopra, restano, a partire dalla data del presente contratto, assorbiti ed assorbiti per il futuro, tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dall'Azienda.

ART.3) - Si conferma che, con l'applicazione del presente contratto non si viene ad apportare alcuna modifica alle categorie fissate nel contratto Spinelli.

ART.4) - Il presente accordo entra in vigore col giorno 1/3/1945 e avrà carattere provvisorio in attesa della prevista nuova regolamentazione contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

P.LA DITTA DI LAVORO
OPIFICIO VERCELLESE S. A.
IL DIRETTORE

P.LA COMMISSIONE INTERNA
Francesco G. Battista
Bernardi P. [illegible]
Barocco Ent.
Comunetti Carlino
Rinetti [illegible]

P.L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
VERCELLESE

P.LA CAMERA DEL LAVORO DI
VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Spinelli.

ART.4) - Il presente accordo entra in vigore col giorno 1/9/1945 e avrà carattere provvisorio in attesa della prevista nuova regolamentazione contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

P.IL DATORE DI LAVORO
ANTICO VERCELLESE S. A.
DIRETTORE

P.LA COMMISSIONE INTERNA
Francesco G. Battista
Spinelli Rino
Bonora Ezio
Cominetti Carolina
Bertolino Maria

P.L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
VERCELLESE

P.LA CAMERA DEL LAVORO DI
VERCELLI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI
(IL DIRETTORE)
Ing. Giuseppe Gabrio

6296

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS WITH THE YOUTH PRODUCING FACTORY "S.A. JUTIFICIO VERCELLESE" OF VERCELLI (N° 237)

1. The agreement, which is effective from the 1st of Sept. 1945, concedes new basic hourly pay rates varying from 15 lire for skilled male workers to 7.25 lire for unskilled females under 16 years of age.

2. For piecework it is agreed that pay rates should be conceded which on an average are 10% more than the above mentioned hourly rates.

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

IO/I2/1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONT

Approved

Eugene R. Mc Phee
Colonel Grd.
Regional Commissioner

6293

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE DELLE MAESTRANZE DELLA S.A.ANTIFICIO VERCELLESE
« VERCELLI »

STIPULATO : 1.9.1945
DECORRENZA : 1.9.1945

Le paghe orarie variano da £.15 per gli operai

specializzati a £. 8,25 per i manovali sotto i 16 anni.

Per le stesse categorie femminili £. 10,50 e £. 7,25.

Torino, novembre 1945

6294

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PROVINCIA DI VERCELLI PER LE CA-
TE ADDETTE ALLE INDUSTRIE DEI LAVORATORI IN CEMENTO DEL VERCELLESE E DI
VALSESIA (1°/10/1945).

L'anno 1945, addì 27 del mese di Ottobre in VERCELLI presso la Sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE,

tra l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr. Carlo Bocca assistito dal Sig. Giulio Spechetto dell'Associazione stessa e dalla rappresentanza degli industriali esercenti l'industria dei manufatti in cemento,

e la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del Sig. Luigi Cemmo assistito dai Sig. Enrico Cavaliere e Giovanni Sicconte e dalla rappresentanza della Commissione Interna operaia,

dopo lunga discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai addetti alle industrie dei "manufatti in cemento" del Vercellese e della Valsesia:

Art. 1) - A far tempo dal 1° ottobre 1945, le paghe orarie (escluse l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

MASCHI	Operai specializzati		£. 15,--
	" qualificati		" 14,--
	" comuni		" 13,--
	Manovali comuni sopra i 18 anni		" 12,--
	" " dai 16 ai 18 anni		" 10,50
	" " sotto i 16 anni		" 9,20
	APPRENDISTI assunti in età sotto i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 3)	per il 1° semestre	" 7,25
		" " 2° "	" 8,60
		" " 3° "	" 9,95
		" " 4° "	" 11,30
		" " 5° "	" 12,65
		" " 6° "	" 14,--
	APPRENDISTI assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 3)	per il 1° semestre	" 6,--
		" " 2° "	" 10,--
		" " 3° "	" 14,--
DONNE	Operaie addette alle lavorazioni		" 9,70
	Manovali comuni sopra i 18 anni		" 9,--
	" " sotto i 18 anni		" 7,--

Art. 2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora versati in natura od in denaro dalle singole ditte. - Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte e più sfavorevoli del presente contratto conservano il loro valore assorbito dall'entità per la quale sono stati stipulati e non potranno essere fatti valere per eventuali rivendicazioni di qualsiasi natura

6293

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

	" qualificati				"	14,-
	" comuni				"	13,-
Lavoratori comuni sopra i 18 anni					"	12,-
" " dai 16 ai 18 anni					"	10,50
" " sotto i 16 anni					"	8,25
APPRENDISTI assunti in età sotto i 16 anni (durata dell'apprendistato 2 anni)	per il 1° semestre				"	7,25
	" " 2° "				"	8,50
	" " 3° "				"	9,75
	" " 4° "				"	11,-
	" " 5° "				"	12,50
	" " 6° "				"	14,-
APPRENDISTI assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2)	per il 1° semestre				"	8,-
	" " 2° "				"	10,-
	" " 3° "				"	12,-
	" " 4° "				"	14,-
DONNE Operaie addette alle lavorazioni					"	9,75
Lavoratrici comuni sopra i 18 anni					"	9,-
" " sotto i 18 anni					"	7,-

6293

Art. 2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accanti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora corrisposti in natura od in denaro dalle singole ditte. - Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole Ditte e condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore ma nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo. - Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alle nuove regolamentazioni di carattere generale che verrà concordate dalle organizzazioni competenti.

Art. 3) - Si conferma che, con l'applicazione del presente contratto non si viene ad apportare alcuna modifica alla categoria figurante nel contratto "piccoli".

Art. 4) - Il presente accordo che entra in vigore col 1°/10/1949 ha carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale e le parti si impegnano sin d'ora a ritenerlo senz'altro decaduto con la conclusione di tale regolamentazione.

.../.../...

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 75021

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

P. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
VERCELLESE

P. LA CAMERA DEL LAVORO
DI VERCELLI

P. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI
IL SEGRETARIO
(Sig. Giuseppe Cabrio)

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE CEMENT INDUSTRIES IN VERCELLI PROVINCE. (No. 24).

1. This agreement, which is effective from the 1st of October 1945, concedes new hourly basic pay rates varying from 15 lire for skilled male workers to 7 lire for unskilled females under 16 years of age.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

10/12/45

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DELLE INDUSTRIE DEI MANUFATTI DI CEMENTO
= VERCELLI =

DECORRENZA : 27.10.1945
DECORRENZA : 1.10.1945

****

Operai specializzati oraria £.15

Apprendisti sotto i 16 anni orarie £. 7,25 iniziali.

Donne: operaie addette alle lavorazioni orarie £.9,70
manovali sotto i 16 anni orarie £. 7,--

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Operai specializzati prarie £.15

Apprendisti sotto i 16 anni orarie £. 7,25 iniziali.

Donne: operaie addette alle lavorazioni orarie £.9,70

manovali sotto i 16 anni orarie £. 7,=

Torino, novembre 1945

6291

****

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Fascicolo 36

Restaurants & Cafeterias

Addì 19 Settembre 1945 nei locali dell' Ufficio Provinciale del Lavoro, si sono riuniti i sigg.ri: Rag. PIZZAGUERRA in rappresentanza dell' Ufficio stesso, il Rag. Cassalli per l' Associazione Commercianti del Biellese, assistito da un rappresentante Associati Alberghi e Mense, Forgnone e Perrone per la Camera del Lavoro = Sezione Commercio, assistiti dai rappresentanti la Commissione Alberghi e Mense per trattare l'adeguamento degli stipendi ai dipendenti della categoria.

A seguito amichevole sappur animata discussione si conviene quanto allegato a parte.

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Registrato il 16. 11. 1945

sul registro cronologico al N. 78 (78)

Pag. 11

Posizione di archivio IV/5/P

IL DIRETTORE

6299

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

A C C O R D O

PER I DIPENDENTI ALBERGHI E MENSE

Nell'accordo I9 settembre I945 tra l' Associazione Commercianti e la Camera del Lavoro, assistiti da un rappresentante dell' Ufficio Provinciale del Lavoro e presenti i rappresentanti dei Datori di Lavoro ed i rappresentanti dei Lavoratori Alberghi e Mense, si è convenuto quanto segue:

Al personale verranno corrisposti i seguenti minimi di stipendio; comprensivi di tutte le indennità per giornata base di 10 ore e settimana di 60 ore di presenza. Il personale a salario fisso verrà ad avere diritto al 20% punto interno da detrarsi dalla percentuale ristorante suddivisa come segue:

PERSONALE DI CUCINA PER ESERCIZI DI 1° E 2° CATEGORIA:

Cuoco.....£. 4000,-- + 5 punti punto interno
-Cuoco capo partita.....4000,-- + 3 " " "

PERSONALE DI CUCINA DI ESERCIZI DI 3° E 4° CATEGORIA:

Cuoco.....£. 3.500,--+ 5 punti punto interno
Aiuto cuoco.....£. 3.500,--+ 3 " " "

PERSONALE VARIO IN ESERCIZI DI 1° = 2° = 3° CATEGORIA:

Uomini.....£. 2.000,--+ 2 punti punto interno
Donne.....£. I.700,--+ 2 " " "

6289

PERSONALE VARIO IN ESERCIZI DI 4& CATEGORIA:

Uomini.....£. I.800,-- Donne.....£. I.500,--

PERSONALE TAVOLEGGIANTE:

In esercizi di 1° e 2° categoria percentuale di servizio dal I3%
" " " 3° e 4° " " " " " II%

PERSONALE INTERNO DI 1° E 2° CATEGORIA:

Il personale interno sarà retribuito con un minimo mensile più la percentuale di servizio dal 20% ed il punto interno a chi di diritto a norma della seguente qualifica:
Cameriera ai piani.....£. I.000,--+ 6 punti percentuale albergo
Conduttore.....£. I.000,--+ 5 " "

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSC MR. 78-507

di 10 ore e settimana di 60 ore di presenza. Il personale a salario fisso verrà ad avere diritto al 20% punto interno da detrarsi dalla percentuale ristorante suddivisa come segue:

PERSONALE DI CUCINA PER ESERCIZI DI I° E 2° CATEGORIA:

Cuoco.....£. 4000,-- + 5 punti punto interno
-Cuoco capo partita.....4000,-- + 3 " " "

PERSONALE DI CUCINA DI ESERCIZI DI 3° E 4° CATEGORIA:

Cuoco.....£. 3.500,--+ 5 punti punto interno
Aiuto cuoco.....£. 3.500,--+ 3 " " "

PERSONALE VARIO IN ESERCIZI DI I° = 2° = 3° CATEGORIA:

Uomini.....£. 2.000,--+ 2 punti punto interno
Donne.....£. 1.700,--+ 2 " " "

6289

PERSONALE VARIO IN ESERCIZI DI 4& CATEGORIA:

Uomini.....£. I.800,-- Donne.....£. I.500,--

PERSONALE TAVOLEGGIANTE:

In esercizi di I° e 2° categoria percentuale di servizio del I3%
" " " 3° e 4° " " " " " II%

PERSONALE INTERNO DI I° E 2° CATEGORIA:

Il personale interno sarà retribuito con un minimo mensile più la percentuale di servizio del 20% ed il punto interno a chi di diritto a norma della seguente qualifica:

Cameriera ai piani.....£. I.000,--+ 6 punti percentuale albergo
Conduttore .....£. I.000,--+ 5 " " "
+ 2 " " ristorante
Facchino ai piani.....£. I.000,--+ 8 " " albergo
Portiere.....£. I.200,-- + 7 " " "
Guardarobiera.....£. I.500,--+ 3 " " "
+ 2 " " interno
2° Guardarobiera.....£. I.200,--+ 2 " " albergo
+ 2 punto interno

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC MO. 78502

Lavandaio.....£.	2.000,--	+3	punti	percentuale albergo
		+2	"	" interno
Dispensiera.....£.	I.500,--	+2	"	punto interno
Dispensiere.....£.	I.800,--	+2	"	" "
Cantiniere.....£.	2.600,--	+2	"	" "
Telefonista.....£.	I.500,--	+2	"	" "
Guardia di notte.....£.	2.700,--	+5	"	percentuale albergo e diritto ad un pasto)

PERSONALE INTERNO DI ESERCIZI DI 3^ E DI 4^ CATEGORIA:

Il personale interno sarà retribuito con un minimo mensile più la percentuale di servizio del I3% ed il punto interno a chi di diritto a norma della seguente qualifica:

Cameriere ai piani...£.	850,--	+6	punti	percentuale albergo
Conduttore.....£.	850,--	+5	"	" "
		+2	"	" ristorante
Facchino ai piani....£.	850,--	+8	"	" albergo
Portiere.....£.	I000,--	+7	"	" "
Guardarobiera.....£.	I300,--	+3	"	" "
		+2	"	" interno
2° Guardarobiera.....£.	I000,--	+2	"	" albergo
		+2	"	punto interno
Lavandaio.....£.	I800,--	+3	"	percentuale albergo
		+2	"	" interno
Dispensiera.....£.	I300,--	+2	"	punto interno
Dispensiere.....£.	I600,--	+2	"	" "
Cantiniere.....£.	2400,--	+2	"	" "
Telefonista.....£.	I300,--	+2	"	" "
Guardia di notte.....£.	2500,--	+5	"	percentuale albergo e diritto ad un pasto)

APPRENDISTI:

Dai I4 ai I6 anni	£. 700,-- mensili	(con diritto alla divisa
" I6 " I8 "	£.1000,-- "	(e per tutte le categorie

Per nuove assunzioni di apprendisti il trattamento economico verrà discusso di volta in volta tra il datore di lavoro ed il dipendente con un rappresentante della Camera del Lavoro.

Il personale ha diritto al vitto (sano e sufficiente) e all'alloggio e se quest'ultimo per forza maggiore il datore di lavoro non può concederlo al personale spetta un'indennità di £. I5... giornaliere.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

6288

		+2	"	" ristorante
Facchino ai piani....£.	850,--	+8	"	" albergo
Portiere.....£.	1000,--	+7	"	" "
Guardarobiera.....£.	1300,--	+3	"	" "
		+2	"	" interno
2° Guardarobiera.....£.	1000,--	+2	"	" albergo
		+2	"	punto interno
Lavandaio.....£.	1800,--	+3	"	percentuale albergo
		+2	"	" interno
Dispensiera.....£.	1300,--	+2	"	punto interno
Dispensiere.....£.	1600,--	+2	"	" "
Cantiniere.....£.	2400,--	+2	"	" "
Telefonista.....£.	1300,--	+2	"	" "
Guardia di notte.....£.	2500,--	+5	"	percentuale albergo e diritto ad un pasto)

APPRENDISTI:

Dai 14 ai 16 anni £. 700,-- mensili (con diritto alla divisa
" 16 " 18 " £.1000,-- " (e per tutte le categorie

6288

Per nuove assunzioni di apprendisti il trattamento economico verrà discusso di volta in volta tra il datore di lavoro ed il dipendente con un rappresentante della Camera del Lavoro.

Il personale ha diritto al vitto (sano e sufficiente) e all'alloggio e se quest'ultimo per forza maggiore il datore di lavoro non può concederlo al personale spetta un indennizzo di £. 15,-- giornaliere.

FERIE- A tutto il personale sarà corrisposto il seguente periodo di ferie annuali:

gg. 15 (quindici) per ogni anno di servizio e fino ai 5 anni
" 20 (venti) con anzianità sup.re ai 5 anni di servizio

per il periodo delle ferie (anche se già godute) il prestatore d'opera ha diritto al rimborso vitto ed alloggio nelle seguenti misure:

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

misure:

vitto £. 60,-- giorn.re alloggio £. 15,— giorn.re

LICENZIAMENTO =

Il preavviso di licenziamento viene fissato in gg. 15 (quindici) e liquidato con una indennità pari a gg. 10 (dieci) ogni anno di servizio e per tutte le categorie.

MAGGIORAZIONI:

Per il lavoro oltre le 60 ore sett.li il 30%
" " " festivo e notturno..... " 50%
sono esclusi dalle maggiorazioni i retribuiti a percentuale.

Agli impiegati di tutti gli esercizi suddetti verrà applicato l'accordo per i dipendenti dalle aziende commerciali.
L'impiegato addetto alla tenuta del registro percentuali, ha diritto ad un punto albergo e ad un punto ristorante.

MALATTIA ED INFORTUNIO =

Oltre quanto corrisposto dagli Istituti interessati le ditte corrisponderanno lire 50,-- (cinquanta) giorn.re per il periodo massimo, riconosciuto dalla Cassa Malattia (carenza gg. 3).

Fra le parti si è concordato che sulle nuove disposizioni in materia previdenziale il dipendente viene ad ottenere una corresponsione che sia eguale o che superi l'attuale, si eliminerannno le dette lire 50.-

La qualifica del personale verrà data secondo le capacità provate.

TARIFFE PER ALBERGHI STAGIONALI =
Per alberghi e ristoranti stagionali, agli stipendi base verrà dato un aumento del 30% alle percentuali il 3%.

TARIFFE PER SERVIZI EXTRA:

I° Cuoco.....£. 500,—	giorn.re	£. 300,--	per servizio unico
2° " .....£. 400,--	"	£. 250,—	" " "
Cameriere.....£. 450,—	"	£. 300,--	" " "

con diritto al vitto e indennità di presenza.

6287

OSSERVAZIONI:

I lavoratori debbono applicare sanzioni extra da quelle loro demandate non

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Agli impiegati di tutti gli esercizi suddetti verrà applicato l'accordo per i dipendenti delle aziende commerciali.
L'impiegato addetto alla tenuta del registro percentuali, ha diritto ad un punto albergo e ad un punto ristorante.

MALATTIA ED INFORTUNIO =

Oltre quanto corrisposto dagli Istituti interessati le ditte corrisponderanno lire 50,-- (cinquanta) giorn.re per il periodo massimo, riconosciuto dalla Cassa Malattia (carenza gg. 3).

Fra le parti si è concordato che sulle nuove disposizioni in materia previdenziale il dipendente viene ad ottenere una corresponsione che sia eguale o che superi l'attuale, si elimineranno le dette lire 50.-

La qualifica del personale verrà data secondo le capacità provate.

TARIFFE PER ALBERGHI STAGIONALI =
Per alberghi e ristoranti stagionali, agli stipendi base verrà dato un aumento del 30% alle percentuali il 3%.

TARIFFE PER SERVIZI EXTRA:

I° Cuoco.....£. 500,--	giorn.re	£. 300,--	per servizio unico
2° " .....£. 400,--	"	£. 250,--	" " "
Cameriere.....£. 450,--	"	£. 300,--	" " "

con diritto al vitto e indennità di presenza.

6287

OSSERVAZIONI:

I lavoratori debbono esplicare mansioni extra da quella loro demandate, per le loro spettanze debbono reclamare ogni mese contrariamente non verrà loro riconosciuto alcun diritto.

Restano in vigore tutte le norme vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo.

Il presente accordo entra in vigore il I° agosto 1945 ed ha durata in_

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

determinata, eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà, essere notificata con preavviso di almeno 15 gg.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
Gian Maria Caselli

p. I DATORI DI LAVORO
Natale Borella
Corrado Pizzoglio
?

p. LA CAMERA DEL LAV.=SEZ.COMMERCIO
Forgnone-Perrone

p. I DIPENDENTI ALBERGHO E MENSA
Elilio Gili Tosi
?

p. l' UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
F.to: Pizzaguerra.

IL DIRETTORE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

6266

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE HOTEL AND MESS TRADE IN BIELLA (VERCELLI) (232)

1. This agreement, which is effective from the 1st of Sept. 1945, concedes monthly wages varying from 4.000 lire for cooks in 1st category hotels to 700 lire for apprentices (14 to 16 years of age) in 3rd and 4th category hotels.

2. Free food and accomodation are granted to all personnel.

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

10/12/1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

6285

Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

SG/km.

212

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI ALBERGO E MENSA = BIELLA =

STIPULATO : 19.9.1945
DECORRENZA : 1.9.1945

Lo stipendio varia a seconda della categoria e delle qualifica, andando da £. 4.000 per il cuoco di 1^ categ. a £. 1.500 per le donne degli esercizi di 4^ categoria.

Tali minimi sono superiori a quelli di Torino.

Al personale interno di 1^ e 2^ categoria viene corrisposto uno stipendio oscillante da £. 1.000 (cameriera ai piani) a £.2.700 (guardia di notte); a quello di 3^ e 4^ categoria da £.850 a £. 2.500.

Torino, novembre 1945

6284

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Lo stipendio varia a seconda della categoria e della qualifica, andando da £. 4.000 per il cuoco di 1ª categ. a £. 1.300 per le donne degli esercizi di 4ª categoria.

Tali minimi sono superiori a quelli di Torino.

Al personale interno di 1ª e 2ª categoria viene corrisposto uno stipendio oscillante da £. 1.000 (cameriera ai piani) a £.2.700 (guardie di notte); a quello di 3ª e 4ª categoria da £.850 a £. 2.500.

Torino, novembre 1945

6284

Declassified E.O. 12065 Section 3+402/NNDG NO. 785021

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI
SOCIETÀ PER AZIONI

35

Venelli

Electrical

Railway

6283

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

FERROVIE E
SOCIE

TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI DAL 1° GENNAIO 1945 E DEGLI

GRADO	QUALIFICHE
1	Capi servizio - Ispettori di esercizio (non dirigenti) .....
2	Sotto capi servizio - Segretario di esercizio .....
3	Capi contabili - Ispettori 1° cl. .....
4	Ispettori di 2° cl.= Capostaz. principale = Capi tecnici 1° cl. Capi officina 1° cl .....
5	Capi Ufficio = Contori princ.= Capostaz. 1° cl.= Capi tecnici = Capi deposito 1° cl.= Capi officina 2° cl. = Applicati principali ...
6	Magazziniere princi= Capistaz. 2° cl.= Capi deposito 2 ° cl. Applicati 1° cl.= Sotto capi tecnici = Controllore .....
7	Magazziniere = Capistaz. 3° cl.= Capi sottostaz.convert. elettrici 1° cl. = Macchinisti = Applicati di 2° cl.= Assistenti apparati centrali = Capi squadra operai
8	Applicati 3° cl= Capi tronco = Capi rimessa = Guidatori = Sorveglianti manutenzione = Operai 1° cl.= Verificatori di 1° cl.=Capi fermata = sotto capi stazione .....
9	Assistenti magazzino = Operai di 2° cl.= Verificatori = Conduttori = Fuochisti = Capi quadra manutenz. .....
10	Operai di 3° cl.= Guardifreni = Capi squadra merci = Capi squadra manovratori = Capi squadra manovali = Ascudienti locomotive = Sotto Capi sq. manutenzione = Capi squadra cantonieri .....
11	Bigliettari = Frenatori = Quadristi di centr.elettr.= Manovratori = Deviatori = Guardiamolo = Uscieri = Cantonieri = Fattorino ufficio = Guardialinee .....
11bis	Impiegati d'ordine .....
12	Scrivani = dattilografi { Uomini ..... Donne .....

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC 80.

785031

7	Magazziniere = Capistaz. 3° cl.= Capi sottostaz.convert. elettrica 1° cl. = Macchinisti = Applicati di 2° cl.= Assistenti apparati centrali = Capi squadra operai	
8	Applicati 3° cl= Capi treno = Capi rimessa = Guidatori = Sorveglianza manutenzione = Operai 1° cl.= Verificatori di 1° cl.=Capi fermata = sotto capi stazione	
9	Assistenti magazzino = Operai di 2° cl.= Verificatori = Conduttori = Fuochisti = Capi quadra manutenz.	
10	Operai di 3° cl.= Guardiafreni = Capi squadra merci = Capi squadra manovratori = Capi squadra manovali = Accudienti locomotive = Sotto Capi sq. manutenzione = Capi squadra cantonieri	
11	Bigliettari = Frenatori = Quadristi di centr.elettr.= Manovratori = Deviatori = Guardasale = Uscieri = Cantonieri = Fattorino ufficio = Guardialinee	
11bis	Impiegati d'ordine	
12	Scrivani e dattilografi { Uomini ..... Donne	
13	Pulitori = Unteri = Manovali	
14	Guardabarriere { Uomini ..... Donne	

Oltre agli stipendi a fianco riportati, dal 25 Giugno 1945 viene corrisposta a tutte indistintamente il personale una indennità individuale di contingenza nella misura mensile indivisibile di cui in appresso:

Uomini e donne capi famiglia con una persona effettivamente a carico che non lavori .....L. 3.000,--
Uomini e donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni 2.500,--
Uomini e donne non capi famiglia dai 18 ai 20 anni 2.250,--
Uomini e donne inferiori ai 18 anni..... 2.000,--

Inoltre, agli agenti con 2 - 3 - 4 persone effettivamente a carico che non lavorino,ai corrisponderanno L. 375,- mensili per ogni persona a carico in più della prima.

Declassified E.O. 12065 Sec.3-402/NNDC NO. 785021

LITOTIPIA G. BUSSI
PA PER AZIONI -

AUMENTI PERIODICI DA CONSEGUIRSI OGNI DUE ANNI

Paga Iniziale	1°	2°	3°	4°	5°	6°
5500	5700	5900	6100	6300	6500	6700
5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200
4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
4600	4780	4960	5140	5320	5500	5680
4400	4580	4760	4940	5120	5300	5480
4300	4480	4660	4840	5020	5200	5380
4200	4360	4520	4680	4840	5000	5160
4100	4260	4420	4580	4740	4900	5060
4000	4150	4300	4450	4600	4750	4900
3900	4050	42000	4350	4500	4650	4800
3300	3450	3600	3750	3900	4050	4200
2800	2950	3100	3250	3400	3550	3700
2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600
3800	3950	4100	4250	4400	4550	4700

6282

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

4300	4480	4660	4840	5020	5200	5380
4200	4360	4520	4680	4840	5000	5160
4100	4260	4420	4580	4740	4900	5060
4000	4150	4300	4450	4600	4750	4900
3900	4050	4200	4350	4500	4650	4800
3300	3450	3600	3750	3900	4050	4200
2800	2950	3100	3250	3400	3550	3700
2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600
3800	3950	4100	4250	4400	4550	4700
3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900
2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800

6282

Agli scrivani e dattilografi d'ambo i sessi al diciotto dei 21 anni verrà corrisposto:

il 90 % dai 18 ai 21 anni
" 80 % " 16 " 18 "
" 70 % " 14 " 16 "
} dei rispettivi stipendi sopra riportati

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI
SOCIETÀ PER AZIONI
LA COMMISSIONE INTERNA

FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI
SOCIETÀ PER AZIONI
IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Sec 3-402/NNDC NO. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Registrato il 16. 11. 1945

sul registro cronologico al N. 76

Pag. 11

Posizione di archivio III / 3° / A

IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF EMPLOYEES AND WORKERS OF THE RAILWAY SOCIETY "FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI" OF VERCELLI. (No. 227).-

1. This agreement, in which the retroactivity as from 1st January 45 proposed by the contracting parties, has been rejected by R.I.J.A.C. and amended to the 1st of May 45, provides for a classification of all workers and employees into 14 categories and fixes monthly basic wages varying from 5.500 lire for inspectors to 1.890 lire for female typist, under 16 years of age.-

2. The agreement fixes also a contingency indemnity varying from 3.000 for workers with one dependent to 2.000 lire for juveniles.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement with effect as from the 1st of May 1945.-

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

10.12.45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

6281

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

SC/mm.

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DELLE FERROVIE ELETTRICHE BIELLESI = VERCELLI =

DECORRENZA :
1.1.1945 oltre l'indennità di contingenza dal 25.6.1945

*****

Sono previste 14 categorie di lavoratori e gli scatti biennali.

Gli stipendi mensili oscillano da un massimo di £. 5.500 per i capi servizio ad un minimo di £. 3.000 per i guardabarriere ridotte a £. 2.200 per le donne.

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

*****

Sono previste 14 categorie di lavoratori e gli scatti biennali.

Gli stipendi mensili oscillano da un massimo di £. 5.500 per i capi servizio ad un minimo di £. 3.000 per i guardabarriere ridotte a £. 2.200 per le donne.

Torino, novembre 1945

***

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNBC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78-5021

VERBALE DI ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DI SALARIO, DI VALORE PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALL'INDUSTRIA METALLURGICA, PASTARIA E MINIERA.

L'anno 1945, addì 9 del mese di novembre, in Vercelli, presso la Sede della ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE,

TRA L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr.Dario Zoppi assistito dagli Industriali componenti il Consiglio di Sindacato Chimici, Pastai e Minieri

E La CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI, in persona del sig.Enrico Cavalaro assistito dalle rappresentanze delle Commissioni Interne,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per le maestranze addette all'industria metallurgica, pastaria e miniera, del Vercellese e della Valsesia.

ART.1) - Si riconosce la necessità di determinare con esattezza la portata delle categoria in atto; in merito le parti restano intese che entro il 30 novembre 1945, stabiliranno d'accordo quali mansioni di operai devono essere considerate nel gruppo specializzate, qualificati, ecc.

ART.2)- I minimi salariali globali delle maestranze operaie per le ore di effettiva prestazione lavorativa non potranno essere inferiori a quelli previsti dalla tabella seguente :

		Vercelli	Varese
Operai specializzati	L.	13,==	10,==
" qualificati	"	11,==	9,==
Manovali specializzati	"	12,==	10,==
" comuni : sopra i 21 anni	"	11,==	9,==
" " dai 18 ai 21 anni	"	10,50	8,50
" " dai 16 ai 18 "	"	9,==	7,50
" " sotto i 16 anni	"	7,50	6,50
Manovali comuni : sopra i 21 anni	"		7,50
" " dai 18 ai 21 anni	"		6,50
" " sotto i 18 anni	"		6,50
Apprendisti di 1° assunzione :			
- sopra i 18 anni	"	10,==	
- dai 16 ai 18 anni	"	8,50	
- sotto i 16 anni	"	7,==	
- donne : dai 18 ai 21 anni	"		7,==
sotto i 18 anni	"		6,==

Operai addetti a lavori discontinui o di sorveglianza attesa e custodia : per 10 ore di lavoro :

Gruppo A) ..... L. 120,==

vono essere considerate nel gruppo specializzati, qualificati, ecc.

ART.2)- I minimi salariali giornalieri delle maestranze operaie per le ore di effettiva prestazione lavorativa non potranno essere inferiori a quelli previsti dalla tabella seguente :

		Giornali	Orari
Operai specializzati	L.	13,[illegible]	1[illegible]
" qualificati	"	14,[illegible]	3,[illegible]
Manovali specializzati	"	13,[illegible]	[illegible]
" comuni : sopra i 21 anni	"	12,[illegible]	[illegible]
" " dai 18 ai 21 anni	"	10,50	[illegible]
" " dai 16 ai 18 "	"	9,[illegible]	[illegible]
" " sotto i 16 anni	"	7,50	[illegible]
Manovali comuni : sopra i 21 anni	"		8,50
" " dai 18 ai 21 anni	"		7,50
" " sotto i 18 anni	"		6,50
Apprendisti al 1° assunzione :			
- sopra i 18 anni	"	10,[illegible]	
- dai 16 ai 18 anni	"	8,50	
- sotto i 16 anni	"	7,[illegible]	
- donne : dai 18 ai 21 anni	"		7,[illegible]
sotto i 18 anni	"		6,[illegible]

Operai addetti a lavori disagiati o di speciale natura e qualsiasi per 10 ore di lavoro :

Gruppo A)	L.	150,[illegible]
Gruppo B) sopra i 21 anni	"	11[illegible],[illegible]
dai 18 ai 21 anni	"	96,[illegible]
dai 16 ai 18 anni	"	84,[illegible]
sotto i 16 anni	"	72,[illegible]
Gruppo C) donne infermiere patentate	"	95,[illegible]
Gruppo D) donne aventi altre mansioni	"	80,[illegible]

6279

ART.3) - I minimi salariali orari, sopra specificati, si applicano per tutti i Comuni capoluoghi di Provincia e per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
Per i Comuni di Milano, Torino e Genova verrà applicata una maggiorazione del 4 %.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78507

per tutti i lavori non sono di puro valletti, non capolavori di produzione si applicherà la riduzione del 5 p.

ART.4)- In aggiunta ai valori di cui all'art.3), tenuto conto delle variazioni di cui all'art.3), le aziende corrisponderanno la paga per i giorni di effettiva produzione e per ogni giornata di effettivo lavoro, i seguenti quantitativi di prodotti, seguendo le consuetudini in atto e compatibilmente con le disposizioni vigenti :

a) - per il settore risiera : Kg. 0,300 di riso
Kg. 0,[illegible] di pula
b) - per il settore molini Kg. 0,300 di farina
c) - per il settore pastai Kg. 0,450 di pasta comune.

Resta però inteso che è in facoltà di ciascuna azienda di corrispondere il controvalore dei prodotti sopra indicati in tutti i casi in cui la produzione non offra la possibilità di far fronte all'impegno di cui sopra.
Il controvalore sarà determinato in base ai prezzi ufficialmente stabiliti per il personale delle paghe da industriali e grossisti.

ART.5) - I minimi salariali sopra richiamati saranno applicati a partire dal 1° settembre 1963.

ART.6) - Le parti però dichiarano che, stipulando il presente accordo, non hanno inteso di determinare ricadute a quegli operai che godessero individualmente di migliori condizioni per riconosciuti meriti ovvero naturalmente permangono le note ragioni di lavoro.
Le condizioni di fatto già praticate presso le singole ditte e comportanti condizioni di miglior favore, rispetto alle cifre di cui all'art.4) e 5), non potranno essere prese in considerazione per eventuali perequazioni di carattere collettivo.

ART.7) - Si dichiara e si concorda che qualsiasi accordo riguardante stipulazioni, innovazioni o rinnovi di contratti collettivi o di norme e regolamentazioni di materia di lavoro e modifiche sia nelle disposizioni giuridiche che in quelle normative generali, potrà aver luogo esclusivamente attraverso accordo da stipularsi dalle due parti contraenti il presente atto.
Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e le dipendenti maestranze, non sarà preso in considerazione dalle due organizzazioni firmatarie a nessun effetto.

ART.8) - Le due parti dichiarano che il presente contratto cesserà di aver valore all'entrata in vigore del contratto nazionale in corso di stipulazione.- Ma d'ora in poi si impegnano di applicare integralmente detto contratto.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 75-021

per il passaggio delle merci da imballare ed a gommati.

ART.2) - I minimi salariali sopra riportati saranno applicati a partire dal 1° settembre 1963.

ART.6) - Le parti però dichiarano che, stipulando il presente accordo, non hanno inteso di determinare riduzioni a quelle opere non goderanno individualmente di migliori trattamenti per riconosciuti meriti ove naturalmente permangano le dette regioni di lavoro.
Le condizioni di fatto già praticate presso le singole ditte e comportanti condizioni di miglior favore, rispetto alle cifre di cui all'art.2) e 3), non potranno essere prese in considerazione per eventuali perequazioni di carattere collettivo.

ART.7) - Si dichiara e si concorda che qualsiasi accordo riguardante stipulazioni, innovazioni o rinnovi di contratti collettivi o di norme e regolamentazioni in materia di lavoro e modifiche sia nelle disposizioni singole che in quelle normative generali, potrà aver luogo esclusivamente attraverso accordo da stipularsi dalle due parti contraenti il presente atto.
Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e le dipendenti maestranze, non sarà preso in considerazione dalle due organizzazioni sindacali a nessun effetto.

ART.8) - Le due parti dichiarano che il presente contratto cesserà di aver valore all'entrata in vigore del contratto nazionale in corso di stipulazione.- Fino d'ora le parti si impegnano di applicare integralmente detto contratto.

ART.9) - Le Aziende corrisponderanno l'anticipo pari a 4^ ore di paga oraria e indennità di contingenza come da accordo nazionale.
Rimane confermato dalle due parti che ci sarà luogo alla detrazione degli eventuali anticipi già corrisposti, in atteso del presente contratto (lire 1.720,= pari a 24 ore corrisposte sulla paga base del vecchio contratto).

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p.l'Associazione Industriale
Vicentina

p.la Camera del Lavoro
di Vicenza

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 79502

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

MAIN AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN MILLS, MACARONI FACTORIES AND RICE INDUSTRIES IN PIEDMONT. (No. 253).-

1. This agreement, which is effective from the 1st of September 1945, concedes new hourly minimum pay rates varying from 15 lire for skilled male workers to 6.50 for unskilled females under 16 years of age.-

2. Proportionate pay rates are fixed for discontinuous work.-

3. Furthermore, the agreement concedes special allowances in kind for each day of actual and efficient work.-

4. R.I.L.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

11/12/45

S. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONT

Approved.

Eugene R. McPhee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DALL'INDUSTRIA

MOLITARIA, PASTIFICIA, RISIERA

VERCELLI

Stipulato : 9/11/45

Decorrenza: 1/9/45

Minimi orari: operai qualificati £.15 - donne £.10

giovani sotto i 16 anni £.7,50 -

donne £. 6,50

E' altresì stabilito il compenso per lavori discontinui

E' prevista la corresponsione di generi in natura, in aggiunta ai minimi fissati.

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

donne £. 6,50

E' altresì stabilito il compenso per lavori discontinui

E' prevista la corresponsione di generi in natura, in aggiunta ai minimi fissati.

Torino, novembre 1945

- 6278 -

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALL'INDUSTRIA "ARGENTIERA" DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA

(1°/9/1945)

L'anno 1945, addì 11 del mese di Ottobre in Vercelli, presso la Sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE,

TRA l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr. Carlo Dacò assistito dagli industriali esercenti l'industria argentiera del Vercellese e della Valsesia,

E la CAMERA DEL LAVORO di VERCELLI in persona del Sig. Domenico Volpe assistito dal Sig. Enrico Casolaro e dalle rappresentanze delle Commissioni interne operaie,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai "argentieri" del Vercellese e della Valsesia;

Art. 1) - A far tempo dal 1° Settembre 1945, le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

	Provetti	Qualificati	Comuni
UOMINI:			
Tornitori, incisori acciaio	17,==	14,==	13,==
Incisori, cesellatori, martellatori	16,==	14,==	13,==
Argentieri-argentatori doratori meccanici	15,==	14,==	13,==
Stampatori, preparatori, pulitori	14,50	13,50	13,==
Laminatori e fonditori	- ==	- ==	14,==
Limatori	- ==	- ==	13,==
Barenali e aiutanti fonderia laminazione	- ==	- ==	12,==
Allievi dai 14 ai 15 anni	- ==	- ==	7,==
" " 15 " 16 "	- ==	- ==	7,==
Apprendisti dai 16 ai 18 anni e oltre	- ==	- ==	8,==
DONNE: Tutti i mestieri	- ==	9,50	9,==
Allieve dai 14 ai 15 anni	- ==	- ==	7,==
" " 15 " 16 "	- ==	- ==	7,==
Apprendiste dai 16 ai 18 anni e oltre ..	- ==	- ==	8,==

Art. 2) - Agli operai ed alle operaie attualmente in forza - allo scopo di mantenere loro invariate le precedenti condizioni di favore - verranno applicati aumenti orari pari alla differenza che corre tra i minimi fissati dal decreto "Spinelli" per i metallurgici e il recente accordo per la perequazione salariale degli operai addetti alle aziende "meccaniche" del Vercellese e della Valsesia sottoscritto tra l'Associazione Industriale Vercellese e la Camera del Lavoro di Vercelli in data 8 Settembre 1945.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE

p. LA CAMERA DEL LAVORO.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Incisori, cesellatori, martellatori	16,==	14,==	13,==
Argentieri-argentatori doratori meccanici	15,==	14,==	13,==
Stampatori, preparatori, pulitori	14,50	13,50	13,==
Laminatori e fonditori	- ==	- ==	14,==
Limatori	- ==	- ==	13,==
Manovali e aiutanti fonderia laminazione	- ==	- ==	12,==
Allievi dai 14 ai 15 anni	- ==	- ==	7,==
" " 15 " 16 "	- ==	- ==	7,==
Apprendisti dai 16 ai 18 anni e oltre	- ==	- ==	8,==
DONNE: Tutti i mestieri	- ==	9,50	9,==
Allieve dai 14 ai 15 anni	- ==	- ==	7,==
" " 15 " 16 "	- ==	- ==	7,==
Apprendiste dai 16 ai 18 anni e oltre ..	- ==	- ==	8,==

Art. 2) - Agli operai ed alle operaie attualmente in forza - allo scopo di mantenere loro invariate le precedenti condizioni di favore - verranno applicati aumenti orari pari alla differenza che corre tra i minimi fissati dal decreto "Spinelli" per i metallurgici e il recente accordo per la perequazione salariale degli operai addetti alle aziende "meccaniche" del Vercellese e della Valsesia sottoscritto tra l'Associazione Industriale Vercellese e la Camera del Lavoro di Vercelli in data 8 Settembre 1945.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
VERCELLESE

p. LA CAMERA DEL LAVORO
di VERCELLI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - N. 6275
IL DIRETTORE
(Rag. Giuseppe Cabrio)

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1240

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE SILVER-INDUSTRY IN VERCELLI (N° 247)

1. This agreement, which is effective from the 1st of September 1945, concedes new hourly pay rates varying from 17 lire for skilled male workers to 7 lire for apprentices between 14 and 15 years of age.

2. A.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

10/12/1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

6274

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI
INDUSTRIA ARGENTIERA - VERCELLI

Stipulato l'11/10/45 Decorrenza 1/9/45

Paghe orarie :

Maschi	provetti	qualificati	comuni
Tornitori	17	14	13
Minimo			
Apprendisti dai 14 ai 15 anni			7
Donne			
Tutti i mestieri		9,50	9
Allieve dai 14-15anni			7

Torino, Novembre'45

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Paghe orarie :

Maschile	provetti	qualificati	comuni
Tornitori	17	14	13
Minima			
Apprendisti dai 14 ai 15 anni			7
Donne			
Tutti i mestieri		9,50	9
Allieve dai 14-15anni			7

Torino, Novembre'45

6273

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. 1124 prot

Vercelli, 13 ottobre 1945

Via Galileo Ferraris, N. 13
Telefono 16.74 - 19.51

ACCORDO SALARIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAI LABORATORI di PASTICCERIA

L'anno 1945 - il giorno 13 ottobre - in Vercelli tra l'Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli rappresentata dai

Sig. Barbero Orente — Presidente categoria pastic.
" Caron Bernardo — Pasticcere
" Ternuzzer Andrea — " "
" Gallesani rag. Piero - Segretario dell'Associazione

Tutti debitamente delegati dall'Associazione stessa, con l'autorizzazione al rag. Piero Gallesani a sottoscrivere l'accordo anche in rappresentanza dei sopradetti componenti la Commissione Sindacale e, la locale Camera del Lavoro rappresentata dai sigg.:

Sig. Ambrosini Giacomo — dirigente Ditta Taverna Ternuzzer
" Fratelli Vittorio — " " " Caron Bernardo
" Bonabello Bruno — addetto Uff. del Lavoro Sett. Comm. rappresentante Camera del Lavoro
" Cenaun Luigi

con delega da parte della Camera del Lavoro al sig. Bonabello Bruno a sottoscrivere l'accordo anche per conto dei componenti sopra indicati.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSDC NO. 785021

L'anno 1945- il giorno 15 ottobre - in Vercelli tra l'Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli rappresentata dai

Sig. Barbero Oreste — Presidente categoria pastie.
" Caron Bernardo — Fabbricante
" Tarnuzzer Andrea " "
" Galleani rag. Piero - Segretario dell'Associazione

Tutti debitamente delegati dall'Associazione stessa, con l'autorizzazione al rag. Piero Galleani a sottoscrivere l'accordo anche in rappresentanza dei sopradetti componenti la Commissione Sindacale, e la locale Camera del Lavoro rappresentata dai sigg.:

Sig. Antrosini Giacomo — dipendente ditta Taverna Tarnuzzer
" Fratelli Vittorio " " " Caron Bernardo
" Bannbaldo Bruno — add.to Cam. del Lavoro Sett. Com.
" Cannna Luigi — rappresentante Camera del Lavoro

con delega da parte della Camera del Lavoro al sig. Bannbaldo Bruno a sottoscrivere l'accordo anche per conto dei componenti sopra indicati.

Si è stipulato il seguente accordo salariale con validità a carattere provinciale con esclusione della zona Biellese.

ART.N.1 - Il presente accordo salariale si riferisce ai lavoratori di pasticceria.

Quanto è contenuto nel presente contratto deve intendersi applicato alle categorie nella stessa previste.

6272

- -

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prot.

Vercelli, 22 ottobre 1945

Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 16.74 - 12.51

Accordo esterno per il personale dipendente dai laboratori di pasticceria - in data 15/10/45 prot. n°

ART.N°1 - Le parti in questione di comune accordo, stabiliscono di concedere i seguenti minimi di retribuzione che verranno applicati con decorrenza 15 ottobre 1945.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

(E' da tenere presente che a norma di legge, i seguenti minimi di retribuzione sono al lordo di R. .)

1° -	Confettiere senza specializzazione di capo	lire 15	orarie
2° -	Pasticcere senza specializzazione di capo	" " 15	orarie
3° -	Pasticcere o qualunque confettiere	" " 15	orarie
4° -	Frutticoltore e torte confettiere	" " 12	orarie
	Donne confezionatrici e modellatrici	" " 9	orarie
	Donne ghiaccistrici	" " 8	orarie
	Ragazzi lavori accessori sopra i 18 anni	" " 5	orarie

Questi minimi di paga orarie avranno una riduzione del 10% nelle località della Provincia.

ART.N°2 - Orario di Lavoro.

Le parti di comune accordo, in considerazione della varia difficoltà che si incontrano alla normale ripresa dell'attività stabiliscono che l'orario normale di lavoro venga fissato in ore 40 settimanali.

ART.N°3 - Ore-Vita.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSC MR 78-507

con decorrenza 15 ottobre 1945.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

(E' da tenere presente che a norma di legge, i seguenti minimi di retribuzione sono al lordo di I.G.E.)

1ª -	Confettiere senza mansione di capo	lire 15	orarie
2ª -	Pasticcere senza mansione di capo	" " 15	orarie
3ª -	Pasticcere e secondo confettiere	" " 15	orarie
4ª -	Pasticcere e terzo confettiere	" " 11	orarie
	Donne confezionatrici e modellatrici	" " 9	orarie
	Donne ghiaccistrici	" " 9	orarie
	Apprendisti lavori esterni superiori anni 18	" " 9	orarie

I suddetti minimi di paga oraria avranno una riduzione del 10% nelle località delle Provincie.

Art.N°3 - Orario di lavoro.

Le parti di comune accordo, in considerazione delle varie difficoltà che si interpongono alla normale ripresa dell'attività stabiliscono che l'orario normale di lavoro venga fissato in ore 40 settimanale.

Art.N°4 - Cottimi.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prot.

Vercelli, 15 ottobre 1945

Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 16.74 - 10.01

seguac accordo salariale per il personale dipendente d i laboratori di pasticceria - in data 15/10/45 - prot. n°

-.-.-.-.- -.-.-.-

L'indennità caro-vita sarà corrisposta in base alle tabelle allegate a all'accordo salariale.

ART.3°) - Il presente accordo salariale ha effetto dal 15 ottobre 1945 e si intende tacitamente rinnovato mese per mese,se una delle due parti non l'avrà disdetto nei termini e nelle procedure di legge.

Letto,approvato,sottoscritto.

VERCELLI 15 OTTOBRE 1945

p. L'Associazione Commercianti
IL SEGRETARIO
(rag. Piero Vallenni)

p. La CAMERA DEL LAVORO
(Ranebaldo Bruno)

p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO
IL DIRETTORE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART.N°5 - Il presente accordo salariale ha effetto dal 15 ottobre 1945 e si intende tacitamente rinnovato mese per mese,se una delle due parti non l'avrà disdetto nei termini e nelle procedure di legge.

Letto,approvato,sottoscritto.

VERCELLI 15 OTTOBRE 1945

p. L'Associazione Commercianti
(rag. [illegible])

p. La CAMERA DEL LAVORO
(Annibaldo Bruno)

p. l'UFFICIO PROV. DEL LAVORO
IL DIRETTORE

6270

Allegatin 1

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. 979 prot.

Vercelli, Via Galileo Ferraris, N. 15 - Telefono 16.79 - 17.61

TABELLA CARO-VITA

operai al giorno	impiegati al mese	operai al giorno	impiegati al mese	operai al giorno	impiegati al mese	operai al giorno	
Uomini e donne capifamiglia con una persona a carico		Uomini e donne con figli a carico fino a 14 anni		Uomini e donne con due o più figli a carico fino a 14 anni		Uomini e donne capifamiglia con più persone a carico oltre le prime tre	
A 110	2.750	22.75	318.75	93	2.325	76	

Letto, approvato sottoscritto

VERCELLI 11 15 ottobre 1945

P. l'Associazione Commercianti

(rag. Alberto Vallauri)

p. Le

(

UFFICIO PROV. DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

INDENNITA' CARO - VITA

Uomini e donne con pif.con due o più pers. a carico fino a 21 anni compiuti	Uomini e donne con 1 o 2 persone a carico fino a 21 anni compiuti	Uomini e donne non a carico fino a 21 anni compiuti	Uomini e donne con 1 o 2 persone a carico fino a 21 anni compiuti	Uomini e donne non a carico fino a 21 anni compiuti
operai al giorno	impieg. al mese	operai al giorno	impieg. al mese	operai al giorno	impieg. al mese	operai al giorno	impieg. al mese
12.75	330.75	93	2.325	76	1.900	59.60	1390

Il sottoscritto

Ottobre 1945

Unione Commercianti

CAMERA del LAVORO

(Bruno Rosabaldo)

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785071

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE PASTRY-MAKING TRADE IN VERCELLI AND PROVINCE. (No. 246).-

1. This agreement, which is effective from the 15th of October 1945, concedes, for the town of Vercelli new hourly basic pay rates varying from 15 lire for skilled confectionery-makers to 9 lire for ushers and "boys".-

2. 10% lower pay rates are provided for the province.-

3. The agreement provides also for a contingency indemnity which does not exceed that approved for Torino.-

4. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

10.12.45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

6268

ACCORDO ADDETTI LAVORAZIONI DI
PASTICCERIA - VERCELLI

Stipulato il 15/10/45 Decorrenza 15/10/45

Paghe orarie oscillanti da £. 15 per il confettiere a £.9 per i fattorini.

Riduzione del 10% per le paghe della provincia.

L'indennità di contingenza non supera quella di Torino.-

Torino, Novembre'45

6267

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

VERBALE DI ACCORDO 31 (Vercelli Consorzio Agrario)

L'anno 1945, addì 9 novembre, in Vercelli presso la sede del Consorzio Agrario Provinciale di Vercelli:

-tra il Consorzio Agrario Provinciale in persona del Presidente Sig.Saviolo Giovanni, assistito dal Consiglio di Amministrazione
-tra la Camera del Lavoro di Vercelli, in persona del Sig. Ranaboldo Bruno, assistito dalla Commissione Interna

si è raggiunto il seguente accordo da valere per i dipendenti del:Consorzio Agrario Provinciale di Vercelli.

art.I) A far tempo dal I settembre 1945 le paghe (escluse l'indennità di contingenza) vengono così fissate;

I M P I E G A T I

Categoria Prima

Capi servizio	L.	7.200.==
Capi ufficio		6.200.==
Gerenti filiali di prima categoria		5.800.==

Categoria Seconda

Ispettori	L.	5.200.==
Capi reparto e magazziniere capo della Sede centrale		5.000.==
Gerenti filiale di seconda categoria e gerenti Succ. I° cat.		4.800.==
Gerenti Succ. di seconda categoria -Contabili-Corrispondenti		4.600.==

Categoria Terza

Aiuto contabili I° categoria	L.	3.800.==
Aiuto contabili 2° categoria		3.600.==
Impiegati di amministrazione		3.400.==
Impiegati comuni superiori 21 anni		3.200.==
Macchinisti 1° cat. inferiori 21 anni		2.890.==
Macchinisti 2° cat. inferiori 21 anni		2.630.==
Dattilografi dai 18 ai 21 anni		2.340.==
Dattilografi inferiori ai 18 anni		2.110.==

Personale subalterno

Autisti	L.	4.000.==
Uscieri - Custodi e fattorini oltre i 21 anni		3.200.==
Uscieri - Custodi e fattorini dai 18 ai 21 anni		2.630.==
Uscieri - Custodi e fattorini inferiori ai 18 anni		2.110.==

8266

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSC MO. 785021

Capi servizio		L.	7.200.==
Capi ufficio			6.200.==
Gerenti filiali di prima categoria			5.800.==
Categoria Seconda			
Ispettori		L.	5.200.==
Capi reparto e magazziniere capo della Sede centrale			5.000.==
Gerenti filiale di seconda categoria e gerenti Succ. I° cat.			4.800.==
Gerenti Succ. di seconda categoria -Contabili-Corrispondenti			4.600.==
Categoria Terza			
Aiuto contabili I° categoria		L.	3.800.==
Aiuto contabili 2° categoria			3.600.==
Impiegati di amministrazione			3.400.==
Impiegati comuni superiori 21 anni			3.200.==
Macchinisti 1° cat. inferiori 21 anni			2.880.==
Macchinisti 2° cat. inferiori 21 anni			2.630.==
Dattilografi dai 18 ai 21 anni			2.340.==
Dattilografi inferiori ai 18 anni			2.110.==
Personale subalterno			
Autisti		L.	4.000.==
Uscieri - Custodi e fattorini oltre i 21 anni			3.200.==
Uscieri - Custodi e fattorini dai 18 ai 21 anni			2.630.==
Uscieri - Custodi e fattorini inferiori ai 18 anni			2.110.==
O P E R A I			
Operai specializzati	Settimanali	L.	900.==
Operai qualificati	"		850.==
Operai comuni	"		800.==
Donne operaie	"		550.==
Apprendisti	"		400.==

8866

Posizione F.O. 12045 sez. 1902 n. 3-402/1906

1785021

Art. 2°) Con la stipulazione del presente accordo, tutti gli operai del Consorzio Agrario Provinciale di Vercelli, vengono passati a settimana fissa .

Art. 3°) Restano ferme tutte le altre disposizioni in vigore col contratto nazionale ed integrativo .

Art. 4°) Il presente accordo entra in vigore col I° Settembre 1945 e si ritiene decaduto alla stipulazione del Contratto Nazionale per i Dipendenti dei Consorzi Agrari.

Letto, approvato e sottoscritto .

VERCELLI 9 NOVEMBRE 1945.

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VERCELLI
Il Presidente
(Saviolo Giovanni)

LA CAMERA DEL LAVORO
(Ranabaldo Bruno)

L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

LA COMMISSIONE INTERNA

L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
IL DIRETTORE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - VERCELLI

8265

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VERCELLI

Il Presidente
(Saviolo Giovanni)

L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

DI VERCELLI DEL CAVALIERE
(Barabelo Bruno)

LA COMMISSIONE INTERNA

L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

IL DIRETTORE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - VERCELLI

6365

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF EMPLOYEES AND WORKERS OF THE "CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE" IN VERCELLI. (No. 253).-

1. The agreement, which is effective from the 1st of September 1945, concedes new monthly and weekly basic wages varying from 7.200 lire a month for 1st category employees to 2.110 lire a month for female typists under 18 years of age and from 900 lire a week for skilled workers to 400 lire a week for apprentices.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

11.12.45

E. Zeiduns, Major
Regional Labor Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE VERCELLI

STIPULATO: 9 NOVEMBRE 1945
DECORRENZA: 1 SETTEMBRE 1945

PER GLI IMPIEGATI GLI STIPENDI, ESCLUSA L'INDENNITÀ DI CONTINGENZA, SPILLANO FRA UN MASSIMO DI L. 7200 PER I CAPI SERVIZIO AD UN MINIMO DI L. 2110 PER I DATTILOGRAFI INFERIORI AGLI ANNI 18.

PER GLI OPERAI DA L. 900 SETTIMANALI A L. 400.

GLI OPERAI SONO PASSATI A SETTIMANA FISSA.

TORINO, NOVEMBRE 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

PER GLI IMPIEGATI GLI STIPENDI, ESCLUSA L'INDENNITÀ DI CONTINGENZA, SPILLANO FRA UN MASSIMO DI L. 7200 PER I CAPI SERVIZIO AD UN MINIMO DI L. 2110 PER I DATTILOGRAFI INFERIORI AGLI ANNI 18.

PER GLI OPERAI DA L. 900 SETTIMANALI A L. 400.

GLI OPERAI SONO PASSATI A SETTIMANA FISSA.

TORINO, NOVEMBRE 1945

6263

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDG NO. 785021

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE DELLE MAESTRANZE DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA ZONA DI VERCELLESE E DELLA VALSESIA (1°/9/1945) -

Vercelli

L'anno 1945, addì 14 del mese di Novembre in VERCELLI, presso la Sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE.

TRA l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Sr. Carlo Dado assistito dalle rappresentanze degli Industriali esercenti consorzio,

E la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del Sig. Luigi Usmane assistito dal Sig. Enrico Cassolero della Camera stessa e dalle rappresentanze delle Commissioni Interne operaie,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai dipendenti dalle aziende industriali della zona del Vercellese e della Valsesia:

Art. 1) - A far tempo dal 1° Settembre 1945, le paghe orarie (escluse l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

UOMINI	Operai specializzati	£. 15,==
	" qualificati	" 14,==
	" comuni sopra i 18 anni	" 13,==
	" " dai 16 ai 18 anni	" 10,==
	" " sotto i 16 anni	" 8,50
	Manovali comuni sopra i 18 anni	" 12,==
	" " dai 16 ai 18 anni	" 9,50
	" " sotto i 16 anni	" 8,50
	Apprendisti uomini di 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni	" 9,50
	" " " 1ª " sotto i 16 anni	" 8,50
DONNE	Operaie di 1ª categoria	" 10,==
	" " 2ª " sopra i 18 anni	" 9,50
	" " 2ª " dai 16 ai 18 anni	" 9,==
	" " 2ª " sotto i 16 anni	" 8,==
	Manovali comuni sopra i 18 anni	" 9,==
	" " dai 16 ai 18 anni	" 8,50
	" " sotto i 16 anni	" 7,50

Art. 2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed assegni per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura od in denaro dalle singole Ditte. - Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo. - Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle Organizzazioni Sindacali.

"	qualificata	"	14.==
"	comuni sopra i 16 anni	"	13.==
"	" dai 16 ai 18 anni	"	10.==
"	" sotto i 16 anni	"	8.50
Manovali	comuni sopra i 16 anni	"	12.==
"	" dai 16 ai 18 anni	"	9.50
"	" sotto i 16 anni	"	8.50
Apprendisti	muratori di 1^a^ assunzione dai 16 ai 18 anni..	"	9.50
"	" " 1^a^ " sotto i 16 anni ...	"	8.50
PARTITI	Operaio di 1^a^ categoria	"	10.==
"	" 2^a^ " sopra i 18 anni	"	9.50
"	" 2^a^ " dai 16 ai 18 anni	"	9.==
"	" 2^a^ " sotto i 16 anni	"	8.==
Manovali	comuni sopra i 18 anni	"	9.==
"	" dai 16 ai 18 anni	"	8.50
"	" sotto i 16 anni	"	7.50

Art. 21 - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali,restano,a partire dalla data del presente contratto,annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi,elargizioni ed emolumenti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte. - Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo. - Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle Organizzazioni competenti.

Art. 22 - Il presente accordo che entra in vigore col 1°/2/1945 ha carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale e le parti si impegnano sin d'ora a ritenerlo senz'altro decaduto con la emanazione di tale regolamentazione.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE

p. LA CAMERA DEL LAVORO di VERCELLI

UFFICIO PROV. DEL LAVORO VERCELLI

IL DIRETTORE
(Dr. Giuseppe Cabrio)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE TANNING INDUSTRIES Of Vercelli Province (N°257)

1. This agreement, which is effective from the 1st Sept. 1945, concedes new hourly basic pay rates varying from 15 lire for skilled workers to 7.50 for unskilled female workers under 16 years of age.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

II/12/1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Eugene H. Mc Phee
Colonel Crd.
Regional Commissioner

6261

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACCORDO SALARIALE ESTESO PER LA AZIENDA STATALE

DELLA CORDITA - TORINESI

Stipulato il 18/12/1945

Decorrenza 1/5/45

Paghe operaie non superanti quelle del metalmeccanici e contemplate, a seconda delle categorie, fra le L. 12 e L. 7,30.

Novembre 1945

Paghe operaie non superanti quelle dei metalmeccanici e contemporanee, a seconda delle categorie, fra le L. 15 e L. 7,50.

Novembre 1943

6260

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC No. 78-5021

VERBALE DI ACCORDO COLLETTIVO PER LA DETERMINAZIONE DEI salari per le MANSIONI ADDETTE AI CINEMA E CINEMA VARIETA' E LA CITTA' DI VERCELLI

Vercelli

- - - - - - - - - - - -

L'anno 1945, addì 10 del mese di novembre in Vercelli, presso la sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE.

TRA L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr. Carlo Enco assistito dal Sig. Giulio Bocchetto dell'associazione stessa.

E la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del Sig. Luigi Cassone assistito dal Sig. prino-Giovanni De Sanctis della Camera stessa e dei componenti della Commissioni interna del Cinema della Città di Vercelli.

CON L'INTERVENTO del Sig. Dario Aurie assistito dal Dott. Giuseppe Giordano per i Cinema Viotti, Torri, Corso e Teatro Civico e del Sig. Antonio Negro del Cinema Ideale.

Dopo ampia e cordiale discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per il personale addetto ai cinema e cinema-varietà della Città di Vercelli a far tempo dal 1° Settembre 1945:

Art. 1) - A far tempo dal 1° Settembre 1945, le paghe giornaliere e orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

Operatori	per 8 ore di lavoro	£.	130.—
Aiuti operatori	" 8 " " "	"	84.—
Lavoratore valido	all'ora	"	19.—
" invalido o in pensione oltre i limiti di età	all'ora	"	8.—
Donne per le pulizie (e fourfait compreso indennità di maggiorazione e donne per locale pulito)	al giorno	"	75.—
Cassiere	al mese	"	2100.—

(va compresa l'indennità di cassa del 5%)

Art. 2) - Siamo confermate le validità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale addetto ai cinema e cinema-varietà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/8/1945, N° 16 - parte II^a.

Art. 3) - L'operaio che viene richiesto a prestar servizio nelle giornate in cui cade il riposo settimanale avrà diritto ad una maggiorazione del 50% sui minimi di cui sopra, sempre però in ragione delle ore effettivamente lavorate.

Art. 4) - Gli operatori e gli aiuti operatori dovranno essere muniti del previsto patentino previsto dalle vigenti leggi di P.S.

Art. 5) - Il presente accordo che entra in vigore col 1° Settembre 1945 ha carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale e le parti si impegnano sin d'ora a ritrovarsi nell'intento di addivenire con la cessazione di tale regolamentazione.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE

p. LA CAMERA DEL LAVORO

Operatori ..... per 6 ore di lavoro L. 1[illegible]
Aiuti operatori ..... " 2 " " " " 84.=
Mascherc valide ..... all'ora ..... " 40.=
" invalide e in pensione oltre i limiti di età ..... all'ora ..... " 8.=
Donne per la pulizia (a fornfmit compresa indennità di energumene e manca per locale pulito) ..... al giorno ..... " 28.=
Cassiere ..... al mese ..... " 2100.=
(vi compresa l'indennità di cassa del 5%)

Art. 2) - Rimane confermata la validità del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale addetto ai cinema e cinema-varietà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/6/1945, N° 14 - parte II^a.

Art. 3) - L'operaio che viene richiesto a prestar servizio nelle giornate in cui cade il riposo settimanale avrà diritto ad una maggiorazione del 50% sui minimi di cui sopra, sempre però in ragione delle ore effettivamente lavorate.

Art. 4) - Gli operatori e gli aiuti operatori dovranno essere muniti del prescritto patentino previsto dalle vigenti Leggi di P.S.

Art. 5) - Il presente accordo che entra in vigore dal 1° Settembre 1945 ha carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale e le parti si impegnano sin d'ora a ritenerlo senz'altro decaduto con la emanazione di tale regolamentazione.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VERCELLESE

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

IL DIRETTORE
(Rag. Giuseppe Cenzio)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 79-5021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

MAGE AGREEMENT IN RESPECT OF CINEMA EMPLOYERS IN VERCELLI CITY (N° 256)

1. This agreement, which is effective from the 1st of Sept. 1945, concedes increases bringing the daily pay rates, exclusive of contingency indemnity, up to a maximum of 120 lire for operators and to a minimum of 35 lire for unskilled female workers.

2. The new pay rates are less than those approved for Torino.

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

11/12/1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Eugene R. McPhee
Colonel Crd.
Regional Commissioner

6758

SG/mm.

256

ACCORDO SALARIALE ASSICURAZIONI ADDETTI A CINEMA
= VERCELLI =

STIPULATO : 10.11.1945
DECORRENZA : 1. 9.1945

Paghe giornaliere, per 8 ore di lavoro, da £. 120 a £. 35 - inferiori a quelle corrisposte a Torino.

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Paghe giornaliere, per 8 ore di lavoro, da £. 120 a £. 35 - inferiori a quelle corrisposte a Torino.

Torino, novembre 1945

6257

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLE LAVORAZIONI DELLA SETOLA E DEL PETTINE DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA (1°/10/1945).

Vercelli 28

L'anno 1945, addì 9 del mese di Novembre in VERCELLI, presso la Sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE,

TRA L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr. Carlo Daub assistito dal Sig. Giulio Boschetto dell'Associazione stessa e dalla rappresentanza degli Industriali esercenti l'industrie della Seta e del Cotone,

E la CAMERA DEL LAVORO di VERCELLI in persona del Sig. Luigi Camano assistito dai Sigg. Enrico Cascolari e Giovanni Simonte della Camera stessa e dalle rappresentanze delle Commissioni Interne operaie,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai addetti alle industrie delle "Seta e del Cotone" del Vercellese e della Valsesia:

Art. 1) - A far tempo dal 1° Ottobre 1945, le paghe orarie (escluse l'indennità di contingenza vengono così fissate:

UOMINI	Operai specializzati	f.	15,—
	" qualificati	"	14,—
	" comuni	"	13,—
	Manovali comuni sopra i 18 anni	"	12,—
	" " dai 16 ai 18 anni	"	10,80
	" " sotto i 16 anni	"	9,20
APPRENDISTI assunti in età sotto i 16 anni (durata dell'apprendistato anni tre)	per il 1° semestre	"	7,15
	" " 2° "	"	8,50
	" " 3° "	"	9,95
	" " 4° "	"	11,30
	" " 5° "	"	12,65
	" " 6° "	"	14,—
APPRENDISTI assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni due)	per il 1° semestre	"	8,—
	" " 2° "	"	10,—
	" " 3° "	"	12,—
	" " 4° "	"	14,—
DONNE	Operaie addette alle lavorazioni	"	9,70
	Manovali comuni sopra i 16 anni	"	9,—
	" " sotto i 16 anni	"	7,—

Art. 2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accanti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura od in denaro dalle singole Ditte. Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo. Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione che dovrà essere ef-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 1985021

	Manovali comuni sopra i 18 anni	"	12,-
	" " dai 16 ai 18 anni	"	10,30
	" " sotto i 16 anni	"	9,20
	APPRENDISTI assunti in età sotto i 16 anni (durata dell'apprendistato anni tre) — per il 1° semestre	"	7,15
	" " 2° "	"	8,60
	" " 3° "	"	9,95
	" " 4° "	"	11,30
	" " 5° "	"	12,65
	" " 6° "	"	14,-
	APPRENDISTI assunti in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni due) — per il 1° semestre	"	8,-
	" " 2° "	"	10,-
	" " 3° "	"	12,-
	" " 4° "	"	14,-
EDILI:	Operaio addetto alle lavorazioni	"	9,70
	Manovali comuni sopra i 18 anni	"	8,-
	" " sotto i 18 anni	"	7,-

Art. 2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, assorbiti ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accordi per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte. - Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo. - Tale concessione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle Organizzazioni competenti.

Art. 3) - Si conferma che, con l'applicazione del presente contratto non si viene ad apportare alcuna modifica alle categorie fissate nel contratto "Spinelli".

Art. 4) - Il presente accordo che entra in vigore dal 1°/10/1945 ha carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale e le parti si impegnano sin d'ora a ritenerlo senz'altro decaduto con la emanazione di tale regolamentazione.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE — p. LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 1950 21

1272

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE LIME CHOC PRODUCING INDUSTRIES IN VERCELLI PROVINCE. (No. 255).-

1. This agreement, which is effective from the 1st of October 1945, concedes new hourly basic pay rates varying from 15 lire for skilled male workers to 7 lire for unskilled females under 16 years of age.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

11/12/45

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. McC Phee
Colonel, Cml.
Regional Commissioner - Piemonte

6255

SC/mm.

255

ACCORDO SALARIALE PER TUTTO AD ENTE ALL'INDUSTRIA SUGLIA
CALCE E DEL GESSO - VERCELLI -

STIPULATO : 9.11. 1945
DECORRENZA : 1.10.1945

Le paghe orarie oscillano da un massimo di £.14

a un minimo di £.7 e non superano quelle già approvate

per accordi similari.

Torino, novembre 1945

6254

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

27 Vercelli 65

WOOD - WORK

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 1949, addì 29 ottobre in Vercelli, presso la Sede dell'Associazione Industriale Vercellese,

Tra l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr.Carlo Bacò assistito dal Dr.Virgilio Falchetti, Direttore dello Stabilimento di Tronzano della S.A.ALICIA

e la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del sig.Enrico Gandolfo assistito dal Sig.Orlolo e dai componenti la Commissione Interna del lo Stabilimento di Tronzano della S.A.ALICIA,

si conviene quanto segue:

In considerazione del fatto che l'accordo di Torino ha fissato per le operaie lavoranti nell'industria del legno, delle paghe orarie ritenute troppo basse, convengono di elevare le paghe orarie di tutte le donne a lire 6,96 orario.

Le parti affermano che questo accordo non deve costituire precedente sui nuovi accordi in discussione e pertanto entrambe le parti si impegnano fin d'ora ad applicare integralmente i nuovi accordi di carattere nazionale senza modificare le precedenti categorie.

Nel caso in cui si addivenisse nella costituzione di un'unica categoria di donne, le parti si impegnano di applicare la paga media oraria di quelle stabilite nel contratto nazionale per la 4ª e la 5ª categoria.

p.L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE
Virgilio Falchetti

p.la COMMISSIONE INTERNA
Angelino Lenta
Pasquale Rubino
Faraoli Luigi

p.L'UNIONE LAVORATORI VERCELLESE

p.la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

pò tasse, [illegible] di elevare la paga [illegible] re 6,90 orario.

Le parti affermano che questo accordo non deve costituire precedente sui nuovi accordi in discussione e pertanto entrambe le parti si impegnano fin d'ora ad applicare integralmente i nuovi accordi di carattere nazionale senza modificare le precedenti categorie.

Nel caso in cui si si accordasse sulla costituzione di un'unica categoria di donne, le parti si impegnano di applicare la paga media oraria di quelle stabilite nel contratto nazionale per la [illegible] e la 3ª categoria.

IL RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PROVINCIALE

LA COMMISSIONE INTERNA

Angelina Luigia
Adriana Lucia
Farodi Nora

P. L'UNIONE LAVORATORI TESSILI

P. LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI

Ottavio Grassi

IL DIRETTORE

6253

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NRC NO. 795021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF FEMALE WORKERS OF THE FIRM "S.A. ALECTA" - TRONZANO (VERCELLI PROVINCE) (N° 240)

1. The agreement, which is effective from the 29th of October 1945 concedes to all female workers of the wood-industry "S.A. Alecta" a new hourly basic pay rate of 8.90 lire.

2. The new rate is higher than that fixed by the Torino agreement for female workers in wood-industries, but is in line with the general wage situation.

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

10/12/1945

E. SCIGLIANA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Eugene R. Mc Phee
Colonel Crd.
Regional Commissioner

6752

ACCORDO SALARIALE PER LE OPERAIE DIPENDENTI DALLA D.A.ALECTA
DI TRONDHEIM - INDUSTRIA DEL LEGNO = VERCELLI =

STIPULATO : 29.10.1945
DECORRENZA : 29.10.1945

*****

Le paghe delle donne vengono elevate a £. 5,90

orarie.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Le paghe delle donne vengono elevate a £. 8,90

orarie.

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Vercelli
Home-work

26

VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 18/10/45 presso la Camera del Lavoro di Vercelli presenti i sigg. Casolaro Enrico e Camana Luigi per la Camera del Lavoro; i sigg. Rag.Bodo, Reis,Bordone,Mercone e Massa per l'Associazione Artigiani, e rappresentanti degli operai, si è addivenuti al seguente accordo:

A far tempo dal I.10.45 a tutte le ditte Artigiane della circoscrizione della Camera del Lavoro di Vercelli si applicheranno i seguenti minimi di page escluse l'indennità di contingenza.

Uomini superiori ai 18 anni

operai specializzati.....	£.	15.==	oraria
operai qualificati.....	"	14.==	"
operai comuni.....	"	13.==	"
apprendisti dai 16 ai 18 anni.....	"	6.50	"
" " 14 ai 16 anni.....	"	5.50	"
apprendisti di I assunzione dai 14 ai 16 anni limitatamente ad un periodo massimo di 3 mesi.....	"	4.50	"

Donne superiori ai 20 anni

I categoria.....	"	10.==	"
2 "	"	9.50	"
3 "	"	9.==	"
apprendiste dai 18 ai 20 anni.....	"	6.50	"
" " 16 ai 18 anni.....	"	5.50	"
" " 14 ai 16 anni.....	"	5.==	"

L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura di cui all'accordo stipulato in data 29 settembre u.s.
Resta precisato che l'indennità di contingenza è dovuta soltanto per le ore di effettiva prestazione.
Inoltre è dovuta per le ferie annuali e le festività infrasettimanli.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso:

p. L'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI p. LA CAMERA DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

operai qualificati.....	"	14.==	"
operai comuni.....	"	13.==	"
apprendisti dai 16 ai 18 anni.....	"	6.50	"
" " 14 ai 16 anni.....	"	5.50	"
apprendisti di I assunzione dai 14 ai 16 anni limitatamente ad un periodo massimo di 3 mesi.....	"	4.50	"

Donne superiori ai 20 anni

I categoria.....	"	10.==	"
2 "	"	9.50	"
3 "	"	9.==	"
apprendiste dai 18 ai 20 anni.....	"	6.50	"
" " 16 ai 18 anni.....	"	5.50	"
" " 14 ai 16 anni.....	"	5.==	"

L'indennità di contingenza continua ad essere corrisposta nella misura di cui all'accordo stipulato in data 29 settembre u.s.
Resta precisato che l'indennità di contingenza è dovuta soltanto per le ore di effettiva prestazione.
Inoltre è dovuta per le ferie annuali e le festività infrasettimanli.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso:

p. L'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI DI VERCELLI

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

IL DIRETTORE

6250

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1281

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN ARTISAN FIRMS IN VERCELLI (N° 239)

1. This agreement, which is effective from the 1st of October 1945, concedes new hourly basic pay rates varying from 15 lire for skilled apprentices between 14 and 16 years of age.

2. R.I.J.^.C. is in favour of acceptance of the agreement.

10/12/1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - ELEMENTE

Approved

Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

624B

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA ARTIGIANI
= MERCELLI =

STIPULATO : 18/10/1945
DECORRENZA : 1/10/1945

~~Provincia~~

Paghe orarie: uomini, operai specializzati £. 15,==
apprendisti dai 14 ai 16 anni £. 5,50
donne - 1^ categoria £. 10,==
apprendiste dai 14 ai 16 anni £. 5,==

I minimi non superano quelli di altri contratti già approvati.

6218

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Paghe orarie: uomini, operai specializzati £. 15,==
apprendisti dai 14 ai 16 anni £. 5,50

donne - 1^ categoria £. 10,==
apprendiste dai 14 ai 16 anni £. 5,==

I minimi non superano quelli di altri contratti già approvati.

6218

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

C. G. I. L.

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

VERCELLI

24.01 - 24.05 - 15.59

INDIRIZZO: PIAZZA SOLFERINO
CASELLA POSTALE N. 92

25 (74)

Prot. n. ..... cl. ..... fasc. .....
(da citare nella risposta)

Vercelli, Vercelli

Oggetto: Assicurazioni

ACCORDO STIPULATO TRA L'INA E LA CAMERA DEL LAVORO IL 24/10/45

Il giorno 24 ottobre 1945 si sono riuniti alla Camera del Lavoro i seguenti:

RADICELLA Rag. Aldo - Agente Generale dell'Agenzia di Vercelli dell'INA le Assicurazioni d'Italia - Soc. An. Previdenza;

MARABOLDO Bruno - Rappresentante della Camera del Lavoro;

RAFFAELI M.° Gino e BRIGLIA Mario - Commissione Interna dell'INA è stato stipulato il seguente accordo:

Il reg. Radicella corrisponderà ai propri dipendenti (impiegati ed esattori) mensilmente e con effetto 1° gennaio 1945 le seguenti somme in aggiunta agli stipendi ed indennità diverse tuttora in corso presso la propria Agenzia:

1° - a) Uomini e donne capi famiglia.....£. 1.600,--
" superiori ai 21 anni.....£. 1.400,--
Donne superiori ai 21 anni.....£. 1200,--
Uomini inferiori ai 21 anni.....£. 1.200,--
Donne inferiori ai 21 anni.....£. 1.000,--

b) Ai capi famiglia con persone a carico £. 300,-- per persona per le prime tre persone, successive £. 150,-- per ogni persona.

c) 30% sugli stipendi.

2° - Il presente accordo vale anche per la 13° mensilità.

3° - Gli arretrati verranno corrisposti immediatamente.

4° - Resta inteso che dal pagamento delle somme arretrate saranno detratti gli importi percepiti quali * patriciat carovita

6247

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC Nov. 178502

dell'INA le Assicurazioni d'Italia -Sez.
An. Previdentia;

MANAROLLO Bruno - rappresentante della Camera del Lavoro;

BRANCI M.° Dino e MIGLIA Mario - Commissione Interna del-
l'Ina é stato stipulato il seguente accordo:

Il sig. Radicula corrisponderà ai propri dipendenti (im-
piegati ed esattori) mensilmente e con effetto 1° gennaio 1945
le seguenti somme in aggiunta agli stipendi ed indennità diver-
se tuttora in corso presso la propria Agenzia:

1° - a) Uomini e donne capi famiglia.....£. 1.800,--
" superiori ai 21 anni....." 1.400,--
Donne superiori ai 21 anni....." 1200,--
Uomini inferiori ai 21 anni....." 1.200,--
Donne inferiori ai 21 anni....." 1.000,--
b) ai capi famiglia con persone a carico £. 300,-- per per-
sona per le prime tre persone, successive £. 150,-- per
ogni persona.
c) 30% mensile sugli stipendi.

2° - Il presente accordo vale anche per la 13ª mensilità.

3° - Gli arretrati verranno corrisposti immediatamente.

4° - Resta inteso che dal pagamento delle somme arretrate saran-
no detratti gli importi percepiti quali " anticipi maggiora-
zioni salariali".

5° - Si intende che l'accordo verrà variato e adeguato nei casi
di stipulazione di contratti di lavoro regionali o nazionali
portanti migliorie salariali, ai momenti - che si verifiche-
rà nel costo della vita.

L'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI — LA CAMERA DEL LAVORO

L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO — L'UFFICIO DIRETTIVO

6247

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDS No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR AN INCREASE OF WAGES TO THE EMPLOYEES OF THE INSURANCE SOCIETY "INA" OF VESCALLI (N° 235)

1. This agreement, in which the retroactivity from the 1st Jan.1945, proposed by the contracting parties, has been rejected by R.I.J.A.C. and amended to the 1st of May '45, provides for a 30% increase of all wages and for a special monthly allowance varying from 1600 lire for males and famdles heads of family to 1000 lire for females under 21 years of age.

2. For heads of family with dependents, a family allowance of 300 lire for each dependent up to three and of 150 for each additional dependant is provided.

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

II/12/1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PISCOSTA

6246

Approved

Eugene R. Mc Phee
Colonel Crd.
Regional Commissioner

CS/mm.

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DELL' I.N.A.
« VERCELLI »

STIPULATO : 24.10.1945
DECORRENZA : 1. 1.1945

****

Sono stabiliti aumenti oscillanti da £. 1.600 a £. 1.000 annuali, mentre sono riconosciuti assegni per i capi famiglia.

E' altresì prevista una maggiorazione del 30% sugli stipendi.

62A5

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC NO. 785021

Sono stabiliti aumenti oscillanti da £. 1.600 a £. 1.000 mensili, mentre sono riconosciuti assegni per i capi famiglia.

E' altresì prevista una maggiorazione del 30% sugli stipendi.

6245

Torino, novembre 1945

######

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

PROVINCE (& REGION) ..... VERCELLI .....

WAGE AGREEMENT N° FILE ... 24 .....

INDUSTRY OR GROUP ..... Chemical .....

.....

DATE OF AGREEMENT ..... October 11 1945 .....

COMPARISON WITH PREVIOUS RATES			
A) AFTER CHANGE B) BEFORE CHANGE	GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS		REMARKS
	SKILLED	UNSKILLED	
A)	292	274	
B)	237	229	

6244

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE TRA LE MAESTRANZE ADDETTE ALL'INDUSTRIA CHIMICA DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA

17-9-1945

Vercelli 24

L'anno 1945, addì 11 del mese di ottobre in Vercelli presso l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE,

Tra l' ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE, in persona del dott.Carlo Dassi assistito da un gruppo di Industriali esercenti l'industria chimica del Vercellese e della Valsesia ;

E la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI, in persona del sig.Domenico Volpe assistito dal sig.Enrico Cavalero e dalla rappresentanza delle Commissioni interne operaie :

Dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai addetti all'industria chimica del Vercellese e della Valsesia :

ART.1) - A far tempo dal 1° settembre 1945, la paga oraria (esclusa l'indennità di contingenza) viene così fissata :

operai specializzati	.....	L. 16,==
" qualificati	.....	" 15,==
" comuni sopra i 18 anni	.....	" 14,==
" " dai 16 ai 18 anni	.....	" 11,==
" " sotto i 16 anni	.....	" 9,50
manovali comuni sopra i 18 anni	.....	" 13,==
" " dai 16 ai 18 anni	.....	" 10,50
" " sotto i 16 anni	.....	" 9,50
operaie di 1^ categoria	.....	" 10,50
" " 2^ " sopra i 18 anni	.....	" 10,==
" " " " dai 16 ai 18 anni	.....	" 9,50
" " " " sotto i 16 anni	.....	" 8,50
manovali comuni sopra i 18 anni	.....	" 8,50
" " dai 16 ai 18 anni	.....	" 8,==
" " sotto i 16 anni	.....	" 6,25
Apprendisti 1^ assunzione :		
tra i 16 ed i 18 anni	.....	" 8,==
sotto i 16 anni	.....	" 7,50
Donne apprendiste in 1^ assunzione :		
sotto i 16 anni	.....	" 7,50

ART.2) - Per tutte quelle Aziende in cui gli operai godono all'atto della stipulazione del presente contratto salariale paghe di fatto superiori ai vecchi minimi previsti dal Decreto "Speciali" 29/2/1945,

6213

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART.1) - A far tempo dalla 1° settembre 1945, la paga oraria (esclusa l'indennità di contingenza) viene così fissata :

operai specializzati	L.	16,--
" qualificati	"	15,--
" comuni sopra i 18 anni	"	14,--
" " dai 16 ai 18 anni	"	11,--
" " sotto i 16 anni	"	8,50
manovali comuni sopra i 18 anni	"	13,--
" " dai 16 ai 18 anni	"	10,50
" " sotto i 16 anni	"	9,20
operaie di 1^ categoria	"	10,50
" " 2^ " sopra i 18 anni	"	10,--
" " " " dai 16 ai 18 anni	"	9,50
" " " " sotto i 16 anni	"	8,50
manovali comuni sopra i 18 anni	"	9,50
" " dai 16 ai 18 anni	"	9,--
" " sotto i 16 anni	"	8,--

Apprendisti 1^ assunzione :

tra i 16 ed i 18 anni	"	9,--
sotto i 16 anni	"	7,50

Donne apprendiste in 1^ assunzione :

sotto i 16 anni	"	7,50

ART.2) - Per tutte quelle Aziende in cui gli operai godono all'atto della stipulazione del presente contratto salariale paghe di fatto superiori ai vecchi minimi previsti dal Decreto "Spinelli" 19/2/1945, la differenza fra la paga di fatto ed il vecchio minimo sarà riportata sul nuovo minimo con un massimo di L. 2,50 orarie.

Gli eventuali Accordi salariali già esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto, conserveranno il loro valore nell'ambito dell'Azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

ART.3) - Si conferma che, con l'applicazione del presente contratto non si viene a modificare in alcun modo le categorie fissate nel contratto "Spinelli".

././.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Letto, confermato e sottoscritto, come in appresso :

p.l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

p. LA CAMERA DEL LAVORO

p.l'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
rag. Giuseppe Cabrio - Direttore -

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1293

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN CHEMICAL INDUSTRIES OF VERCELLESE AND VALSESIA DISTRICTS OF VERCELLI PROVINCE. (No. 176).

1. This agreement, which is effective from 1st September 45, increases the basic pay of a skilled adult male to 16 lire an hour. Corresponding increases are granted to other categories.

2. The increases granted are in line with the general developments which have taken place in wage negotiations.

3. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

26.11.1945

R. Scott
R. SCOTT
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

6212

Approved.

Eugene H. Mc. Phee
Eugene H. Mc. Phee
Colonel, Crd.
Regional Commissioner Piemonte

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALL'INDUSTRIA CHIMICA DEL VERCELLESE E VALSESIA = VERCELLI =

DECORRENZA : 1° SETTEMBRE 1945

****

Le paghe orarie sono inferiori di £.1 -eguale stabilite nell'accordo di Torino e approvato dall'A.M.G.

Saluse l'indennità di contingenza la paga massima risulta di orario £.16 per gli operai specializzati e minima di £. 7,30 per le donne apprendiste sotto i 16 anni.

Ad eccezione degli operai specializzati, le altre categorie non superano, nè minimi, quelli fissati per i metalmeccanici di Torino.

6241

***

Restricted S.O. 12065 Section 3-402/ESDC NO. 785021

1293

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 795021

ACCORDO SALARIALE DA VALERE PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE GRAFICHE

Addì 19 ottobre 1945 presso la sede dell'Unione Industriali Lecchesi

tra

l'Unione Industriali Lecchesi, rappresentata dal suo Commissario Ing. P. Amigoni, assistito dal Sig. De Nierderhausern - Segretario dell'Unione stessa e dal Rag. Gian Maria Savagni - Vice Segretario - con la partecipazione dei titolari delle ditte esercenti l'industria grafica di Lecco e zona di giurisdizione.

e

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dai suoi Segretari Sigg. Dr. Valsecchi Pasquale, Flavio Albizzati, e Invernizzi Gabriele,

è stato stipulato

il seguente accordo salariale da valere con le maestranze dipendenti dalle aziende esercenti l'industria grafica in Lecco e zona di giurisdizione:

1° - I minimi di paga per gli operai addetti agli stabilimenti grafici di Lecco e zona di giurisdizione, sono fissati nella misura indicata nella tabella annessa al presente accordo.-

Agli operai di cui sopra verrà inoltre corrisposto un supplemento indennità di contingenza nella misura indicata nella tabella stessa.-

2° - Le parti dichiarano che con la fissazione dei nuovi minimi di paga hanno inteso esclusivamente apportare un aumento sui minimi fissati nelle precedenti tabelle salariali n. 1 e 2 allegate al D.M. 2 marzo 1945 per la disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende grafiche ed affini.-

I super minimi sulle paghe previste da tali tabelle, concessi a tutto il 31 maggio 1945 verranno conservati ad ogni effetto.-

3° - Gli aumenti di cui al presente accordo verranno computati in conto di migliori trattamenti che risultassero in seguito a accordati con provvedimento di carattere generale.-

6210

4° - La paga delle donne e degli inferiori ai 18 anni verrà portata al minimo convenuto senza computo delle precedenti differenze di cui al D.M. 2.3.45

5° - Il supplemento indennità di contingenza di cui alla tabella annessa sarà considerato a tutti gli effetti con le norme stabilite per l'indennità di contingenza normale fatta eccezione per il lavoro straordinario per il quale si dovrà invece calcolare l'altra contingenza maggiorata dalle percentuali prescritte per il lavoro straordinario .-

6° - Il supplemento indennità di contingenza è esente da ogni contribuzione a scopi provvidenziali, sociali ed assicurativi.-

. / .

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Il presente accordo ha decorrenza dal IO settembre 1945 e troverà applicazione in tutta la zona di giurisdizione di Lecco.-

Letto, confermato e sottoscritto

p. L'UNIONE INDUSTRIALI LECCHESI
F.to P. Adigrati

p. La CAMERA DEL LAVORO
F.to Valsecchi
Invernizzi
Aldizzati

per copia conforme

IL SEGRETARIO

6239

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA PER GLI OPERAI ADDETTI AGLI STABILIMENTI GRAFICI DI LECCO E ZONA DI GIURISDIZIONE ANNESSA ALL'ACCORDO NAZIONALE DEL 19 OTTOBRE 1945, IN VIGORE DAL 10 SETTEMBRE 1945.

CATEGORIE	Paga base oraria Lire		Indennità oraria extra contingenza Lire		TOTALE Lire
A) POLIGRAFICI					
QUOTIDIANI					
TIPOGRAFI					
Compositori a mano ed impressori:					
operai specializzati	15.==	+	2.50	=	17.50
" qualificati	14.20	+	2.70	=	16.90
" comuni	13.==	+	1.20	=	14.20
Compositori a macchina, testaristi e fonditori alla monotype	16.50	+	2.50	=	19.==
LITOGRAFI					
Incisori litografi	16.50	+	2.50	=	19.==
TRASP. E STAMPATORI					
Operai specializzati	15.==	+	3.20	=	18.20
" qualificati e tirapresse	14.20	+	3.40	=	17.60
" comuni	13.==	+	2.==	=	15.==
FOTOINCISORI					
fotografi - stampatori - fotoincisori ritoccatori					
operai specializzati	15.==	+	3.20	=	18.20
operai qualificati e torcolieri	14.20	+	3.40	=	17.60
operai comuni	13.==	+	2.==	=	15.==
montatori e fresatori	13.50	+	2.20	=	15.70
~~LEGATORI E LIBRAI~~					
LEGATORI E LIBRAI					
operai specializzati	15.==	+	2.30	=	17.30
operai qualificati e speditori	14.20	+	2.60	=	16.80
operai comuni	13.==	+	0.80	=	13.80
Rigatori e lineatori	15.==	+	2.50	=	17.50
Retocalcografi - fototipisti (preparatori, fotografi, macchinisti) - stereogalvanotipisti :					
operai specializzati	15.==	+	2.80	=	17.80
operai qualificati	14.20	+	2.80	=	17.==
operai comuni	13.==	+	1.40	=	14.40
silografi - incisori di musica - fonditori di caratteri - mettifogli:					
silografi e incisori di musiche	16.50	+	2.40	=	18.90
fonditori di carattere da stampa	14.20	+	2.70	=	16.90
Mettifogli alle macchine da stampa in genere escluse le litografiche	13.==	+	0.80	=	13.80

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

D O N N E

Legatrici e librais :

operaie specializzate	IO.50 +	==	=	IO.50
" qualificate	9.50 +	==	=	9.50
" Comuni	8.80 +	==	=	8.80

Lavorazioni varie:

Mettifoglio e puntatrici su macchine da stampa in genere	IO.50 +	==	=	IO.50
Spolveratrici, addette alla laccatura e verniciatura e patinatura . . .	9.50 +	==	=	9.50
Levafoglio, porgifoglio, bronzatrici . . .	9.== +	==	=	9.50

B) - PER TUTTI I RAMI DELL'INDUSTRIA

U O M I N I

Addetti ai servizi complementari :

operai specializzati	I4.50 +	2.I0	=	I6.60
" qualificati	I3.== +	I.90	=	I4.90

Manovali specializzati :

sopra i I8 anni	I3.== +	0.80	=	I3.80
dai I6 ai I8 anni	I0.== +	==	=	I0.==
sotto i I6 anni	8.25 +	==	=	8.25

Addeti ai lavori e servizi di magazzino:

sopra i I8 anni	I3.== +	I.70	=	I4.70
dai I6 ai I8 anni	I0.== +	==	=	I0.==
sotto i I6 anni	8.25 +	0.25	=	8.25

Manovali comuni :

sotto i I8 anni	I2.== +	I.==	=	I3.==
dai I6 ai I8 anni	9.== +	==	=	9.==
sotto i I6 anni	8.25 +	==	=	8.45

APPRENDISTATO

Per tutti i rami d'industria

U O M I N I

Apprendisti di prima assunzione:

tra i I6 e i I8 anni	8.60 +	==	=	8.60
sotto i I6 anni	7.20 +	==	=	7.20

D O N N E

(Legatrici e librerie - lavorazioni varie poligrafiche)

Apprendisse di prima assunzione:

tra i I6 e i I8 anni	7.50 +	==	=	7.50
sotto i I6 anni	6.70 +	==	=	6.70

. / .

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

LAVORI DISCONTINUI

Orario paga - base

U O M I N I

Raggruppamento A)						
Autisti per servizi fuori stabilimento motoscafisti, infermieri patentati . . .	10 ore	110.==	+	28.==	=	138.==
Raggruppamento B)						
Uomini aventi altre mansioni: di età superiore agli anni 18	10 "	110.==	+	13.==	=	123.==
	9 "	100.==	+	15.==	=	115.==
	8 "	95.==	+	12.==	=	107.==
di età dai 16 ai 18 anni	10 "	96.==		==	=	96.==
	9 "	88.==		==	=	88.==
	8 "	80.==		==	=	80.==
di età inferiore agli anni 16	10 "	82.==		==	=	82.==
	9 "	74.==		==	=	74.==
	8 "	66.==		==	=	66.==

D O N N E

Raggruppamento C)						
Infermiere patentate	10 ore	110.==		==	=	110.==
	9 "	100.==		==	=	100.==
	8 "	90.==		==	=	90.==
Raggruppamento D)						
Donne aventi altre mansioni	10 ore	106.==		==	=	106.==
	9 "	95.==		==	=	95.==
	8 "	84.==		==	=	84.==

6236

p. L'UNIONE INDUSTRIALI LECCHESI
Firma illeggibile

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Valsecchi
Inveraisi
Albisetti

per copia conforme

IL SEGRETARIO

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE PER LE MAESTRANZE STRAORDINARIE ADDETTE ALL'INDUSTRIA "COTONIERA" DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA

(1°/X/1945)

L'anno 1945, addì 17 del mese di Ottobre in Vercelli, presso la Sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE,

TRA l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr. Carlo Dessò assistito dagli industriali esercenti l'industria "cotoniera" del Vercellese e della Valsesia,

E la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del Sig. Domenico Volpe assistito dal Sig. Enrico Casolaro e dalle rappresentanze delle Commissioni interne operaie,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai addetti all'industria "cotoniera" del Vercellese e della Valsesia:

Art. 1) - A far tempo dal 1° Settembre 1945 i guadagni globali delle maestranze operaie per le ore di effettiva prestazione lavorativa (esclusa la sola indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori a quelli previsti dalla tabella seguente:

UOMINI:	Operai specializzati	£. 15,—	orarie
	" qualificati di 1ª categoria	" 14,20	"
	" " " 2ª "	" 14,—	"
	" comuni sopra i 18 anni	" 13,—	"
	" dai 16 ai 18 anni	" 10,—	"
	" sotto i 16 anni	" 8,50	"
	Manovali sopra i 18 anni	" 12,—	"
	" fra i 16 ed i 18 anni	" 9,50	"
	" sotto i 16 anni	" 8,25	"
DONNE:	Operaie specializzate	" 10,50	"
	" qualificate di 1ª categoria	" 10,—	"
	" " " 2ª " sopra i 16 anni	" 9,50	"
	" " " 2ª " sotto i 16 anni	" 7,50	"
	" comuni sopra i 18 anni	" 8,50	"
	" dai 16 ai 18 anni	" 8,—	"
	" sotto i 16 anni	" 7,25	"
	Manovali sopra i 18 anni	" 8,50	"
	" dai 16 ai 18 anni	" 8,—	"
	" sotto i 16 anni	" 7,25	"

Le aziende una volta operata la perequazione salariale di cui al presente accordo, conserveranno ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti, ove ben inteso permangano le dette ragioni di merito.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

8235

Operai addetti all'industria "cotoniera" del Vercellese e della Valsesia:

Art. 1) - A far tempo dal 1° Settembre 1949 i guadagni globali delle maestranze Operaie per le ore di effettive prestazioni lavorative (escluse le sole indennità di contingenza) non potranno risultare inferiori a quelli previsti dalle tabelle seguenti:

UOMINI:	Operai specializzati	£. 15,--	orario
	" qualificati di 1ª categoria	" 14,20	"
	" " " 2ª "	" 14,--	"
	" comuni sopra i 18 anni	" 13,--	"
	" dai 16 ai 18 anni	" 10,--	"
	" sotto i 16 anni	" 8,50	"
	Manovali sopra i 18 anni	" 12,--	"
	" fra i 16 ed i 18 anni	" 9,50	"
	" sotto i 16 anni	" 8,25	"
DONNE:	Operaie specializzate	" 10,50	"
	" qualificate di 1ª categoria	" 10,--	"
	" " " 2ª " sopra i 18 anni ..	" 9,50	"
	" " " 2ª " sotto i 16 anni ..	" 7,50	"
	" comuni sopra i 18 anni	" 8,50	"
	" dai 16 ai 18 anni	" 8,--	"
	" sotto i 16 anni	" 7,25	"
	Manovali sopra i 18 anni	" 8,50	"
	" dai 16 ai 18 anni	" 8,--	"
	" sotto i 16 anni	" 7,25	"

Le aziende una volta operata la perequazione salariale di cui al presente accordo, conserveranno ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti, ove ben inteso permangano le dette ragioni di merito.

Non dovranno invece essere conservate quelle maggiori condizioni di fatto collettivamente concesse anche nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori, salvo che nei confronti dei soli ausiliari specializzati od operai qualificanti provetti, intendendosi per tali quelle che compiono lavori di maggiore importanza per la loro complessità o precisione o responsabilità o che, comunque, compiono lavori richiedenti più spiccate capacità professionali nel mestiere esercitato.

In caso di lavoro a cottimo, le tariffe di cottimo dovranno consentire per ciascun reparto, in un periodo di quattro quindicine, un guadagno medio che superi del 10% i livelli salariali di cui alle tabelle suddette.

Al lavoratore che non raggiungesse il livello di cui al comma prece-

.../.../...

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

dente, non per sua colpa o volontà, la relativa differenza verrà integrata.

Art. 2) - Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono fissate in misura percentuale rispetto alle retribuzioni degli operai e delle operaie, le percentuali stesse si riferiranno ai livelli salariali di cui al presente accordo.

Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono stabilite in misura fissa, esse retribuzioni saranno proporzionate ai livelli salariali del presente accordo fissato per gli operai e operaie della categoria alla quale l'apprendista giunge terminato l'apprendistato. Le due parti si riservano in prosieguo di tempo di concretare le relative tabelle.

Art. 3) - Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia le retribuzioni verranno proporzionalmente maggiorate nella misura concessa agli operai di produzione aventi in precedenza uguale base salariale. Anche per tali lavoratori le due parti si riservano in prosieguo di tempo di concretare le relative tabelle.

Art. 4) - A far tempo dall'applicazione del presente accordo per il futuro resteranno annullati o assorbiti fino alla concorrenza nelle cifre di cui alla suddetta tabella, tutti gli eventuali soprassoldi, premi, elargizioni, acconti adeguamenti ecc., eventualmente finora concessi.

Le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte o comportanti condizioni di migliore favore per le maestranze operaie rispetto alle cifre di cui alla tabella anzidetta, conserveranno la loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle organizzazioni competenti.

Art. 5) - Il presente accordo entra in vigore col giorno 1° settembre 1945 e avrà carattere provvisorio in attesa della prevista nuova regolamentazione contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
VERCELLESE

p. LA CAMERA DEL LAVORO
di VERCELLI

6234

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

restarono annullati o assorbiti fino alla concorrenza nelle cifre di cui alla suddetta tabella, tutti gli eventuali soprassoldi, premi, elargizioni, aventi adeguamenti ecc., eventualmente finora concessi.

Le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte o comportanti condizioni di migliore favore per le maestranze operaie rispetto alle cifre di cui alla tabella suddetta, conserveranno la loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle organizzazioni competenti.

Art. 5) - Il presente accordo entra in vigore col giorno 1° settembre 1945 e avrà carattere provvisorio in attesa della prevista nuova regolamentazione contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE

p. LA CAMERA DEL LAVORO di VERCELLI

6234

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO VERCELLI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
IL DIRETTORE
(Rag. Giuseppe Cabrio)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE COTTON INDUSTRY IN THE VERCELLESE AND VALSESIA DISTRICT OF VERCELLI (N° 174)

1. The agreement, which is effective from 1st Sept. 45, increases the basic pay of a skilled adult man to 15.00 lire an hour and brings his daily take home wage to 225.85 lire. Corresponding increases are agreed for other categories.

2. The new wages do not exceed the rates fixed for the mechanical industry in Torino and are equal to the new agreement for the cotton industry in Torino.

3. The F.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott

R. Scott
Regional Labour Officer

26 Nov.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

6233

Approved

Eugene R. La Fhee
Colonel ord.
Regional Commissioner

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNEC No. 785021

3. The R.I.J.A.O. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott

R. Scott
Regional Labour Officer

26 Nov.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONTE

6223

Approved

Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALL'INDUSTRIA
COTONIERA DEL VERCELLESE E VALSESIA = VERCELLI =

DECORRENZA : 1° SETTEMBRE 1945

Le paghe per gli uomini aumentano dal 23 al 41%
e quelle delle donne dal 23 al 36%.

Massimo giornaliero per gli operai specializzati £.225,85; minimo per i manovali sotto i 16 anni £. 119,60.

Massimo giornaliero per le operaie specializzate £. 182,20, minimo per manovali sotto i 16 anni £.112.

L'accordo è uguale a quello stipulato per la provincia di Torino in corso di ratifica.

I minimi non superano quelli dei metalmeccanici.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Le paghe per gli uomini aumentano dal 23 al 41% e quelle delle donne dal 25 al 36%.

Massimo giornaliero per gli operai specializzati £.225,85; minimo per i manovali sotto i 16 anni £. 119,60.

Massimo giornaliero per le operaie specializzate £. 182,20, minimo per manovali sotto i 16 anni £.112.

L'accordo è uguale a quello stipulato per la provincia di Torino in corso di ratifica.

I minimi non superano quelli dei metalmeccanici.

6232

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

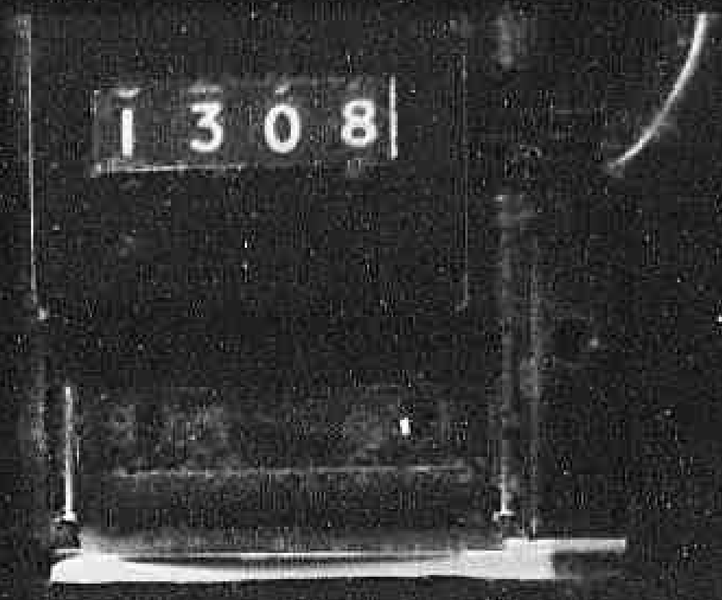
1308

Declassified/Sec E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACC 10060 | 146 | 57 L.S.C./428 G COLLECTIVE AGREEMENTS - VERREAUX

(2 copies)

Dec. 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2½

ASSESSMENTS - VERCELLI

Sug. Lapis, 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

BEST COPY POSSIBLE
FILMED AS FOUND
IN COLLECTION

COPIA

Vitelli & Brielle 91

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA

Metallurgici

Il giorno 5 settembre 1945 tra una rappresentanza di Industriali metalmeccanici inquadrati nell'A.N.I.A. e la Camera del Lavoro di Biella è stato liberamente stipulato il seguente accordo salariale:

PAGHE :

Vengono fissati i seguenti guadagni giornalieri minimi per le giornate effettivamente lavorate rapportati alla giornata base di 8 ore di lavoro ed alla settimana di 48 ore.

OPERAI SPECIALIZZATI	L.	126.==	giorn.	Pari a	paga oraria di £. 15.75
OPERAI QUALIFICATI	"	118.==	"	"	paga oraria di £. 14.75
MANOVALI SPEC. OLTRE I 18 ANNI	"	104.==	"	"	paga oraria di £. 13.==
MANOVALI COMUNI OLTRE I 18 ANNI	"	96.==	"	"	paga oraria di £. 12.==
APPRENDISTI DAI 16 AI 18 ANNI	"	60.==	"	"	paga oraria di £. 7.50
APPRENDISTI DAI 14 AI 16 ANNI	"	52.==	"	"	paga oraria di £. 6.50
DONNE 1^ CATEGORIA	"	86.==	"	"	paga oraria di £. 10.75
DONNE 2^ CATEGORIA	"	78.==	"	"	paga oraria di £. 9,75
DONNE 3^ CATEGORIA	"	70.==	"	"	paga oraria di £. 8.75
DONNE SOTTO 16 ANNI - 2^ CATEGORIA	"	56.==	"	"	paga oraria di £. 7.==
DONNE SOTTO 16 ANNI - 3^ CATEGORIA	"	48.==	"	"	paga oraria di £. 6.==

Le paghe apprendisti si riferiscono agli apprendisti di prima assunzione per gli altri le paghe si intendono maggiorate degli scatti semestrali vigenti.

Le paghe di fatto vengono mantenute come pure gli aumenti di merito.

I cottimi vengono temporaneamente sospesi, Quelle Ditte però che crederanno di applicare il cottimo dovranno concordarsi con le loro Commissioni Interne per fissare le tariffe del cottimo, le quali dovran-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MANOVALI COMUNI OLTRE I 18 ANNI	"	96.==	"	"	"	paga oraria di £. 12.==
APPRENDISTI DAI 16 AI 18 ANNI	"	60,==	"	"	"	paga oraria di £. 7,50
APPRENDISTI DAI 14 AI 16 ANNI	"	52.==	"	"	"	paga oraria di £. 6,50
DONNE 1^ CATEGORIA	"	86.==	"	"	"	paga oraria di £. 10.75
DONNE 2^ CATEGORIA	"	78.==	"	"	"	paga oraria di £. 9,75
DONNE 3^ CATEGORIA	"	70.==	"	"	"	paga oraria di £. 8.75
DONNE SOTTO 16 ANNI - 2^ CATEGORIA	"	56.==	"	"	"	paga oraria di £. 7.==
DONNE SOTTO 16 ANNI - 3^ CATEGORIA	"	48.==	"	"	"	paga oraria di £. 6.==

Le paghe apprendisti si riferiscono agli apprendisti di prima assunzione per gli altri le paghe si intendono maggiorate degli scatti semestrali vigenti.

Le paghe di fatto vengono mantenute come pure gli aumenti di merito.

I cottimi vengono temporaneamente sospesi, Quelle Ditte però che crederanno di applicare il cottimo dovranno concordarsi con le loro Commissioni Interne per fissare le tariffe del cottimo, le quali dovranno aumentare proporzionalmente alla paga base e garantire ad ogni modo un minimo del 10% oltre la paga base.

6231

Per le giornate non lavorative il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere il 75% della paga globale (salario base ed indennità di contingenza) con diritto di rivalsa del 50% sulla Cassa Integrazione.

Le festività infrasettimanali non potranno venire recuperate oltre le 40 ore settimanali.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Viene di comune accordo deciso di corrispondere la seguente indennità di contingenza:

a) uomini e donne capi famiglia con una persona effettivamente

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC No. 785021

a carico che non lavori.....L. 120=gior.

agli uomini e alle donne capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.15 giornaliere raggualiabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

b) uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20....." 100= "

c) uomini e donne non capi famiglia dai 18 ai 20 anni....." 90= "

d) uomini e donne inferiori ai 18 anni....." 80= "

MAGGIORAZIONI :
Le seguenti maggiorazioni vanno calcolate sulla paga base:

per il lavoro da 40 a 48 ore..... 10%
per il lavoro oltre le 48 ore..... 20%
per il lavoro notturno in turni avvicendati..... 25%
per il lavoro notturno continuativo..... 35%
per il lavoro festivo..... 50%

in via provvisoria senza che questo possa venire invocato come precedente ed alcun effetto le maggiorazioni sopra segnate verranno effettuate anche sulla indennità di contingenza.

PAGHE DI FATTO :
Per paga di fatto a tutti gli effetti s'intende paga base più indennità di contingenza.
L'indennità di contingenza entra a far parte della paga di fatto in via provvisoria e senza che questo possa venire invocato come precedente ad alcun effetto.

MALATTIA E INFORTUNIO :
Oltre a quanto corrisposto dagli Istituti interessati la Ditta corrisponderà una indennità di L.50,= giornaliere per il periodo massimo di giorni riconosciuto dalla Cassa mutua Malattie. Carenza giorni tre.
Fra le parti si è concordato che ad sulle nuove disposizioni in materia previdenziale (malattie, infortunio, gravidanza, ecc.) il dipendente viene ad ottenere una corresponsione che sia uguale o superi l'attuale si eliminerannno le dette L.50.=

6230

GRAVIDANZA E PUERPERIO :

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSC No. 4850231

per il lavoro da 40 a 48 ore..... 10%
per il lavoro oltre le 48 ore..... 20%
per il lavoro notturno in turni avvicendati..... 25%
per il lavoro notturno continuativo..... 35%
per il lavoro festivo..... 50%

in via provvisoria senza che questo possa venire invocato come precedente ad alcun effetto le maggiorazioni sopra segnate verranno effettuate anche sulla indennità di contingenza.

PAGHE DI FATTO :
Per paga di fatto a tutti gli effetti s'intende paga base più indennità di contingenza.
L'indennità di contingenza entra a far parte della paga di fatto in via provvisoria e senza che questo possa venire invocato come precedente ad alcun effetto.

MALATTIA E INFORTUNIO :
Oltre a quanto corrisposto dagli Istituti interessati la Ditta corrisponderà una indennità di L.50,== giornaliere per il periodo massimo di giorni riconosciuto dalla Cassa Mutua Malattia. Carenza giorni tre.
Fra le parti si è concordato che se sulle nuove disposizioni in materia previdenziale (malattia, infortunio, gravidanza, ecc.) il dipendente viene ad ottenere una corresponsione che sia eguale o superi l'attuale si eliminerannno le dette L.50.=

6230

GRAVIDANZA E PUERPERIO :
Verrà corrisposta un'indennità di gravidanza e puerperio pari L.50,= giornaliere per un periodo che andrà da un mese prima del parto a cinque mesi dopo (totale mesi sei).
Fra le parti si è concordato che se sulle nuove disposizioni in materia previdenziale (malattia, infortunio, gravidanza, ecc.) il dipendente viene ad ottenere una corresponsione che sia eguale o superi l'attuale; si eliminerannno le dette L.50.=

ALLATTAMENTO :
Per le operaie lavoranti ad orario continuo spetta un'ora per l'allattamento. Per le operaie lavoranti a giornata verrà concessa un'ora al mattino ed un'ora al pomeriggio. Durata massima mesi 12 dopo il parto.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NRC No. 785021

ASSENZE :

Tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi non verranno pagati.

LAVORI MALSANI :

Agli operai addetti ai lavori malsani verrà riconosciuto un aumento del 10% sulla paga base.

Viene demandato alle Commissioni Interne e alle Direzioni, assistite dallo Ispettorato del Lavoro la fissazione dei lavori malsani.

Gli operai nel periodo di sospensione di lavoro per mancanza di combustibile energia elettrica, ecc.ecc; se richiesti di trasferirsi da un reparto all'altro non potranno rifiutarsi e a questi verrà corrisposta la sola paga maggiore ove esista.

CATEGORIE DONNE :

Fanno parte della prima categoria - in linea di massima:
Le donne addette alle mole, frese, torni, ecc.ecc.

Fanno parte della seconda categoria - in linea di massima:
Le donne addette al collaudo, manicatura, ecc.

Fanno parte della terza categoria - in linea di massima :
Le donne addette alla pulizia, ingrassatrici, cuoche, lavandaie, ecc.ecc.

I casi controversi circa l'assegnazione di categoria verranno demandati all'Ufficio del Lavoro.

INDENNITA' VIVERI :

Le 500 lire di indennità viveri e le L. 100 di assegni famigliari vengono a cessare col 1° luglio 1945.

Si mantiene anche per il mese di luglio la corresponsione delle L.500, agli ammalati e infortunati.

Il presente accordo ha durata indeterminata, eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno 15 giorni.

Il presente accordo entra in vigore il 1° agosto 1945 per ciò che si riferisce al minimo di paga ed il 29 giugno 1945 per ciò che si riferisce all'indennità di contingenza.

Restano in vigore le norme contrattuali non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo.

Letto, approvato, sottoscritto.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Fanno parte della seconda categoria - in linea di massima:
Le donne addette al collaudo, meniscatura, ecc.

Fanno parte della terza categoria - in linea di massima :
Le donne addette alla pulizia, ingrassatrici, cuoche, lavandaie, ecc.ecc.

I casi controversi circa l'assegnazione di categoria verranno demandati all'Ufficio del Lavoro.

INDENNITA' VIVERI :
Le 500 lire di indennità viveri e le L. 100 di assegni famigliari vengono a cessare col 1° luglio 1945.
Si mantiene anche per il mese di luglio la corresponsione delle L.500,= agli ammalati e infortunati.

Il presente accordo ha durata indeterminata, eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno 15 giorni.

Il presente accordo entra in vigore il 1° agosto 1945 per ciò che si riferisce ai minimi di paga ed il 25 giugno 1945 per ciò che si riferisce all'indennità di contingenza.

Restano in vigore le norme contrattuali non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo.

Letto, approvato, sottoscritto.

6229

Biella, 5 settembre 1945

p. I DATORI DI LAVORO
F.to (Biscaro Ernest.)
F.to (De Marchi Alessa.)

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA
(La Segreteria)
F.to (Novaretti - Osino - Colombo)

p. LA SEGRETERIA P.I.O.M. ALTA ITALIA
(Gino Valabrega)

UFFICIO PROVINC.LAVORO = F.to IL DIRETTORE (Garbone)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE MECHANICAL INDUSTRY IN BIELLA AND VERCELLI. (No. 185).

1. The agreement, which provides for basic pay increases as from 1.8.45 and for the payment of a contingency indemnity as from 25.8.45., increases the basic pay of a skilled adult male to 15,75 lire an hour and provides for a contingency indemnity of 120 lire per day for men and women heads of families. Corresponding increases are granted to other categories.

2. The resulting take home wages are in keeping with general developments.

3. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott

R. SCOTT
Regional Labour Officer

26.11.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc Phee

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

6228

td/

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE E DI CONTINGENZA PER I LAVORATORI METALMECCANICI DI BIELLA E VERCELLI.

Decorrenza : 1/8/1945 - per aumenti salariali
25/6/945 - per indennità di contingenza.

L'accordo in esame rivede i minimi salariali fissati nell'accordo 29/5/1945, già approvato dell'A.M.G. apportando qualche lieve ritocco che non supera le 16 lire giornaliere.

La paga massima in tale modo è di £. 15,75 per operai specializzati di poco superiore quindi a quelle dell'industria metalmeccanica di Torino.

Nel presente accordo vengono abolite le indennità di carovita e supplemento indennità viveri in vigore nel precedente e sostituite dall'indennità di contingenza.

Detta indennità di contingenza parifica le donne agli uomini, però la misura della indennità è superiore per le donne a quella stabilita dall'accordo di Milano, che non dovrebbe essere superato.-

6227

La indennità massima è di £. 120 per uomini e donne capifamiglia.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

L'accordo in esame rivede i minimi salariali fissati nell'accordo 29/5/1945, già approvato dell'A.M.G. appertando qualche lieve ritocco che non supera le 16 lire giornaliere.

La paga massima in tale modo è di £. 15,75 per operai specializzati di poco superiore quindi a quelle dell'industria metalmeccanica di Torino.

Nel presente accordo vengono abolite le indennità di carovita e supplemento indennità viveri in vigore nel precedente e sostituite dall'indennità di contingenza.

Detta indennità di contingenza parifica le donne agli uomini, però la misura della indennità è superiore per le donne a quella stabilita dall'accordo di Milano, che non dovrebbe essere superato.

6227

La indennità massima è di £. 120 per uomini e donne capifamiglia.-

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni, che vengono nuovamente incluse nel nuovo accordo.

Torino, 31 Ottobre 1945.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

mm/

COPIA

Vercelli Building 20

VERBALE D'ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE DELL'INDUSTRIA EDILE PER IL VERCELLESE E LA VALSESIA - (1/9/1945) -

---

L'anno 1945, addì 13 del mese di settembre in VERCELLI, presso la Sede dell'Unione Industriale di Vercelli,

TRA

L'UNIONE INDUSTRIALE DI VERCELLI in persona del Dr.Carlo Dacò, assistito da una rappresentanza degli Industriali Edili

E

la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del sig. D.Volpe assistito dal Sig.E.Cascaro e dalle rappresentanze degli operai, dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai edili.

ART.1) - A far tempo dal 1/9/1945, le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

Tariffe salariali

operai specializzati	orarie	L. 15,==
" qualificati	"	" 14,==
" comuni e manovali superiori ai 18 anni	"	" 12,==
" manovali di età fra i 16 e i 18 anni	"	" 10,50
" manovali di età inferiore ai 16 anni	"	" 9,20

ART.2) Lavori speciali - Le maggiorazioni per lavori speciali di cui all'art.13 del vigente Contratto Nazionale, vengono così fissate:

a) Lavori ai pozzi neri preesistenti 25%
b) Lavori in canali sotterranei entro fognature ed in pozzi . . . bianchi di spurgo con profondità maggiore ai metri tre 25%
c) Lavori su scali aerei e bilancie (ponti sospesi oscillanti). .25%
d) Lavori eseguiti in galleria. 5%

Per i lavori in galleria saranno corrisposte ai lavoratori che ne abbiano diritto, le seguenti percentuali di maggiorazione:

- Personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento e di allargamento, a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, difficoltà o disagio. 35%
- Personale addetto a lavori di rivestimento, intonaco e rifinitura di opere murarie ed a lavori per opere sussidiarie, personale addetto ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, avanzamento o la sistemazione. . . . .
- [illegible] addetti alla riparazione e manutenzione ordinaria 6,25%

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART.1) - A far tempo dal 1/9/1945, le paghe orarie (escluso l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

Tariffe salariali

operai	specializzati	orarie	L. 15,==
"	qualificati	"	" 14,==
"	comuni e manovali superiori ai 18 anni	"	" 12,==
"	manovali di età fra i 16 e i 18 anni	"	" 10,50
"	manovali di età inferiore ai 16 anni	"	" 9,20

ART.2) Lavori speciali - Le maggiorazioni per lavori speciali di cui all'art.13 del vigente Contratto Nazionale, vengono così fissate:

a) Lavori ai pozzi neri preesistenti 25%
b) Lavori in canali sotterranei entro fognature ed in pozzi . . .
bianchi di spurgo con profondità maggiore ai metri tre 25%
c) Lavori su scali aerei e bilancie (ponti sospesi oscillanti). .25%
d) Lavori eseguiti in galleria. 5%
Per i lavori in galleria saranno corrisposte ai lavoratori che ne abbiano diritto, le seguenti percentuali di maggiorazione:
- Personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, difficoltà o disagio. 35%
- Personale addetto a lavori di rivestimento, intonaco e rifiniture di opere murarie ed a lavori per opere sussidiarie, personale addetto ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, avanzamento o la sistemazione. 30%
- Personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimati. 10%
e) Lavori in acque. 25%
f) Lavori in cassoni ad aria compressa :
per profondità fino a metri 10 . . . . . .30%
" " dai " 10 ai metri 15 . . . . . .40%
" " oltre i 15 metri... . . . . .50%

ART.3) Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni salariali ed adeguamenti finora concessi in natura od in denaro dalle singole Ditte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso le singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

ART.4) Si conviene che per gli operai in integrazione si continuerà a corrispondere l'attuale trattamento salariale (cioè il 75% delle paghe basi "Spinelli" e del 75% dell'indennità di contingenza). Qualora la Cassa Integrazione Salari decida di corrispondere la sua quota sulla base delle paghe di cui sopra, anche le Aziende corrisponderanno la loro quota sulle paghe stesse.

ART.5) Qualora non si addivenga alla stipulazione di un nuovo contratto Nazionale per gli impiegati entro il 30 settembre 1945, si conviene che alla fine del mese stesso si concederà agli impiegati un anticipo di L. 1000,== (lire mille).

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'UNIONE INDUSTRIALE
F.to (Carlo Dacò)

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to D.Volpe
F.to E.Orsolaro

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI
IL DIRETTORE
F.to (Cabrio)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Nazionale per gli impiegati entro il 30 settembre 1945, si conviene che alla fine del mese stesso si concederà agli impiegati un anticipo di L. 1000,-- (lire mille).

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'UNIONE INDUSTRIALE
F.to (Carlo Dacò)

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to D.Volpe
F.to E.Casolaro

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI
IL DIRETTORE
F.to (Gabrio)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1325

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE BUILDING TRADE OF VERCELLESE AND VALSESIA DISTRICTS OF VERCELLI, (No. 169).

1. The agreement, which is effective from 1st September 45, concedes increases bringing the "take home wages" up to 216,40 lire for skilled workers and to 149,55 lire for juveniles under 16 years of age with proportionate increases for other categories

2. The hourly basic rates are lower than those in force for mechanical workers in Torino Province.

3. The R.I.L.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

26.11.1945

R. Scott
R. SCOTT
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene L. MacPhee
Eugene L. Mc. Phee
Colonel, C.M.
Regional Commissioner - Piemonte

6324

ACCORDO SALARIALE TRANSITORIO INDUSTRIA LANIERA PER IL VERCELLESE E LA VALSESIA = VERCELLI =

DECORRENZA : 1° SETTEMBRE 1945

I salari sono aumentati dal 24 al 39% cosicchè la paga massima giornaliera per gli operai specializzati è fissata in £. 216,40 e quella minima per i manovali sotto i 16 anni in £. 142,35 contro rispettivamente precedenti £. 174,35 e £. 107,45.

Le paghe base orarie sono inferiori a quelle determinate per gli operai metalmeccanici di Torino.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NND NO. 785021

I salari sono aumentati del 24 al 39% cosicchè la paga massima giornaliera per gli operai specializzati è fissata in £. 216,40 e quella minima per i manovali sotto i 16 anni in £. 149,55 contro rispettivamente precedenti £. 172,35 e £. 107,45.

Le paghe base orarie sono inferiori a quelle determinate per gli operai metalmeccanici di Torino.

6223

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSC NO. 785021

mm/ Vercelli CGIL

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE 19

(1/9/1945) Kriegsindustry

L'anno 1945, addì 8 del mese di settembre in Vercelli, presso la Sede dell'Unione degli Industriali di Vercelli,

TRA

L'UNIONE INDUSTRIALE DI VERCELLI in persona del Dott.Carlo Dacò assistito da una rappresentanza degli Industriali Magliai

E

la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona dei Sigg.Domenico Facelli, Domenico Volpe, Enrico Cassolaro, assistiti dalle Commissioni Operaie,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai magliai del Vercellese e della Valsesia:

ART.1°) - A far tempo dal 1° settembre 1945 le paghe orarie (escluse l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

UOMINI	
operai di 1^ categoria	£. 15,25
" " 2^ "	" 14,==
DONNE	
operaie di 1^ categoria	" 10,50
" " 2^ "	" 10,==
" " 3^ "	" 9,50
apprendiste 1^ assunzione	
tra i 14 ed i 16 anni	" 6,50
" " 16 " " 18 "	" 7,50

Personale ausiliario

Uomini	
operai specializzati	" 15,==
" qualificati	" 14,==
manovali comuni sopra i 18 anni	" 12,==
" " dai 16 ai 18 anni	" 9,50
" " sotto i 16 anni	" 8,25

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

gli operai magliai del Vercellese e della Valsesia:

ART.1°) - A far tempo dal 1° settembre 1945 le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

UOMINI

operai di 1^ categoria	£. 15,25
" " 2^ "	" 14,==

DONNE

operaie di 1^ categoria	" 10,50
" " 2^ "	" 10,==
" " 3^ "	" 9,50

apprendiste 1^ assunzione

tra i 14 ed i 16 anni	" 6,50
" " 16 " " 18 "	" 7,50

Personale ausiliario

Uomini

operai specializzati	" 15,==
" qualificati	" 14,==
manovali comuni sopra i 18 anni	" 12,==
" " dai 16 ai 18 anni	" 9,50
" " sotto i 16 anni	" 8,25

Donne

manovali comuni sopra i 18 anni	" 8,50
" " dai 16 ai 18 anni	" 8,==
" " sotto i 16 anni	" 7,25

ART.2°) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto con-

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

-serveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

ART.3°) - Si conviene che per gli operai in integrazione si continuerà a corrispondere l'attuale trattamento salariale (cioè il 75% delle paghe basi "Spinelli" e del 75% dell'indennità di contingenza). Qualora la Cassa Integrazione Salari decida di corrispondere la sua quota sulla base delle paghe di cui sopra, anche le ~~aziende~~ aziende corrisponderanno la loro quota sulle paghe stesse.

ART.4°) - Si conferma, che, con l'applicazione del presente contratto non si viene ad apportare alcuna modifica alle categorie fissate nel contratto "Spinelli".

ART.5°) - Qualora non si addivenga alla stipulazione di un nuovo contratto nazionale per gli impiegati entro il 30 settembre 1945, si conviene che alla fine del mese stesso, si concederà agli impiegati un anticipo di L. 1000 (lire mille).

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'UNIONE INDUSTRIALE
F.to (Carlo Dacò)

p. LA CAMERA DEL LAVORO
f.to Domenico Volpe
F.to Enrico Casolaro
F.to Domenico Facelli

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI
IL DIRETTORE
F.to (G.Cabrio)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'UNIONE INDUSTRIALE
F.to (Carlo Dacò)

p. LA CAMERA DEL LAVORO
f.to Domenico Volpe
F.to Enrico Casolaro
F.to Domenico Facelli

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI
IL DIRETTORE
F.to (G.Cabrio)

6221

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN KNITTING INDUSTRIES OF VERCELLI AND VALSESIA DISTRICTS OF VERCELLI PROVINCE. (No. 181).

1. This agreement, which is effective from 1st September 45, concedes increases bringing the "take home wage" up to 221.10 lire and 186,95 lire for skilled male and female workers respectively with proportionate increases for other categories.

2. The hourly basic rates do not exceed those in force in the mechanical trade in Torino Province.

3. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott

R. SCOTT
Regional Labour Officer

26.11.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER- PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

6320

SG/ma

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI MAGLIAI DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA.= VERCELLI =

DECORRENZA : 1° SETTEMBRE 1945

Le mercedi aumentano dal 26 al 31% per gli uomini e dal 25 al 28% per le donne, conicchè il massimo, per gli operai specializzati è di £. 221,10 giornaliere e il minimo per i manovali è di £. 124,90 contro £. 176,10 e £. 83,75 precedenti, per le donne il massimo è di £. 186,95 per la operaie di 1^ categoria e il minimo di £. 104,40 per le apprendiste contro £. 14,9X e £. 81,25.

Le paghe orarie non superano quelle dei metalmeccanici di Torino.

6219

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 49502

VERBALE DI ACCORDO SUL MINIMO DI TRATTAMENTO SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLE CENTRALI ELETTRICHE, E. DI S. E PRODOTTO DEL VAR. Vercelli (1/9/1945)

Vercelli 18

L'anno 1945, addì 17 di ottobre, in Vercelli, presso la sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE,

TRA L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr. Carlo Enea, assistito dagli industriali nelle categorie interessate del Vercellese e della Valsesia;

e la CAMERA DEL LAVORO di Vercelli in persona del sig. Domenico Volpe, assistito dal sig. Mario Donolaro e dalle rappresentanze delle Commissioni Interne operaie,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente Accordo da valere per gli operai addetti alle industrie delle acque gassate, birre e ghiaccio della Valsesia e del Vercellese:

ART.1) - A far tempo dal 1/9/1945, le paghe (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

UOMINI

INDUSTRIE CHIMICHE E AFFINI

Personale qualificato addetto ai circuiti di sterilizzazione, mixer e apparecchi di sterilizzazione	L.	14,—	orarie
Distillatori della marca con responsabilità di impasto (per un massimo di cinque ore giornaliere)	"	112,—	giorn.
Stillatori	"	12,—	oraria
Manovali di fabbrica	"	10,—	"
In funzione temporanea di meno distillatori, inferiori ai 20 anni	"	10,—	"

DONNE - al disopra dei 18 anni " 8,— "
sotto i 18 anni " 7,— "

INDUSTRIA DEL FREDDO

Aggiustatori e tornitori	"	14,—	"
Elettricisti, fabbri, falegnami e muratori	"	13,—	"
Sorveglianti ai compressori	"	14,—	"
Aiuto ai sorveglianti compressori	"	13,—	"
Capi nale ai generatori	"	14,—	"
Manovali ai generatori	"	13,—	"
Manovali di pulizia	"	13,50	"

6218

INDUSTRIE DELLE BIBITE

Operai specializzati (meccanici, meccanici, fucinisti, capi fabbricazione, fermentazione, imbottigliamento, cantina, sorveglianti compressori) " 14,— "

Operai qualificati (autisti, [illegible])

Personale qualificato addetto ai circuiti di raffreddamento, misce- le ed apparecchi di sterilizzazione		14,--	orarie
Distributori della merce con responsabilità di incasso (per un massimo di cinque ore giornaliere)	"	112,--	giorna-
Stallieri	"	12,--	proprie
Manovali di fabbrica	"	12,--	"
" in funzione temporanea di aiuto distributori, infe- riori ai 20 anni	"	10,--	"
GARZONI - di stagione dai 18 anni	"	8,--	"
" oltre i 18 anni	"	7,--	"
LAVORANTI PRIMO			
Aggiustatori e tornitori	"	14,--	"
Elettricisti, fabbri, falegnami e muratori	"	13,--	"
Sorveglianti ai compressori	"	14,--	"
Aiuto ai sorveglianti compressori	"	13,--	"
Capi cella di generatori	"	14,--	"
Manovali di generatori	"	13,--	"
Manovali di palmia	"	12,--	"
LAVORANTI SECONDI			
Operai specializzati (meccanici, saldatori, fucinisti, capi fabbricazione, fermentazione, imbottigliamento, cantina, sorve- glianti compressori)	"	14,--	"
Operai qualificati (addetti, aiutante cantina, aiutante fer- mentazione, fabbricazione, botti, falegnami, manovali specia- lizzati ai generatori)	"	13,--	"
Addetti addetta all'imbottigliamento oltre i 18 anni	"	8,--	"
" " sotto i 18 anni	"	7,--	"

ART.2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano a partire dalla data del presente contratto,annullati ed assorbiti per il futuro su tutti gli eventuali premi, elargizioni, ed assenti per percezioni ed assegnamento salariale finora concessi in natura od in denaro dalle singole Ditte.
Gli eventuali assegni salariali già esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stato stipulato, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

f.f.

6218

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSC NO. 85031

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
VERCELLESE

p. LA CAMERA DEL LAVORO
di VERCELLI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

IL DIRETTORE
(Rag. Giuseppe Capria)

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NND No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN SODA-WATER, BEER AND ICE INDUSTRIES OF VERCELLI AND VALSESIA DISTRICTS OF VERCELLI PROVINCE. (No. 175).

1. The agreement, which is effective from 1st September 45, concedes increases bringing the hourly basic rates up to 14 lire for skilled workers (as compared with the previous 7. lire) and to 7. lire for females under 18 years of age, with proportionate increases for other categories.

2. The new rates are equal to those approved by A.M.G. for Torino Province.

3. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott

26.11.1945

R. SCOTT
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

8217

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DI ACQUE GASSATE, BIRRA E FREDDO DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA = VERCELLI =

DECORRENZA : 1° SETTEMBRE 1945

Le paghe precedenti vengono quasi raddoppiate. I salari raggiungono un massimo di £.14 orarie per gli operai specializzati contro circa £.7 precedenti - e un minimo di £.7 per le donne sotto i 18 anni.

Le mercedi sono eguali a quelle a suo tempo stipulate per la provincia di Torino e ratificate dall'A.N.C.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 785021

Le paghe precedenti vengono quasi raddoppiate. I salari raggiungono un massimo di £.14 orarie per gli operai specializzati contro circa £.7 precedenti - e un minimo di £.7 per le donne sotto i 18 anni.

Le mercedi sono eguali a quelle a suo tempo stipulate per la provincia di Torino e ratificate dall'A.M.C.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

17

Biella
(Vercelli)
Wood industry

Addì 15 Settembre 1945 nell'Ufficio Filati e Cardati presenti il Dott. FERRARIS LEO per la Camera dell'Industria assistito dai Datori di lavoro per l'Industria Lavoranti in legno ed affini e dal Sig. FORGNONE LEONARDO per la Camera del Lavoro di Biella assistito da rappresentanti delle Commissioni Interne, in merito all'adeguamento salariale degli operai dell'Industria dei Lavoranti in Legno del Biellese sulle nuove paghe attualmente in vigore a Torino e Milano si conviene quanto allegato al presente.

6215

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

td/

ACCORDO SALARIALE PER I LAVORANTI IN LEGNO ED AFFINI DI BIELLA E C.

La Camera del Lavoro e dell'Industria, premesso che hanno deciso di non spostarsi dagli accordi stipulati nel periodo clandestino, pur mantenendo la più ampia libertà di azione in occasione della futura stipulazione dei contratti di categoria in sede regionale, interregionale e nazionale.

Premesso che quanto precede trova giustificazione nel fatto che durante lo stesso periodo clandestino le due Camere rifiutarono l'applicazione del contratto che porta il nome del ministro dell'epoca "Spinelli"preferendo stipulare un accordo frutto di libera contrattazione, decidono di modificare il testo dell'accordo salariale attualmente in vigore, come segue :

PAGHE :

Vengono fissati i seguenti guadagni giornalieri per le giornate effettivamente lavorate, rapportate alla giornata base di ore 8 di lavoro ed alla settimana di 40 ore :

Falegnami - ebanisti tracciatori	£.	110,--
Falegnami 1° categ. che eseguisce qualunque lavoro trace. al banco	£.	100,--
Falegnami di 2^ categ.	£.	90,--
Palchettisti	£.	100,--
Carradori	£.	100,--
Apprendisti dai 14 ai 16 anni solo indennità di contingenza	£.	
" " 16 ai 18 anni " " " "	£.	30, -

ADDETTI ALLE MACCHINE :

Taberettisti	£.	110,--
Segantini piallatori	£.	100,--

SEGHERIA:

Segantino meccanico con mansioni di sald. lame e manutenz.lame a mano ed a macchina	£.	110,--
Segantino 1^ categ. con mansioni generali (disimpegno ordinario e distinte	£.	100,--
Segantino di 2^ categ.	£.	90,--
Squarini	£.	100,--
Manovali aiuto segantini	£.	84,--
Apprendisti provetti oltre i 18 anni	£.	64,--
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	£.	40,--
" " 14 " 16 anni	£.	20,--

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Vengono fissati i seguenti guadagni giornalieri per le giornate effettivamente lavorate, rapportate alla giornata base di ore 8 di lavoro ed alla settimana di 40 ore :

Falegnami - ebanisti tracciatori	£.	110,--
Falegnami 1° categ. che eseguisce qualunque lavoro tracc. al banco	£.	100,--
Falegnami di 2^ categ.	£.	90,--
Palchettisti	£.	100,--
Carradori	£.	100,--
Apprendisti dai 14 ai 16 anni solo indennità di contingenza	£.	
" " 16 ai 18 anni " " " "	£.	30,-

ADDETTI ALLE MACCHINE :

Taborettisti	£.	110,--
Segantini piallatori	£.	100,--

SEGHERIA:

Segantino meccanico con mansioni di sald. lame e manutenz.lame a mano ed a macchina	£.	110,--
Segantino 1^ categ. con mansioni generali (disimpegno ordinario e distinte	£.	100,--
Segantino di 2^ categ.	£.	90,--
Squarini	£.	100,--
Manovali aiuto segantini	£.	84,--
Apprendisti provetti oltre i 18 anni	£.	64,--
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	£.	40,--
" " 14 " 16 anni	£.	20,--

TRASFERTE :

In caso di trasferta il vitto e alloggio verrà corrisposto dalla Ditta.

Vengono mantenute le paghe di fatto.

Qualora l'apprendista dimostri una capacità di lavoro e tecnica pari ad un operaio qualificato, allo stesso spetterà la paga integrale dell'operaio qualificato.

I cottimi vengono temporaneamente sospesi.

Quelle Ditte però che crederanno di applicare il cottimo, dovranno accordarsi con le loro Commissioni Interne per fissare le tariffe del cottimo e del mancato cottimo per i lavoratori affiancati a quelli che lavorano a cottimo.

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

per le giornate non lavorative il datore di lavoro avrà tenuto a corrispondere il 75 % della paga globale (salario base ed indennità di contingenza) con diritto al rivalsa del 50 % sulla Cassa Integrazione.-

Le festività infrasettimanali potranno venire recuperate.-

INDENNITA' DI TRASFERTA: (rappresentata ad ora)

Viene di comune accordo deciso di corrispondere la seguente indennità di contingenza:

a) uomini e donne capi famiglia e con una persona effettivamente a carico che non lavori..... L. 120.- gior.
   e due donne
   agli uomini capi famiglia con due
   e più persone a carico verrà corrisposto un acco-
   nto supplementare di L. 15.- giornaliere raggua-
   gliabili ad ora per ogni persona a carico oltre
   la prima e limitatamente alle prime tre persone
   a carico oltre la prima.-

b) uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20..... L. 100.- gior.

c) uomini e donne non capi famiglia dai 18 ai 20 anni L. 90.- gior.

d) uomini e donne inferiori ai 18 anni..... L. 80.- gior.

MAGGIORAZIONI :

Le seguenti maggiorazioni vanno calcolate sulla paga base:
per il lavoro da 40 a 48 ore ..... 10 %
per il lavoro oltre le 48 ore..... 30 %
per il lavoro festivo ..... 50 %

In via provvisoria resta che questo possa venire invocato come precedente ad alcun effetto le maggiorazioni sopra segnate verranno effettuate anche sulla indennità di contingenza.-

6213

PAGA DI FATTO :

Per paga di fatto a tutti gli effetti s'intende paga base più indennità di contingenza.
L'indennità di contingenza entra a far parte della paga di fatto in via provvisoria e senza che questo possa venire invocato come precedente ad alcun effetto.

RIATTA E LICENZIAMENTO :

Oltre a questo corrispondere agli operai interessati la Ditta corrisponderà una

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

a carico oltre la prima.-

b) uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20..... L. 100.= gior.

c) uomini e donne non capi famiglia dai 18 ai 20 anni L. 90.= gior.

d) uomini e donne inferiori ai 18 anni..... L. 80.= gior.

INDENNITA' :

Le suddette remunerazioni vanno calcolate alla paga base:
per il lavoro da 40 a 48 ore ..... 10 %
per il lavoro oltre le 48 ore..... 20 %
per il lavoro festivo ..... 30 %

In via provvisoria senza che questo possa venire invocato come precedente ad alcun effetto le maggiorazioni sopra segnate verranno effettuate anche sulle indennità di contingenza.-

6213

PAGA DI FATTO :

Per paga di fatto a tutti gli effetti s'intende paga base più indennità di contingenza.
L'indennità di contingenza entra a far parte della paga di fatto in via provvisoria e senza che questo possa venire invocato come precedente ad alcun effetto.

MALATTIA E INFORTUNIO :

Oltre a quanto corrisposto dagli Istituti interessati la Ditta corrisponderà una indennità di L. .= giornaliere per il periodo massimo di giorni ..... dalla data della malattia. Carenza giorni tre. Per le parti si è concordato che su dette nuove disposizioni in materia previdenziale (malattia, infortunio ecc.) il dipendente viene ad ottenere una corresponsione che eguale o superi l'attuale ed eliminerano o ridurranno la detta 80 lire.

ASSENZE :

Tutte le assenze ingiustificate ed i permessi concessi non verranno pagati.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Agli effetti della regolamentazione e dei salari le parti si accordano per rimettersi completamente al contratto di lavoro regionale o nazionale col preciso impegno che le paghe attuali non potranno essere invocate come paga precedente di fatto nel senso che le paghe fissate in sede regionale o nazionale saranno applicate senza modificazione alcuna per Biella e circondario anche se inferiore a quelle del presente accordo.- E ciò perchè si è espressamente concordato la provvisorietà delle paghe attuali in attesa del contratto regionale o nazionale. Tale clausola resterà in vigore anche in caso di disdetta del presente accordo.-

Il presente accordo ha durata indeterminata eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno 15 giorni.-

Il presente accordo entra in vigore il 25/6/1945.-

Pagamento conguagli entro il primo periodo di paga e non oltre il 30 settembre 1945.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

Biella 15 settembre 1945.-

Per la Camera dell'Industria

F.to Illeggibile

p.i Lavori di Lavoro
F.to Del Boca Ernesto
F.to Papatello Filippo
F.to Illeggibile
F.to Bellisano Aurelio

p.La Camera del Lavoro di Biella
F.to Illeggibile

IL DIRETTORE U.P.L.
F.to G.Gabrio

6212

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN WOOD INDUSTRIES OF BIELLA DISTRICT VERCELLI PROVINCE (N° 190)

1. The agreement, which is effective from 25th June 45, concedes rates of pay varying from 20.00 lire a day for apprentices between 14 and 16 years of age to 110.00 Lire a day for cabinet-makers.

2. The above mentioned rates are exclusive of contingency indemnity and are applicable to a 40 Hrs. week, reasonable increases being provided for overtime.

3. The contingency indemnity for women with dependents is equal to that of men with dependents, which is not in line with Milano agreement but is in keeping with the "de-facto" situation throughout Piemonte

4. The R.I.J.A.C. Is in favour of acceptance of the Agreement and I recommend that it be approved.

R Scott

26 Nov. 1945

R. Scott
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

6211

Approved

Eugenio Vallauri

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

equal to that of men with dependents, which is not in line with Milano agreement but is in keeping with the "de-facto" situation throughout Piemonte

4. The R.I.J.A.C. Is in favour of acceptance of the Agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott

26 Nov. 1945

R. Scott
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

6211

Approved

Eugene R. Mc Phee

Eugene R. Mc Phee
Colonel Crd.
Regional Commissioner

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDS No. 785021

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI
DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO DEL BIELLESE

VERCELLI

Decorrenza : 25/5/1945

Le nuove paghe non sono superiori a quelle in vigore per Torino e vanno da un minimo di £. 30 giornaliere per gli apprendisti dai 14 ai 16 anni ad un massimo di £.110, per gli ebanisti tracciatori, esclusa l'indennità di contingenza e per 40 ore settimanali.-

I sottimi sono temporaneamente sospesi.

Sono previsti maggiorazioni per il lavoro da 40 a 48 ore settimanali, oltre le 48 e per il lavoro festivo.-

Le mercedi fissate si considerano provvisorie essendosi impegnate le parti di applicare integralmente, quando stipulato, l'eventuale patto Nazionale o Regionale.-

L'indennità di contingenza per la donna considerata capo-famiglia supera quella stanilita per Milano.-

La clausola relativa all'integrazione salariale è in contrasto con l'accordo Interconfederale 25 settembre u.s. entrato in vigore il 15/10/45.-

Torino, 5 Novembre '45

6210

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Vercelli 16

VERBALE DI ACCORDO PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE PER LE MAESTRANZE DELL'INDUSTRIA CERAMICA = REFRATTARIO = GRES = DELLA PROVINCIA DI VERCELLI.

Pottery

(S.A.F.I.R.)

L'anno 1945 addì 28 del mese di settembre presso gli Uffici della Manifattura Ceramica Pozzi

TRA

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VERCELLESE in persona del Dott.Carlo Dacò assistito dal Comm. Giuseppe Nigra - Amministratore Delegato della Manifattura Ceramica Pozzi - e dal Dott. Schievi - Direttore Tecnico della S.A.F.I.R.

E

LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del Sig. Domenico Facelli assistito dal Sig. Volpe e dalle Commissioni Interne della Manifattura Ceramica Pozzi e della S.A.F.I.R.,

dopo ampia discussione si é raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai delle SOCIETA' POZZI E S.A.F.I.R.

ART. 1°) A far tempo dal 23 settembre 1945 le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate :

Operai specializzati	L.	15.==
" qualificati	"	14.==
" comuni sopra i 18 anni	"	12.50
" " dai 16 ai 18 anni	"	10.==
" " inferiori a 16 anni	"	8.25
Manovali comuni superiori a 18 anni	"	10.50
" " dai 16 ai 18 anni	"	9.50
" " inferiori a 16 anni	"	8.25
Operai di 1^ categoria	"	9.50
" " 2^ "	"	9.==
" " 3^ " sopra i 18 anni	"	8.==
" " " " da 16 a 18 anni	"	7.50
" " " " infer. a 16 "	"	7.==

Per il personale aventi mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia l'adeguamento salariale sarà elevato in proporzione.

ART 2°) Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazione ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore all' ambito dell'Azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 3°) - Si conviene che per gli operai in integrazione si continuerà a corrispondere l'attuale trattamento salariale (cioé il 75 % delle paghe basi " SPINELLI " e del 75% dell'indennità di contingenza.

Qualora la Cassa Integrazione Salari decida di corrispondere la sua quota sulla base delle paghe di cui sopra, anche la aziende corrisponderanno la quota sulle paghe stesse.

ART 4°) - Si conferma, che con l'applicazione del presente contratto non si viene ad apportare alcuna modifica alle categorie fissate nel contratto " SPINELLI ".

ART 5°) - Qualora non si addivenga alla stipulazione di un nuovo contratto nazionale per gli impiegati entro il 30 settembre 1945, si conviene che alla fine del mese stesso, si corrisponderà agli impiegati un anticipo di L. 1.000 (lire mille)

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

RAPPRESENTANTI INDUSTRIALI

COMMISSIONI INTERNE

6208

1351

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS OF THE FIRMS "MANIFATTURA CERAMICA POZZI" AND "S.A.F.I.R." OF VERCELLI. (No. 199).

1. This agreement, which is effective from 23 September 1945, brings the hourly basic rate of a skilled worker to 15 lire as compared with 9,50 lire previously.

2. The new rates absorb all previous advances.

3. It is further agreed that the "Integrazione Salariale" will be paid on the basis of the old agreement, unless the "Cassa Integrazione" agree to pay their share on the basis of the new rates.

4. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R Scott.

R. SCOTT
Regional Labour Officer

24.11.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

6287

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE AZIENDALE PER MANIFATTURA CERAMICA NOZZI E

DITTA S.A.F.I.R. = VERCELLI

Rinnovato il 18/9/45

DECORRENZA: 23/9/45

L'accordo in esame rivede i minimi salariali precedenti aumentandoli di circa L. 5 orarie. -

In tal modo le paghe raggiungono il limite di quelle fissate per l'industria metallurgici di Torino.

La paga massima è di L. 15 orarie per operai specializzati contro L. 9.50 precedenti.

Con l'applicazione dei nuovi minimi vengono assorbiti tutti gli eventuali acconti o premi elargiti in conto perequazioni ed adeguamenti salariali.

Per gli impiegati se non verrà stipulato entro la fine di settembre 1945 un nuovo accordo salariale, sarà concesso un anticipo di L. 1.000. -

Viene inoltre convenuto che l'integrazione salariale sarà corrisposta sulla base del vecchio contratto, a meno che la Cassa Integrazione non decida di corrispondere la sua quota sulle nuove paghe: nel qual caso anche le aziende vi si uniformeranno.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

L" accordo in esame rivede i minimi salariali precedenti aumentandoli di circa L. 5 orarie. -

In tal modo le paghe raggiungono il limite di quello fissato per l'industria metallurgici di Torino.

La paga massima é di L. 15 orarie per operai specializzati contro L. 9.50 precedenti.

Con l'applicazione dei nuovi minimi vengono assorbiti tutti gli eventuali acconti o premi elargiti in conto perequazioni ed adeguamenti salariali.

Per gli impiegati se non verrà stipulato entro la fine di settembre 1945 un nuovo accordo salariale, sarà concesso un anticipo di L. 1.000. -

Viene inoltre convenuto che l'integrazione salariale sarà corrisposta sulla base del vecchio contratto, a meno che la Cassa Integrazione non decida di corrispondere la sua quota sulle nuove paghe: nel qual caso anche le aziende vi si uniformeranno.

6206

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Vercelli - Carteggi

15

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALL'INDUSTRIA LANIERA E DEI TAPPETI DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA (1/9/1945)-

°=°=°=°

L'ANNO 1945, ADDI 14 DEL MESE DI SETTEMBRE, IN BORGOSESIA, PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DEL LAVORO DI BORGOSESIA,
TRA L'UNIONE DI VERCELLI IN PERSONA DEL DOTT. CARLO UAGO', ASSISTITO DA UN RAPPRESENTANTE DEGLI INDUSTRIALI LANIERI.

E LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI IN PERSONA DEL SIG. ENRICO GASOLARO ASSISTITO DAL SIG. ANDREA GUALIA DELLA C.D.L. DI BORGOSESIA E DALLE REPPRESENTANZE OPERAIE,

PRESENTE IL RAG. GIUSEPPE CABRIO DIRETTORE DELL'UFFICIO PROV. DEL LAVORO DI VERCELLI,

DOPO AMPIA DISCUSSIONE SI È RAGGIUNTO IL SEGUENTE ACCORDO SALARIALE DA VALERE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA LANIERA E DEI TAPPETI DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA:

ART. 1)- A FAR TEMPO DAL 1° SETTEMBRE 1945 LE PAGHE ORARIE (ESCLUSA LA INDENNITÀ DI CONTINGENZA) VENGONO COSI FISSATE:

UOMINI :	OPERAI SPECIALIZZATI	£. 15,==	ORARIE
"	1ª CATEGORIA	£. 14,20	"
"	2ª "	£. 14,==	"
"	COMUNI SOPRA I 10 ANNI	£. 13,==	"
"	" DAI 10 AI 10 ANNI	£. 10,==	"
"	" SOTTO I 10 ANNI	£ 0,50,	"
MANOVALI	COMUNI SOPRA I 10 ANNI	£. 12,==	"
"	" TRA I 10 ED I 10 ANNI	£. 9,50	"
"	" SOTTO I 10 ANNI	£. 0,25	"
DONNE :	OPERAIE SPECIALIZZATE	£. 10,50	"
"	1ª CATEGORIA	£. 10,==	"
"	2ª CATEGORIA SOPRA I 20 ANNI	£. 9,50	"
"	" CATEGORIA SOTTO I 10 "	£. 7,50	"
"	COMUNI SOPRA I 10 ANNI	£. 0,50	"
"	" DAI 10 AI 10 ANNI	£. 0,==	"
"	SOTTO I 10 ANNI	£. 7,25	"
"	MANOVALI SOPRA I 10 ANNI	£. 0,50	"
"	" DAI 10 AI 10 ANNI	£. 0,==	"
"	SOTTO I 10 ANNI	£. 7,25	"

ART. 2°) - CON L'APPLICAZIONE DEI DETTI NUOVI MINIMI DI PAGA RESTANO, A PARTIRE DALLA DATA DEL PRESENTE CONTRATTO, ANNULLATI ED ASSORBITI PER IL FUTURO TUTTI GLI EVENTUALI PREMI, ELARGIZIONI PER PEREQUAZIONI ED ADEGUAMENTI SALARIALI FINORA CONCESSI IN NATURA ED IN DENARO DELLE SINGOLE DITTE.- GLI EVENTUALI ACCORDI SALARIALI GIÀ ESISTENTI PRESSO SINGOLE DITTE A CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI DEL PRESENTE CONTRATTO CONSERVERANNO IL LORO VALORE NELL'AMBITO DELL'AZIENDA PER LA QUALE SONO STATI STIPULATI E NON POTRANNO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER EVENTUALI RIVENDICAZIONI DI CARATTERE COLLETTIVO.-

°/°

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 3°) - SI CONVIENE CHE PER GLI OPERAI IN INTEGRAZIONE SI CONTINUERÀ A CORRISPONDERE L'ATTUALE TRATTAMENTO SALARIALE (CIOÈ IL 75% DELLE PEGHE BASI "SPINELLI" E DEL 75% DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA). QUALORA LA CASSA INTEGRAZIONE DECIDA DI CORRISPONDERE LA SUA QUOTA BASE DELLE PAGHE DI CUI SOPRA, ANCHE LE AZIENDE CORRISPONDERANNO LA LORO QUOTA SULLE PAGHE STESSE.

ART. 4°) - SI CONFERMA CHE, CON L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO NON SI VIENE AD APPORTARE ALCUNA MODIFICA ALLE CATEGORIE FISSATE NEL CONTRATTO "SPINELLI".-

ART. 5°) - QUALORA NON SI ADDIVENGA ALLA STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO NAZIONALE PER GLI IMPIEGATI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 1954 SI CONVIENE CHE ALLA FINE DEL MESE STESSO, SI CONCEDERÀ AGLI IMPIEGATI UN ANTICIPO DI L. 1.000,-(LIRE MILLE).-

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO COME IN APPRESSO.-

P. L'UNIONE INDUSTRIALE

F.TO ILLEGGIBILE

P. LA CAMERA DEL LAVORO

F.TO ILLEGGIBILE

IL DIRETTORE
F.TO CASSESE G.

P.C.C.

6204

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 795021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN WOOL & CARPET INDUSTRIES IN VERCELLESE AND VALSESIA, VERCELLI (No. 170).

1. The agreement which is effective from 1st September 1945 increases the basic pay of a skilled adult man to 15 lire an hour, and brings his daily take home wage up to 216.40 lire. Corresponding increases are agreed for other categories.

2. The new basic wages do not exceed the rates fixed for the mechanical industry in Torino.

3. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott
R. SCOTT
Regional Labour Officer

25.11.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene K. Mc. Pike
Eugene K. Mc. Pike
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

6203

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE PER LE MAESTRANZE INDUSTRIA LANIERA E DEI TAPPETI DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA. = VERCELLI =

DECORRENZA : 1° SETTEMBRE 1945

Le mercedi per gli uomini hanno subito aumenti dal 23 al 31% e quelle delle donne del 25% in media, talchè le paghe massime per gli uomini risultano di giornaliere circa 216,40 per gli operai specializzati e minime di £.142,35 per i manovali sotto i 16 anni contro rispettive precedenti £. 174,55 e £. 107,45; per le donne massima, operaie specializzate £. 182,20, minima £. 134,75 per le operaie sotto i 16 anni contro precedenti £. 144,25 e £. 105,90.

Ogni elargizione si considera assorbita dai nuovi minimi, mentre le condizioni di miglior favore per gli operai mantengono piena validità.

I minimi non sono superiori a quelli dei metalmeccanici di Torino.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

23 al 31% e quelle delle donne del 25% in media, talchè le paghe massime per gli uomini risultano di giornaliere £lire 216,40 per gli operai specializzati e minime di £.142,35 per i manovali sotto i 16 anni contro rispettive precedenti £. 174,65 e £. 107,45; per le donne massima, operaie specializzate £. 182,20, minima £. 134,75 per le operaie sotto i 16 anni contro precedenti £. 144,25 e £. 105,90.

Ogni elargizione si considera assorbita dai nuovi minimi, mentre le condizioni di maggior favore per gli operai mantengono piena validità.

I minimi non sono superiori a quelli dei metalmeccanici di Torino.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1359

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

C.G.I.L. VERCELLI SG/oc

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - V E R C E L L I - 44

Home-work

VERBALE DI ACCORDO

Addì 24 del mese di Settembre presso la Camera del Lavoro di Vercelli, presenti i Sigg.

REIS GIOVANNI, BORDONE, LEONE E CELORIA, per l'associazione degli artigiani e i

Sigg. RANABOLDO BRUNO E CASOLARO per la Camera del Lavoro, con la rappresentanza degli operai, si é stipulato il seguente contratto di lavoro.

A partire dal giorno 10/7/45 a tutti gli appartenenti a Ditte artigiane verrà corrisposta l'infennità di contingenza nella seguente misura:

1° - Uomini e donne capi famiglia con una persona a carico
(al giorno) ..... L. 100.== -
Uomini e donne con due o più persone a carico
supplemento al giorno ..... " 12.75
Raggualiabile ad ora per ogni persona a carico oltre la prima
e limitatamente alle prime tre persone.

2° - Uomini e donne non capifamiglie superiori ai 20 anni compiuti
al giorno..... L. 82.==

3° - Uomini e donne non capi famiglia dai 18 ai 20 anni
al giorno ..... " 62.==

4° - Uomini e donne non capi famiglia inferiore ai 18 anni
al giorno dai 17 ai 18 anni..... " 52.==

5° - Fra i 16 e i 17 anni operai (L. 5 orarie)..... " 40.== gior.
" " " impiegati..... "1000.== mensili
" 14 e i 16 anni operai (L. 3.50 orarie)..... " 28.== giorn.
" " " impiegati..... " 700.== mensili

A partire dal 1° maggio a tutti verrà corrisposta una àndennità per mancato vitto in base a L. 8.== al giorno a tutti gli operai di ambo i sessi

L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO

p. L'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

p. LA CAMERA DEL LAVORO

6281

NOTE DERIVANTE DALL'ACCORDO PER L'INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I LAVORATORI ARTIGIANI DI

=V E R C E L L I=

DECORRENZA : 10.7.45

L'accordo in esame é stato stilato sulla base di quello di Milano di cui però é inferiore come misura delle indennità e non riporta tutte le disposizioni normative.

L'accordo parifica le donne agli uomini ma in ogni caso l'indennità rimane nei limiti di quello di Milano.

La indennità maggiore é di L. 100 giornaliere per uomini e donne capi famiglia con una persona a carico.

Unica particolarità é che gli inferiori agli anni 18 vengono suddivisi in tre categoria .

L' accordo stabilisce pure a partire dal 1° maggio u.s. una indennità di mensa di L. 8 giornaliere.

Niente altro da rilevare.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

L'accordo parifica le donne agli uomini [illegible] nei limiti di quello di Milano.

La indennità maggiore è di L. 100 giornaliere per uomini e donne capi famiglia con una persona a carico.

Unica particolarità è che gli inferiori agli anni 18 vengono suddivisi in tre categorie .

L' accordo stabilisce pure a partire dal 1° maggio u.s. una indennità di mensa di L. 8 giornaliere.

Niente altro da rilevare.

6290

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

AGREEMENT FOR CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF ARTISAN WORKERS OF VERCELLI PROVINCE. (No. 200).

as from 10.7.45

1. The agreement concedes equal contingency indemnities for men and women and is within the ceiling of the Milano Agreement, the maximum contingency indemnity for heads of families with one dependent being of 100 lire a day.-

2. The agreement provides also for a "Mess Indemnity" of 8 lire a day with effect from 1st May 45.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval and I recommend agreement be approved.-

R. Scott.

R. SCOTT
Regional Labour Officer

22.11.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Eugene R. Mc Phee

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

6193

mm/ Vercelli Textile 12 COPIA

V E R B A L E D'A C C O R D O

Firm "Jutificio Vercellese")

L'anno 1945, addì 28 del mese di agosto in Vercelli, presso la Sede della Ditta S.A.JUTIFICIO VERCELLESE,

TRA L'UNIONE INDUSTRIALE DI VERCELLI rappresentata dal Dott.Carlo Ducò assistito dal sig.Giuseppe Bisio - Direttore Generale, e dall'Ing. Alfredo Ghiotti - Direttore tecnico amministrativo del JUTIFICIO Vercellese,

E LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI, rappresentata dal sig.Domenico Volpe assistito dai componenti la Commissione Interna della S.A.Jutificio Vercellese,

Presente il Rag.Giuseppe CABRIO - Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Vercelli;

VISTO il decreto del Ministro Spinelli della cosidetta R.S.I. che definisce il trattamento economico spettante agli impiegati dell'Industria, si è addivenuti al seguente Accordo relativo alla attribuzione della categoria per il personale della S.A.Jutificio Vercellese - Stabilimento di Vercelli:

a) - Considerato che il Capo-orditore ed i due aggiustatori telai attualmente in servizio, pur svolgendo mansioni più ampie di quelle previste del Contratto di Lavoro per gli operai specializzati, non raggiungono gli estremi per essere considerati impiegati tecnici di 3ª categoria, viene riconosciuto ai medesimi il trattamento salariale sulla base della quindicina fissa nelle misure di L. 1.100,** (millecento) la quindicina.

b) - Per le Maestre viene convenuta la paga di L. 6,75 orarie, comprensiva degli eventuali premi di produzione.

Il presente accordo entra in vigore col giorno 1° agosto 1945.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. IL DATORE DI LAVORO
JUTIFICIO VERCELLESE S.A.

p. LA COMMISSIONE INTERNA
F;to G.Battista Francese
F.to Agreolini Rita

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

VISTO il decreto del Ministro Spinelli della cosidetta R.S.I. che definisce il trattamento economico spettante agli impiegati dell'Industria, si è addivenuti al seguente Accordo relativo alla attribuzione della categoria per il personale della S.A.Jutificio Vercellese - Stabilimento di Vercelli:

a) - Considerato che il Capo-orditore ed i due aggiustatori telai attualmente in servizio, pur svolgendo mansioni più empie di quelle previste dal Contratto di Lavoro per gli operai specializzati, non raggiungono gli estremi per essere considerati impiegati tecnici di 3ª categoria, viene riconosciuto ai medesimi il trattamento salariale sulla base della quindicina fissa nelle misure di L. 1.100,== (millecento) la quindicina.

b) - Per le Maestre viene convenuta la paga di L. 6,75 orarie, comprensive degli eventuali premi di produzione.

Il presente accordo entra in vigore col giorno 1° agosto 1945.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. IL DATORE DI LAVORO
JUTIFICIO VERCELLESE S.A.
Il Direttore
F.to (G.Bisio)

p. LA COMMISSIONE INTERNA
F;to G.Battista Francese
F.to Sgraolini Rita
F.to Cominetti Carolina
F.to Peretti Mario
F.to Berrone Pietro

p. L'UNIONE INDUSTRIALE
F.to (Dr.Carlo Dacò)

6198

p.L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
F.to IL DIRETTORE (rag.Giuseppe Cabrio)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.-

WAGE AGREEMENT FIXING THE CATEGORY OF THE PERSONNLL OF THE S.A. JUTIFICIO VERCELLESE. (No. 129).

1. Through this agreement the head warper and loom mechanics now employed (performing extra duties from those required by contract for specialized workers but not quite satisfying all requirements to be considered as employees of 3rd. category) are conceded 1000 lire bi-monthly. This means an increase from 9,50 lire to 11,45 lire per hour.

2. An hourly wage rate of 6,75 lire is also conceded to women workers comprehensive of eventual production bonuses.

3. The "take home packet" resulting from this agreement is within the wage ceiling of other similar contracts.

4. R.I.J.A.C. recommends approval.

12.10.1945

E. Scioluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

approved

6197

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

3. The "take home packet" resulting from this agreement is within the wage ceiling of other similar contracts.

4. R.I.J.A.C. recommends approval.

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

12.10.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

6197

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

td/

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO RELATIVO ALL'ATTRIBUZIONE DI CATEGORIA AL PERSONALE DELLA S.A. JUTIFICIO VERCELLESE di V E R C E L L I

- - - -

Decorrenza : 1° agosto 1945.

Coll'accordo in esame viene stabilito che il capo orditore ed i due aggiustatori telai attualmente in servizio, pur svolgendo mansioni più ampie di quelle previste dal contratto di lavoro per gli operai specializzati, non raggiungono gli estremi per essere considerati impiegati di 3ª categoria, viene riconosciuto ai medesimi il trattamento salariale sulla base della quindicina fissa nella misura di £. 1100 la quindicina pari a £. 11,45 oraria contro £. 9,50 precedente.

Per le maestre viene fissata la paga di £. 6,75 oraria comprensiva degli eventuali premi di produzione.

Torino, 8 Ottobre 1945.

6196

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Coll'accordo in esame viene stabilito che il capo orditore ed i due aggiustatori telai attualmente in servizio, pur svolgendo mansioni più ampie di quelle previste dal contratto di lavoro per gli operai specializzati, non raggiungono gli estremi per essere considerati impiegati di 3ª categoria, viene riconosciuto ai medesimi il trattamento salariale sulla base della quindicina fissa nella misura di £. 1100 la quindicina pari a £. 11,45 oraria contro £. 9,50 precedente.

Per le maestre viene fissata la paga di £. 6,75 orarie comprensive degli eventuali premi di produzione.

Torino, 8 Ottobre 1945.

6196

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Vercelli - Labor - Making 11

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE PER LE MAESTRANZE ADDETTE AI CALZIFICI D L VERCELLESE E DELLA VALSESIA (1/9/1945)

L'anno 1945, addì 25 del mese di settembre in Vercelli, presso la sede dell'Associazione Industriale Vercellese,

TRA L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr. Carlo Ducò assistito dagli industriali esercenti l'industria dei calzifici del vercellese e della Valsesia

e la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI, in persona del Sig. DOMENICO VOLPE assistito dal Sig. Enrico Vasolaro, e dalle rappresentanze delle Commissioni Interne operaie,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai addetti ai calzifici del Vercellese e della Valsesia:

ART. 1° - A far tempo dal 1° Settembre 1945, le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

UOMINI -	Telaristi ai telai "Cotton" e meccanici attrezzisti aggiustatori degli stessi	L. 18.50
	Operai di 1ª categoria	" 15.25
	Operai di 2ª categoria	" 14.=
	Apprendisti di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni	" 7.25
	" " " " 16 ai 18 "	" 8.25
	" " " " 18 ai 20 "	" 11.50
DONNE -	operaie di 2ª categoria	" 10.=
	" " 3ª "	" 9.50
	Apprendista di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni	" 6.50
	" " " " dai 16 ai 18 "	" 7.50

PERSONALE AUSILIARIO:

UOMINI	Operai specializzati	" 15.=
	" qualificati	" 14.=
	Manovali comuni sopra i 18 anni	" 12.=
	" " dai 16 ai 18 anni	" 9.50
	" " sotto i 16 anni	" 8.25
DONNE	Manovali comuni sopra i 18 anni	" 8.50
	" " dai 16 ai 18 anni	" 8.=
	" " sotto i 16 anni	" 7.25

ART. 2 - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

gli operai addetti di [illegible]

ART. 1° - A far tempo dal 1° Settembre 1945, le paghe orarie (escluse l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

UOMINI -	Telaristi ai telai "Cotton" e meccanici attrezzisti aggiustatori degli stessi	L. 18.50
	Operai di 1ª categoria	" 15.25
	Operai di 2ª categoria	" 14.=
	Apprendisti di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni	" 7.25
	" " " " 16 ai 18 "	" 8.25
	" " " " 18 ai 20 "	" 11.50
DONNE -	operaie di 2ª categoria	" 10.=
	" " 3ª "	" 9.50
	Apprendiste di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni	" 6.50
	" " " dai 16 ai 18 "	" 7.50

PERSONALE AUSILIARIO:

UOMINI	Operai specializzati	" 15.=
	" qualificati	" 14.=
	Manovali comuni sopra i 18 anni	" 12.=
	" " dai 16 ai 18 anni	" 9.50
	" " sotto i 16 anni	" 8.25
DONNE	Manovali comuni sopra i 18 anni	" 8.50
	" " dai 16 ai 18 anni	" 8.=
	" " sotto i 16 anni	" 7.25

ART. 2 - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte, e condizioni più favorevoli del presente contratto, conserveranno il lor valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

ART. 3 - Si conviene che per gli operai in integrazione si continuerà a corrispondere l'attuale trattamento salariale (cioè il 75% delle paghe basi Spinelli e del 75% dell'indennità di contingenza). Qualora la Cassa Integrazione Salari decida di corrispondere la sua quota sulla base delle paghe di cui sopra, anche le aziende corrisponderanno la loro quote sulle paghe stesse, e ciò fino a tutto il 30/9/1945.

ART. 4 - Si conferma che, con l'applicazione del presente contratto non si viene ad apportare alcuna modifica alle categorie fissate nel contratto Spinelli.

ART. 5 - Qualora non si addivenga alla stipulazione di un nuovo contratto Nazionale per gli impiegati, entro il 30 Settembre 1945, si conviene che alla fine del mese stesso, si concederà agli impiegati un anticipo di L. 1.000 (mille) (lire mille).

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
F.to Ducò

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Volpe

Visto IL DIRETTORE
Cabrio.

6194

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE SHOE-MAKING TRADE IN VERCELLI PROVINCE (N° 115)

1. This agreement concedes a maximum of 5 lire per hour in basic wages to the specialised groups.

2. The maximum "take home packet" reaches the 305.90 lire level in respect of specialised worker with wife and two children.

3. Retroactivity with effect 1. Sept. 45.

4. 1.000 lire advance is conceded to employees, pending conclusion of negotiation in connection with a similar agreement for these dependents.

5. R.I.J.A.C. Recommends approval.

12. 10.45

E. SCICHUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

6193

I3/IO/I945

Floyd E. Thomas

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

clusion of negotiation in connection with a similar agreement for these dependents.

5. R.I.J.A.C. Recommends approval.

12. 10.45

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

6193

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Colonel -Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ob/

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI INDUSTRIE DEI CALZIFICI di VERCELLI.

Decorrenza : 1° settembre'45

L'accordo in esame rivede i minimi salariali precedenti, che vengono aumentati di circa £.5 orarie, così da raggiungere a superare di centesimi le paghe dei metallurgici di Torino.-

Unica eccezione è fatta per i telaristi ai telai "Cotton" e meccanici attrezzisti che hanno invece una paga di £.18,50 oraria : infatti per tutte le altre categorie la paga massima è di £.15,25 oraria contro £.9,50 precedenti.-

Con l'applicazione delle nuove paghe vengono assorbiti tutti gli eventuali acconti o premi elargiti in conto perequazioni ed adeguamenti salariali.-

Nell'ambito dell'azienda conservano valore gli accordi già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli.-

Per gli impiegati, se non verrà stipulato un nuovo accordo salariale entro la fine di settembre'45, sarà concesso un anticipo di £.1000.-

Viene inoltre convenuto che per l'integrazione salariale sarà corrisposta sulla base del vecchio contratto, a meno che la Cassa Integrazione non decida di corrispondere la sua quota sulle nuove paghe; nel qual caso anche le aziende si uniformeranno : ciò ha valore sino al 30/9/945.-

Torino, 4 Ottobre'45

6192

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNSC NO. 785021

e meccanici attrezzisti che hanno invece una paga di £. 16,50 oraria : infatti per tutte le altre categorie la paga massima è di £. 15,25 orarie contro £. 9,50 precedenti.-

Con l'applicazione delle nuove paghe vengono assorbiti tutti gli eventuali acconti o premi elargiti in conto perequazioni ed adeguamenti salariali.-

Nell'ambito dell'azienda conservano valore gli accordi già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli.-

Per gli impiegati, se non verrà stipulato un nuovo accordo salariale entro la fine di settembre'45, sarà concesso un anticipo di £. 1000.-

Viene inoltre convenuto che per l'integrazione salariale sarà corrisposta sulla base del vecchio contratto, a meno che la Cassa Integrazione non decida di corrispondere la sua quota sulle nuove paghe; nel qual caso anche le aziende si uniformeranno : ciò ha valore sino al 30/9/945.-

Torino, 4 Ottobre'45

6192

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Vercelli - Plastic & Bakelite

10

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE PER LE MAESTRANZE DELL'INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE E BAKELITE DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA (1/9/1945)

L'anno 1945, addì 22 del mese di settembre in VERCELLI, presso la sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE,

tra l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr. Carlo Ducò assistito dagli Industriali esercenti l'industria delle materie plastiche e bakelite del vercellese e della Valsesia,

e LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del Signor Domenico VOLPE assistito dal Sig. Mirco Onofaro e dalle rappresentanze delle Commissioni interne operaie,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai dell'industrie delle materie plastiche e bakelite del Vercellese e della Valsesia:

Art. 1) a far tempo dal 1° Settembre 1945 le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

operai specializzati	L.	15.=
" qualificati	"	14.=
" comuni sopra i 18 anni	"	13.=
" " dai 16 ai 18 anni	"	10.=
" " sotto i 16 anni	"	8.50
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	12.=
" " dai 16 ai 18 anni	"	9.50
" " sotto i 16 anni	"	8.25
Apprendisti 1° assunzione dai 16 ai 18 anni	"	8.=
" 1° " sotto i 16 anni	"	7.25
DONNE - 1° categoria	"	9.50
2° " sopra i 16 anni	"	9.=
2° " sotto i 16 anni	"	7.50
3° " sopra i 16 anni	"	8.50
3° " sotto i 16 anni	"	7.=

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE

a) - Si intendono operai specializzati quegli operai che costruiscono ex-novo attrezzi e stampi od ogni altra lavorazione di

6191

Prescribed E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

bakelite del Vercellese e delle Valli

ART. 1) a far tempo dal 1° Settembre 1945 le paghe orarie (esclu=
se l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

operai specializzati	L.	15.=
" qualificati	"	14.=
" comuni sopra i 18 anni	"	13.=
" " dai 16 ai 18 anni	"	8.50
" " sotto i 16 anni	"	12.=
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	9.50
" " dai 16 ai 18 anni	"	8.25
" " sotto i 16 anni	"	8;=
Apprendisti 1° assunzione dai 16 ai 18 anni	"	7.25
" 1^ " sotto i 16 anni	"	9.50
DONNE - 1^ categoria	"	9.=
2^ " sopra i 16 anni	"	7.50
2^ " sotto i 16 anni	"	8.50
3^ " sopra i 16 anni	"	7.=
3^ " sotto i 16 anni		

6191

CHIARIFICAZIONE SULLE CATEGORIE

a) - Si intendono operai specializzati quegli operai che costrui=
scono ex-novo attrezzi e stampi od apparecchiature di
precisione;

b) - Si intendono operai qualificati coloro che sono o tornitori,
o aggiustatori, o elettricisti e che hanno una specifica
mansione di lavoro;

c) - si intendono operai comuni addetti alla manutenzione coloro ch
che pur avendo una certa capacità tecnica non svolgono mans
sioni costruttive ma si dedicano quasi esclusivamente alle
riparazioni superficiali di macchinario e degli stampi;

d) - Sono manovali comuni quelli addetti ai magazzini alle mes=
sine, allo stampaggio ed ai trasporti;

./.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 785021

e) - DONNE - 1ª categoria: sono quelle che svolgono una mansione autonoma di particolare importanza e con carattere continuativo;

f) - DONNE - 2ª Categoria - sono le normali stampatrici cioè quelle operaie che fanno funzionare con carattere continuativo una macchina che non richiede speciale perizia e cioè in sostanza la quasi totale maggioranza delle stampatrici. Inoltre, sono di seconda categoria, le donne che svolgono le mansioni specifiche nei reparti di finitura e collaudo (rondatrici, tamponatrici, contatrici).

DONNE 3ª categoria - sono le addette ai lavori comuni che non richiedono specifiche qualità in qualsiasi reparto delle fabbriche.

ART. 2°) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni, acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito delle aziende per le quali sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

ART. 3°) - Si conviene che per gli operai in integrazione si continuerà a corrispondere l'attuale trattamento salariale (cioè il 75% delle paghe basi "Spinelli") e del 75% dell'indennità di contingenza). Qualora la Cassa Integrazione Salari decida di corrispondere le sue quote sulla base delle paghe di cui sopra, anche le aziende corrisponderanno la loro quota sulle paghe stesse, e ciò fino al 30 Settembre 1945.

ART. 4°) - Qualora non si addivenga alla stipulazione di un nuovo contratto nazionale, per gli impiegati, entro il 30 Settembre 1945, si conviene che alla fine del mese stesso si concederà agli impiegati un anticipo di L. 1.000 (mille).

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

P. L'UNIONE INDUSTRIALE
F.to Carlo Ducò

P. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Domenico Valle

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC NO. 785021

briche.

ART. 2°) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali resta-
no a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assor-
biti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni, acconti per
perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed
in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole
ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveran-
no il loro valore nell'ambito delle aziende per le quali sono stati
stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventua-
li rivendicazioni di carattere collettivo.

ART. 3°) - Si conviene che per gli operai in integrazione si conti-
nuerà a corrispondere l'attuale trattamento salariale (cioè il 75%
delle paghe basi "Spinelli") e del 75% dell'indennità di contingen-
za). Qualora la Cassa Integrazione Salari decida di corrispondere la
sua quota sulla base delle paghe di cui sopra, anche le aziende cor-
risponderanno la loro quota sulle paghe stesse, e ciò fino al 30 Set-
tembre 1945.

ART. 4°) - Qualora non si addivenga alla stipulazione di un nuovo
contratto nazionale, per gli impiegati, entro il 30 Settembre 1945,
si conviene che alla fine del mese stesso si concederà agli impie-
gati un anticipo di L. 1.000 (mille).

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

P. L'UNIONE INDUSTRIALE
F.to Carlo Ducò

P. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Domenico Volte

p.l'Ufficio Prov.Lavoro di Vercelli
F.to Cabrio

6190

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS EMPLOYED IN THE PLASTIC AND BAKELITE INDUSTRIES OF VERCELLI PROVINCE (N° 116)

1. The agreement concedes a maximum increase in hourly basic rates from 9.50 to 15 lire.

2. The basic wages are in alignment with wage concessions made in the metallurgical industries of a number of Provinces.

3. Employes receive 1000 lire advance for September period, pending conclusion of negotiations in connection with a similar wage agreement for these grades.

4. R.I.J.A.C. recommends approval.

12.10.45

E. SCIOLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Colonel- Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

4. R.I.J.A.C. recommends approval.

12.10.45

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Colonel- Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

6189

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 178021

ob/

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI INDUSTRIE MATERIE PLASTICHE E BACHELITE DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA - Vercelli.-

Decorrenza : 1° settembre'45

L'accordo in esame rivede i minimi salariali precedenti aumentandoli di circa £.5 orarie.-

In tal modo le nuove paghe raggiungono il limite di quelle fissate per l'industria metallurgica di Torino.-

La paga massima è di £.15 orarie per operai specializzati contro £.9,50 precedenti.-

L'accordo contempla anche alcune chiarificazioni sulle diverse categorie degli operai.-

Con l'applicazione dei nuovi minimi vengono assorbiti tutti gli eventuali acconti o premi elargiti in conto perequazione ed adeguamenti salariali.-

Nell'ambito dell'azienda conservano valore gli accordi già esistenti, presso singole ditte a condizioni più favorevoli.-

Per gli impiegati, se non verrà stipulato entro la fine di settembre 1945, un nuovo accordo salariale, sarà concesso un anticipo di £.1000.-

Viene inoltre convenuto che ~~per~~ l'integrazione salariale sarà corrisposta sulla base del vecchio contratto, a meno che la Cassa Integrazione non decida di corrispondere la sua quota sulle nuove paghe; nel qual caso anche le aziende si uniformeranno : ciò ha valore sino al 30/9/45.-

Torino, 4 Ottobre'45

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ti contro £.9,50 precedenti.-

L'accordo contempla anche alcune chiarificazioni sulle diverse categorie degli operai.-

Con l'applicazione dei nuovi minimi vengono assorbiti tutti gli eventuali acconti o premi elargiti in conto perequazione ed adeguamenti salariali.-

Nell'ambito dell'azienda conservano valore gli accordi già esistenti, presso singole ditte a condizioni più favorevoli.-

Per gli impiegati, se non verrà stipulato entro la fine di settembre 1945, un nuovo accordo salariale, sarà concesso un anticipo di £. 1000.-

Viene inoltre convenuto che ~~per~~ l'integrazione salariale sarà corrisposta sulla base del vecchio contratto, a meno che la Cassa Integrazione non decida di corrispondere la sua quota sulle nuove paghe; nel qual caso anche le aziende si uniformeranno : ciò ha valore sino al 30/9/45.-

Torino, 4 Ottobre'45

6189

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ob/ Vercelli - Paratico

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE DELLA MAESTRANZA ADDETTA ALL'INDUSTRIA GRAFICA DEL VERCELLESE E VALSESIA
1/9/1945

9

L'anno 1945, addì 15 del mese di settembre, in Vercelli, presso la Sede dell'Unione Industriale,

tra l'Unione Industriale di Vercelli in persona del Dott.Carlo Dacò, assistito da una rappresentanza degli Industriali grafici

e la Camera del Lavoro di Vercelli in persona del Sig. Domenico Volpe, assistito dal Sig. Primo Giovanni De Sanctis e dalle rappresentanze operaie,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo salariale da valere per gli operai grafici del Vercellese e della Valsesia :

ART.1) - A far tempo dal 1° Settembre 1945, le paghe orarie (esclusa la indennità di contingenza), vengono così fissate :

Compositori a mano ed impressori :		
operai specializzati	£. 17,00	oraria
" qualificati	" 16,40	"
" comuni	" 13,75	"
compositori a macchina e fonditori alla monotype	" 18,45	"
tastieristi alla monotype	" 17,70	"
Litografi - incisori litografi	" 18,45	"
Legatori e librai		
operai specializzati	" 16,85	"
" qualificati	" 16,30	"
" comuni	" 13,45	"
rigatori e lineatori	" 16,85	"
Legatrici e libraie		
operaie specializzate	" 8,75	"
" qualificate	" 8,05	"
" comuni	" 7,50	"
Apprendistato uomini		
apprendisti di I^ assunzione tra 16 e 18 anni	" 7,30	"
" " " " sotto i 16 anni	" 6,10	"
Apprendistato donne		
apprendiste di I^ assunzione tra 16 e 18 anni	" 6,35	"
" " I^ " sotto i 16 anni	" 5,70	"

ART.2) - Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in danaro dalle singole ditte.- Gli eventuali

..//..

accordi salariali già esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'Azienda per la quale sono state stipulate, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

ART.3) - Si conviene che per gli operai in integrazione si continuerà a corrispondere l'attuale trattamento salariale (cioè il 75% delle paghe base "Spinelli" e del 75% dell'indennità di contingenza). Qualora la Cassa Integrazione Salari decida di corrispondere la sua quota sulla base delle paghe di cui sopra, anche le aziende corrisponderanno la loro quota sulle paghe stesse.

ART.4) - Si conferma che, con l'applicazione del presente contratto non si viene ad apportare alcuna modifica alle categorie fissate nel contratto "Spinelli".

ART.5) - Qualora non si addivenga alla stipulazione di un nuovo contratto nazionale per gli impiegati entro il 30 settembre, si conviene che alla fine del mese stesso, si concederà agli impiegati un anticipo di L. 1000,==

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'UNIONE INDUSTRIALE
F.to Carlo Dacò

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to D.Volpe
F.to F.G.De Sanctis

L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO di VERCELLI 6186
IL DIRETTORE
F.to (illegible)

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NARA NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS OF PRINTING INDUSTRY IN THE TOWN OF VERCELLI AND VALSESIA DISTRICT IN VERCELLI RPOVINCE.(No.132

1. The agreement concedes an average increase of 8 lire per hour on former minimum basic wages which exceeds by 2 lire per hour the rates paid to metal workers in other industries. A higher wage rate has however always been paid to this category of workers.

2. The new maximum basic wage has been increased from 10,45 lire to 18,45 lire per hour.

3. An advance of 1000 lire on the new increases has already been paid for the month of September.

4. R.I.d.A.C. is in favour of approval.

E. Scicluna, Major
Regional Labor Officer

12.10.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER PIEMONTE.

6183

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

13/10/1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

cb/

DATI E NOTE DEDUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DEL= L'INDUSTRIA GRAFICA DEL VERCELLE= SE E VALSESIA - VERCELLI.

Decorrenza : 1/9/1945

L'accordo in esame aumenta i minimi salariali di circa Lire 8 orarie in media.-

La paga massima è di Lire 18,45 oraria per i monotipisti contro £. 10,45 precedenti.-

I nuovi minimi salariali fissati nel presente accordo sono inferiori a quelli stipulati per la stessa categoria della Provincia di Torino con accordo che è già stato approvato dall'A.M.G.-

Viene inoltre convenuto che l'integrazione salariale sarà corrisposta sulla base del vecchio contratto, a meno che la Cassa Integrazione non decida di corrispondere la sua quota sulle nuove paghe ; nel qual caso anche le aziende si uniformeranno - e ciò ha valore sino al 30/9/45.-

Con l'applicazione dei nuovi salari vengono annullati ed assorbiti tutti gli eventuali premi, elargizioni ecc., finora concessi in natura od in danaro dalle singole ditte.-

Gli eventuali accordi salariali più favorevoli esistenti presso singole ditte rimangono in vigore e conservano il loro valore.-

Col presente accordo non viene portata alcuna variazione alle categorie già esistenti.-

Viene inoltre concesso agli impiegati un anticipo di £. 1000 per il mese di settembre, se entro la fine del mese stesso non si addivenga alla stipulazione di un nuovo accordo per gli impiegati.-

Torino, 8 Ottobre '45

Declassified E.O. 12065 Sec. 1-402/NNDC NO. 785021

vato dall'A.M.G.-

Viene inoltre convenuto che l'integrazione salariale sarà cprrisposta sulla base del vecchio contratto, a meno che la Cassa Integrazione non decida di corrispondere la sua quota sulle nuove paghe ; nel qual caso anche le aziende si uniformeranno - e ciò ha valore sino al 30/9/45.-

Con l'applicazione dei nuovi salari vengono annullati ed assorbiti tutti gli eventuali premi, elargizioni ecc., finora concessi in natura od in denaro dalle singole ditte.-

Gli eventuali accordi salariali più favorevoli esistenti presso singole ditte rimangono in vigore e conservano il loro valore.-

Nel presente accordo non viene portata alcuna variazione alle categorie già esistenti.-

Viene inoltre concesso agli impiegati un anticipo di £.1000 per il mese di settembre, se entro la fine del mese stesso non si addivenga alla stipulazione di un nuovo accordo per gli impiegati.-

Torino,8 Ottobre'45

6184

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Vercelli Metallurgici Plant "S.A.I.F.T.A."

8

VERBALI DI ACCORDO

L'anno 1945 addì 25 del mese di settembre in VERCELLI, presso la sede dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VERCELLESE

TRA L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE in persona del Dr. Carlo Ducò assistito dal Dr. LUIGI GRIGNANI - Vice Direttore della S.A.I.F.T.A. (già Chatillon) e dall'Ing. Enrico PECCO - Direttore dello Stabilimento di Vercelli

e LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona del Sig. VOLPE Domenico assisto dal Sig. Enrico Casolaro e dalla rappresentanza della Commissione interna degli operai

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per gli operai dello stabilimento di Vercelli della S.A.I.F.T.A. (già Chatillon):

ART. 1° - A far tempo dal 27 Agosto 1945 le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

UOMINI:	operai specializzati	L. 15.-
	Operai provetti	" 14.20
	Operai qualificati	" 14.=
	Operai comuni sopra i 18 anni	" 13.=
	" " dai 16 ai 18 anni	" 10.=
	" " sotto ai 16 anni	" 8.50
Manovali comuni sopra i 18 anni		" 12.=
" " dai 16 ai 18 anni		" 9.50
" " sotto i 16 anni		" 8.25
DONNE:	operaie specializzate	" 10.50
	" di 1ª categoria	" 10.=
	" di 2ª " sopra i 16 anni	" 9.50
	" di 2ª " sotto i 16 anni	" 7.50
	" comuni sopra i 18 anni	" 8.50
	" " dai 16 ai 18 anni	" 8.=
	" " sotti i 16 anni	" 7.25
Manovali comuni sopra i 18 anni		" 8.50
" " dai 16 ai 18 anni		" 8.=
" " sotto i 16 anni		" 7.25

6183

ART. 2° - Detti adeguamenti avranno valore a partire dal giorno 27 Agosto 1945 per tutti i dipendenti operai e verrà riportata la differenza [illegible] e il minimo attuale nel nuovo

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

tillon):

ART. 1° - A far tempo dal 27 Agosto 1945 le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate:

UOMINI:	Operai specializzati	L. 15.=
	Operai provetti	" 14.20
	Operai qualificati	" 14.=
	Operai comuni sopra i 18 anni	" 13.=
	" " dai 16 ai 18 anni	" 10.=
	" " sotto ai 16 anni	" 8.50
Manovali comuni sopra i 18 anni		" 12.=
" " dai 16 ai 18 anni		" 9.50
" " sotto i 16 anni		" 8.25
DONNE:	Operaie specializzate	" 10.50
	" di 1ª categoria	" 10.=
	" di 2ª " sopra i 16 anni	" 9.50
	" di 2ª " sotto i 16 anni	" 7.50
	" comuni sopra i 18 anni	" 8.50
	" " dai 16 ai 18 anni	" 8.=
	" " sotti i 16 anni	" 7.25
Manovali comuni sopra i 18 anni		" 8.50
" " dai 16 ai 18 anni		" 8.=
" " sotto i 16 anni		" 7.25

6183

ART. 2° - Detti adeguamenti avranno valore a partire dal giorno 27 Agosto 1945 per tutti i dipendenti operai e verrà riportata la differenza esistente fra le paghe attuali e il minimo attuale sul nuovo minimo, sino alla concorrenza di lire 2.50 orarie per tutti gli operai che attualmente prestano il loro normale servizio di lavoro. Per il gruppo dei dipendenti la cui paga, in base a precedente accordo, aveva subito la maggiorazione del 25%, tale maggiorazione verrà mantenuta come da accordo precedente.

ART. 3) - Si conviene che per gli operai in integrazione si continuerà a corrispondere l'attuale trattamento salariale (cioè il 75% delle paghe basi "Spinelli" e del 75% dell'indennità di contingenza). Qualora la Cassa Integrazione salari decida di corrispondere la sua quota sulla base delle paghe ~~xxx~~ di cui sopra, anche l'azienda corrisponderà la sua quota sulle paghe stesse e ciò fino al 30 Settembre 1945.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 4° - Si conferma che, con l'applicazione del presente contratto, non si viene ad apportare alcuna modifica alle categorie fissate nel contratto "Spinelli".

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIA
F.to Carlo Ducò
F.to Luigi Grignani
F.to Enrico Pecco

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Volpe Domenico
F.to Enrico Casolaro
F.to Rodi Ernesto
F.to G. Sommetti

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS WITH MESSRS. S.A.I.P.T.A. OF VERCELLI PROVINCE (N° 117)

1. The agreement increases hourly basic rates from 9.50 to 15 lire for the highest paid specialised worker.

2. This is the ceiling set by metallurgical agreements in a number of Provinces in Piemonte.

3. R.I.J.A.C. recommends approval.

12;10.45

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

I3/IO/I945

Floyd E. Thomas
Colonel -Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 section 3-402/NNDC NO. 785021

E. Scicluna Maj

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

12;10.45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER re MEMORE

I3/IO/I945

Lloyd E. Thomas
Colonel -Inf.
Regional Commissioner + Piemonte

6182

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

ob/

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA S.A.I.F.T.A. (già Chatillon) sede di Vercelli

Decorrenza : 27 Agosto'45

Coll'accordo in esame i minimi salariali precedenti vengono aumentati in media di £.5 orarie circa.-

Le nuove paghe non superano il limite di quelle già fissate per l'industria metallurgica di Torino, e ciò £.15 orarie, per gli operai specializzati come salario massimo contro £.9,50 precedenti.-

Però la differenza eventualmente esistente, tra la paga di fatto e quella minima contrattuale verrà riportata sul nuovo minimo sino alla concorrenza di £.2,50 orarie.-

Per gli operai invece che avevano ottenuto una maggiorazione del 25%, questa verrà mantenuta come prima.-

Praticamente quindi il salario attuale per molti operai risulterebbe superiore, di quanto fissato, di £.2,50 orarie circa.-

Viene inoltre convenuto che per l'integrazione salariale sarà corrisposta sulla base del vecchio contratto, a meno che la Cassa Integrazione non decida di corrispondere la sua quota sulle nuove paghe; nel qual caso anche le aziende si uniformeranno: ciò ha valore sino al 30/9/45.-

6181

Torino, 4 Ottobre'45

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC No. 785021

Le nuove paghe non superano il limite di quelle già fissate per l'industria metallurgica di Torino, e ciò £.15 orarie, per gli operai specializzati come salario massimo contro £.9,50 precedenti.-

Però la differenza eventualmente esistente, tra la paga di fatto e quella minima contrattuale verrà riportata sul nuovo minimo sino alla concorrenza di £.2,50 orarie.-

Per gli operai invece che avevano ottenuto una maggiorazione del 25%, questa verrà mantenuta come prima.-

Praticamente quindi il salario attuale per molti operai risulterebbe superiore, di quanto fissato, di £.2,50 orarie circa.-

Viene inoltre convenuto che ~~per~~ l'integrazione salariale sarà corrisposta sulla base del vecchio contratto, a meno che la Cassa Integrazione non decida di corrispondere la sua quota sulle nuove paghe; nel qual caso anche le aziende si uniformeranno: ciò ha valore sino al 30/9/45.-

6181

Torino, 4 Ottobre'45

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ob/

7

VERBALE D'ACCORDO SALARIALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE - 1° SETTEMBRE 1945

Vercelli - Metallurgici

L'anno 1945, addì 8 del mese di settembre in Vercelli, presso la Sede della Unione degli Industriali di Vercelli;

T R A

L'UNIONE INDUSTRIALE DI VERCELLI in persoa del Dr.Carlo Dacò, assistito da una rappresentanza degli industriali meccanici

E

La CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI in persona dei sigg. Facelli Domenico, Volpe Domenico e Casolaro Enrico, assistiti dalle Commissioni operaie,

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per le maestranze metalmeccaniche del Vercellese e della Valsesia:

Art.1) - A far tempo dal 1° settembre 1945 le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate :

Operai specializzati e qualificati provetti.....£.	15,00
operai qualificati.....£.	14,00
apprendisti 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni.....£.	8,00
" " " sotto i 16 anni.....£.	7,25
Manovali specializzati sopra i 18 anni.....£.	13,00
" " dai 16 ai 18 anni.....£.	10,00
" " sotto i 16 anni.....£.	8,50
" comuni sopra i 18 anni.....£.	12,00
" " tra i 16 ed i 18 anni.....£.	9,50
" " sotto i 16 anni.....£.	8,25

DONNE

prima categoria.....£.	9,50
seconda categoria sopra i 16 anni.....£.	9,00
" " sotto i 16 anni.....£.	7,50
terza categoria sopra i 16 anni.....£.	8,00
" " sotto i 16 anni.....£.	7,00

Art.2) -Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati edassorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni, sconti per perequazioni ed adeguamenti salariali

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 485021

dopo ampia discussione si è raggiunto il seguente accordo da valere per le maestranze metalmeccaniche del Vercellese/della Valsesia:

Art.1) - A far tempo dal 1° settembre 1945 le paghe orarie (esclusa l'indennità di contingenza) vengono così fissate :

Operai specializzati e qualificati provetti	£. 15,00
operai qualificati	£. 14,00
apprendisti 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni	£. 8,00
" " " sotto i 16 anni	£. 7,25
Manovali specializzati sopra i 18 anni	£. 13,00
" " dai 16 ai 18 anni	£. 10,00
" " sotto i 16 anni	£. 8,50
" comuni sopra i 18 anni	£. 12,00
" " tra i 16 ed i 18 anni	£. 9,50
" " sotto i 16 anni	£. 8,25

DONNE

prima categoria	£. 9,50
seconda categoria sopra i 16 anni	£. 9,00
" " sotto i 16 anni	£. 7,50
terza categoria sopra i 16 anni	£. 8,00
" " sotto i 16 anni	£. 7,00

Art.2) -Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati edassorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni, acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura od in danaro dalle singole ditte.-

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati ~~xxxxx~~ e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivedicazioni di carattere collettivo.-

..//..

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Art.3) - Si conviene che per gli operai in integrazione si continuerà a corrispondere l'attuale trattamento salariale (cioè il 75% delle paghe basi "Spinelli" e del 75% dell'indennità di contingenza).- Qualora la Cassa Integrazione Salari decida di corrispondere le sue quote sulla base delle paghe di cui sopra, anche le Aziende corrisponderanno la loro quota sulle paghe stesse.-

Art.4) - Qualora non si addivenga alla stipulazione di un nuovo contratto nazionale per gli impiegati entro il 30 settembre'45, si conviene che alla fine del mese stesso si condederà agli impiegati un anticipo di lire 1000,= (mille).-

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso :

p/ L'UNIONE INDUSTRIALE
(F.to Dr. C. Dacò)

p/ LA CAMERA DEL LAVORO
F.to FACELLI Domenico
" VOLPE Domenico
" CASOLARO Enrico

IL DIRETTORE UFF.PROV.LAV.
Vº F.to G. CABRIO)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

p/ L'UNIONE INDUSTRIALE
(F.to Dr. C. Dacò)

p/ LA CAMERA DEL LAVORO
F.to FACELLI Domenico
" VOLPE Domenico
" CASOLARO Enrico

IL DIRETTORE UFF.PROV.LAV.
Vº F.to G. CABRIO)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS OF THE METALLURGICAL INDUSTRY OF VERCELLI CITY AND VALSESIA DISTRICT IN VERCELLI PROVINCE.(No128

1. This wage agreement concedes an increase of about 5 lire per hour in the minimum rates over the former rates under the national contract thus bringing up the new minimum rates to those established in the agreement metallurgical workers in Turin but not yet formally approved by A.M.G. in view of discripencies in the form under which it was presented.

2. The maximum rate of pay reaches 15 lire per hour as compared with the previous 9,50 lire. All the eventual bonuses, presents etc., conceded up to now by individual firms are to be absorbed by these rates. The agreement is to remain in force till the 30/8/45.

3. The employees will receive an advance of 1000 lire if by the end of September 1945 a new wage agreement is not stipulated.

4. R.I.J.A.C. is in favour of an approval.

E. Scicluna, Major
Regional Labor Officer

12.1.0.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER PIEMONTE.

6178

App — 787

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

etc., conceded up to now by individual firms are to be absorbed by these rates. The agreement is to remain in force till the 30/9/45.

3. The employees will receive an advance of 1000 lire if by the end of September 1945 a new wage agreement is not stipulated.

4. R.I.J.A.C. is in favour of an approval.

E. Scicluna, Major
Regional Labor Officer

12.1.0.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER PIEMONTE.

6178

App —

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

I3/IO/I945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

tā/

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA METALLURGICA DI VERCELLI E VALSESIA.

\

- - - - - - -

Decorrenza : 1° settembre 1945.

Coll'accordo in esame i minimi di paga in vigore in base al precedente contratto nazionale vengono elevati di circa £. 5 orarie, cosicchè i nuovi minimi raggiungono le paghe stabilite nell'accordo per i lavoratori metallurgici di Torino, non ancora approvato dall'A.M.G. unicamente per vizio di forma.

La paga massima raggiunge le lire 15 orarie contro £. 9,50 precedente.

Nelle nuove paghe vengono assorbiti tutti gli eventuali premi, elargizioni, ecc. finora concessi dalle singole ditte per perequazioni od adeguamenti salariali.

Gli eventuali accordi favorevoli esistenti presso singole ditte rimarranno in vigore.

Viene inoltre convenuto che l'integrazione salariale sarà corrisposta sulla base del vecchio contratto, a meno che la Cassa Integrazione non decida di corrispondere la sua quota nelle nuove paghe; nel qual caso anche le aziende vi si uniformeranno: ciò ha da valere sino al 30/9/945.

Inoltre agli impiegati, se non verrà stipulato entro la fine di settembre 1945 un nuovo accordo salariale, verrà concesso un anticipo di £. 1.000,--

Torino, 8 Ottobre 1945.

C177

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Coll'accordo in esame i minimi di paga in vigore in base al precedente contratto nazionale vengono elevati di circa £. 5 orarie, cosicchè i nuovi minimi raggiungono le paghe stabilite nell'accordo per i lavoratori metallurgici di Torino, non ancora approvato dall'A.M.G. unicamente per vizio di forma.

La paga massima raggiunge le lire 15 orarie contro £. 9,50 precedente.

Nelle nuove paghe vengono assorbiti tutti gli eventuali premi, elargizioni, ecc. finora concessi dalle singole ditte per perequazioni od adeguamenti salariali.

Gli eventuali accordi favorevoli esistenti presso singole ditte rimarranno in vigore.

Viene inoltre convenuta che l'integrazione salariale sarà corrisposta sulla base del vecchio contratto, a meno che la Cassa Integrazione non decida di corrispondere la sua quota nelle nuove paghe; nel qual caso anche le aziende vi si uniformeranno: ciò ha da valere sino al 30/9/945.

Inoltre agli impiegati, se non verrà stipulato entro la fine di settembre 1945 un nuovo accordo salariale, verrà concesso un anticipo di £. 1.000,---

Torino, 8 Ottobre 1945.

6177

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1404

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Vercelli (Valsesia 6 distretto)

CAMERA DEL LAVORO DI BORGOSESIA

VERBALE li 17 luglio 1945

oggi si sono riuniti nella sede della locale Camera del Lavoro i rappresentanti della Camera del Lavoro della Zona e della Camera del Lavoro Provinciale di Vercelli assistiti dalle Commissioni Interne dei principali stabilimenti della valle ed un gruppo di Industriali della Valsesia, con l'intervento dell Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro Dott.Ricci, del Tenente Alleato Cantilli della Direzione Regionale del Lavoro, del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro rag.Cabrio, del Maggiore Mach Donald del Governo Militare Alleato e del Segretario dell'Unione Provinciale degli Industriali Dott.Carlo Dacò; ed hanno convenuto quanto segue :

1°) - INDENNITA' DI CONTINGENZA - A partire dal 16 luglio u.s. viene esteso alla Valsesia l'Accordo relativo all'indennità di contingenza stipulato a Milano il 23 giugno c.a. con le seguenti indennità giornaliere (per giornate di 8 ore). :

UOMINI	e	DONNE	capi-famiglia con un familiare a carico	L.	105,==	giornaliere
"		"	non capi famiglia oltre i 20 anni comp.	"	87,50	"
"		"	" " "	tra 18 e 20 anni	"	70,==	"
"		"	" " "	infer. ai 18 "	"	50,==	"
Per ogni familiare oltre il primo e limitatamente alle prime tre persone a carico.					"	13,==	"

Si precisa che il precedente Accordo (22/6 u.s.) cessa di avere efficacia a partire dalla data di applicazione del presente accordo (16/7/1945)

Rimane confermato l'impegno da parte degli Industriali di corrispondere l'eventuale miglioramento previsto da questo contratto sino alla concorrenza di lire cento giornaliere a partire dal 15 giugno sino al 15 luglio c.a.mentre non verrà richiesto il rimborso nei casi in cui il precedente contratto risulti più favorevole del presente.

2°) - CASSA INTEGRAZIONE SALARI - Si conviene inoltre di estendere alla Valsesia, a far tempo dal 1°/7/45 l'accordo stipulato il 29/5/45 a Milano tra le locali Organizzazioni interessate, relative al trattamento degli operai lavoranti ad orario ridotto, sospesi od in aspettativa.
Questo Accordo fra l'altro stabilisce la corresponsione del 75 % sulle paghe basi come dell'indennità di contingenza per le ore di sospensione dovute dal datore di lavoro fino alla concorrenza delle 48 ore settimanali.

3°) - EQUIPARAZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA TRA LAVORATORI UOMINI E DONNE
L'equiparazione è stata concordata in considerazione della situazione del momento e senza pregiudizio per le future trattative dei Contratti di lavoro per le varie categoria.

4°) - Si precisa che il presente Accordo ha valore per tutta la Valsesia comprese Serravalle e Valduggia.

5°) - Si dà atto della dichiarazione dei Rappresentanti dell'Ufficio del Lavoro

.1.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Regionale e Provinciale che nel Biellese l'indennità di contingenza, in caso di trattative sarà definita in aggiunta alle paghe previste nei cosidetti decreti "Spinelli". Qualora mancasse questo presupposto, il presente Accordo sarà nullo.

Si chiarisce per quanto riguarda il 3° comma del paragrafo I, che agli uomini e donne capi-famiglia sarà corrisposta per il periodo 15/6 - 15/7 la differenza in più di L.5,== al giorno per chi ha un familiare a carico ed in più L.13,== per il familiare a carico oltre il primo e che agli uomini ed alle donne oltre i 20 anni, verrà corrisposta in più la differenza di L.7,50 al giorno.

p. LA CAMERA DEL LAVORO

p. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI

6175

6174

declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSDC NO.

T85031

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

RETRIBUZIONE MENSILE SPETTANTE AGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA CONSIDERATI CAPI-FA SALARIALE "SPINELLI".-

CATEGORIA	stipendio	mensa	Indennità di contingenza: quota base	supplement. familiare per il 1° familiare	supplement. familiare per il 2° familiare
UOMINI					
1ª categoria	4.500,==	200,==	2.187,50	437,50	325,==
2ª " super.ai 21 anni	3.300,==	200,==	2.187,50	437,50	325,==
" " infer.ai 21 "	2.500,==	200,==	2.187,50	(1)	(1)
3ª " super.ai 21 anni	2.200,==	200,==	2.187,50	437,50	325,==
" " da 20 " 21 "	2.000,==	200,==	2.187,50	(1)	(1)
" " da 19 " 20 "	1.800,==	200,==	1.750,==	(1)	(1)
" " da 18 a 19 "	1.600,==	200,==	1.750,==	(1)	(1)
" " da 17 " 18 "	1.400,==	200,==	1.250,==	(1)	(1)
" " da 16 " 17 "	1.150,==	200,==	1.250,==	(1)	(1)
" " infer.ai 16 anni	900,==	200,==	1.250,==	(1)	(1)
DONNE					
1ª categoria	4.500,==	200,==	2.187,50	437,50	325,==
2ª " super. ai 21 anni	2.700,==	200,==	2.187,50	437,50	325,==
" " infer. " 21 "	2.000,==	200,==	2.187,50	(1)	(1)
3ª " super. " 21 "	1.800,==	200,==	2.187,50	437,50	325,==
" " da 20 " 21 "	1.650,==	200,==	2.187,50	(1)	(1)
" " da 19 " 20 "	1.500,==	200,==	1.750,==	(1)	(1)
" " da 18 " 19 "	1.350,==	200,==	1.750,==	(1)	(1)
" " da 17 " 18 "	1.200,==	200,==	1.250,==	(1)	(1)
" " da 16 " 17 "	1.050,==	200,==	1.250,==	(1)	(1)
" " infer.ai 16 "	850,==	200,==	1.250,==	(1)	(1)

(1) - Data l'età, si presumono senza familiari a carico - qualora ne avessero, le stes calcolata per gli impiegati aventi familiari a carico.

1408

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

IDERATI CAPI-FAMIGLIA CON DUE PERSONE A CARICO, DELLA VALSESIA SECONDO L'ACCORDO

di contingenza			Ritenute					
lement. familiare		totale	R.M. 8,16 %	Complemen 1,02 %	totale ritenute	Stipendio netto	stipendio netto effett.mo. vecchio contratto	differenza fra vecchio e nuovo stipendio.
il 1° liare	per il 2° familiare							
,50	325,==	7.650,==	624,25	78,05	702,30	6.947,70	4.656,95	2.290,75
,50	325,==	6.450,==	526,30	65,80	592,10	5.857,90	3.622,05	2.235,85
	(1)	4.887,50	398,80	49,85	448,65	4.438,85	2.898,10	1.540,75
,50	325,==	5.350,==	436,55	54,55	491,10	4.858,50	2.626,50	2.232,40
	(1)	4.387,50	358,==	44,75	402,75	3.984,75	2.445,60	1.539,15
	(1)	3.750,==	306,==	38,25	344,25	3.405,75	2.264,65	1.141,10
	(1)	3.550,==	289,70	36,20	325,90	3.224,10	2.083,55	1.140,55
	(1)	2.850,==	232,55	29,05	261,60	2.588,40	2.002,65	585,75
	(1)	2.600,==	212,15	26,50	238,65	2.361,35	1.675,80	685,55
	(1)	2.350,==	191,75	23,95	215,70	2.134,30	1.450,20	684,10
50	325,==	7.650,==	624,25	78,05	702,30	6.947,70	4.656,95	2.290,75
50	325,==	5.850,==	477,35	59,65	537,==	5.313,==	3.079,05	2.233,95
	(1)	4.387,50	358,==	44,75	402,75	3.984,75	2.445,60	1.539,15
50	325,==	4.950,==	403,90	50,50	454,40	4.495,60	2.264,65	2.230,95
	(1)	4.037,50	329,45	41,20	370,65	3.666,85	2.129,90	1.536,95
	(1)	3.450,==	281,50	35,20	316,70	3.133,30	1.993,15	1.140,15
	(1)	3.300,==	269,30	33,65	302,95	2.997,05	1.857,40	1.139,65
	(1)	2.650,==	216,25	27,05	243,30	2.406,70	1.721,65	685,05
	(1)	2.500,==	204,==	25,50	229,50	2.270,50	1585,95	684,55
	(1)	2.300,==	187,70	23,45	211,15	2.088,85	1.404,95	683,90

6171

sero, lo stipendio mensile dovrà essere maggiorato dall'indennità di contingenza

1409

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

6173

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

RETRIBUZIONE GIORNALIERA MINIMA SPETTANTE AGLI OPERAI CONSIDERATI CAPI-FAMIGLIA CO
SALARIALI VIGENTI, COMPRENSIVA DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA A CONFRONTO COI PRE

CATEGORIA	Numero ore	paga oraria	indennità mensa	INDENNITA' CONTINGE	
				quota base	supplemento
					p.il 1° p.
operaio specializzato	8	9,50	8,==	87,50	17,50
operaio qualificato	8	8,50	8,==	87,50	17,50
manovale specialis.oltre i 20 anni	8	7,60	8,==	87,50	17,50
" " da 18 a 20 anni	8	7,60	8,==	70,==	(1)
" " da 16 a 18 anni	8	5,30	8,==	50,==	(1)
manovali comuni oltre i 20 anni	8	7,20	8,==	87,50	17,50
" " da 18 a 20 anni	8	7,20	8,==	70,==	(1)
" " da 16 a 18 anni	8	4,70	8,==	50,==	(1)
" " sotto i 16 anni	8	3,65	8,==	50,==	(1)
Donne 1^ categoria	8	5,50	8,==	87,50	17,50
" 2^ " oltre i 20 anni	8	5,==	8,==	87,50	17,50
" " " da 18 a 20 anni	8	5,==	8,==	70,==	(1)
" " " da 16 a 18 anni	8	5,==	8,==	50,==	(1)
" " " sotto i 16 anni	8	3,75	8,==	50,==	(1)
" 3^ " oltre i 20 anni	8	4,50	8,==	87,50	17,50
" " " da 18 a 20 anni	8	4,50	8,==	70,==	(1)
" " " da 16 a 18 anni	8	4,50	8,==	50,==	(1)
" " " sotto i 16 anni	8	3,45	8,==	50,==	(1)

(1) Data l'età si presumono senza familiari a carico.- Qualora ne avessero, la paga di contingenza previsto per gli operai aventi familiari a carico.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

VI-FAMIGLIA CON DUE PERSONE A CARICO NELLA VALSESIA, SECONDO GLI ACCORDI.

RONTO COI PRECEDENTI MINIMI.

NITA' CONTINGENZA		paga giornaliera lorda	Ritenuta R.M. 4,08 %	paga netta giornaliera.	paga netta effettiva secondo vecchio contratto	differenza tra vecchia e nuova paga.
supplemento famiglia						
p.il 1°	p.il 2°					
17,50	13,==	202,==	8,25	193,75	98,95	94,80
17,50	13,==	194,==	7,90	186,10	91,35	94,75
17,50	13,==	186,80	7,60	179,20	84,55	94,65
(1)	(1)	138,80	5,65	133,15	84,55	48,60
(1)	(1)	100,40	4,10	96,30	69,10	27,20
17,50	13,==	183,60	7,50	176,10	81,50	94,60
(1)	(1)	135,60	5,55	130,05	81,50	48,55
(1)	(1)	95,60	3,90	91,70	64,40	27,30
(1)	(1)	87,20	3,55	83,65	56,20	27,45
17,50	13,==	170,==	6,95	163,05	70,65	92,40
17,50	13,==	166,==	6,75	159,25	66,75	92,50
(1)	(1)	118,==	4,80	113,20	66,75	46,45
(1)	(1),	98,==	4,==	94,==	66,75	27,25
(1)	(1)	86,==	3,50	82,50	57,==	25,50
17,50	13,==	162,==	6,60	155,40	62,85	92,55
(1)	(1)	114,==	4,65	109,35	62,85	46,50
(1)	(1)	94,==	3,85	90,15	62,85	27,30
(1)	(1)	85,60	3,50	82,10	54,65	27,45

bero, la paga giornaliera dovrà essere maggiorata del supplemento d'indennità

6172

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.-

AGREEMENT FOR CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF INDUSTRIAL WORKERS IN VALSESIA DISTRICT OF VERCELLI PROVINCE. (N°96).-

1.- This agreement concedes a contingency indemnity retroactive to 16 July 45 and gives women an equal treatment to men.-

2.- The indemnity for the various grades is so fixed as would fall within the "ceiling" of the second Milan Agreement (approved by R.C. Lombardia on 5 Sept. 45) with the exception of women over 20 years without dependents who are allowed 87.50 lire instead of 82 lire.-

3.- R.I.L.A.C. are in favour of approval with the exception of the indemnity for women over 20 years mentioned above, who should be paid 82 lire.-

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

28.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE.

APPROVED.-

28.9.1945

Floyd E. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner Piemonte

6170

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

28.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE.

APPROVED.=

28.9.1945

Floyd E. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner Piemonte

6170

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

t3/

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DI VALSESIA - VERCELLI

Decorrenza : 16 Luglio 1945.

Viene esteso ai lavoratori della industria della zona della Valsesia l'accordo relativo all'indennità di contingenza di Milano, variando però la misura della indennità ai parificando le donne agli uomini.

La misura delle indennità per le donne, anche se equiparate agli uomini, rimane inferiore a quella dell'accordo di Milano, ad eccezione della indennità delle donne non capi famiglia oltre i 20 anni compiuti che è superiore (£. 87,50 anzichè £. 82).

Viene inoltre esteso a far tempo dal 1° Luglio 1945 anche l'accordo di Milano del 29/5 u.s. relativo alla Cassa Integrazione Salari.

L'accordo in esame sostituisce quello precedente, che non è mai stato approvato, in vigore dal 15 giugno 1945 che corrisponde va un acconto: però gli industriali si impegnano a corrispondere l'eventuale miglioramento previsto da questo contratto sino alla concorrenza di lire 100 giornaliere a partire dal 15 giugno e sino al 15 luglio c.a., mentre non verrà richiesto il rimborso nei casi in cui il precedente contratto risultasse più favorevole del presente.-

Resta inteso che nel Biellese l'indennità di contingenza, in corso di trattative, sarà definita in aggiunta alle paghe previste nei conifetti decreti "Spinelli"; caso contrario il presente accordo sarebbe nullo.

L'accordo in esame ha valore per tutta la Valsesia compresa Serravalle e Valduggia.

6169

Torino, 24 Settembre 1945.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Viene inoltre esteso a far tempo dal 1° Luglio 1945 anche l'accordo di Milano del 29/5 u.s. relativo alla Cassa Integrazione salari.

L'accordo in esame sostituisce quello precedente, che non è mai stato approvato, in vigore dal 15 giugno 1945 che corrispondeva un acconto: però gli industriali si impegnano a corrispondere l'eventuale miglioramento previsto da questo contratto sino alla concorrenza di lire 100 giornaliere a partire dal 15 giugno e sino al 15 luglio c.a., mentre non verrà richiesto il rimborso nei casi in cui il precedente contratto risultasse più favorevole del presente.-

Resta inteso che nel Biellese l'indennità di contingenza, in corso di trattative, sarà definita in aggiunta alle paghe previste nei cosidetti decreti "Spinelli"; caso contrario il presente accordo sarebbe nullo.

L'accordo in esame ha valore per tutta la Valsesia compresa Serravalle e Valduggia.

6169

Torino, 24 Settembre 1945.

Records E.O. 12065 Section 3-402/NNNX NO. 745021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CONFEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
UNIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

BIELLA
VIA TORINO N. 34 - Telefono N. 28-71
Casella Post. 255 - Telegr. CONFINDUSTRIA

VERCELLI
Casella Post. 15 - Telegr. CONFINDUSTRIA

CD.ro
Pret.n. 293

Vercelli, 18 luglio 1945

All'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

Vercelli

Facciamo seguito alla ns.lettera del 16 luglio per sottoporre alla Vostra approvazione l'accordo raggiunto in Valsesia circa l'applicazione dell'indennità di contingenza.

Non riteniamo necessario dilungarvi sul contenuto essendo stato tutto sull'esatta falsariga dell'accordo di Milano, che dovrà essere esteso a tutta l'alta Italia.

Ci pregiamo precisare che nella Valsesia dal 15 giugno u.s. era già corrisposto un anticipo sulla indennità di contingenza che viene assorbita dal nuovo accordo stesso.

Con la stipulazione dell'Accordo per la Valsesia resta definitivamente chiusa l'intera materia relativa all'indennità di contingenza per la zona di pertinenza di questa Unione Industriale.

p. L'UNIONE INDUSTRIALI

6168

Per alli (Gattinara Santhià Trino) 5

VERBALE D'ACCORDO

TRA la Camera del Lavoro di Vercelli, assistita dalla Camera del Lavoro di Gattinara

E l'Unione Industriale di Vercelli, All industriali

alla presenza del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, si è convenuto quanto segue :

Con effetto dal giorno 29 Giugno u.s., in completa sostituzione degli accordi così detti "Della Montagna" o "Dei Partigiani" o "Del Miellonese", vengono estesi alle Industrie di Gattinara, Santhià e Trino, gli accordi salariali in vigore per la città di Vercelli, e precisamente :

a) - Paghe basi calcolate come dai Decreti del Ministro del Lavoro della ex N.I.I. (Spinelli)

b) - Indennità di caro-vita secondo l'accordo stipulato a Milano il 29 Giugno u.s. con la precisazione che verranno corrisposte le indennità nella misura dell'85 % della città di Milano.

c) - Trattamento per gli operai lavoranti ad orario ridotto, sospesi o in aspettativa, come da accordo stipulato il 29 maggio u.s. a Milano fra le locali Organizzazioni interessate (con effetto dal 1/7 u.s.) il quale tra l'altro stabilisce la corresponsione del 75 % sulle paghe basi normali dell'indennità di contingenza per le ore di sospensione dovute al datore di lavoro fino alla concorrenza delle 48 ore settimanali.

d) - Si precisa inoltre che l'indennità di cottimo verrà calcolata sulle paghe basi e non sull'indennità di contingenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

6167

p.L'UNIONE INDUSTRIALE DI VERCELLI - Cantoni

p.la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78021

accordi salariali in vigore per la città di Vercelli, e precisamente :

a) - Paghe basi calcolate come dai Decreti del Ministro del Lavoro delle ex N.S.I. (Spinelli)

b) - Indennità di caro-vita secondo l'accordo stipulato a Milano il 23 giugno u.s. con la precisazione che verranno corrisposte le indennità nella misura dell'85 % della città di Milano.

c) - Trattamento per gli operai lavoranti ad orario ridotto, sospesi o in aspettativa, come da accordo stipulato il 29 maggio u.s. a Milano fra le locali Organizzazioni interessate (con effetto dal 1/7 u.s.) il quale tra l'altro stabilisce la corresponsione del 75 % sulle paghe basi nonché dell'indennità di contingenza per le ore di sospensione dovute al datore di lavoro fino alla concorrenza delle 46 ore settimanali.

d) - Si precisa inoltre che l'indennità di cottimo verrà calcolata sulle paghe basi e non sull'indennità di contingenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

6167

p.L'UNIONE INDUSTRIALE
DI VERCELLI

p.LA CAMERA DEL LAVORO
DI VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1419

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACCORDO SALARIALE

PAGHE = Vengono fissati i seguenti guadagni giornalieri rapportati alla giornata base di 8 ore di lavoro ed alla settimana di 40 ore.

Colonna I^ : per le giornatelavorative di 8 ore
Colonna II^: per le giornate non lavorative

uomini			donne			
			1^ categoria		2^ categoria	
	col.I	II	col. I^	II	col. I^	II^
Minimo	44,==	44,==	44,==	44,==	40,==	40,==
Indenn.presenza	18,==	13,50	14,==	10,==	14,==	10,==
caro-vita	30,==	30,==	30,==	30,==	30,==	30,==
supplemento	24,==	== ==	24,==	== ==	24,==	==,==
totale	116,==	87,50	112,==	84,==	108,==	80,==
pari a paga ora	14,50	10,94	14,==	10,50	13,45	10,==

Il supplemento è calcolato in ragione di L.3,= per ogni ora di lavoro minimo garantito ore 20 (venti) settimanali

Fanno parte della prima categoria donne :
Maestre, ripassatrici scarto lana, rammendatrici, pinzatrici alle ramose o al la rama, orditrici, tessitrici, passalicci provette, cardatrici, attaccafili filatura cardato e pettinato, portatrama tessitura, filatrici ai banchi, donne addette alla tintoria o miste in sostituzione di uomini.

Fanno parte della seconda categoria donne :
Ringa, stiratoi, bobinatura, spolatura, aspe, torcitura, confezione, pinzatrici al banco, etc.

Per paga di fatto (paga minima) vanno intese le seguenti voci : minimo, indennità di presenza, caro-vita. Su tale paga di fatto va calcolata l'indennità di licenziamento, ferie e gratifiche.

Maggiorazioni - Le seguenti maggiorazioni vanno calcolate sulla paga globale :
per il lavoro da 40 a 48 ore . . . . . 10 %
" " " oltre le 48 ore . . . . . 20 %
" " " notturno compreso in turni avvicendati . . . . . 25 %
" " " notturno continuative. . . . . 35 %
" " " festivo . . . . . 50 %

Il conteggio per la paga verrà fatto come segue : moltiplicare la paga oraria di cui alla colonna 1^ della categoria interessata per le ore effettivamente lavorate, per la concorrenza fino alle ore 40 moltiplicare le ore relative per la paga oraria di cui alla seconda colonna.
Per il supplemento sino alle ore venti, si provvederà ad integrare in conformità alla differenza tra le ore lavorative e le venti ore.

6166

1420

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

APPRENDISTI : Per gli apprendisti di ambo i sessi :
fino a un anno di apprendistato . . . . . 75 %
oltre l'anno di apprendistato sino ai 16 anni . . . . . 80 %
dai 16 ai 18 anni . . . . . 90 %
oltre i 18 anni (per le porgifili e annodafili) . . . . . 95 %

MALATTIA - INFORTUNIO - oltre a quanto corrisposto dagli Istituti interessati, la Ditta corrisponderà una indennità di L.50,=(cinquanta)giornaliere, per periodo massimo di giorni riconosciuto dalla Cassa Mutua Malattie.
Carenza giorni 3 (tre)

GRAVIDANZA - PUERPERIO - verrà corrisposta l'indennità di gravidanza e puerperio pari a L.50,=(cinquanta) giornaliere per un periodo che andrà da un mese prima del parto a cinque mesi dopo (totale mesi sei)

ALLATTAMENTO - Per le operaie lavoranti ad orario continuo spetta un'ora per l'allattamento. Per le operaie lavoranti a giornata, verrà concessa un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio. Durata massima mesi 12 dopo il parto.

ASSENZE - Tutte le assenze ingiustificate o i permessi concessi non verranno pagati. Per le assenze causate da pericoli provocati da fatti di guerra, le Ditte corrisponderanno agli operai la paga come se gli stessi non fossero presenti al lavoro (e cioé le paghe di cui alla colonna 2^), previo accordo con le Direzioni.

LAVORI MALSANI - Per i pellifici, conciatura, cappellai soffiatori, quei lavori per i quali l'operaio può contrarre malattia professionale, verrà riconosciuta una indennità giornaliera supplementare di L. 10,= (dieci).
Gli operai nel periodo di sospensione di lavoro per mancanza di combustibile, energia elettrica, ecc.se richiesti di trasferirsi da un reparto all'altro non potranno rifiutarsi e a questi verrà corrisposta la sola paga maggiore ove esista.
INDENNITA' VIVERI - Verrà fatta ad ogni operaio una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di L.500,=(cinquecento)od una corresponsione mensile di generi alimentari per il valore di lire 100,=per ogni familiare a carico. - Base assegni familiari esclusi le persone che lavorano. Qualora la merce corrisposta non coprisse l'intero valore, la differenza dovrà essere corrisposta in denaro oppure dovrà servire ad ammortizzare il debito, per quelle Ditte che avessero aperto crediti ai propri dipendenti. I prezzi dei generi alimentari saranno stabiliti e discussi dalle due parti interessate e di comune accordo.
Il ritiro della merce da parte degli operai è facoltativa e se non ritirata, verrà corrisposto l'ammontare in denaro. - Non si dovrà procedere alla distribuzione di generi deteriorati. - Ogni residuo di debito andrà estinto con una trattenuta quotidiana di L.150,= (centocinquanta)
Il presente accordo entra in vigore dal 1/3/1945 ad eccezione delle 500 lire mensili che decorreranno dal gennaio 1945
Il presente Accordo ha durata indeterminata, eventuale disdetta o richiesta di modifica dovrà essere notificata con preavviso di almeno 15 giorni.

816

v= v= v= v=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

6164

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

RETRIBUZIONE GIORNALIERA MINIMA SPETTANTE AGLI OPERAI CONSIDERATI CAPI-ARTICOLI E TRINO, PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA.

Categoria	numero ore	minimo garantito.	Indennità presenza.	carovita	supplemento
uomini	8	44,==	18,==	30,==	24,==
donne 1^ Categoria	8	44,==	14,==	30,==	24,==
donne 2^ Categoria	8	40,==	12,==	30,==	24,==

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

I CAPI= FAMIGLIA CON DUE PERSONE A CARICO NELLE ZONE DI GATTINARA, SANTHIA'

e	supplemento	Indennità viveri: quota base	Indennità viveri: supplemento p.2 pers. a carico	paga lorda giornaliera	ritenute: K.M. c.2 4,08 %	ritenute: imposta complemen. 1,02 %	ritenute: totale ritenute	paga netta giornaliera
=	24,==	20,==	8,==	144,==	5,87	1,46	7,33	136,65
=	24,==	20,==	8,==	140,==	5,71	1,42	7,13	132,85
=	24,==	20,==	8,==	134,==	5,46	1,36	6,82	127,20

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

6163

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

RETRIBUZIONE ORARIA MINIMA SPETTANTE AGLI OPERAI CONSIDERATI DAL PRIMO E TRINO, SECONDO GLI ACCORDI SALARIALI VIGENTI, COMPRENSIVA DELL'INDENNITA'

CATEGORIA	n° ore	paga oraria	Indennità mensa	INDENNITA' DI CONTINGENZA quota base	supplementari per il 1° famil.	supplementari per il 2° famil.
operaio specializzato	8	9,50	8,==	85,==	17,==	12,75
operaio qualificato	8	8,50	8,==	85,==	17,==	12,75
manov.specializz. oltre i 20 anni	8	7,60	8,==	85,==	17,==	12,75
" " da 18 a 20 anni	8	7,00	8,==	80,==	(1)	(1)
" " da 16 a 18 anni	8	5,30	8,==	71,50	(1)	(1)
manovali comuni oltre i 20 anni	8	7,20	8,==	85,==	17,==	12,75
" " da 18 a 20 anni	8	7,20	8,==	88,==	(1)	(1)
" " da 16 a 18 anni	8	4,70	8,==	47,60	(1)	(1)
" " sotto i 16 anni	8	3,60	8,==	47,50	(1)	(1)
Donne 1ª Categoria	8	5,50	8,==	88,==	17,==	12,75
" 2ª " oltre i 20 anni	8	5,==	8,==	80,==	17,==	12,75
" 2ª " da 18 a 20 anni	8	5,==	8,==	84,40	(1)	(1)
" 2ª " da 16 a 18 anni	8	5,==	8,==	47,60	(1)	(1)
" 2ª " sotto i 16 anni	8	3,75	8,==	47,50	(1)	(1)
" 3ª " oltre i 20 anni	8	4,50	8,==	88,==	17,==	12,75
" 3ª " da 18 a 20 anni	8	4,50	8,==	84,40	(1)	(1)
" 3ª " da 16 a 18 anni	8	4,50	8,==	47,60	(1)	(1)
" 3ª " sotto i 16 anni	8	3,45	8,==	47,60	(1)	(1)
-- -- -- -- --			-	-		-

(1) - Data l'età si presumono senza familiari a carico.- Qualora avessero familiari a ca
di contingenza calcolata per gli operai aventi familiari a carico.

(2) - Categoria non prevista dal vecchio contratto.

1626

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ERATI CAPI-FAMIGLIA CON DUE PERSONE A CARICO NELLE ZONE DI CONTINGENZA = SANTERNA' DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA E CONFRONTO CON PRECEDENTI MINIMI.

di CONTINGENZA		paga lorda giornaliera.	Ritenuta R.M. 4,05 %	Paga netta giornaliera	paga netta effettiva secondo il vecchio contratto.	Differenza tra vecchia e nuova paga.	
pplem.familiari							
r il 1° mil.	per il 2° mil.						
,==	12,75	198,75	8,10	190,65	(2)		
,==	12,75	190,75	7,80	182,95	(2)		
,==	12,75	183,55	7,50	176,05	(2)		
)	(1)	136,80	5,60	131,20	(2)		
)	(1)	98,==	4,==	94,==	(2)		
,==	12,75	180,35	7,35	173,==	130,05	30,35	
)	(1)	133,70	5,45	128,15	(2)		
)	(1)	93,20	3,80	89,40	(2)		
)	(1)	84,60	3,45	81,15	(2)		
,==	12,75	145,15	6,10	143,45	132,85	10,60	
,==	12,75	145,15	5,95	139,80	127,20	12,60	
)	(1)	102,40	4,15	98,25	(2)		
)	(1)	95,60	3,90	91,70	(2)		
)	(1)	85,50	3,30	82,10	(2)		
,==	12,75	141,15	5,80	135,95	(2)		
)	(1)	98,40	4,==	94,40	(2)		
)	(1)	91,60	3,75	87,85	(2)		
)	(1)	73,20	3,==	70,20	(2)		
-	-	-	-	-	-	-	-

6162

ro familiari a carico, la paga giornaliera dovrà essere maggiorata dell'indennità co.

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR WAGE MINIMA AND CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF INDUSTRIAL WORKERS IN VERCELLI PROVINCE. (N°97)

1. This agreement provides for :-

(a) wage minima for the various grades of industrial workers; and

(b) contingency indemnity as a high cost of living bonus.

2. In both instances the "take home packet" is within the "ceiling" of prevailing agreements in Torino and other Provinces.

R.I.d.L.C. recommends approval and I am in concurrence with this recommendation.

Sciuluna kraj
E. SCIOLUNA, Major
Regional Labour Officer

26.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONT

APPROVED.-

- 6160

26.9.1945

Floyd E. Thomas

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Provinces.

R.I.J.A.C. recommends approval and I am in concurrence with this recommendation.

E. Sciciluna Maj
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

26.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED.-

6160

28.9.1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

td/

NOTE DESUNTE DAGLI ACCORDI SALARIALI E DI CONTINGENZA
PER I LAVORATORI DELLA INDUSTRIA DI GATTINARA, SANTHIA' E TRINO

V E R C E L L I

Decorrenza 25 Giugno u.s.

Premesso che in queste zone, facenti parte del circondario di Vercelli, vigevano gli accordi cosidetti "della montagna", l'accordo in esame sostituisce questi con quelli in vigore attualmente per la città di Vercelli.

Più precisamente vengono applicati:

1) paghe basi calcolate come dai decreti del Ministero del Lavoro della ex R.S.I. (Spinelli);

2) indennità di contingenza e trattamento per gli operai lavoranti ad orario ridotto di cui all'accordo 2 luglio u.s. valevole per il circondario di Vercelli e già approvato dall'A.M.G. in data 30 agosto u.s.

Inoltre viene previsto che la indennità di cottimo sarà calcolata sulle paghe basi e non sull'indennità di contingenza.

Torino, 24 Settembre 1945.

6159

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

CONFEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
UNIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

CB/rc
prot.n. 285

Vercelli, 16 luglio 1945

All'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
VERCELLI

Oggetto: Richiesta approvazione accordo indennità di contingenza per le zone di Santhià - Gattinara e Trino.-

Riferendoci alla nostra lettera n.284 di prot.del 16 c.m. ci pregiamo trasmettervi affinché vogliate sottoporlo all'approvazione del Comando Militare Alleato l'accordo intervenuto tra la scrivente Unione Industriale e la locale Camera del lavoro assistita dalla Camera del Lavoro di Gattinara, relativo all'estensione alla zona di Gattinara, Santhià e Trino, del trattamento salariale attualmente in vigore nella città di Vercelli.

Come abbiamo avuto occasione di illustrarVi nella nostra lettera già citata, nella zona di Santhià, Gattinara e Trino, nel periodo della occupazione veniva applicato l'accordo così detto"della montagna" o "del biellese", anziché il contratto "Spinelli" come era avvenuto nel resto della alta Italia.

Il contratto del biellese è difficile a riassumere in quanto consta piuttosto di una serie di accordi successivi e non sempre armonizzati e del tutto fusi fra loro, in quanto hanno necessariamente risentito delle difficoltà incontrate nella stipulazione.

Ad ogni modo alleghiamo una copia di quell'accordo che viene ritenuto normalmente la base ed il punto di riferimento degli altri accordi seguiti nel tempo.

6158

Secondo l'accordo che proponiamo alla Vostra approvazione, la Camera del Lavoro e l'Unione Industriale decidono di abbandonare questo accordo per applicare anche per la zona in esame gli accordi già intervenuti per

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

le e la locale Camera del Lavoro assistita dalla Camera del Lavoro di Gattinara, relativo all'estensione alla zona di Gattinara, Santhià e Trino, del trattamento salariale attualmente in vigore nella città di Vercelli.

Come abbiamo avuto occasione di illustrarvi nella nostra lettera già citata, nella zona di Santhià, Gattinara e Trino, nel periodo della occupazione veniva applicato l'accordo così detto"della montagna" o "del biellese", anzichè il contratto "Spinelli" come era avvenuto nel resto della alta Italia.

Il contratto del biellese è difficile a riassumere in quanto consta piuttosto di una serie di accordi succedutisi e non sempre armonizzati e del tutto fusi fra loro, in quanto hanno necessariamente risentito delle difficoltà incontrate nella stipulazione.

Ad ogni modo alleghiamo una copia di quell'accordo che viene ritenuto normalmente la base ed il punto di riferimento degli altri accordi seguiti nel tempo.

°,°,°,°

6158

Secondo l'accordo che proponiamo alla Vostra approvazione, la Camera del Lavoro e l'Unione industriale decidono di abbandonare questo accordo per applicare anche per la zona in esame gli accordi già intervenuti per il resto del circondario di Vercelli, accordi dei quali abbiamo chiesto la approvazione con la nostra lettera citata. Non riteniamo utile dilungarci su questi accordi in quanto già ampiamente illustrati dalla nostra relazione precedente.

Qualora cotesto Ufficio ottenga, come nei nostri voti, l'approvazione del Comando Militare Alleato di questo accordo e del precedente, si sarà finalmente finalmente realizzata l'unificazione del trattamento salariale dei lavoratori dell'Industria di tutto il circondario di Vercelli.

p.IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CORSO G. ALFIERI, 16 - Tel. 11.80 e 18.80 - Casella Postale

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1 4 3 2

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Vercelli 4

VERBALE D'ACCORDO

PARIFICAZIONE INDENNITA' DI CONTINGENZA DELLE DONNE CON IL PERSONALE MASCHILE

* * * * * * * all Industrie

L'anno 1945, addì 18 del mese di Luglio, presso la Sede della CAMERA DEL LAVORO di VERCELLI

TRA

l'UNIONE INDUSTRIALE di VERCELLI in persona del suo Segretario Dr. Carlo BACÒ assistito da un gruppo di Industriali

E

la CAMERA DEL LAVORO di VERCELLI in persona del Sig. DOMENICO FACELLI componente del Comitato Esecutivo della medesima, assistito da una rappresentanza di operaie degli stabilimenti industriali della Città di Vercelli;

presente il Rag. GIUSEPPE CABRIO - Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Vercelli;

CONSIDERATO che la parificazione dell'indennità di contingenza delle donne con il personale maschile è già stata concessa per le Provincie limitrofe,

le parti, dopo esauriente discussione, hanno convenuto di estendere, al Vercellese, l'indennità di contingenza al personale femminile nella stessa misura del personale maschile.

Letto, confermato e sottoscritto come appresso.

p. L'UNIONE INDUSTRIALE di VERCELLI
(Dr. Carlo Bacò)

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI
(Domenico Facelli)

6157

1433

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 7950211

CONFEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
UNIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Vercelli, 10/7/943

CT/ct.
prot.n.254

All'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
VERCELLI

Oggetto: perificazione indennità contingenza fra personale maschile e femminile.

Facendo seguito alle nostre precedenti note relative alla concessione dell'indennità di contingenza nel Vercellese, ci pregiamo trasmettervi l'unito accordo secondo il quale l'indennità di contingenza delle donne viene parificata a quella degli uomini, analogamente a quanto è già avvenuto nelle altre provincie del Piemonte.

p.IL CONSIGLIO PROVINCIALE

6156

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF INDUSTRIAL WORKERS IN THE PROVINCE OF VERCELLI. (No. 98).

1. This agreement concedes a higher indemnity than was previously obtained in the case of women. An equal treatment is given to women as is allowed to men in Torino Province.

2. The indemnity for the various grades of female workers fall within the "ceiling" of the second Milan Agreement approved by A.M.G. on 5 Sept. '45 - with the exception of women over 20 yrs. without any dependent who receive 85 lire instead of 82 lire.

3. R.I.L.A.C. is in favour of approval with the reservation that women over 20 yrs. without dependents be kept at the 82 lire level as in the case of the second Milan Agreement.

4. I am in agreement with the R.I.L.A.C. recommendation.

26.9.1945

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED.=

28.9.1945

Floyd E. Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

26.9.1945

B. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED.=

28.9.1945

Floyd E. Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

6155

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

34/

NOTE DERIVANTE DALL'ACCORDO PER LA PARIFICA INDENNITA' DI CONTINGENZA FRA PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE DEL CIRCONDARIO DI VERCELLI.

Col nuovo accordo vengono parificate le donne agli uomin per quanto riguarda la corresponsione della indennità di contingenz di cui all'accordo del 2 luglio u.s. che applicava al circondario di Vercelli le indennità di contingenza di Milano nella misura dell'85% Col nuovo accordo la misura delle indennità per le donne rimane inferiore a quello dell'accordo di Milano, eccetto la indennità per le donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni, che è lievement superiore (£. 85 anzichè £. 82).-

Torino, 24 Settembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

per quanto riguarda la corresponsione della indennità di contingenz di cui all'accordo del 2 luglio u.s. che applicava al circondario di Vercelli le indennità di contingenza di Milano nella misura dell'85% Col nuovo accordo la misura delle indennità per le donne rimane inferiore a quello dell'accordo di Milano, eccetto la indennità per le donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni, che è lievement superiore (L. 85 anzichè L. 82).-

Torino, 24 Settembre 1945

6154

Microfilmed by O.S.S. 11065 Section 3-402/MMSC No. 7850211

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CIA

1439

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

RETRIBUZIONE GIORNALIERA MINIMA SPETTANTE AL PERSONALE FEMMINILE (OPERAIE) DIPENDENTE DI VERCELLI IN CONSEGUENZA DELL'AVVENUTA PARIFICAZIONE DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA

categoria	numero ore	paga oraria	indennità mensa	Indennità di contingenza: Quota base	Indennità di contingenza: Supplem. familiare per il 1°
Donne 1ª categoria	8	5,50	8,—	85,—	17,
" 2ª " oltre i 20 anni	8	5,—	8,—	85,—	17,
" " " da 18 a 20 "	8	5,—	8,—	68,—	(1)
" " " da 16 a 18 "	8	5,—	8,—	47,60	(1)
" " " sotto i 16 "	8	3,75	8,—	47,60	(1)
" 3ª " oltre i 20 "	8	4,50	8,—	85,—	17,
" " " da 18 a 20 "	8	4,50	8,—	68,—	(1)
" " " da 16 a 18 "	8	4,50	8,—	47,60	(1)
" " " sotto i 16 "	8	3,45	8,—	47,60	(1)

RETRIBUZIONE MENSILE MINIMA SPETTANTE AL PERSONALE FEMMINILE (IMPIEGATE) DELL'INDUSTRIA CIRCONDARIO DI VERCELLI IN CONSEGUENZA DELL'AVVENUTA PARIFICAZIONE DELLA INDENNITÀ

categoria	stipendio	mensa	Indennità di contingenza: quota base	Indennità di contingenza: supplement. familiare per il 1°	per il 2	te
1ª CATEGORIA - DONNE	4.500,—	200,—	2.125,—	425,—	318,75	7.
2ª " sup. ai 21 anni	4.700,—	200,—	2.125,—	425,—	318,75	5.
2ª " inf. " " "	2.000,—	200,—	2.125,—	(1)	(1)	4.
3ª " sup. " " "	1.800,—	200,—	2.125,—	425,—	318,75	4.
3ª " da 20 a 21 anni	1.650,—	200,—	2.125,—	(1)	(1)	5.
3ª " da 19 a 20 "	1.500,—	200,—	1.700,—	(1)	(1)	5.
3ª " da 18 a 19 "	1.350,—	200,—	1.700,—	(1)	(1)	5.
3ª " da 17 a 18 "	1.200,—	200,—	1.190,—	(1)	(1)	5.
3ª " da 16 a 17 "	1.050,—	200,—	1.150,—	(1)	(1)	2.
3ª " infer.ai16 "	850,—	200,—	1.190,—	(1)	(1)	2.

(1) - data l'età si presumono senza familiari a carico - qualora avessero famili
denarità di contingenza per gli operai e impiegati aventi familiari a carico

1430

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...RIE) CONSIDERATO CAPO-FAMIGLIA CON [illegible] PERSONE A CARICO, DELL' [illegible] CIRCONDARIO
...A' DI CONVIVENZA CON IL PERSONALE MASCHILE.-

Indennità di contingenza			paga lorda giornaliera	ritenuta R.M. 4,08 %	paga netta giornaliera	paga netta effett.secondo vecchia indennità contin	differenza tra vecchia e nuova paga.
Quota base	complemen.familiari per il 1°	per il 2°					
85,==	17,==	12,75	166,75	6,80	159,95	143,45	16,50
85,==	17,==	12,75	162,75	6,65	156,10	139,80	16,30
68,==	(1)	(1)	116,==	4,75	111,25	98,25	13,==
47,60	(1)	(1)	95,60	3,90	91,70	91,70	- ==
47,60	(1)	(1)	85,60	3,50	82,10	82,40	- ==
85,==	17,==	12,75	158,75	6,50	152,25	135,95	16,30
68,==	(1)	(1)	112,==	4,55	107,45	94,40	13,05
47,60	(1)	(1)	91,60	3,75	87,85	87,85	- ==
47,60	(1)	(1)	73,20	3,==	70,20	70,20	- ==

...ATE) DELL'INDUSTRIA CONSIDERATE CAPI FAMIGLIA CON DUE PERSONE A CARICO DELL'EX
...DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA CON IL PERSONALE MASCHILE.

...tingenza ...t.familiari per il 2	totale	r i t e n u t e R.M. 8,15 %	Complement. 1,02 %	totale ritenute	Stipendio netto	.Stip.fatto; effettivo secondo vecchia inden.	differ.tra vecchio e nuovo stipendio
318,75	7.568,75	617,65	77,20	694,85	6.873,90	6.487,95	385,95
318,75	5.768,75	470,75	58,85	529,60	5.239,15	4.853,20	385,95
(1)	4.325,==	352,90	44,10	397,==	3.928,==	3.387,60	540,40
318,75	4.868,75	397,30	49,65	446,95	4.421,80	4.035,85	385,95
(1)	3.975,==	324,35	40,55	364,90	3.610,10	3.069,70	540,40
(1)	3.400,==	277,45	34,70	312,15	3.087,85	2.779,10	308,75
(1)	3.250,==	265,20	33,15	298,35	2.951,65	2.637,45	314,20
(1)	2.590,==	211,30	26,40	237,70	2.352,25	2.352,25	- ==
(1)	2.440,==	199,10	24,90	224,==	2.216,==	2.216,==	- ==
(1)	2.240,==	182,80	22,85	205,65	2.034,35	2.034,35	- ==

...ssero familiari a carico, lo stipendio o il salario dovrà essere maggiorato dall'im...
...liari a carico.

Vercelli 2
All Industriali

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 1945, addì 2 luglio 1945, in Vercelli, presso la Sede della Unione degli Industriali

fra

l'UNIONE INDUSTRIALE DI VERCELLI

e

la CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI,

si è convenuto quanto segue :

1°) - INDENNITA' DI CONTINGENZA.- Le parti contraenti sono d'accordo nel l'estendere ai loro rappresentati il contratto relativo alla Indennità di Contingenza, stipulato in Milano il 23 giugno c.a.
In modo particolare si conviene :
a) - L'accordo entra in vigore il 25 giugno corrente anno;
b) - Per la città di Vercelli e suo circondario verrà corrisposta la indennità di contingenza nella misura dell'85 % di quella fissata per la città di Milano.

2°) - CASSA INTEGRAZIONE SALARI.- Inoltre le parti convengono di estendere a partire dal 1° luglio 1945 ai loro rappresentati anche l'accordo stipulato il 29 maggio 1945 a Milano fra le locali Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, relativo alla Cassa Integrazione Salari ed alla Messa in Aspettativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'UNIONE INDUSTRIALE DI VERCELLI

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

l'estendere ai loro rappresentati il contratto relativo alla Indennità di Contingenza, stipulato in Milano il 23 giugno c.a.
In modo particolare si conviene :

a)-L'accordo entra in vigore il 25 giugno corrente anno;

b)-Per la città di Vercelli e suo circondario verrà corrisposta la indennità di contingenza nella misura dell'85 % di quella fissata per la città di Milano.

2°) - CASSA INTEGRAZIONE SALARI.- Inoltre le parti convengono di estendere a partire dal 1° luglio 1945 ai loro rappresentati anche l'accordo stipulato il 29 maggio 1945 a Milano fra le locali Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, relativo alla Cassa Integrazione Salari ed alla Messa in Aspettativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'UNIONE INDUSTRIALE DI VERCELLI

p.LA CAMERA DEL LAVORO DI VERCELLI

Applicable to 6134 cotton textile workers in Vercelli district unless previously specified

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1443

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR CONTINGENCY INDEMNITY AND A SYSTEM OF "MESSA IN ASPETTATIVA" FOR INDUSTRIAL WORKERS IN VERCELLI DISTRICT. (No. 60).

1. The agreement fixes the contingency indemnity at 85% of the "ceiling" in the Milan agreement. It also allows for workers to be placed on a suspension list, drawing an indemnity to be shared by the employer and the Cassa Integrazione.

2. The R.I.J.A.C. is in favour of approval of the indemnity for high cost of living but recomends that with the regards to the system of "messa in aspettativa" the Italian Ministry should be asked to approve the payment of the subsidy made to devolve on the "Cassa Integrazione".

3. I am in favour of these recommendations.

E. Sciàluna, Major

E. Sciàluna, Major
Regional Labour Officer

29.8.1945.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

30 August 1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

6150

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO DI CONTINGENZA E DI "MESSA IN ASPETTATIVA" PER I LAVORATORI INDUSTRIA DI VERCELLI

ACCORDO DI CONTINGENZA

L'accordo in esame estende alla città di Vercelli e circondario l'accordo di contingenza stipulato a Milano nella misura però dell'85% delle indennità in esso fissate e colla decorrenza del 25 Giugno u.s. .

In tal modo i salari dei metallurgici, presi come base, vengono aumentati da un minimo del 69% ad un massimo del I52% per gli operai e da un minimo del 32,5% ad un massimo del II3,5% per gli impiegati cosicchè si ha un salario massimo giornaliero di L. I76,50 per operai specializzati capi famiglia ed una retribuzione massima mensile di L. 6584 per impiegati I° categoria capi famiglia contro rispettivamente a L. 98,70 e L. 4656 precedenti.

ACCORDO DI "MESSA IN ASPETTATIVA"

Agli operai lavoranti ad orario ridotto o totalmente sospesi dal lavoro viene pagato il 75% della indennità di contingenza di cui il 50% a carico Cassa Integrazione salari ed il 25% a carico dell'azienda.

Con conseguenza alla estensione dell'accordo di contingenza di Milano è stato pure esteso alla città di Vercelli e circondario l'accordo di Milano del 29 Maggio I945 relativo alla "messa in aspettativa" ed al trattamento economico degli operai lavoranti ad orario ridotto.

Per il primo punto l'accordo dispone che le ditte, qualora si rendessero esuberanti aliquote di personale può previ accordi colla Commissione Interna iscrivere nel ruolo messa in aspettativa i lavoratori che ne faranno richiesta, ai quali sarà corrisposto una indennità giornaliera, l'assegno famigliare, e di una indennità speciale sul fondo di disoccupazione involontaria.

Per il trattamento economico degli operai lavoranti ad orario ridotto è del 75% del minimo di paga oraria base, di cui il 50% a carico

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

per operai specializzati capi famiglia [illegible]
mensile di L. 6584 per impiegati I° categoria capi famiglia contro
rispettivamente a L. 98,70 e L. 4656 precedenti.

ACCORDO DI "MESSA IN ASPETTATIVA"

Agli operai lavoranti ad orario ridotto o totalmente sospesi dal lavoro viene pagato il 75% della indennità di contingenza di cui il 50% a carico Cassa Integrazione salari ed il 25% a carico dell'azienda.

Con conseguenza alla estensione dell'accordo di contingenza di Milano è stato pure esteso alla città di Vercelli e circondario l'accordo di Milano del 29 Maggio 1945 relativo alla "messa in aspettativa" ed al trattamento economico degli operai lavoranti ad orario ridotto.

Per il primo punto l'accordo dispone che le ditte, qualora si rendessero esuberanti aliquote di personale può previ accordi colla Commissione Interna iscrivere nel ruolo messa in aspettativa i lavoratori che ne faranno richiesta, ai quali sarà corrisposto una indennità giornaliera, l'assegno famigliare, e di una indennità speciale sul fondo di disoccupazione involontaria.

Per il trattamento economico degli operai lavoranti ad orario ridotto, è del 75% del minimo di paga oraria base, di cui il 50% a carico della Cassa Integrazione salari ed il 25% a carico dell'azienda.

6149

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

All Industry 3

CONFEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
UNIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

CD/rc
prot.n.284

Vercelli, 16 luglio 1945

All'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
VERCELLI

Oggetto : Richiesta approvazione accor
do indennità di contingenza.

Riferendoci alla circolare n.1 dell'Ufficio Regionale del Lavoro di Torino del 18/6/1945, ci pregiamo trasmetterVi, affinché venga sottoposto all'approvazione del Comando Militare Alleato, l'accordo intervenuto fra la scrivente Unione Industriale e la locale Camera del Lavoro, circa l'istituzione di una indennità di contingenza nonché l'estensione alla Provincia di Vercelli del trattamento per gli operai lavoranti ad orario ridotto e per quelli in aspettativa, attualmente praticato nella Provincia di Milano.

L'indennità di contingenza viene applicata secondo l'accordo raggiunto a Milano il 23/6/45, accordo che doveva servire di base per tutta l'alta Italia giusto i voti espressi dalle Camere del Lavoro Alta Italia e dal Consiglio dei Ministri.

Nell'estendere questo Accordo, le Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, hanno precisato che :

a) - l'Accordo stesso verrà applicato nella misura dell'85 % di quanto disposto per la città di Milano. Questa percentuale é giustificata dal fatto che il costo della vita del circondario di Vercelli si presume (in mancanza di numeri indici del costo della vita) pressapoco pari a quello delle località della Provincia di Milano e pertanto è stata fissata una percentuale uguale a quella stabilita per la provincia di Milano.
b) - l'Accordo stesso avrà valore a partire dal giorno 25 giugno u.s.

- - - - -

6148

Avendo applicato l'indennità caro-vita di Milano è stato necessario

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

vincia di Vercelli del trattamento per gli operai lavoranti ad orario ridotto e per quelli in aspettativa, attualmente praticato nella Provincia di Milano.

L'indennità di contingenza viene applicata secondo l'accordo raggiunto a Milano il 23/6/45, accordo che doveva servire di base per tutta l'alta Italia giusto i voti espressi dalle Camere del Lavoro Alta Italia e dal Consiglio dei Ministri.

Nell'estendere questo Accordo, le Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, hanno precisato che :

a) - l'Accordo stesso verrà applicato nella misura dell'85 % di quanto disposto per la città di Milano. Questa percentuale é giustificata dal fatto che il costo della vita del circondario di Vercelli si presume (in mancanza di numeri indici del costo della vita) pressapoco pari a quello delle località della Provincia di Milano e pertanto è stata fissata una percentuale uguale a quella stabilita per la provincia di Milano.
b) - l'Accordo stesso avrà valore a partire dal giorno 25 giugno u.s.

- - - - -

6148

Avendo applicato l'indennità caro-vita di Milano è stato necessario applicare anche l'accordo in vigore a Milano circa il trattamento degli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi od in aspettativa.

Per difficoltà contabili sollevate dalla Cassa Integrazione Salari, questo accordo entrerà in vigore dal 1°luglio c.a.

Non riteniamo dover incontrare particolari difficoltà nell'approvazione di questi accordi anche perché essi seguono esattamente quanto avviene in tutta l'Alta Italia.

Per quanto riguarda le zone di applicazione é opportuno fare una ulteriore precisazione : - Nella Provincia di Vercelli, al momento della liberazione (25/4/1945), venivano applicate due serie di accordi salariali e precisamente : nel vercellese i cosidetti accordi "Spinelli", nel biellese i cosidetti accordi "Della Montagna". Nella zona di confine tra vercellese e Biellese, l'accordo Della Montagna aveva avuto il sopravvento per cui nei territori di Trino, Santhià e Gattinara, pur essendo nel circondario di Ver-

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSC Memo. 7/25/78

celli, si applicava l'accordo "Della Montagna".

Pertanto il presente Accordo si applica per quella parte del circondario di Vercelli che ha applicato il Contratto "Spinelli".

Per la zona di Trino, Santhià e Gattinara, é intervenuto un successivo accordo che trasmettiamo oggi stesso all'approvazione del Comando Militare Alleato, secondo il quale accordo anche in detti comuni verrà applicato il contratto "Spinelli" ed il presente accordoper l'indennità di contingenza (cadendo così il "Patto della Montagna").

In questi giorni verrà pure sistemata la situazione salariale della Valsesia.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare, ci permettiamo farvi rilevare quanto segue :

1°) - Non è possibile allegare copia del contratto di lavoro in vigore in quanto, come abbiamo più sopra esposto, l'indennità di contingenza si applica in aggiunta ai contratti "Spinelli" attualmente in vigore per i lavoratori in questione.

2°) - La retribuzione giornaliera in vigore col precedente contratto è dell'ordine di grandezza pari alle tabelline allegate alla nostra circolare in oggetto per l'industria meccanica. Infatti tutti i contratti cosidetti "Spinelli" erano stati stipulati sulla falsariga del contratto per i metalmeccanici.

3°) - Per compilare le specchietto delle retribuzioni in base agli attuali accordi,(dato che l'indennità di contingenza varia a seconda dell'età e del carico di famiglia) abbiamo supposto che gli operai maggiorenni fossero capi-famiglia con due persone a carico mentre abbiamo calcolato come non capi famiglia gli operai minorenni.

Riteniamo con questo di aver fatto la documentazione da Voi richiesta. Ad ogni modo ci teniamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

6147

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 78501

in quanto, come abbiamo più sopra esposto, [illegible]
genza si applica in aggiunta ai contratti "Spinelli" attualmente
in vigore per i lavoratori in questione.

2°) - La retribuzione giornaliera in vigore col precedente contratto è dell'ordine di grandezza pari alle tabelline allegate alla nostra circolare in oggetto per l'industria meccanica. Infatti tutti i contratti cosidetti "Spinelli" erano stati stipulati sulla falsariga del contratto per i metalmeccanici.

3°) - Per compilare lo specchietto delle retribuzioni in base agli attuali accordi, (dato che l'indennità di contingenza varia a seconda dell'età e del carico di famiglia) abbiamo supposto che gli operai maggiorenni fossero capi-famiglia con due persone a carico mentre abbiamo calcolato come non capi famiglia gli operai minorenni.

Riteniamo con questo di aver fatto la documentazione da Voi richiesta. Ad ogni modo ci teniamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

6147

p.IL CONSIGLIO PROVVISORIO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785027

Vercelli - Bankitalia

1

L'anno millenovecentoquarantacinque addì 6 Luglio nella Sede della Camera del Lavoro di Vercelli tra i Dirigenti dei seguenti Istituti di Credito

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
BANCA POPOLARE DI NOVARA
CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI
CREDITO ITALIANO
ISTITUTO DI SAN PAOLO DI TORINO
ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO quali datori di lavoro e la Camera del Lavoro di Vercelli, in rappresentanza delle Commissioni Interne delle Aziende di Credito predette

si è stipulato il seguente accordo:

A tutto il Personale bancario ed cattoriale dipendente dalle suddette aziende - Sedi e Filiali situate nell'ex circondario di Vercelli e nella Valsesia - verrà corrisposta con effetto dal I° gennaio 1945 una speciale indennità temporanea mensile di contingenza secondo le seguenti misure e modalità:

PIAZZE CON POPOLAZIONE DA 50.000 A 20.000 ABITANTI:

I°) Lire 2.400= a tutto il Personale maschile coniugato o vedovo ed al personale maschile e femminile che hanno compiuto il 30° anno di età;

2°) " 1.600= al Personale maschile celibe di età compresa fra il 21° e il 30° anno e al Personale femminile di età compresa fra il 21° ed il 30° anno

3°) " 1.200= al Personale di età compresa fra il 17° e il 21° anno

4°) " 750= al Personale di età inferiore ai 17 anni

5°) a) 300= di maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3
b) 150= " " " " " " " in più delle tre

PIAZZE INFERIORI A 20.000 ABITANTI:

I°) Lire 2.100
2°) " 1.400
3°) " 1.100
4°) " 600

6146

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

PIAZZE CON POPOLAZIONE DA 50.000 A 20.000 ABITANTI :

I°) Lire 2.400= a tutto il Personale maschile coniugato o vedovo ed al personale maschile e femminile che hanno compiuto il 30° anno di età;

2°) " I.600= al Personale maschile celibe di età compresa fra il 21° e il 30° anno e al Personale femminile di età compresa fra il 21° ed il 30° anno

3°) " I.200= al Personale di età compresa fra il 17° e il 21° anno

4°) " 790= al Personale di età inferiore ai 17 anni

5°) a) 300= di maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3 in più
b) 150= " " " " " " " " delle tre

PIAZZE INFERIORI A 20.000 ABITANTI :

I°) Lire 2.100
2°) " I.400
3°) " I.100
4°) " 690
5°) uguale

6146

Si intendono per persone a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni familiari. Per il Personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.
Ai fini della classificazione delle Filiali farà testo l'ultimo censimento ufficiale. Gli importi previsti ai punti 1,2,3,4 verranno conteggiati anche sulle mensilità di gratificazione contrattuale. La suddetta indennità data il suo carattere di transitorietà non va conside-

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

rata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e non è soggetta quindi a contributi. Esso sarà applicato con decorrenza 1° gennaio 1945, con facoltà alle Aziende di assorbire tutto quanto è stato concesso ai lavoratori nel 1945 a titolo di anticipi sui futuri aumenti economici. L'attuazione del presente accordo non pregiudica l'azione sindacale tendente a concretare la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro.

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
SEZIONE DI VERCELLI

CASSA RISPARMIO VERCELLI
Il Commissario

BANCA POPOLARE DI NOVARA
SUCCURSALE DI VERCELLI

6145

Con riserva di ratifica da parte della ns.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ISTITUTO S. PAOLO DI TORINO
Succursale di VERCELLI

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
SEDE DI VERCELLI

CASSA RISPARMIO - VERCELLI
Il Commissario

BANCA POPOLARE DI NOVARA
SUCCURSALE DI VERCELLI

6145

CREDITO ITALIANO
FILIALE DI VERCELLI
(V. Rondolino)

Con riserva di ratifica da parte della ns. Ditta fauer.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
FILIALE DI VERCELLI

ENTE AUTONOMO GESTIONE DEL LAGO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Il giorno IS giugno I945 in Milano fra le Banche di interesse Nazionale rappresentate

Banca Commerciale Italiana dal sig. Eugenio Da Bove,
Credito Italiano dal sig. Antonio Tamburlini
Banco di Roma dal sig. Agostino Bannini;

e

la Camera del Lavoro di Milano e Provincia rappresentata dal suo Segretario sig. Luigi Morelli assistito dai Sig. Milade Seghetto, Cesare Frigerio, Pasquale Rohbo, Ugo Baccani, Carlo Banaone del Comitato Sindacale dei Bancari, si è convenuto quanto segue:

al personale delle Banche di interesse nazionale verrà corrisposta una indennità temporanea mensile di contingenza della seguente misu

<u>Piazze con popolazione superiore ai 200.000 abitanti</u>

1° - L. 3.000 a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età

2° - L. 2.000 al personale maschile celibe di età compresa fra il 21° ed il 30° anno;

3° - L. I.500. al personale di età compresa fra il I7° ed il 21° anno;

4° - L. I.000 al personale di età inferiore ai I7 anni

5° -a)L. 300 di maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3

b)L. 150 per ogni persona a carico in più delle 3

<u>PIAZZE con popolazione da 200.000 a 50.000 abitanti</u>

1° - L. 2.700 come sopra

2° - L.I.800 " "

3° - L. I.300 " "

4° - L. 850 " "

5° - a) L. 300 come sopra
- b) L. I50 " "

<u>Piazze con popolazione al di sotto di 50.000 abitanti</u>

1° - L. 2.400 come sopra

2° - L. I.600 " "

6114

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Piazze con popolazione superiore ai 200.000 abitanti

1° - L. 3.000 a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età

2° - L. 2.000 al personale maschile celibe di età compresa fra il 21° ed il 30° anno;

3° - L. I.500. al personale di età compresa fra il I7° ed il 21° anno;

4° - L. I.000 al personale di età inferiore ai I7 anni

5° -a)L. 300 di maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3

b)L. 150 per ogni persona a carico in più delle 3

Piazze con popolazione da 200.000 a 50.000 abitanti

1° - L. 2.700 come sopra

2° - L.I.800 " "

3° - L. I.300 " "

4° - L. 850 " "

5° - a) L. 300 come sopra
- b) L. I50 " "

Piazze con popolazione al di sotto di 50.000 abitanti

1° - L. 2.400 come sopra

2° - L. I.600 " "

3° - L. I.200 " "

4. - L. 750 " "

5° - a) L. 300 come sopra
- b) L. I50 " "

Si intendono per persone a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni familiari. Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Ai fini della classificazione delle filiali farà testo l'ultimo censimento ufficiale.

Gli importi previsti ai punti I - 2 - 3 - 4 - verranno conteggiati anche sulle mensilità di gratifica ione contrattuale. ./.

6144

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

La suddetta indennità, dato il suo carattere di transitorietà, non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e non è soggetta quindi a contributi.

Essa sarà applicata con decorrenza I° gennaio 1945, con facoltà alle aziende di assorbire tutto quanto è stato concesso ai lavoratori nel 1945 a titolo di anticipi sui futuri aumenti economici.

L'attuazione del presente accordo non pregiudica l'azione sindacale tendente a concretare la stipulazione di un nuovo e generale contratto di lavoro.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio N.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio N.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche
Impieg.di 2^Cat.provv. Cl.1919 - Anz.1944 (moglie e madre)	2.290.70	4.690.70	2.400	2^ Cat.Uomini
Personale femminile				
Impiegata di 1^ Categ. Cl. 1920 -Anz.1940 (madre e sorella)	1.969.40	3.569.40	1.600	1^ Categ.donne
Impiegata 2^ Categ. Cl.1912 - anz.1932 (padre e madre)	2.072.35	4.472.35	2.400	2^ Categ.donne
Impiegata di 2^Categ. Cl.1925 - Anz.1942 (nubile)	1.343.05	2.543.05	1.200	id.
Impiegata 2^Cat?provv. Cl.1920 - Anz.1944 (nubile)	1.140.30	2.740.30	1.600	id.
Commesso esattoriale				
Commesso Cl.1910 - Anz.1943 (moglie e figlio)	1.999.05	4.399.05	2.400	=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

3°)

PARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto in base nuovo contratto (specchio N.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
4.690.70	2.400	2^ Cat.Uomini	3.622.05	
3.569.40	1.600	1^ Categ.donne	4.655.95	
4.472.35	2.400	2^ Categ.donne	3.079.05	
2.543.05	1.200	id.	==	
2.740.30	1.600	id.	2.579.05	
4.399.05	2.400	=		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...PELLARE DI NOVARA
...ezzorrale di VERCELLI

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

ESATTORIALI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio N.I)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio N.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche
Capo della Ricev.Prov. Cl.1891 - anz.1927 (mogl. 1 figlio)	3.714.40	6.114.40	2.400	=
Collettore Cl.1891 - Anz.1915 (moglie)	3.905.55	6.305.55	2.400	=
Impiegato di 1^ categ. Cl.1908 - anz.1926 (moglie)	3.284.25	5.684.25	2.400	id.
Impiegato 2^Categ. Cl.1901 - anz.1932 (moglie e 3 figli)	2.944.15	5.344.15	2.400	2^ Categ.Uomini
Impieg.2^ Categ. Cl.1911 - anz.1941 (moglie e 3 figli)	2.600.80	5.000.80	2.400	id.
Imp.2^Categ.provv. Cl.1927 - Anz.1942 (celibe)	1.621.80	2.821.80	1.200	=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA 3°)

PER LE CATEGORIE SIMILARI

rio netto edente cchio N.I)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio N.2)	Differenza paga	Categorie simi-lari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
7I4.40	6.II4.40	2.400	=	=	
905.55	6.305.55	2.400	=	=	
284.25	5.684.25	2.400	id.	4.656.95	
944.15	5.344.15	2.400	2^ Categ.Uomini	3.622.05	
600.80	5.000.80	2.400	id.	3.622.05	
621.80	2.821.80	1.200	=	=	

612

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio N.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio N.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche
Impieg.2^Categ.provv Cl.1927 - Anz.1942 (padre)	1.734.50	2.934.50	1.200	=
COMMESSI				
Commesso 1^ categ. Cl.1891 - anz.1922 (moglie e 1 figlio)	2.691.15	5.091.15	2.400	1^ Categ.uomini
Commesso 2^ Categoria Cl. 1905 - anz.1927 (moglie 1 figl.madre)	2.562.10	4.962.10	2.400	=
Commesso 2^ Categoria Cl.1904 - Anz.1938 (mogl.1 figl.madre)	2.269.90	4669.90	2.400	=
Guardia notturna Cl.1891 - Anz.1944 (moglie 1 figlio)	2.092.35	4.492.35	2.400	=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA 3°)

PER LE CATEGORIE SIMILARI

...tto ...e N.I)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio N.2)	Differenza paga	Categorie simi-lari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
...0	2.934.50	1.200	=	=	
...5	5.091.15	2.400	1^ Categ.uomini	=	
...0	4.962.10	2.400	=	=	
...0	4669.90	2.400	=	=	
...5	4.492.35	2.400	=	=	

6141

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio N.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio N.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche
Vice Cassiere Cl.1906 - Anz.1930 (spos. e 2 figli)	3.445.75	5.845.75	2.400	1° Cat.uomini
Contabile -Imp.1^Cat. Cl.1905 - Anz.1926 (madre)	3.119.20	5.519.20	2.400	id.
Contabile Omp.1^Categ. Cl.1896 - Anz.1943 (sp.1 figl. madre)	2.784.80	5.184.80	2.400	id.
Impieg.2^ Categoria Cl.1927 - Anz.1943	1.640.50	3.800.50	1.200	==
PERSONALE FEMMINILE				
Impieg.1^ Categ. Cl.1902 - Anz.1929 (nubile)	1.825.60	4.225.50	2.400	1ª Categ.Donne
Impieg. 2^ Categoria Cl.1913 - Anz.1942 (nubile)	1.373.15	3.773.15	2.400	2^ Categ.Donne
Impieg.2^ Categoria Cl.1923 - Anz.1942 (madre e 3 fratelli)	1.813.45	3.413.45	1.600	id.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA 3°)

PER LE CATEGORIE SIMILARI

o netto ente hio N.I)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio N.2)	Differenza paga	Categorie simi-lari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
445.75	5.845.75	2.400	1° Cat.uomini	4.656.75	
119.20	5.519.20	2.400	id.	4.656.75	
784.80	5.184.80	2.400	id.	4.656.75	
640.50	3.800.50	1.200	==	==	
825.60	4.225.50	2.400	1° Categ.Donne	4.156.95	
373.15	3.773.15	2.400	2^ Categ.Donne	2.579.05	
413.45	3.413.45	1.600	id.	3.079.05	

6140

1165

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...OPELAZZ DI NOVARA
...ccursale di VERCELLI

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

BANCARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio N.I)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio N.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche
Direttore (sp.e 2 f.) Cl.1901 - anz.1923	5.480.05	7.780.05	2.400.-	[illegible]
Vice Direttore Cl.1901 - anz.1923 (sp.2figli e madre)	4.453.70	6.853.70	2.400.-	id.
Procuratore-Cassiere Cl.1894 - anz.1917 (sp.e 2 figli)	4.760.05	7.160.05	2.400.-	id.
Capo Ufficio Cl.1895 - anz.1920 (celibe)	3.2I2.55	5.6I2.55	2.400.-	id.
Capo Ufficio Cl.1902 - anz.1930 (sp.e 1 figlio)	3.583.50	5.983.50	2.400.-	id.
Capo Ufficio Cl.1906 - anz.1930 (sposato)	3.592.80	5.992.80	2.400	id.
Contabile -Imp.1^Categ. Cl.1886 - anz.1906 (spos. e 1 figlio)	3.750.70	6.150.70	2.400	1^Cat. id. Uomini
Contabile -Imp.1^Categ. Cl.1902 - Anz.1922	3.379.10	5.779.10	2.400	id.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

o I)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio N.2)	Differenza paga	Categorie simi-lari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
	7.780.05	2.400.-	==	==	
	6.853.70	2.400.-	id.	==	
	7.160.05	2.400.-	id.	==	
	5.612.55	2.400.-	id.	==	
	5.983.50	2.400.-	id.	==	
	5.992.80	2.400	id.	==	
	6.150.70	2.400	1^Cat. Uomini	4.656.95	
	5.779.10	2.400	id.	4.656.95	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT IN RESPECT OF "CARO VITA" INDEMNITY FOR BANK EMPLOYEES IN VERCELLI PROVINCE.

1. The following Banks are affected by the agreement

Istituto di San Paolo
Cassa di Risparmio
Istituto Federale di Credito Agrario
Banca Popolare di Novara
~~Credito Italiano~~
Banca Nazionale dell'Agricultura
Banca Nazionale del Lavoro

2. This agreement is substancially formulated on the lines of the Milan Bank agreement which received approval of A.M.G./A.C. acting in concert with the Italian Ministry. It was then understood that the various agreements approved in Milan were to serve as a pattern for other Regions and Provinces.

3. The agreement in question differs slightly from the Milan pattern, R.I.J.A.C. expressed favourable opinion on its approval but are against its retroactivity to 1st. January 45.

4. All these Banks form part of their respective National organisation and the agreement has been concluded for Vercelli Province only. As there is some likelyhood of an agreement being concluded on a national basis, I personally submit that your approval be given with the following reservations, viz.

a) In conformity with the approval given by AC/A.M.G. of the Milan agreement, the present agreement is only retroactive to 1st. July 45 and NOT to 1st. January 45;

b) It shall remain in force pending the conclusion of an agreement on national basis, in which eventuality the national agreement will supercede the provisions of the present agreement.

c) This approval shall not apply to the "Credito Italian" in so far as an agreement has been made for the whole of Piemonte (No. 33) in respect of this organisation.

E. Scioluna, Major.
Regional Labour Officer

16.7.1945

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NND No. 785021

R.I.J.A.C. expressed favourable opinion on its approval but are against its retroactivity to 1st. January 45.

4. All these Banks form part of their respective National organisation and the agreement has been concluded for Vercelli Province only. As there is some likelyhood of an agreement being concluded on a national basis, I personally submit that your approval be given with the following reservations, viz.

a) In conformity with the approval given by AC/A.M.G. of the Milan agreement, the present agreement is only retroactive to 1st. July 45 and NOT to 1st. January 45;

b) It shall remain in force pending the conclusion of an agreement on national basis, in which eventuality the national agreement will supercede the provisions of the present agreement.

c) This approval shall not apply to the "Credito Italiano" in so far as an agreement has been made for the whole of Piemonte (No. 33) in respect of this organisation.

16.7.1945

E. Caiceluma, Major.
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

J. Stelby Colonel
for Robert F. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021